STATUTO
CON IL TESTO LATINO
DELLE TRE GIURISDITTIONI

DI

TELVANA, JUANO,
E
CASTELL' ALTO.

STATUTO
DELLE TRE GIURISDITTIONI
DI TELVANA, JUANO, E CASTELL'ALTO,

Con la dichiaratione Italiana del Testo Latino,

Novamente Stampato à spese di Gio: Fieta Nodaro della Pieve di Tesino, coll' aggiunta di due richissime Tavole, e consagrato dallo Stesso

All' Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori Conti

GIO: BENEDETTO, GIO: PAOLO FRATELLI,
E
GAETANO NEPOTE GIOVANELLI
NOBILI VENETI,

LIBERI BARONI DEL SACRO ROMANO IMPERO, CONTE DI TELVANA, DI SANTO PIETRO, DI MORENGO, DI CARPENEDA, E DI CASTEL PIETRA, SIGNORI DELLE GIURISDITTIONI DI CALDARO, DI LAIMBURGO, ET OSSA &c.

IN BASSANO, M. D. CC XXI.

Per Gio: Antonio Remondini. *Con Licenza de' Superiori.*

Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori Signori Padroni Graziosissimi

COnsacro humilmente all'altissimo merito, e Patrocinio dell' Eccellenze Vostre l' impressione di queste leggi Municipali della Valsugana, colle quali venendo frà le altre due Giurisdittioni d'Jvano, e Castell' Alto, governato anco il Nobilissimo loro Feudo della Contea di Telvana, non seppi meglio ricoverarle, che sotto li benignissimi Auspicj delle medeme, per innestarle à quell' alta beneficenza, con la quale non meno che con la giustizia delli presenti Statuti hanno sempre dolcemente rimirato al solievo, & alla pace di questi fedelissimi & obligatissimi Sudditi. Non pretende con ciò la mia humile arditezza accrescere lustro al gran Nome dell' Eccellenze Vostre, & alla loro Eccellentissima Casa, mentre

mentre è già noto à tutto il Mondo, e la ſtretta congiuntione di Sangue, che hanno ſino col Santiſſimo, e Glorioſiſſimo INNOCENTIO Undecimo fù Sommo Pontefice, e gli Meriti immortali non meno del loro Illuſtriſsimo, & Eccellentiſsimo q; Signor PADRE, e ZIO reſpettivamente Co: GIO: ANDREA per l' eminentiſsime Cariche eſercitate nelle guerre d' Ungaria, e della Germania contro il fiero Ottomano, e la Francia, di Conſigliere di Stato, Camergravio, Preſidente, e Commiſſario Generale dell' Armata Imperiale in Fedeliſsimo Servigio dell' Auguſtiſsimo, & Invitiſsimo Monarca LEOPOLDO primo Imperatore di glorioſa Memoria, accompagnate anco ſempre dalla ſua Nativa e religioſiſsima Pietà verſo li poveri colla quale ſi accrebbe anco il titolo di Padre de medemi. Quanto anco riſplendono quelli proprj dell' Eccellenze Voſtre per li ſublimi Governi ſoſtenuti con glorioſiſsimo Zelo nella Sereniſsima Republica Veneta, e nelle Città di Vicenza, Bergamo, Treviſo, & altri rinomatiſsimi carichi di pace, come non meno lampeggia la loro Spada in guerra, eſercitata nelli due formidabiliſsimi Aſſedj di Buda, e Belgrado. Senza divulgar d' avantaggio anco la loro Ereditaria Eroica Pietà pure giornalmente eſercitata à ſolievo de Poveri innumerabili, che già à guiſa di tanti Soli hanno impreſſo in ogni loco orme di luce, e di beneficenza; Suſpira ſolo la mia humiltà con queſto lieve tributo far noto il profondiſsimo oſſequio, che gli profeſſo, & il viviſsimo deſiderio, che nutro di vedermi connumerato anco frà li più infimi Servitori dell' Eccellenze Voſtre, come à quelle anco humilmente inchinato ardiſco conſecrarmi per ſempre

Dell' Eccellenze Voſtre

Pieve di Teſino li 4. Marzo 1721.

Humiliſſimo, Devotiſſimo, & Obligatiſſimo Servitore
Gio: Fieta Nodaro.

HIE-

HIERONYMUS ARMENIUS JOSEPH CESCHI DE SANCTA CRUCE J. V. D.

Patritius Provincialis Tyrolensis, Sacrę Cesareę, & Regiæ Catholicæ Majestatis Consiliarius effectivus Excelsi Regiminis Superioris Austriæ Provinciarum, & Commissarius perpetuus in confinibus Italiæ &c.

TEnore præsentium notum facimus omnibus, & singulis ab Excelso Regimine œnipontano ità permissam esse præsentis Statuti trium Jurisdictionum Telvanæ, Jvani, & Castri Alti cum Italica versione impressionem, ut Judices in Judicando Textum Latinum, si quandocumq; ab Italico dissonaret, sequi semper teneantur, pro ut constat ex gratioso ejusdem Excelsi Regiminis Decreto. Diei 14. Februarii 1716. nobis directo. In quorum fidem &c.

Dat. Burgi Ausugii ex nostro Palatio Sanctæ Crucis Die 5. Februarii 1720.

(Hieronymus Armenius Ceschi de Sancta Cruce manu propria quì suprà &c.

Josephus Antonius Mauli Actuarius de Mand. etc.

NOI

NOI REFORMATORI
DELLO STUDIO DI PADOA.

HAvendo veduto per la Fede di revisione, & approbatione del P. F. Giacinto Pio Tarli Inquisitore di Vicenza nel Libro Intitolato: *Statuta Jurisdictionis Telvanæ, Jvani, et Castri Alti* non v'esser cos'alcuna contro la Santa Fede Cattolica, & parimente per Attestato del Segretario Nostro; niente contro Prencipi, & buoni costumi, concedemo Licenza, che possi esser Stampato, osservando gl'ordini in materia di Stampe, & presentando le solite copie alle Publiche Librarie di Venetia, & di Padoa.

Dat. 11. Giugno 1720.

{

{ Alvise Pisani Kav. Proc. Ref.

{ Pietro Grimani Kav. Proc. Ref.

Agostino Gadaldini Segretario.

MA-

MAXIMILIANUS

Dei gratia Archidux Austriæ, Dux Burgundiæ, Styriæ, Carinthiæ, Carniolæ, & VVuirtembergæ, Princeps Sveviæ, Magni Magistratus Theutonici, ordinis in Prussia Administrator, ejusdemque per Germaniam, ex Italiam Magister, Sacri Romani Imperii Marchio Burgaviæ, Comes Hapspurgi, Tyrolis, Ferreti, Scyburgi, & Goritia, Landgravius Alsatiæ Dominus Marchiæ Portus Naonis, & Salinarum &c. Veluti à Sacra Cæsarea Majestate, aliisque dilectis nostris D. Dominis Fratribus, & Agnatis Austriæ Archiducibus pleno Jure constitutus Gubernator, adeoquè ipsemet coheres, Dominus, & Princeps superiorum, anteriorumquè Provinciarum Austriacarum &c. Tenore præsentium fatemur, quòd cum fideles dilecti Terrarum nostrarum, ac trium simul Jurisdictionum Telvanæ, Jvani, & Castri Alti subditi multis suis supplicibus libellis nobis oblatis humiliter exposuerint, Statuta illorum, & consuetudines retroactis observata temporibus non satisfacere præsenti rerum varietati, ac statui, & novis subinde casibus emergentibus: Ideoque nos rogaverint, ut illa ipsa eorum Statuta ad utilitatem, & quietem earundem Jurisdictionum, & Communitatum, prout etiam ab Antecessoribus nostris præstitum, reformaremus, ea, quæ necessaria, vel etiam salutaria & antehac omissa essent, de novo addendo, quæ etiam in desuetudinem abjerint, vel aliàs inutilia sunt resecando, & annullando. Quapropter cum prefati subditi nostri nobis curæ sint, eosquè nos optimo Jure, & ordine regi cupiamus, commemorata eorum Statuta aucthoritate nostra, qua supra, matura deliberatione, consilioquè adhibito in eum, qui sequitur, modum emendavimus, auximus, confirmavimus, & de novo condidimus.

MASSIMILIANO

Per la Dio Gratia Arciduca d'Austria, Duca di Borgondia, Stiria, Carinthia, Carniola, e VVuirtembergh, Prencipe di Svevia, Amministratore del Gran Magistrato dell' ordine Teutonico nella Prussia, e Maestro del medesimo per la Germania, e l'Italia, del Sacro Romano Imperio Marchese di Burgavia, Conte d'Habspurgh, Tirolo, Ferreto, Kiburgh, e Goritia, Landgravio d'Alsatia, Signore della Marcha, Porto Naone, e delle Saline &c. Come constituito dalla Sacra Cesarea Maestà, e dall' altri nostri diletti Signori Fratelli, & Agnati Arciduchi d'Austria con piena facoltà Governatore; e perciò io medesimo Coherede, Patrone, e Prencipe delle Provincie superiori, & anteriori dell' Austria, &c. Dichiariamo col tenore delle presenti, che, havendoci li fedeli diletti sudditi delle nostre Terre, e delle trè Giurisditioni assieme di Thelvana, Jvano, e Castell' Alto humilmente esposto con molte loro suppliche à noi presentate, che li loro Statuti, e consuetudini osservate ne tempi passati non sodisfino alla presente varietà, e stato delle cose, & alli casi di quando in quando novamente emergenti: e perciò havendoci pregato, che riformassimo li medesimi loro Statuti per utilità, e quiete delle medesime Giurisditioni, e Communità, come pure fù pratticato dalli nostri Antecessori, aggiongendo di novo quelle cose, che fosseron necessarie, overo anche salutevoli, e per avanti tralasciate, come anco troncando, & annullando le cose, che sono andate in disuso, ò che altrimente sono inutili. Perciò, havendo noi cura delli predetti nostri sudditi, e desiderando, ch' essi siano governati con ottima giustitia, & ordine, con matura deliberatione, e consiglio, habbiamo con la nostra autthorità emendati, accresciuti, confirmati, e di novo stabiliti li rammemorati loro Statuti nel seguente modo.

LIBER PRIMUS

Statutorum Jurisdictionis Thelvanæ, Jvanj, & Castri Alti.

De Jurisdictione Vicariorum, & quomodo, et quo tempore Jus reddere debeant.

CAPUT PRIMUM.

STatuimus, & ordinamus, quod Vicarii electi per Illustres Dominos Castrorum Thelvanæ, Jvanj, Castri Alti, & Jurisdictionum, Thesini, & Grigni respectivè ad Regimen ipsarum Jurisdictionum sint, & esse intelligantur Judices ordinarii, & habeant Jurisdictionem ordinariam tàm in Civilibus, quàm in Criminalibus causis, exceptis causis bonorum Ecclesiæ, & livellorum dictorum Castrorum, quarum cognitio sine aliqua Mercede ad Magnificum Dominum Capitaneum juxta antiquam consuetudinem spectat, *atque exceptis* causis ad Regulanos spectantibus, de quibus in capitulis regulæ suæ constat, & quod prædicti Domini Vicarii teneantur, & debeant singulis diebus, etiam feriatis, præterquàm in honorem Dei, reddere jus petentibus in causis summariis singulis horis juxta causarum exigentiam omnibus ad se pro Justitia habenda confugientibus liberum aditum præstando. In ordinariis verò causis Dominus Vicarius Jurisdictionis Thelvanæ teneatur, & debeat singula hebdomada sedere ad bancum sibi pro idoneo electo ad Jus reddendum diebus Lunæ, & Sabbathi in Terra Burgi Ausugani, die Mercurii in Villa Roncegni, die verò Jovis in Villa Telvæ inferioris statim post nonam; Dominus autem Vicarius Jurisdictionis Jvanj, Thesini, & Grigni teneatur, & debeat jus reddere in Plebatu, ac sedere in banco sibi pro idoneo electo infrascripto tempore. Pro Plebatu die Sabbati, die Lunæ pro Thesinis, & die Mercurii pro hominibus Grigni observando antiquas eorum consuetudines: Verùm à Sancto Georgio usque ad Sanctum Michaelem teneatur in diebus suprascriptis jus reddere apud Thesinos, & Grignenses, die scilicèt Lunæ Thesini, & die Mercurii

LIBRO PRIMO

Delli Statuti delle Giurisditioni di Thelvana, Jvano, e Castell' Alto.

Della Giurisditione delli Vicarii, & qual tempo debbano far raggione.

CAPITOLO PRIMO.

STatuimo, & ordiniamo, che li Vicarj eletti dall' Illustri Signori delli Castelli di Thelvana, Jvano, Castell' Alto, e delle Giurisditioni di Thesino, e Grigno respettivamente al governo d' esse Giurisditioni, siano, e s' intendino essere Giudici ordinarj, & habbiano la Giurisditione ordinaria tanto nelle cause Ciuili, quanto nelle Criminali, eccettuate le cause de Beni Ecclesiastici, e de Livelli di detti Castelli, il Giudicio delle quali appartiene senz' alcuna Mercede, secondo l' anticha consuetudine, al Magnifico Signor Capitanio, & eccettuate le cause appartenenti alli Regolani, delle quali appare ne Capitoli della loro Regola, e che li sudetti Signori Vicarj siano tenuti, e debbano in ogni giorno ancorche feriato, eccettuate le Ferie in honore di Dio, far raggione à chi la dimanda nelle cause summarie in ogni hora secondo l' esigenza delle cause, permettendo libero l' accesso à tutti quelli, che à loro ricorrono per haver Giustitia; Ma nelle cause ordinarie il Signor Vicario della Giurisditione di Thelvana sia tenuto, e debba ogni settimana sedere al banco eletosi per conueniente, e tener udienza nelli giorni di Lunedì, e di Sabbato nella Terra del Borgo di Valsugana, il Mercordì nella Villa di Roncegno, & il Giovedì nella Villa di Telve di sotto subito doppo l' hora nona; Il Signor Vicario poi della Giurisditione d' Jvano, Thesino, e Grigno sia tenuto, e debba sedere al banco eletosi per conueniente à tener udienza nel Pievado nel tempo infrascritto. Per il Pieuado nel giorno di Sabbato, per li Tesini il Lunedì, & il Mercordì per li huomini di Grigno, osservando le antiche loro consuetudini; Mà da San Giorgio fino à San Michele sia tenuto nelli sudetti giorni tener udienza appresso li Tesini, e quelli di Grigno, cioè il Lunedì in Tesino, & il Mercordì in Grigno secondo il solito, quando non sia per giusta caggione impedito. Mà il Signor Vicario di Castell' Alto nel tempo, che la Giurisditione di Telve sarà soggieta alla Giurisditione di Castell' Alto sia tenuto parimente tener udienza il Giouedì nel loco solito. Quali Signori Vicarj tutti, e ciascheduno nelle respettivamente predette Giurisditioni, e in quella Giurisditio-

curii Grigni juxta ſolitum, niſi juxta de cauſa fuerit impeditus. Dominus verò Vicarius Caſtri Alti tempore, quo Jurisdictio Telvarum erit Jurisdictioni Caſtri Alti ſuppoſita, teneatur pariter jus reddere in loco ſolito die Jovis. Qui Domini Vicarii omnes, & ſinguli in Jurisdictionibus prædictis reſpectivè, ut quilibet in ea Jurisdictione, cui præeſt juxta cauſarum exigentiam ſedere, & jus reddere teneatur, & debeat ſecundùm Statuta, quæ ſemper coram ſe ſedendo habere debeat, nec eorum aliquis illis contravenire valeat aliqua conſuetudine tam præterita, quàm futura non obſtante, ſub pœna Rhenenſium quinque pro qualibet vice, qua contrafecerit, quam pœnam ipſo jure incurrat, & nihilominùs quicunque actus factus aliter ſit ipſo jure nullus: ſi autem ſteterit per ipſos Dominos Vicarios, vel aliquem eorum, quòd non ſederit ut ſupra, & jus non reddiderit, pro qualibet vice in pœnam decem librarum ipſo facto incurrat Fiſco, & Eccleſię loci, in quo ſedere teneatur applicanda, niſi juſta de cauſa fuerit impeditus.

ditione, alla quale preſiede ſia tenuto, e debba ſedere, e far Giuſtitia conforme l'eſigenza delle cauſe, e li Statuti, quali debba ſempre ſedendo tenere avanti di ſe, ne alcuno di loro poſſa a quelli contravenire, non oſtante qualonque conſuetudine paſſata, ò ventura, ſotto pena di ragneſi cinque per ciaſcuna volta, ch' haveſſe contravenuto, nella qual pena *ipſo jure* incorra, e nientedimeno qualonque atto altrimente fatto, ſia *ipſo jure* nullo; e ſe mancaſſero detti Signori Vicarj, ò alcuno di eſſi à ſedere come ſopra, e non haueſſeron reſa raggione, incorra per ogni volta *ipſo facto* nella pena di lire dieci da applicarſi al Fiſco, & alla Chieſa del luogho, nel quale è obligato à ſedere, mentre non ſia ſtato da giuſta cauſa impedito.

Quod officiales non admittantur niſi præſtita fidejuſſione.

Cap. 2.

STatuimus, & ordinamus quòd Dominus Vicarius procuret, ut officiales, ſivè apparitores per eum admittendi præſtent idoneam fidejuſſionem de eorum officio benè, rectè & fideliter exercendo, & capitulis, & ordinationibus ipſis injungendis, obſervandis, addicto etiam eis jure jurando.

Che non ſi ammettano Officiali ſe non data la ſigurtà.

Cap. 2.

STatuimo, & ordiniamo, ch'il Signor Vicario procuri, che li Officiali, overo Sbirri, che da eſſo devono eſſer admeſſi, diano una conveniente ſigurtà d'eſercitar bene, rettamente, e fedelmente il loro officio, e di oſſervare li Capitoli, & Ordini, che gli ſaranno impoſti, aggiongiendo loro anco il giuramento.

De modo ſindicandi Dominos Vicarios.

Cap. 3.

CUm juſtum ſit, quòd quilibet, qui adminiſtrationem, maximè publicam, geſſerit, & jus dixerit, reddat rationem de geſtis, & commiſſis, ideò ſtatuimus, & ordinamus, quòd ſingulo biennio, ſecunda die Quadrageſimæ Dominus Vicarius hora nona debeat, & comparere teneatur in Syndicatu coram Magnifico Domino Capitaneo, qui cum Syndicis novis Terræ Burgi Auſugani debeat, & teneatur ad quærelam cujuſcunque tantùm de

Del modo di ſindicar li Signori Vicarj.

Cap. 3.

EſSendo giuſto, che ciaſcheduno, che habbia havuta amminiſtratione, maſſimamente publica, e fatto Giuſtitia, renda raggione delle ſue attioni, e commiſſioni: Per tanto ſtatuimo, & ordiniamo, che ogni due anni il ſecondo giorno di Quareſima ſia tenuto, e debba il Signor Vicario comparire alle hore nove nel Sindicato avanti il Magnifico Signor Capitanio, il quale debba, e ſia tenuto aſſieme con li Sindici novi della Terra del Borgo di Valſugana procedere ſopra le querele di ciaſcheduno, nelle coſe però ſola-

de commissis dolo contra Justitiam per ipsum Dominum Vicarium procedere, quam comparitionem teneatur Dominus Vicarius facere per dies quinque continuos à die proclamatum inclusivè. Homines autem, & habitatores in Terra Burgi Ausugani, qui voluerint Dominum Vicarium quærelare, possint infra dies tres quærelas proponere, homines verò Villarum infra quinque, quibus elapsis nemo admitti ad quærelandum possit. Magnificus autem Dominus Capitaneus, cum prædictis Syndicis infra terminum octo dierum computandorum ut supra, terminare teneatur propositas quærelas condemnando, sivè absolvendo, quo termino elapso, si sententia lata non fuerit, Dominus Vicarius absolutus intelligatur. Declarantes, quòd quicquid per prędictos Magnificum Dominum Capitaneum, & Syndicos factum fuerit tam in procedendo, quàm in judicando valeat, & teneat, & Dominus Vicarius teneatur ad omne, & totum id, quod per eosdem fuerit judicatum. Idem observetur in Domino Vicario Jurisdictionis Jvani, Thesini, & Grigni, & in Domino Vicario Castri Alti, ita tamen, ut Dominus Vicarius Castri Alti non teneantur stare Syndicatui nisi singulo biennio, quo Jurisdictio Telvarum fuerit Jurisdictioni Castri Alti supposita.

solamente commesse dal Signor Vicario dolosamente contro la Giustitia; la qual comparsa sia obligato fare il Signor Vicario per giorni cinque continui dal giorno proclamato inclusivamente. Li Huomini, & Habitanti nel Borgo di Valsugana, che volesseron querelare il Signor Vicario, possano esporre le loro querele dentro giorni trè, ma li Huomini delle Ville dentro cinque giorni, li quali passati niuno possa esser admesso più a querelare, & il Magnifico Signor Capitanio con li sudetti Sindici sia tenuto nel termine di giorni otto da computarsi come sopra, terminare le querele proposte condannando, ò assolvendo, passato il qual termine, quando non sia nata sentenza, s' intenda assolto il Signor Vicario. Dichiarando, che tutto ciò, che venirà fatto dalli predetti Magnifico Signor Capitanio, e Sindici tanto nel processare come nel giudicare sia valido, e rato, & il Signor Vicario sia obligato ad ogni cosa, & à tutto ciò, che sarà stato giudicato da essi. S' osservi l' istesso nel Signor Vicario della Giurisditione d' Jvano, Tesino, e Grigno, e nel Signor Vicario di Castell' Alto, in modo però, ch' il Signor Vicario di Castell' Alto non sia tenuto di star al Sindicato se non ogni due anni, nelli quali la Giurisditione di Telve sarà stata soggietta à quella di Castell' Alto.

Quod Banniti sint diffidati & non possint in Jurisdictionibus habitare, vel commorari.

Cap. 4.

QUoniam congruum est, ut paccatæ, atq; quietæ sint Jurisdictiones, quod non difficile obtinebitur, si, ut malis hominibus Jurisdictiones ipsæ purgatæ sint, providebitur; ideo statuimus, & ordinamus quòd omnes Banniti, & malefactores, sint, & esse debeant diffidati, prout diffidamus, & si aliquis in qualibet harum Jurisdictionum sine licentia superioritatis hospitatus fuerit aliquem Bannitum, vel malefactorem, ipso facto incurrat in pœnam librarum centum Fisco applicandam, hoc tamen resservato, quòd Banniti alieni Dominii possint hospitari per viginti quatuor horas, & non ultra, qui si ultra dictum tempus in aliqua ipsarum Jurisdictionum fuerint commorati, etiam incurrant ipso facto

Che li Banditi non siano affidati, e non possano habitare, ò fermarsi nelle Giurisditioni.

Cap. 4.

ESsendo conveniente, che le Giurisditioni siano pacifiche, e quiete, il che non riuscirà difficile, se si proverderà, che siano l' istesse Giurisditioni purgate da huomini malvaggi: Perciò statuimo, & ordiniamo, che tutti li Banditi, e Malfattori siano, e debbano esser diffidati, come li diffidiamo, e se alcuno di queste Giurisditioni senza licenza della superiorità alloggiarà alcun Bandito, ò Malfattore incorra *ipso facto* nella pena di lire cento da applicarsi al Fisco, eccettuati però li Banditi di estero Dominio, quali possino alloggiarsi per vintiquattro hore, e non più, e se oltre il detto tempo si saranno fermati in alcuna di esse Giurisditioni incorrano parimente *ipso facto* nella pena di lire cento: Mà li Banditi però d' alcuna delle sudette Giurisditioni, che sono Sudditi, & originarii, per qualche delitto non pensatamente commesso, possano libera-

facto in pœnam librarum centum. Banniti verò ex aliqua dictarum Jurisdictionum, qui sunt subditi, & originarii pro delicto non appensatè commisso liberè possint in iis Jurisdictionibus, à quibus Banniti non fuerint commorari, cum tamen Superioritatis licentia.

beramente fermarsi in quelle Giurisditioni, dalle quali non saranno stati Banditi con licenza però della Superiorità.

De alienationibus Minorum vigintiquinque annis.

Cap. 5.

STatuimus, quòd omnes alienationes, quæ debent fieri per minores vigintiquinque annis, vel per eorum Tutores, aut Curatores de bonis immobilibus fieri debeant coram Domino Vicario Jurisdictionis in præsentia duorum de proximioribus Masculis, & Majoribus vigintiquinque annis, & de voluntate ipsorum proximiorum asserentium super eorum conscientiis pro utilitate Minoris hujusmodi alienationem fieri, si autem proximiores non haberent, adhibeantur duo proximiores vicini, aut amici Minorum, & ita Dominus Vicarius authoritatem, & Decretum interponat, causa tamen priùs cognita: & si aliter facta fuerit, etiam juramento interveniente, talis alienatio non valeat, imò præsumatur dolosa, & in fraudem, & contra bonos mores juris Canonici, & juramentum dolosè, aut fraudulenter, & contra bonos mores pariter juris Canonici extortum; ita, quòd alienatio facta, non servatis solemnitatibus prædictis, sit ipso jure nulla.

Delle alienationi de Minori d'anni vinticinque.

Cap. 5.

STatuimo, che tutte le alienationi, che devono farsi per li Minori d'anni vinticinque, ò dalli loro Tutori, ò Curatori debbano esser fatte avanti il Signor Vicario della Giurisditione, presenti due de più prossimi Maschij, e Maggiori d'anni vinticinque consentienti, & affirmanti sopra le loro conscienze esser vtile al Minore tal' alienatione; Mà se non havessero Attinenti, vengano adoperati due più prossimi vicini, ò Amici delli Minori; & in tal maniera il Signor Vicario interponga l'auttorità, & il Decretto, premessa però la cognitione della causa. E se altrimenti l'alienatione sarà fatta, quando anche fosse intervenuto il giuramento, non sia valida, anzi si presuma dolosa, e fraudolente, e contra le buone regole del *Jus* canonico, & il giuramento parimente estorto con inganno, ò con fraude contro il buon uso del *Jus* canonico, in modo, che l'alienatione fatta senza osservare le predette solennità sia *ipso jure* nulla.

De fine, & remissione fienda per Minores Tutoribus, & Curatoribus.

Cap. 6.

STatuimus, quòd finis, & remissio facta per Minorem Tutori, vel Curatori suo ante annos vigintiquinque sine præsentia, & consensu duorum proximiorum attinentium, seu vicinorum, & amicorum Minorum, juramento eis præstito, causa legitima cognita, & Judicis authoritate, & Decreto non interveniente, sit nulla ipso jure, & præsumatur dolosè, & in fraudem facta; Juramentum etiam desuper, si præstitum fuerit, eodem modo, metu,

Del fine, e remissione da farsi dalli Minori à Tutori, e Curatori.

Cap. 6.

STatuimo, ch' il fine, e remissione fatta dal Minore al suo Tutore, ò Curatore prima delli anni vinticinque senza la presenza, e consenso di due più prossimi Attinenti, ò Vicini, & Amici de Minori con il loro giuramento, cognitione della legitima causa, & interuento dell'auttorità, e Decretto del Giudice, sia *ipso jure* nulla, e si presuma fatta con inganno, e con frode, e se vi fosse anche interuenuto giuramento, istessamente s' intendi estorto per timore, dolosamente, e con frode.

metu, & dolosè, & fraudulenter intelligatur extortum.

De Compromissis faciendis inter Propinquos.

Cap. 7.

Statuimus, quòd si fuisset orta, vel mota aliqua lis, quæstio, seu controversia porrecto libello inter propinquos utriusque sexus usque ad quartum gradum inclusivè, Dominus Vicarius, petente altera partium (ante litis contestationem tantùm) possit, & debeat personaliter, & realiter compellere dictos propinquos ad eligendum unum pro parte, & in ipsos compromittendum de Jure, & de facto super eo solo, de quo apparet lis, & controversia, qui summariè, & de plano absque strepitu & figura Judicii quolibet loco, & tempore feriarum, & non feriarum in utilitatem hominum introductarum infra tres menses continuos à die acceptationis, & compromissi cognoscere, & terminare debeant quæstionem, & litem prædictam. Quidquid autem dicti electi in quæstione ipsa statuerint, & deffinierint, ordinarius teneatur illud juris *remediis executioni mandare*, & cogere partes ea adimplere, & observare, salvo tamen, quod si aliqua partium se aggravaret, & de nullitate dicere vellet, infra decem dies tantùm de nullitate, seu iniquitate dicti laudi appellare, seu reductionem ad arbitrium boni viri petere possit, & eo casu, quo sententia super reductione proferenda erit cum priori laudo, vel sententia conformis, tunc ab eadem sic conformi non possit ulteriùs reduci, nec appellari, nec de nullitate dici: ipsis verò electis in concordio non existentibus usquè ad dictum tempus, tunc facta per arbitros Domino Vicario de discordia notificatione, eligatur tertius à partibus ipsisquè non concordantibus, Judicis officio tertius non suspectus partibus eligatur, & quidquid major pars dictorum electorum ut supra dixerint aut deffinierint illud totum executioni mandetur, & à partibus observetur, nisi aliqua partium de nullitate, sive iniquitate laudi dicere vellet, quo casu reducere ad arbitrium boni viri, cujus sententia, si cùm primo laudo conformis erit, ab eadem ut suprà nec appellari, nec de nullitate dici possit.

De

Delli Compromessi da farsi frà Propinqui.

Cap. 7.

Statuimo, che se fosse nata, ò mossa alcuna questione, lite, ò controversia con presentatione della dimanda frà Propinqui dell' uno, e l' altro sesso fino al quarto grado inclusivamente, il Signor Vicario possa, e debba ad instanza di una delle parti (solamente avanti la contestatione della litte) obligare personalmente, e realmente li sudetti Propinqui ad eleggere uno per parte, e compromettere in questi eletti *de iure, & de facto* sopra ciò solamente di che appare la litte, e controversia, quali sommariamente, & *de plano* senza strepito, e figura di giudicio frà trè mesi continui dal giorno dell' accettatione, e compromesso debbano conoscere, e terminare la sudetta questione, e litte in qualonque luogho, e tempo di Ferie, ò non Ferie introdotte ad utilità delli huomini. E tutto ciò, che li sopradetti eletti nella controversia haveranno determinato, e deffinito, l' Ordinario sia tenuto far eseguire con *li rimedij di raggione*, & obligare le parti ad adempire, & osservare. Con risserva però, che se alcuna delle parti si aggravasse, e volesse dire di nullità, possa solamente frà dieci giorni appellare dalla nullità, ò ingiustitia di detto Laudo, overo dimandarne la reduttione all' arbitrio d' un' huomo discretto, nel qual caso, se la sentenza da proferirsi sopra tal reduttione sarà conforme al primo Laudo, ò sentenza, all' hora non si possa da tal sentenza uniforme ridurre ulteriormente, ne appellare, ne dire de nullità: Che se li eletti non fossero fino al detto tempo concordi, all' hora, doppo data dalli Arbitri al Signor Vicario la notitia della discordia, s'elega dalle parti un terzo, e se queste in ciò non fossero concordi s' elega un terzo non sospetto alle parti dall' officio del Giudice, e tutto ciò, che la maggior parte di detti eletti haveranno detto, ò deffinito come sopra, sia intieramente eseguito, & osservato dalle parti; mentre però alcuna delle parti non volesse dire di nullità, & ingiustitia del Laudo, nel qual caso potrà ridurre all' arbitrio d' un' huomo discretto, la sentenza del quale, se sarà uniforme al primo Laudo, non si possa da quella come sopra ne appellare, ne dire de nullità.

Della

De eodem.
Cap. 8.

STatuimus, quòd, facto dicto compromisso, & producta petitione coram Arbitris, dicta causa infra terminum trium Mensium continuorum terminari debeat, & si defectu partium, aut alterius ipsarum infra dictum tempus expedita non fuerit, tunc instantia sit, & intelligatur perempta; sed si aliqua partium instante causa infra dictum tempus culpa Arbitrorum expedita non fuerit, ipsi arbitri teneantur ad omnes expensas in dicta causa factas, & secutas.

De Citationibus, & earum forma.
Cap. 9.

STatuimus, quòd quilibet habitator in aliqua ex his Jurisdictionibus citari debeat, & possit ad instantiam postulantis semel tantùm personaliter, vel bis ad domum suæ solitæ habitationis, interpositis diebus, declarando per duos dies diversos ante diem termini; si verò persona citanda, vel sua familia non inveniantur habitare, vel morari in dictis Jurisdictionibus, tunc citatio alta voce fiat præsentibus duobus vicinis domus solitæ habitationis citati, de quibus omnibus prædictis, & infrascriptis nuncio publico credatur, cui facta est citationis commissio ita factum fuisse referenti: & hoc quando citati, qui de proximo habitare soliti erant, in aliqua ex ipsis Jurisdictionibus possederint bona stabilia, eo tamèn salvo, quòd si citandus in aliquo loco domicilium haberet distante à foro nisi per milliaria vigintiquinque, tunc citetur per litteras Judicis expressa causa. Quilibet autem vagabundus personaliter si inveniatur citari possit, aliàs super platea in loco solito citari possit alta voce præconis bis diversis diebus ut coram Judice compareat; & quilibet præco intelligatur habere mandatum à Judice, possitquè sine aliqua requisitione Judicis quamlibet personam citare ad instantiam partis ad comparendum, & respondendum in jure.

Quòd

Della stessa materia.
Cap. 8.

STatuimo, che fatto il sudetto compromesso, e prodotta la dimanda avanti li Arbitri, debba terminarsi detta causa nel termine di trè mesi continui, e se per diffetto delle parti, ò d'alcuna di esse non fosse stata spedita dentro detto tempo, sia, e s'intenda estinta la causa; Ma instando alcuna delle parti non fosse stata spedita la causa nel detto tempo per colpa delli Arbitri, siano tenuti li Arbitri à tutte le spese fatte, e seguite in detta causa.

Delle Citationi, e della forma di quelle.
Cap. 9.

STatuimo, che qualonque habitante in alcuna di queste Giurisditioni, debba, e possa esser citato ad instanza di chi dimanda una volta solamente personalmente, ò due volte alla Casa della sua solita habitatione in giorni differenti avanti il giorno del termine; e se la persona, che deve esser citata, ò la sua famiglia non si ritrovi habitar, ò dimorar nelle sudette Giurisditioni, all'hora sia fatta la citatione ad alta voce alla presenza di due vicini di quella Casa, ch'è solita habitatione di chi vien citato, delle quali sudette cose tutte si dia fede al noncio publico, al quale fù commessa la citatione, che riferisce essersi così fatto; E ciò quando le persone citate, che solevano già pocho tempo habitare in alcuna di esse Giurisditioni, possedino beni stabili; salvo però se la persona, che deve esser citata havesse il domicilio in qualche luogo non lontano dal foro per 25. miglia, nel qual caso sia citato con lettere del Giudice con esprimere la cagione della citatione. Qualonque vagabondo poi, se sia ritrovato in persona, possa esser citato, altrimente possi esser citato sopra la Piazza nel luogo solito ad alta voce dall' Officiale due volte in diversi giorni, acciò comparisca avanti il Giudice; E qualonque Officiale s'intenda havere l'ordine dal Giudice, e possa senza alcuna requisitione dal Giudice citare qualonque persona ad instanza della parte à comparire, e rispondere in giudicio.

Che

Quòd principales personæ citari debeant ad sententiam diffinitivam audiendam.

Cap. 10.

STatuimus, quòd tempore cujuslibet diffinitivæ sententiæ principales personæ citari debeant prout in præcedenti Statuto de Citationibus dictum est, & secundùm illius formam, ut compareant ad sententiam audiendam, aliàs ubi citatio modo prædicto non fieret, talis sententia non valeat, neque teneat.

Che debbano citarsi le principali persone ad ascoltare la sentenza diffinitiva.

Cap. 10.

STatuimo, che nel tempo di qualonque sentenza diffinitiva debbano esser citate le persone principali nella maniera, che si è detto nel precedente Statuto delle citationi, e nella forma di quello, acciò comparischano ad udir la sentenza; altrimente, quando la citatione non fosse fatta nel modo sudetto, tale sentenza non sia valida, ne sussistente.

Qualiter Universitas citari possit.

Cap. 11.

STatuimus, quòd agere volenti contra aliquam prædictarum Jurisdictionum Universitatem sufficiat citari facere Syndicum, seu Rectorem dictæ Universitatis, & in ipsa causa dirigere judicium & processum contra eundem Syndicum, seu Rectorem, & talis Syndicus, seu Rector legitimus censeatur, donec Universitas illa sibi alium Syndicum legitimum specialiter in causa ipsa constituet.

Qualmente, & in qual modo possa esser citata l'Università.

Cap. 11.

STatuimo, che quando alcuno volesse agire contro qualche Università delle sudette Giurisditioni, basti far citare il Sindico, ò Rettore di detta Università, e nella stessa causa incaminare il Giudicio, & il Processo contro lo stesso Sindico, ò Rettore, e tal Sindico, ò Rettore venga riputato per legitimo fino à tanto che quella Università si elega specialmente in tal causa un' altro Sindico legitimo.

De Actoribus, Syndicis, & Procuratoribus sufficientibus.

Cap. 12.

STatuimus, quòd quilibet, Tutor, seu Curator à Judice constitutus, vel actor, & Syndicus ab Universitate constituti, & Procurator constitutus à Majori viginti quinque annis, vel à pubere non habente curatorem cum juramento ad lites, & causas, ad agendum, & deffendendum sit & intelligatur sufficiens alia juris solemnitate prætermissa, exceptis casibus in quibus mandatum requiritur speciale, in quibus si aliquis prædictorum fuerit constitutus cum speciali Mandato sit, & intelligatur sufficiens, ita, quòd contra prædicta aliquid opponi non possit, & legitimus censeatur, jure communi, vel Statuto aliquo non obstante.

Delli Attori Sindici, e Procuratori sufficienti.

Cap. 12.

STatuimo, che qualonque Tutore, ò Curatore constituito dal Giudice, ò Attore, e Sindico constituiti da qualche Università, & il Procuratore fatto da un Maggiore di 25. anni, ò da un' Adulto, che non habbia Curatore con giuramento per le litti, e cause, sia, e s' intendi sufficiente per agire, e diffendere senza altra legale solennità, eccettuati li casi, nelli quali si ricerca procura speciale, ne quali se alcuno delli sudetti sarà constituito con speciale procura sia, e s' intenda sufficiente; in modo, che non si possa opporre cos' alcuna contro le sudette cose, e sia riputato legitimo, non ostante qualonque legge, ò altro particolare Statuto.

De citare faciente, & nil petente à citato. Cap. 13.

STatuimus, quòd si aliquis aliquem citare fecerit, & ab eo citato aliquid non petierit, condemnetur citare faciens in expensis illius termini, & si secunda vice iterùm citare fecerit ad aliam diem & nihil à citato petierit, tunc Judex, coram quo vocatus fuerit, citare facientem condemnet nedùm in expensis, sed etiam in interesse citati, quas, & quòd vocatus ad judicium fecerit, & passus fuerit veniendo ad judicium, stando, & redeundo, arbitrio Judicis taxandas, & taxandum.

Di chi fà citar qualche persona, e non dimanda cos' alcuna dal citato. Cap. 13.

STatuimo, che se alcuno haverà fatto citare un' altro, e non haverà dimandato dal citato cos' alcuna, sia condannato chi fà citare nelle spese di quel termine, e se la seconda volta di novo havendolo fatto citare per un' altro giorno non haverà dimandata dal citato cos' alcuna, all' hora il Giudice avanti il quale sarà stato citato, condanni chi lo haveva fatto citare non solamente nelle spese, mà ancora nell' interesse del citato, ch' essendo chiamato al giudicio haverà fatto, ò patito venendo al giudicio, stando, e ritornando da tassarsi ad arbitrio del Giudice.

Quòd Major annis quatuordecim cum juramento possit esse in Judicio. Cap. 14.

STatuimus, & ordinamus, quòd Major annis quatuordecim possit esse in judicio faciendo se cum consensu, & aucthoritate Judicis Majorem, & jurando, quòd velit habere ratum, & sustinere judicatum tamquam Major, & ea, quæ agentur cum eo valeant.

Che il Maggiore d' anni quatordeci possa stare in Giudicio con giuramento. Cap. 14.

STatuimo, & ordiniamo, che un Maggiore d' anni quatordeci possa essere in giudicio facendosi Maggiore col consenso, & auttorità del Giudice, e giurando di voler haver rato, & osservare ciò, che sarà giudicato come Maggiore; E quelle cose, che si fanno con lui siano valide.

De Procuratoribus debentibus producere Mandata sua. Cap. 15.

STatuimus, & ordinamus, quòd si quis uti procurator comparuerit coram Judice & contra eum oppositum fuerit, quòd non sit procurator, & si sit procurator, quòd ostendat Mandatum suæ procuræ, & si petatur copia dicti Mandati cum termino competente ad opponendum dicto Mandato, tunc, & eo casu si summa in qua sit constitutus procurator non excedat summam vigintiquinque librarum monetæ de Marano sufficiat facere fidem per notarium tantùm, si autem excedat dictam summam, tunc, & eo casu etiam ille talis procurator teneatur producere Mandatum suum parte petente, & si pars petierit copiam illam teneatur accipere sumptibus suis.

Delli Procuratori, che devono produrre le loro Procure. Cap. 15.

STatuimo, & ordiniamo, che se alcuno comparirà come Procuratore avanti il Giudice, e venirà opposto contro di esso, che non sia Procuratore, e ch' essendo Procuratore, mostri la sua Procura, e così se fosse ricercata la copia di detta Procura con termine competente ad opporre alla medesima: All' hora, & in tal caso, se la summa per la quale, e stato fatto Procuratore, non eccede la summa de vinticinque lire di moneta di Marano, basti solamente, che il Notaro faccia fede; se poi la summa fosse maggiore, all' hora, & in tal caso sia obligato il Procuratore di produrre la sua Procura dimandando la parte, e se la parte ricercherà la copia di quella, sia tenuta riceverla à sue spese.

De ascendentibus, vel collateralibus personis legitimandis.

Cap. 16.

STatuimus, & ordinamus, quòd si aliqua persona agat, vel defendat uti ascendens, vel descendens, vel collateralis alicujus personæ vivæ, vel defunctæ usquè ad quartum gradum, credatur, quòd sit ascendens, vel descendens, vel collateralis illius personæ, si hoc sederit in animo judicis, ita quòd si probationes aliquæ requirantur, fiant coram judice, coram quo quæstio ventilatur sumariè sine capitulis positionibus, & de prædictis sufficiant probationes solùm per vocem, & famam, salvo, quòd si contentio esset inter aliquas personas contendentes hæreditatem alicujus ad se spectare jure propinquitatis, tunc liquidè fiant probationes secundùm juris formam, & Statutorum istarum Jurisdictionum.

Della legitimatione dell' ascendenti, ò persone collaterali.

Cap. 16.

STatuimo, & ordiniamo, che se qualche persona movesse attione, ò si diffendesse come ascendente, ò discendente, ò collaterale di qualche persona viva, ò defonta fino al quarto grado, li sia creduto, che sia ascendente, ò discendente, ò collaterale di quella persona, se così parerà alla mente del Giudice in modo, che ricercandosi prove si facciano avanti il Giudice appresso il quale si agita la causa summariamente senza capitoli, e positioni, e dalle sudette cose basti solamente provare la voce, e fama: se però la contesa fosse trà persone pretendenti l' heredità d' alcuno à titolo di propinquità, all' hora si faccino prove chiare secondo la forma della Legge, e de Statuti di queste Giurisditioni.

Quomodò ad Tribunal Judicis coram Jusdicente Comparentes se habere debeant in dicendo, & petendo.

Cap. 17.

STatuimus, & ordinamus, quòd procuratores, & quicunque alii, qui comparuerint coram aliquo jusdicente sedente ad bancum juris causa dicendi, petendi, vel deffendendi factum, & jus suum, vel principalium suorum teneantur, & debeant factum, & jus suum seu principalium suorum dicere, petere & deffendere honestè, ordinatè, voce submissa, ita quòd intelligi, & scribi valeat substantialiter per notarium semel, & nemo ipsorum comparentium audeat exclamare, nec interrumpere primum dicentem, sed illum expectare debeat donec dixerit factum, & jus suum, & primo expedito, procedatur de uno in unum donec omnes fuerint expediti pro illa vice, & hora, & jus dicens teneatur stare ad Tribunal juris usquequo omnes fuerint expediti; Et si aliquis in prædictis, & quolibet prædictorum contrafecerit, cadat ipso facto in pœnam unius libræ monetæ Marani.

In che modo debbano portarsi tanto nel dire, come nel dimandare al Tribunale del Giudice, quelli, che compariscono in Giuditio.

Cap. 17.

STatuimo, & ordiniamo, che li Procuratori, e qualsivoglia altro, che comparirà avanti qualche Giudice sedente al Tribunale per dire, dimandare, ò diffendere attione, ò raggione propria, ò de suoi principali, sia tenuto, e debba dire, dimandare, ò diffendere l' attione, ò raggione propria, ò de suoi principali honestamente, con ordine, e con voce bassa, così, che possa esser inteso, e sostantialmente scritto ciò, che dice, dal Notaro per una volta; e niuno d' essi comparenti ardisca esclamare, ne interrompere il primo, che parla, mà debba aspettare fino, che haverà detto il fatto suo, e la sua raggione; E spedito il primo si proseguisca d' uno in uno fino, che tutti saranno spediti per quell' hora, e per quella volta; Et il Giudice sia obligato stare al Tribunale fino, che tutti si fiano spediti; E se alcuno circa le cose sudette in tutto, ò in parte contravenirà cada *ipso facto* nella pena d' una lira di moneta di Marano.

Quòd Procuratores per comparitionem principalium non intelligantur revocati.

Cap. 18.

STatuimus, quòd si principalis fuerit in judicio per procuratorem sive ante litem contestatam, sive post in quo ipso judicio comparuerit etiam procedendo non videatur revocare mandatum procuratoris sui per dictam comparitionem semel, vel pluries factam, nisi eundem procuratorem suum expressè revocaverit.

Che li Procuratori non s'intendano revocati per la comparsa de Principali.

Cap. 18.

STatuimo, che se il Principale verrà in Giudicio per Procuratore tanto prima, che la litte sia contestata, come doppo, comparendo ancor esso, e proseguendo l'istesso giudicio, non s'intendi, per la di lui comparsa una, ò più volte fatta, revocata la Procura, se non havera espressamente revocato il suo Procuratore.

Quòd Filius familias nomine alieno possit esse in Judicio.

Cap. 19.

STatuimus, quòd filius familias nomine alieno, si habet legitimum mandatum, possit esse in judicio sine patris consensu. Item si criminaliter accusat suo nomine prosequendo propriam accusationem, vel injuriam vel se defendendo à crimine objecto, non propter hoc obligetur Pater, vel ejus bona.

Che un Figliolo di famiglia possa à nome altrui assistere in Giudicio.

Cap. 19.

STatuimo, che un Figliolo di famiglia senza consenso del Padre possa assistere in giudicio à nome altrui, quando habbia legitima Procura. Et accusando criminalmente à proprio nome, e proseguendo la propria accusa, ò ingiuria, ò diffendendosi da delitto oppostogli; non sia obligato il Padre, ne li di lui beni.

De securitate præstanda si forensis Civem convenerit.

Cap. 20.

STatuimus, & ordinamus, quòd si aliquis forensis, vel non suppositus Jurisdictioni, in qua judicium vertendum erit convenire voluerit aliquem de ipsa Jurisdictione, antequam audiatur, teneatur satisdare de expensis solvendis si succubuerit in causa, si eam conventus petierit, & quandocunque fuerit talis satisdatio petita, eam teneatur Actor præstare, etiamsi ab initio non fuerit petita. Verùm si Actor esset pauper, & juraret se omnem diligentiam adhibuisse pro inveniendo fidejussore, & invenire non potuisse, offert nihilominùs cau-

Del dover darsi Sigurtà dal Forestiero, che fà litte con un Cittadino.

Cap. 20.

STatuimo, & ordiniamo, che se qualche Forestiero, ò non soggietto alla Giurisditione dove si deve incaminare il Giudicio, vorra far causa con alcuno d'essa Giurisditione, avanti, che sia ascoltato, sia obligato dar sigurtà di pagare le spese, se perdera la causa, se tal sigurtà sarà dimandata dal reo convinto, e l'Attore sia astretto à dare tale sigurtà ogni qualvolta sarà dimandata, ancorche nel principio non fosse stata richiesta. Mà se l'Attore fosse povero, e giurasse d'haver con tutta la diligenza ricercata la sigurtà, e non haverla potuta trovare, offerendo nientedimeno la cautione giuratoria, sia in arbi-

cautionem juratoriam præstare, sit in arbitrio judicis, habita consideratione qualitatis personæ, & causæ admittere, vel non admittere dictam juratoriam cautionem. Declarantes, locum habere prædicta in forensibus, qui bona immobilia in Jurisdictione non possideant, nam si possideant, non teneantur talem fidejussionem præstare.

arbitrio del Giudice d'ammettere, ò non ammettere tal cautione giuratoria, havuta consideratione alla qualità della Persona, e della causa. Dechiarando, che le sudette cose s'intendino di quei Forestieri, che non possedano beni stabili nella Giurisditione; imperoche possedendone, non siano obligati à dare una simile sigurtà.

De producentibus libellum, exceptiones, capitula, positiones tenentibus dare copiam parti adversæ.

Cap. 21.

STatuimus, & ordinamus, quòd pars porrigens in judicio petitionem, capitula, & alias scripturas non authenticas, quæ locò petitionis producuntur, teneatur, & debeat eas, & ea producere duplicatas, & duplicata, & unam dare Judici, sive Notario in actis notandam, aliam parti petenti sibi editionem fieri, & collationari debeat scriptura, quæ datur parti, cum ea, quæ datur Judici, si pars cui datur voluerit, & si produxerit simplices detur exemplum parti adversæ expensis producentis. De quibuslibet verò instrumentis & scripturis publicis producendis in Judicio, etiam de Mandatis Procuræ, Syndicatus, similiter & in executivis, copia sententiæ, vel laudi, & in causis à vigintiquinque libris infrà, & de aliis omnibus, & quibuscunque scripturis, & actis, quæ producentur, & observabuntur, extrahatur, & detur copia per Cancellarium expensis petentis. Mandantes Cancellario, quatenùs sub pœna librarum decem toties auferenda, quoties contrafecerit, & applicanda pro dimidia Fisco, & alia dimidia Ecclesiæ, non audeat alicui parti dare scripturas, vel acta, sive processus originales.

Quelli, che presentano dimande, eccetioni, capitoli, e positioni, sono obligati darne copia alla parte aversaria.

Cap. 21.

STatuimo, & ordiniamo, che la parte, che presenta in Giudicio dimanda, Capitoli, & altre Scritture non auttentiche, che vengono prodotte in luogho di dimanda, sia obligata, e debba presentar quella, e quelli duplicatamente, e darne una copia al Giudice, ò al Notaro d'esser registrata nelli atti, & un'altra alla parte, se la ricerca; Et la scrittura, che si dà alla parte debba esser collationata con quella, che si dà al Giudice, così volendo detta parte. E se tali scritture non saranno prodotte doppie, se ne dia la copia alla parte contraria à spese di chi le presenta. Mà dell'Instromenti, e Scritture publiche, che si presenteranno in Giudicio, anche Procure, Sindicati, e similmente nelle cause esecutive di Sentenze, ò Laudi, e nelle cause Minori di lire vinticinque, e di tutte le altre scritture, & atti, che saranno, ò prodotti, ò fatti, sia dal Cancelliere data copia à spese di chi la dimanderà. Comandando al Cancelliere, che non ardisca consegnare ad alcuna delle parti scritture, overo atti, ò Processi originali sotto pena di lire dieci per ciascuna volta, che contrafarà d'applicarsi per la metà al Fisco, e l'altra metà alla Chiesa.

De pœna Judicis, & Notarii non tradentis copias actorem, & scripturarum partibus.

Cap. 22.

STatuimus, ne ob negligentiam, vel malitiam Notariorum præjudicium fiat partibus necesse habentibus producere, & exhibere pro-

Della pena del Giudice, e del Notaro, che non dà la copia delli Atti, e Scritture alle parti.

Cap. 22.

STatuimo, acciò non nasca pregiudicio alle parti, che hanno bisogno di produrre, e presentare processi, ò atti, ò scritture, senten-

processus, vel acta, aut scripturas, vel sententias, & instrumenta in aliqua causa, quòd Judex causæ quam primùm fuerit requisitus ab aliqua parte effectualiter offerente competentem Notarii mercedem, dummodò sua intersit, teneatur, & debeat traddi facere ipsi parti petenti quælibet acta, & instrumenta, sententias, seu processus per Notarium, qui fuerit de ipsis rogatus, infra illum terminum, qui ipsi Judici videbitur inspectis qualitate actorum, scripturarum, & termino currenti petenti ad ea producenda, & si Judex fuerit negligens in prædictis cadat in pœnam librarum quinque Maranensium Fisco applicandarum, & Notarius, cui hoc Mandatum factum fuerit, si non traddiderit infra dictum terminum dicto petenti, & deponenti, ut supra, congruam mercedem dicta acta, & jura, in similem pœnam incurrat applicandam ut supra, & ad interesse partis respectu expensarum dictæ causæ, & etiam ad aliud interesse, si Judici videbitur. Sit tamen diligens pars ipsa ad prædicta petenda, ne tempus ad ea producenda eidem labatur.

ze, ò instromenti in qualche causa, dalla negligenza, ò malitia de Notari; Ch' il Giudice della causa, subito, che li sarà fatta l'instanza da qualche parte, purche ne habbia interesse, offerendo effettivamente la mercede competente al Notaro, sia tenuto, e debba far dare alla parte instante qualsivoglia Atti, Instromenti, Sentenze, ò Processi dal Notaro, che se ne sarà rogato, frà un termine al Giudice benevisо, havutà consideratione alla qualità delli Atti, Scritture, e termine, che corre à quello, che le dimanda per presentarle. E che se il Giudice sarà negligente nelle cose sudette, incorra nella pena de lire cinque di Marano da applicarsi al Fisco, & il Notaro, à cui verrà ciò commesso, se non darà detti atti, e raggioni à chi le dimanda, e deposita come sopra la conveniente Mercede, incorra nella medema pena d'esser applicata come sopra, e sia tenuto all'interesse della parte rispetto alle spese di detta causa, & anche ad altro interesse se così parerà bene al Giudice. Sia però diligente la parte stessa à ricercare le sudette cose, acciò non corra alla medema il tempo di presentarle.

Qualiter Ordinario judice suspecto detur coadiunctus.

Cap. 23.

Quia periculosum est sub Judice suspecto litigare; Statuimus, quòd si quis in aliqua causa ordinaria dixerit, & allegaverit habere Judicem ipsum ordinarium suspectum, teneatur coram ipso jusdicente allegare recusationem suam, & ipsum Judicem suspectum, & jurare corporaliter ad sacra Dei Evangelia, quòd ipsum Judicem habet suspectum ex veris, & legitimis causis, talisque recusatio procedat solo juramento, & absque expressione aliquarum causarum, & probatione ipsarum, qua recusatione producta, si facta fuerit in absentia adversarii, notificare illi teneatur, qui dictam recusationem fecerit, ea die, vel sequenti ipsi adversario in scriptis, & teneatur ordinarius ipse recusatus dictam recusationem admittere, & recusantem ad Magnificum Dominum Capitaneum, vel ejus Locumtenentem pro Coadiuncto sibi dando remittere.

Idem etiam observetur in Notario allegato suspecto à parte jurante ut supra, quòd tunc, & eo casu D. Vicarius debeat ei dare coadiunctum

In qual maniera si dia un Coadionto al Giudice ordinario sospetto. Cap. 23.

Essendo pericoloso litigare sotto un Giudice sospetto; Statuimo, che se alcuno in qualche causa ordinaria dirà, & allegarà d' haver per sospetto il Giudice ordinario, sia obligato allegare la sua ricusatione avanti lo stesso Giudice, e dire d'haverlo per sospetto, e giurare corporalmente sopra li sacri Evangelij d'haver per cagioni vere, e legitime sospetto lo stesso Giudice, e tal ricusatione habbia luogho col solo giuramento, e senza l'espressione delle cause, e prova di esse, e prodotta tale ricusatione, se sarà stata fatta in absenza dell' Aversario, sia obligata la parte, che haverà ricusato, nello stesso giorno, ò nel seguente notificargliela in scritto, e l'ordinario ricusato sia obligato admettere tal ricusatione, e rimettere la parte sospettante al Magnifico Signor Capitanio, ò al di lui Luoghotenente per dar à se un Coadionto.

S'osservi lo stesso nel Notaro allegato per sospetto dalla parte, che giura come sopra, nel qual caso debba il Signor Vicario darli un Coaggiunto non sospetto alle parti, à spese di chi allega la sospicione.

ctum partibus non suspectum expensis suspitionem allegantis.

De litis contestatione. Cap. 24.

STatuimus, & ordinamus, quòd producta petitione citato reo convento in juditio, reus ipse habeat dilationem dierum octo ad opponendum ad habita copia petita, seu ad respondendum, & si in termino citationis, sive dilationis reus ipse non comparuerit, seu nil opposuerit, sive responderit, Judex debeat, & teneat ad instantiam petentis pronunciare litem pro contestata, si verò comparuerit reus allegando causas propter quas non potuerit deliberare, seu respondere petendo secundam dilationem, si causæ allegatæ Judici legitimæ videbuntur, concedat Judex secundam dilationem, concedatque dilationem tertiam, si reus comparens cum juramento causas allegaverit ut supra, & Judici ipsæ causæ justæ videbuntur, in qua dilatione si reus non responderit, lis habeatur pro contestata ut supra, & alius ad respondendum ultra prædictas dilationes terminus non concedatur.

De juramento Calumniæ. Cap. 25.

STatuimus, & ordinamus, quòd lite contestata, vel habita pro contestata juretur de calumnia si partes, vel aliqua earum petierit in quacunque parte judicii, & Judex præceperit de calumnia jurari sub pœna ammissionis causæ, & aliter non intelligatur pars contumax.

De termino probatorio. Cap. 26.

STatuimus, & ordinamus, quòd lite contestata, vel habita pro contestata, partes ex ipso habeant terminum quindecim dierum pro prima dilatione ad probandum quicquid probare voluerint, quo termino elapso, si aliqua pars voluerit ulterius probare, & hoc a Judice petierit parte præsenti, vel citata, & juraverit se non petere animo calumniandi, vel dilatandi, tunc Judex statuat parti petenti se-

Della contestatione della lite. Cap. 24.

STatuimo, & ordiniamo, che doppo prodotta la dimanda con la citatione del reo convento al giudicio, habbia la stessa parte conventa una dilatione d'otto giorni dal tempo, che haverà havuta la copia dimandata, ad opporre, ouero à rispondere, e se nel termine della citatione, ò dilatione essa parte conventa non sarà comparsa, ò non haverà opposto, ò risposto cos' alcuna, debba, e sia tenuto il Giudice ad instanza dell' Attore pronontiare la litte per contestata; Ma se il reo comparirà allegando le raggioni, per le quali non haverà potuto deliberare, ò rispondere, dimandando una seconda dilatione, il Giudice gliela conceda, se le cause allegate li sembreranno legitime; E conceda ancora la terza dilatione, se il reo comparente haverà allegato le cause come sopra con giuramento, e saranno giudicate giuste dal Giudice, nella qual dilatione, se il reo non haverà risposto, s'intendi la litte per contestata come sopra, ne si conceda per rispondere altro termine, oltre le dilationi predette.

Del giuramento di Calunnia. Cap. 25.

STatuimo, & ordiniamo, che doppo contestata, ò havuta per contestata la litte, si giuri di calunnia, se le parti, ò alcuna d'esse lo dimanderà in qualonque parte del giudicio; & il Giudice commanderà tal giuramento sotto pena della perdita della causa, & altrimente non s'intendi la parte contumace.

Del termine probatorio. Cap. 26.

STatuimo, & ordiniamo, che doppo contestata la litte, ò havuta per contestata, s'intendino havere le parti termine de giorni quindeci per la prima dilacione à provare ciò, che vorranno provare, il qual termine passato se alcuna delle parti vorrà far altre proue, e ciò dimanderà al Giudice presente, ò citata l'altra parte, e giurerà di non ricercar questo con intentione di calunniare, ò differire, allhora il Giudice conceda la seconda dilacione parimente de giorni quin-

secundam dilationem pariter dierum quindecim, & idem observetur in tertia dilatione, quæ sit tantùm dierum octo, quam tamen prorogare possit Judex, attenta qualitate causa, & personarum, quo termino transacto processus ipso jure sit publicatus, & pro publicato habeatur, & ulterius non possit fieri probatio per testes, nec etiam fieri testium depositio nisi ad reprobationem testium per indirectum, nisi negotium, de quo esset quæstio, tale foret, quod reciperet reiterationem, quo casu etiam publicato processu possit interrogari testis, utrum semel vel pluries factum fuerit. Processu autem publicato, vel habito pro publicato ut supra, eo ipso Partes habeant terminum dierum octo ad recipiendam copiam processus, & ea habita, terminum dierum quindecim ad opponendum contra processum, & testes, atque eorum dicta, ita tamen, quòd ad reprobationem testium, ut dictum est, & eorum depositionum, atque ad reprobationem Instrumentorum non admittantur probationes testium nisi per indirectum.

De productione Instrumentorum. Cap. 27.

STatuimus, & ordinamus, quòd publicato processu Actor habeat terminum dierum quindecim ad producenda Instrumenta, quæ producere intendit, reus similiter terminum dierum quindecim ad producenda Instrumenta ad sui defensionem pertinentia, & si Actor contra Instrumenta producta per reum voluerit aliqua Instrumenta producere ad eorum elisionem, ea producat infra quindecim dies per dilationem rei, & eodem modo reus post dies quindecim prædictos actori concessos perducat, si producere voluerit, omnia instrumenta, quæ producere intendit ad Actoris instrumentorum elisionem, & sui defensionem infra alios dies quindecim; Quod si in prædictis dilationibus tam actori, quàm reo datis, ut dictum est, per actorem, vel reum instrumenta producta non fuerint, ipsis dilationibus elapsis, ulteriùs produci non possint, & si producta fuerint, ipsa productio non valeat, neque teneat ipso jure.

quindeci alla parte, che la dimanda; e lo stesso si osservi nella terza dilacione, la quale sia solamente de giorni otto, potendo però il Giudice prorogarla stante la qualità della causa, e delle persone, qual termine passato *ipso jure* venga publicato il processo, e s'habbi per publicato, e non si possa far oltre prova con testimoni, ne esaminarli se non per riprovare indirettamente li testimoni già esaminati; Mentre però il negotio, del qual si tratta, non fosse tale, che ricercasse la repetitione, nel qual caso, anche doppo publicato il processo, possa esser interrogato il testimonio, se il fatto sia seguito una, ò più volte. Publicato poi il processo, ò havuto per publicato come sopra, habbiano le parti, *eo ipso*, termine de giorni otto per haver la copia del processo, & havutala, habbiano termine di giorni quindeci ad opponere contro il Processo, e testimonij, e loro detti, in modo però, che, come si è detto sopra, non si ammettano se non indirettamente prove de testimonij à repulsare li testimonij, e loro depositioni, & à riprobare dell' Instrumenti.

Del produrre gl' Instromenti. Cap. 27.

STatuimo, & ordiniamo, che doppo publicato il Processo, habbia l' Attore termine de giorni quindeci à produrre gl' instromenti, che pretende presentare, & il reo parimente termine de giorni quindeci à presentar gl' instromenti appartenenti alla sua diffesa; e se l' Attore vorrà produrre qualche instromento contra gl' instromenti presentati dal reo per isnervarli, li produca trà giorni quindeci doppo la dilacione del reo, e similmente se, doppo li giorni quindeci sudetti concessi all' Attore, vorrà il reo per sua diffesa, e per ribattere l' instromenti dell' Attore presentare altri instromenti, debba farlo trà altri quindeci giorni; E se nelle sudette dilationi concesse così all' Attore, com' al Reo non saranno prodotti l' instromenti dall' Attore, ò dal Reo, passate tali dilacioni non possano essere più presentati, e se saranno prodotti, *ipso jure*, non sia valida tal produtione, e non habbia luogho.

De conclusione in causa. Cap. 28.

STatuimus, & ordinamus, quòd omnibus supradictis dilationibus elapsis intelligatur ipso jure conclusum in causa, ita quod ulteriùs non audiantur partes nisi ad allegandum in jure, & eligendum sapientem.

Del concludere in causa. Cap. 28.

STatuimo, & ordiniamo, che trascorse tutte le sudette dilacioni s'intenda, essersi *ipso jure* concluso in causa, in modo, che più non si ascoltino le parti se non ad allegare in *jure*, & elegere un sapiente.

De Consilio Sapientis. Cap. 29.

STatuimus, & ordinamus, quòd si partes in aliquo confidenti concordarent, ille assumatur ad consulendum in causa, & Judex non possit eligere aliquem ad consulendum super aliqua deffinitiva de suspectis per partem, sive per partes datis, intelligendo omnes confidentes, qui non fuerit allegati suspecti; Decernentes, quòd tota aliqua Civitas, vel locus possit allegari suspectus, dummodo subsit rationabilis, & legitima recusationis causa, non tamèn totus Comitatus Tyrolensis, declarantes, quòd Judex non possit, nisi de consensu partium transmittere aliquem Processum ad consulendum decisivè extra Comitatum Tyrolensem, sive loca cohærentia, & confœderata, quæ intelligantur esse Episcopatum Tridentinum, Valles Ausuganam, & Lagarinam, & prædicta intelligantur in prima instantia; teneatur nihilominùs Judex appellationis ad instantiam alicujus partis, si tamèn allegaverit justas causas arbitrio suo cognoscendas, transmittere etiam extra dicta loca, & aliter, quàm supradictum est, sententia lata non teneat, sed sit nulla ipso jure tanquam lata contra formam hujus statuti, & pariter sit nulla ipso jure sententia, si consultor non allegaverit causas cum juris allegationibus, quibus ad consulendum movetur.

Del Consiglio del Sapiente. Cap. 29.

STatuimo, & ordiniamo, che se le parti concordassero in qualche confidente, venga esso assonto à consultar la causa, e non possa il Giudice elegere alcuno à consultar sopra materia deffinitiva, che sia stato sospettato da una parte, ò da ambedue intendendosi confidenti tutti quelli, che non saranno stati allegati sospetti. Dechiarando, che con raggionevole, e legitima causa si possa ricusare, e sospettare tutta una Città, e Luogho, mà non però tutto il Contado del Tirolo. Dechiarando anche, ch' il Giudice non possa, se non di consenso delle parti, transmettere alcun processo à consultar decisivamente fuori della Contea del Tirolo, ò Luoghi adherenti, e confederati, li quali s'intendono essere il Vescovato di Trento, Valsugana, e Valle Lagarina. E le sudette cose s' intendano della prima instanza: Sia nondimeno obligato il Giudice dell' appellatione ad instanza d' alcuna delle parti, se però le cause allegate saranno da lui conosciute per giuste, di transmettere il processo anche fuori di detti Luoghi, e la sentenza fatta altrimente, di quanto s'è detto, non sia valida, e s'intenda nulla *ipso jure*, come fatta contro la forma di questo Statuto, e sia parimente nulla *ipso jure* la sentenza, se il Consultore non haverà dedotto le raggioni con le allegationi in *jure*, per le quali si sia mosso à tal consiglio.

De peremptione Instantiæ. Cap. 30.

STatuimus, & ordinamus, quòd instantia causarum civilium incipiat, & incipere debeat à die litis contestatæ, & duret, & durare debeat per annos duos continuos, quibus annis elapsis instantia ipsa intelligatur peremрta, nec ulteriùs duret vitium litigiosi, salvo quòd

Della peremptione dell'Instanza. Cap. 30.

STatuimo, & ordiniamo, che l'instanza delle cause civili comincij, e debba cominciare dal giorno della lite contestata, e duri, e debba durare per due Anni continui, li quali passati s' intenda perenta l'istanza; ne duri più oltre questo vitio de litiganti; eccettuando però se frà quel tempo le parti facessero compromesso, ò fosse oppo-

quòd si infra illud tempus fieret compromissum inter partes, vel opponeretur de falso contra aliquod Instrumentum deductum in causa, vel Judex, seu ejus consultor assumptus ad consulendum decisivè ex aliqua juxta causa fuisset impeditus procedere, vel consulere, quibus in casibus dicta instantia stet in suspenso. Declarantes etiam, quòd acta ad decisionem causæ facta in aliqua instantia, vel juditio inter easdem partes, vel personas, vel ab eis causam habentes fidem faciant.

De Capitulis, & positionibus admittendis.

Cap. 31.

STatuimus, & ordinamus, quòd omnia capitula tam in principali instantia quàm in appellatione admittantur nisi fuerint duplicia, salvo jure impertinentium, & non admittendorum tempore deffinitivæ sententiæ declarandorum, & idem in positionibus observetur, quibus pars requisita, respondere teneatur purè, simpliciter, & sine aliqua tergiversatione, & si quis jussus à Judice, vel personaliter citatus de præcepto Judicis, quòd positioni, vel interrogationi respondeat in contumacia respondendi præsisterit, Judex instante parte debeat, & teneatur pronunciare positiones ipsas pro confessis, ita tamen, quòd contumax ipse possit moram purgare infra octo dies à die dictæ pronuntiæ, dummodò juret se justo impedimento impeditum fuisse, ita quod in dicto termino respondere non potuerit. Declarantes, quò copia positionum sit danda unicuique personæ, quæ tamen respondere teneatur pro sequenti ordinario termino.

De interrogatoriis productis legitimandis.

Cap. 32.

STatuimus, & ordinamus, quòd interrogatoria, quæ producuntur, per Judicem legitimentur, qui debeat cancellare ea, quæ non legitima sibi videbuntur antequam ad examen testium procedatur.

opposto di falsità à qualche instromento presentato nella causa, overo se il Giudice, ò il di lui consultore assonto per consultar decisivamente, fosse stato per qualche giusta caggione impedito à procedere, ò à consultare, ne quali casi la detta instanza resti sospesa. Dechiarando ancora, che gl'atti fatti per decidere una causa in qualche instanza, ò giuditio faccino prova trà le stesse parti, e persone, ò altre da loro derivanti, e dipendenti.

Dell' ammettere Capitoli, e Positioni.

Cap. 31.

STatuimo, & ordiniamo, che tutti li capitoli siano admessi tanto nella prima istanza, come nell'appellatione purche non siano doppij, con la clausula, salva la raggione dell' impertinenti, & inadmissibili da conoscersi al tempo della sentenza deffinitiva; E lo stesso s'osservi nelle positioni, alle quali sia tenuta la parte ricercata à rispondere puramente, semplicemente, e senza tergiversatione alcuna, e se alcuno commandato dal Giudice, ò personalmente citato d'ordine del Giudice acciò risponda à qualche positione, ò interrogatione, persisterà contumace in rispondere, debba il Giudice, e sia tenuto ad istanza della parte dechiarare le stesse positioni per confessate, in modo però, che il contumace possa purgare la mora, ò contumacia frà otto giorni dal giorno di detta prononcia, purche giuri d'esser stato giustamente impedito à poter rispondere in detto termine. Dichiarando, che si debba dare la copia delle positioni à qualsivoglia persona, che sia però obligata a rispondere per il termine seguente ordinario.

Del legitimarsi gl'interrogatorij prodotti.

Cap. 32.

STatuimo, & ordiniamo, che gl'interrogatorij, che vengono prodotti, siano legitimati dal Giudice, il quale debba cassare ciò, che non li parerà legitimo, prima che si proceda all'esame de Testimonij.

De termino dato ad probandum locò litis contestationis habendo.

Cap. 33.

Statuimus, quòd quilibet terminus datus ad probandum habeatur locò litis contestatæ, & litis contestationem inducat ubi litis contestatio non præcessit.

Del doversi tener in luogo di contestatione della lite il termine dato per provare.

Cap. 33.

Statuimo, che qualonque termine dato per provare sia in luogho della contestatione della lite, e facci la lite contestata, quando la contestatione non vi sia precedentemente.

De termino cadente in diem feriatam.

Cap. 34.

Statuimus, & ordinamus, quòd si terminus citationis, vel præcepti, seu monitionis, vel aliquis alius terminus cujuslibet Judicis, etiam si dies fuerit expressa, inciderit in diem feriatam, vel in quam Judex non sederit, vel non perseveraverit ad bancum, terminus sequens in quo Judex sederit pro jure reddendo, habeatur pro termino statuto, & præfixo.

Del termine, che cade in giorno feriato.

Cap. 34.

Statuimo, & ordiniamo, che se il termine della citatione, ò precetto, ò ammonitione, ò qualonque altro termine di qualsivoglia Giudice, ancorche fosse espresso il giorno, cadesse in giorno di feria, ò in giorno, in cui il Giudice non habbia tenuto udienza, ò non habbia continuato à dare udienza, s'intenda per termine determinato, e prefisso il termine seguente, nel quale il Giudice sederà per far raggione.

De pœna Testium citatorum, & non comparentium.

Cap. 35.

Statuimus, & ordinamus, quòd quilibet testis citatus, seu admonitus tam in causa civili, quàm criminali, ex parte alicujus Judicis, seu officialis, teneatur & debeat venire ad terminum sibi assignatum, & præceptum per Præconem, seu ipsum Judicem coram ipso Judice sive officiali ad jurandum, & testimonium veritatis perhibendum sub pœna carantanorum vigintiquattuor pro prima citatione, & pro alijs dupletur, cujus pœnæ, sive pœnarum medietas applicetur illi, vel illis ad petitionem cujus, vel quorum citati fuerint, alia verò medietas fisco, ad quam pœnam persolvendam realiter, & personaliter testis ipse compellatur, nisi justa causa impeditus venire cessaverit, sive venire non potuerit in arbitrio D. Judicis cognoscenda.

Della pena de Testimoni, che non compariscono essendo citati.

Cap. 35.

Statuimo, & ordiniamo, che qualsivoglia testimonio citato, ò ammonito tanto nelle cause civili, quanto nelle criminali per ordine di qualche Giudice, od officiante, sia obligato, e debba venire per il termine assegnatoli, e prefissoli dall'Offitiale, ò dallo stesso Giudice, avanti il Giudice, over' officiante à giurare, e deponere la verità sotto pena di vintiquattro carantani nella prima citatione, e del doppio nelle altre, della qual pena, ò pene la metà sia applicata à quello, ò quelli ad instanza de quali saranno li testimonij stati citati, e l'altra metà al Fisco, & al pagamento di tal pena sia astretto il testimonio realmente, e personalmente, mentre però per qualche giusta causa da conoscersi ad arbitrio del Giudice non habbia potuto venire.

Quòd Testibus vocatis de Villa ad Terram Burgi Ausugani fiant expensæ.

Cap. 36.

STatuimus, & ordinamus, quòd quilibet, qui venire fecerit Testes examinandos in aliqua causa de aliqua Villa ad Terram Burgi Ausugani, sive de dicta Terra Burgi ad Villam aliquam teneatur facere expensas victus dictis Testibus, seu Testi donec steterint in dicta Terra seu Villa dicta de causa, videlicèt quatuor cruciferos pro quolibet pastu. Declarantes, quod testibus quì veniunt è Thesino, & è Grigno ad forum Strigni, & contrà, dentur per producentem eos, carantanei sex pro singulo die singulis testibus, & similiter idem observetur in subditis Castri Alti. Testes autem de Plebatu Strigni, & Telvæ superioris, ac de Carzano venientes ad forum Strigni, & Castri Alti respectivè, pro prima vice nihil habeant, pro aliis verò vicibus habeant carantanos quattuor.

Che si facciano le spese à Testimonij chiamati dalla Villa al Borgo di Valsugana.

Cap. 36.

STatuimo, & ordiniamo, che chiunque, farà venire da qualche Villa alla Terra del Borgo di Valsugana Testimoni per esser esaminati in qualche causa, ò dalla detta Terra del Borgo à qualche Villa, sia obligato far le spese cibarie à detti Testimonij, ò Testimonio sino, che dimorerà in detta Terra, ò Villa per tal causa, cioè quattro carantani per pasto. Dichiarando, ch' alli Testimoni, che vengono al foro di Strigno da Thesino, e Grigno, ò vicendevolmente da Strigno in Thesino, e Grigno, si diano carantani sei al giorno per cadauno da quelli, che li producono; & lo stesso s' osservi nelli sudditi di Castell' Alto: Mà li Testimoni del Pievado di Strigno, Telve di sopra, e Carzano, che vengono al foro di Strigno, e di Castell' Alto respettivamente, non habbiano cos' alcuna per la prima volta, mà per le altre volte habbiano quattro carantani.

Quomodò, & à quibus Testes examinari debeant in causis civilibus.

Cap. 37.

STatuimus, & ordinamus, quòd ipse Judex causæ teneatur, & obligatus sit benè, & diligenter Testes producendos in causa per se ipsum simul cum Notario causæ super capitulis, & interrogatoriis partiùm examinare, & casu, quo ipse Judex non possit examinare, tunc Judex ipse deputet unum Examinatorem de consensu partium, qui habeat examinare dictos Testes, & si Judex commiserit examen Testium soli Notario causæ, tale examen sit nullius momenti, & ipse Judex pariter, & Notarius incurrant ipso jure in pœnam librarum decem pro quolibet, & qualibet vice, & etiam teneatur ad interesse partis.

In qual Maniera, e da chi debbano esser esaminati li Testimoni nelle Cause Civili.

Cap. 37.

STatuimo, & ordiniamo, che lo stesso Giudice della causa sia tenuto, & obligato da se stesso assieme col Notaro della causa esaminar bene, e diligentemente li Testimoni, che saranno prodotti sopra li capitoli, & interrogatorij delle parti; E caso che l' istesso Giudice non potesse esaminare, allhora il medesimo deputi un Esaminatore di consenso delle parti, che debba esaminare li sudetti Testimonij, e se il Giudice haverà commesso l' esame de Testimoni al solo Notaro della causa, tal esame s' intenda di niun valore, e tanto il Giudice, quanto il Notaro incorrano *ipso jure* nella pena di lire dieci per cadauno, e cadauna volta, e siano ancora tenuti all' interesse della parte.

Quòd Testes possint jurare absente Judice.

Cap. 38.

STatuimus, & ordinamus, quòd Testes producti in civilibus possint coram Notario causæ, hora, & loco juridicis juramentum præstare non obstante Judicis absentia, dummodò jurent præsentibus partibus, vel absentibus, citatis tamen ad videndum jurare testes, illumque vigorem habeat talis actus, ac si coram Judice observatus fuisset, semper tamen in casu prædicto intelligatur ipso facto resservatum esse jus parti, contra quam producuntur, opponendi tam contra personas, quàm contra dicta Testium productorum.

Che li Testimonij possano giurare in absenza del Giudice.

Cap. 38.

STatuimo, & ordiniamo, che li Testimonij prodotti nelle cause civili possino giurare avanti il Notaro nell' hora, e luogho giuditiali, non ostante l'absenza del Giudice, purche giurino in presenza delle parti, ò anche in loro absenza, purche siano citate à vedere giurare li testimonij, & un tal' atto habbia lo stesso vigore come se fosse stato fatto avanti lo stesso Giudice, intendendosi però sempre risservato alla parte contro la quale vengono prodotti li Testimonij, d'opporre tanto contro alle persone, quanto contro alle depositioni d'essi testimonij.

De summaria ratione facienda, & de quibus rebus.

Cap. 39.

STatuimus, & ordinamus, quòd summariè, *breviter*, & *de plano* sine strepitu, & figura Judicii etiam in diebus feriatis, exceptis solùm feriis in honorem Dei introductis, procedatur in causis infrascriptis; videlicèt in causis Viduarum, Puppillorum, & aliarum miserabilium personarum, intelligendo illas esse miserabiles personas, quas Judex declaraverit, seu determinaverit esse miserabiles; similiter in causis mercenarii petentis mercedem sui laboris, & operis, & in causa in qua Dominus petit pensionem, seu partem, sive affictum à suo inquilino, vel colono, vel affictuale, & in causa cibi, & potus quantæcunque summæ fuerit, & celere sit Juditium, & idem observetur in causis dotium, & sequestrorum.

Del doversi fare raggion summaria, e circa quali cose.

Cap. 19.

STatuimo, & ordiniamo, che si proceda summariamente, brevemente, e de plano senza strepito, e figura di giudicio anche nelli giorni feriati, eccettuati solamente li feriati in honor di Dio, nelle cause seguenti: Cioè nelle cause di Vedove, Puppilli, e d' altre persone miserabili, intendendo per persone miserabili quelle, ch' il Giudice dichiarerà, e determinerà esser tali; similmente nelle cause di qualche mercenario, che dimanda la mercede della sua fatticha, & opera, e quando il Patrone dimanda la pensione, ò la parte de frutti, overo l'affitto dal suo Lavoratore, Colono, ò Affittuale, e nelle cause cibarie di qualonque summa siano, & lo stesso s'osservi nelle cause delle doti, e de sequestri.

De Eodem.

Cap. 40.

STatuimus, quòd in causis minoribus viginti quinque librarum Maranensium nullus formetur Processus, nec scriptura fiat, sed solùm sententia in scriptis redigatur, in qua summariè, & breviter narretur petitio Actoris,

Della stessa Materia.

Cap. 40.

STatuimo, che nelle cause minori di vinticinque lire di Marano non si formi alcun Processo, ne si faccia scrittura, mà solamente sia registrata in scritto la sentenza, nella quale compendiosamente, e brevemente si narri la dimanda dell' Attore, e la risposta, overo eccettione del Reo,

ris, & responsio, sive exceptio Rei, & in triginta diebus continuis, exceptis solùm feriis in honorem Dei introductis, summariè, & de plano terminetur, & quicquid fecerit Judex circa prædicta in procedendo, absolvendo seu condemnando intelligatur, quòd sit benè, & rectè factum, & declaratum.

Reo, e si termini la causa summariamente, e de plano nel termine de giorni trenta continui, eccettuando solamente li feriati in honor di Dio. E tutto ciò, ch' il Giudice haverà fatto circa le sudette cose tanto nell' ordine del procedere, quanto nell' assolvere, ò condannare, s' intenda per fatto, e dichiarato bene, e legalmente.

De Eodem.

Cap. 41.

STatuimus, & ordinamus, quòd à sententiis latis in causis non excedentibus summam prędictam rhenensium quinque appellari non possit, nec de aliqua nullitate dici, sed tantùm aggravari liceat, quod gravamen deduci, & justificari debeat in spatio dierum quindecim continuorum, nisi interveniant Feriæ in honorem Dei introductæ, quæ majorem partem dierum quindecim dictorum absorberent, quo casu habeat aggravans tot alios dies, quot fuerunt dies feriarum, & dictis temporibus elapsis, & non expeditis, gravaminibus, sententiæ latæ omnimodè executioni mandentur quacunque exceptione, sive contradictione non obstante.

Della stessa Materia.

Cap. 41.

STatuimo, & ordiniamo, che non si possa appellare dalle sentenze fatte nelle cause, che non eccedono la summa predetta di cinque ragnesi, ne si possa opponere alcuna nullità, mà solamente sia lecito aggravarsi, il qual gravame debbasi proporre, e giustificare nel spacio di giorni quindeci continui, se non si frapongano Ferie introdotte in honor di Dio, che impedissero la maggior parte de sudetti giorni quindeci, nel qual caso habbia l'aggravante altretanti giorni, quanti furono li giorni di Feria, e passati detti giorni senza terminatione delli gravami, siano in ogni modo esequite le sentenze fatte, non ostante qualonque eccetione, ò contraditione.

De Eodem.

Cap. 42.

STatuimus, & ordinamus, quòd in causis excedentibus summam librarum vigintiquinque usque ad libras quinquaginta inclusivè non detur libellus, sed summariè, & singulis diebus, exceptis solum Feriis in honorem Dei introductis, procedatur, fiatquè talis qualis petitio in actis redigenda, & possint Testium depositiones, si fieri contingerint, in scriptis redigi, & hujusmodi causæ terminari debeant infra tres Menses à die factæ responsionis, vel habitæ pro factæ, diebus feriatis in honorem Dei duntaxàt exceptis, & non audiatur Actor, vel Reus si fuerint in culpa sine refusione expensarum, & si causa Judicis culpa, seu deffectu expedita non fuerit infra dictum terminum, Judex ipse teneatur ad expensas, & interesse partis, acta tamen facta in causa ipsa inter easdem personas, vel ab eis causam habentes fidem faciant.

Della stessa Materia.

Cap. 42.

STatuimo, & ordiniamo, che nelle cause ch' accedono lire vinticinque sino alle cinquanta inclusivamente non si presenti dimanda, mà si proceda summariamente, e quotidianamente, eccettuate solamente le Ferie in honor di Dio, e si faccia una tal qual instanza d' esser registrata nelli atti, e se occorresse esaminare testimonij, possino esser scritte le loro depositioni; E tali cause debbano terminarsi nel termine di mesi trei dal giorno della risposta data, ò havuta per fatta, eccettuati li giorni feriati in honor di Dio, e non si ascolti l' Attore, ò il Reo, se saranno in colpa, senza il rimborso delle spese; E se la causa non sarà spedita nel detto termine per diffetto ò colpa del Giudice, sia tenuto lo stesso Giudice alle spese, & interesse della parte; gli Atti però fatti nella stessa causa frà l' istesse persone, ò da quelle dependenti s' intendono probanti.

Quòd in quacunque causa possit una pars alteri juramentum deferre.

Cap. 43.

QUoniam maximum remedium deciden- darum litium est juramentum: Ideò statuimus, quòd in quacunque causa, & lite, & in quacunque parte litis, etiam ante litem contestatam, cujuscumque summæ, quantitatis, aut rei una pars alteri possit juramentum, prævia tamen Judicis cognitione, deferre, & teneatur ille, cui delatum fuerit juramentum, jurare, vel referre quòd si recusaverit facere, si Actor fuerit cadat ab actione, si verò fuerit Reus, condemnetur, & fiat condemnatio, vel absolutio secundùm præsumptiones prædictas, & sit præcisa, & si ille, cui delatum fuerit juramentum, juraverit se solvisse, vel aliquam condictionem, vel pactum, vel modificationem fuisse in negotio, super quo defertur juramentum, stetur pro se ejus sacramento, sicut contra se: ita tamen, quòd *succedenti in jus alterius* non possit defferri, vel referri juramentum, nec *aliis personis*, quæ sunt excusatæ à jure communi.

Ch' in qualonque causa possa una parte esibire all' altra il giuramento.

Cap. 43.

ESsendo il giuramento un remedio grandissimo per decider le liti, perciò statuimo, ch' in qualonque causa, e lite, & in qualonque parte di quella, anche avanti la contestatione della lite di qualonque summa, quantità, ò materia sia, possa una parte esibire all' altra il giuramento, premessa però la cognitione del Giudice, e quello, à cui verrà esibito il giuramento, sia obligato à giurare, overo rimetterlo, e referirlo all' altra parte, e se ricuserà di farlo, se sarà Attore, perda l' attione, se Reo, si condanni, ò assolva secondo le sudette presontioni, e sia tagliato il corso alla causa; E se quello, à cui sarà dato il giuramento, giurerà d' haver pagato, ò che nel negotio, sopra il quale si dà il giuramento, sia intervenuta qualche conditione, ò patto, ò modificatione, si creda al di lui giuramento tanto in suo favore, come contro di se: Non possi però esser deferito, ne referito il giuramento alle persone, che succedono nelle raggioni altrui, ne à quelle, che ne sono scusate dalla legge commune.

De Libellis non dandis, nec petendis in judicio.

Cap. 44.

STatuimus, & ordinamus, quòd aliquis non teneatur dare libellum, nec petitionem de debito, de quo sit publicum instrumentum, quod instrumentum si productum fuerit, habeatur pro libello, & copia de ipso instrumento loco petitionis producto, detur parti sumptibu- petentis. Idem etiam dicimus de scripto, & seu Chirographo illius, qui manu propria scripsit, vel qui scribi fecerit alterius manu, & contra quem producitur tale scriptum, seu Chyrographum. Nec de pensionibus, seu affictibus detur libellus, & similiter de instrumentis debitorum tam præsentium, quàm futurorum, in quibus renunciatum sit petitioni, seu productioni libelli, sed ut omnes sint, vel erunt obligati ita teneantur, & reddatur jus creditoribus contra obligatos, & etiam con-

tra

Delle Dimande, che non si devono dare, ne ricercare in Giudicio.

Cap. 44.

STatuimo, & ordiniamo, che alcuno non sia obligato dare Libello, ò dimanda d' un debito resultante da publico instromento, quale, venendo prodotto, si tenga in luogho di dimanda, e si dia la copia di tal instromento prodotto in luogho di dimanda alla parte, che la ricerca, & à spese di quella. Lo stesso diciamo d' una scrittura privata, ò Chirografo fatto di mano propria, ò fatto scrivere per altra mano, e contra chi vien prodotto tal scritto, ò Chirografo. Ne si dia libello in cause di pensioni, & affitti, e similmente nelle cause derivanti da instromenti di debiti tanto presenti, quanto futuri, nelli quali sia stato rinonciato alla dimanda, e produtione di libello; mà come ciascuno è, ò si sarà obligato, così sia osservato, e vengha fatta raggione à Creditori contro gl' obligati, e contro parimente alle cose obligate secondo la forma de loro instromenti: E lo stesso si osservi in tutti l' altri

casi,

tra obligata juxta formam suorum instrumentorum: Et idem observetur in omnibus aliis casibus, & causis summariis, in quibus ex forma statutorum, & juris communis non datur libellus.

De præceptis, & condemnationibus factis in confessos.

Cap. 45.

STatuimus, & ordinamus, quòd de præceptis, & condemnationibus factis in confessos, & condemnatos in judicio dari debeat terminus dierum octo dicto confesso, & condemnato, & hoc intelligatur à quindecim libris supra, à quindecim verò libris infra dari debeat terminus dierum quattuor.

De reſſiciendis expensis per Victum Victori, licèt de Calumnia sit juratum.

Cap. 46.

STatuimus, & ordinamus, quòd licèt juretur de calumnia in aliqua causa, Victus Victori nihilominùs condemnetur in expensis, & si Judex non absolverit expresè partem victam ab expensis, intelligatur ipso jure condemnata; verùm interposita appellatione super causa principali, intelligatur etiam interposita super expensis, & pendente causa principali etiam pendere censeatur expensarum causa, sed à taxa expensarum nulla concedatur appellatio, sed revisio tantùm.

De Feriis in honorem Dei introductis.

Cap. 47.

DIvino præcepto inhærentes, statuimus, & ordinamus cum omni veneratione custodiri, & celebrari in honorem Divinæ Majestatis ab omni litigio, & strepitu Judiciorum omnes, & singulos dies infrascriptos: Videlicèt: Dies omnes, & singulos Dominicos totius anni.

casi, e cause summarie, nelle quali non si dà libello secondo la forma de Statuti, e della legge commune.

Delli precetti, e condanne fatte contro chi hà confessato.

Cap. 45.

STatuimo, & ordiniamo, che circa li precetti, e condanne fatte contro chi hà confessato, & è stato condannato in giudicio, debba darsi al confessato, e condannato il termine de giorni otto, e ciò s'intenda nelle cause maggiori di lire quindeci, mà nelle minori di lire quindeci debbasi dare termine de giorni quattro.

Del doversi pagare le spese dal Vinto al Vincitore abenche sia stato giurato di Calunnia.

Cap. 46.

STatuimo, & ordiniamo, che ancorche si giuri di calunnia in qualche causa, sia nondimeno condannato il Vinto à pagar le spese al Vincitore, e se il Giudice non haverà espressamente assolto la parte vinta dalle spese, s'intenda condannata senz' altro; mà appellandosi sopra la causa principale, s'intenda appellato anche sopra le spese, e pendendo la causa principale, s'intendi pendente anche quella delle spese. Non si conceda però alcuna appellatione dalla tassa delle spese, mà solamente la revisione.

Delle Ferie introdotte in honor di Dio.

Cap. 47.

ADherendo al Divino Precetto statuimo, & ordiniamo, che debbano esser celebrati in honor della Maestà Divina, e custoditi immuni da qualonque litiggio, e strepito Giudiciale tutti, e cadauno delli sottoscritti giorni: Cioè tutte le Dominiche di tutto l' Anno.

De Menſe Januarii.

Dies Circumciſionis Domini noſtri Jeſu Chriſti uſque ad Epiphaniam incluſivè. Die prima 2. 3. 4. 5. 6.
Sancti Antonii Abbatis de Vienna. Die 17.
Sancti Fabiani, & Sebaſtiani. Die 20.

De Menſe Februarii.

Purificationis Beatiſſimæ Mariæ Virginis. Die 2.
Sancti Blaſii. Die 3.
Sanctæ Agathæ in Theſino. Die 5.
Sancti Valentini. Die 14.
Sancti Matthiæ Apoſtoli. Die 24.

De Menſe Martii.

Sancti Gregorii Doctoris Eccleſiæ. Die 12.
Annuntiationis Beatiſſimæ Mariæ Virginis. Die 25.

De Menſe Aprilis.

Sancti Georgii. Die 23.
Sancti Marci. Die 25.

De Menſe Maii.

Sanctorum Apoſtolorum Philippi & Jacobi. Die 1.
Inventionis Sanctæ Crucis. Die 3.
Sanctorum Victoris, & Coronæ. Die 14.
Sancti Deſiderii. Die 23.

De Menſe Junii.

Sanctorum Viti, & Modeſti. Die 15.
Nativitatis Sancti Joannis Baptiſtæ. Die 24.
Sanctorum Apoſtolorum Petri, & Pauli. Die 29.

De Menſe Julii.

Viſitationis Beatiſſimæ Mariæ Virginis. Die 2.
Sanctæ Margarithæ. Die 13.
Sanctæ Mariæ Magdalenæ. Die 22.
Sancti Jacobi Apoſtoli, & Chriſtophori. Die 25.

De

Nel Meſe di Gennaro.

IL Giorno della Circonciſione di Noſtro Signore Gieſù Chriſto ſino all' Epifania incluſivamente, cioè il giorno primo 2. 3. 4. 5. 6.
Di Sant' Antonio Abbate di Vienna. Li 17.
Di San Fabiano, e Sebaſtiano. Li 20.

Nel Meſe di Febraro.

LA Purificatione della Beatiſſima Vergine. Li 2.
Di San Biaſio. Li 3.
Di Sant' Agata in Theſino. Li 5.
Di San Valentino. Li 14.
Di San Mathia Apoſtolo. Li 24.

Nel Meſe di Marzo.

DI San Gregorio Dottor della Chieſa. Li 12.
L' Annonciatione della Beatiſſima Vergine. Li 25.

Nel Meſe d' Aprile.

SAn Giorgio. Li 23.
San Marco. Li 25.

Nel Meſe di Maggio.

SAnti Filippo, e Giacomo Apoſtoli. Il 1.
L' Inventione della Santa Croce. Li 3.
Santi Vittore, e Corona. Li 14.
San Deſiderio. Li 23.

Nel Meſe di Giugno.

SAnti Vito, e Modeſto. Li 15.
La Natività di San Gio: Battiſta. Li 24.
Santi Pietro, e Paolo Apoſtoli. Li 29.

Nel Meſe di Luglio.

LA Viſitatione della Beatiſſima Vergine Maria. Li 2.
Santa Margarita. Li 13.
Santa Maria Maddalena. Li 22.
San Giacomo Apoſtolo, e San Chriſtofforo. Li 25.

Nel

De Menſe Auguſti.

SAncti Laurentii. Die 10.
Sancti Hippoliti, & Caſſiani in Theſino. Die 13.
Aſſumptionis Beatiſſimæ Mariæ Virginis. Die 15.
Sancti Rochi. Die 16.
Sancti Bartholomæi Apoſtoli. Die 24.
Sancti Auguſtini Doctoris Eccleſiæ. Die 30.

De Menſe Septembris.

NAtivitatis Beatiſſimę Marię Virginis. Die 8.
Exaltationis Sanctæ Crucis. Die 14.
Sancti Mathæi Apoſtoli. Die 21.
Dedicationis Sancti Michaelis. Die 29.
Sancti Hieronymi Doctoris Eccleſiæ. Die 30.

De Menſe Octobris.

SAncti Franciſci. Die 4.
Sancti Lucæ. Die 18.
Sanctorum Apoſtolorum Simonis, & Judæ. Die 28.

De Menſe Novembris.

FEſtivitatis omnium Sanctorum. Die 1.
Commemorationis omnium fidelium Defunctorum. Die 2.
Sancti Martini Epiſcopi. Die 11.
Præſentationis Beatiſſimæ Marię Virginis. Die 21.
Sanctæ Catharinæ. Die 25.
Sancti Andreæ Apoſtoli. Die 30.

De Menſe Decembris.

SAncti Nicolai. Die 6.
Sancti Ambroſii Doctoris Eccleſiæ. Die 7.
Conceptionis Beatiſſimæ Mariæ Virginis. Die 8.
Sanctæ Luciæ. Die 13.
Sancti Thomæ Apoſtoli. Die 21.
Et uſque ad finem Menſis, & per totum.

Nel Meſe d' Agoſto.

SAn Lorenzo. Li 10.
Sancti Hippolito, e Caſſiano in Teſino. Li 13.
L' Aſſontione della Beatiſſima Vergine Maria. Li 15.
San Rocho. Li 16.
San Bortolameo Apoſtolo. Li 24.
Sant' Agoſtino Dottor della Chieſa. Li 28.

Nel Meſe di Settembre.

LA Natività della Beatiſſima Vergine Maria. Li 8.
L' Eſaltatione di Santa Croce. Li 14.
San Matteo Apoſtolo. Li 21.
La Dedicatione di San Michele Archangelo. Li 29.
San Gieronimo Dottor della Chieſa. Li 30.

Nel Meſe d' Ottobre.

SAn Franceſco. Li 4.
San Luca. Li 18.
Sancti Simeone, e Giuda Apoſtoli. Li 28.

Nel Meſe di Nouembre.

LA Feſta di tutti li Santi. Li 1.
La Commemoratione di tutti li Fedeli Defonti. Li 2.
San Martin Veſcovo. Li 11.
La Preſentatione della Beatiſſima Vergine Maria. Li 21.
Sancta Cattarina. Li 25.
Sant' Andrea Apoſtolo. Li 30.

Nel Meſe di Decembre.

SAn Nicolò. Li 6.
Sant' Ambroſio Dottor della Chieſa. Li 7.
La Concettione della Beatiſſima Vergine Maria. Li 8.
Santa Lucia. Li 13.
San Tomaſo Apoſtolo. Li 21.
E ſino alla fine del Meſe, e per tutto il Meſe.

De Eodem.

Cap. 48.

STatuimus, quòd serventur Feriæ à Sabbatho Olivarum inclusivè usque ad octavam resurrectionis Domini Nostri Jesu Christi. Trium dierum Rogationum, sive Litaniarum. Diei Ascensionis Domini Nostri Jesu Christi, diei Sabbathi Pentecostes cum tribus diebus sequentibus, diei Corporis, & Sanguinis Domini Nostri Jesu Christi, & ejus octavæ, à die Mercurii ante diem carnis privii usque, & per totam diem Mercurii, quæ erit prima Quadragesimæ.

Della stessa Materia.

Cap. 48.

STatuimo, che si osservino le Ferie dal Sabbato delle Olive inclusivamente fino all'ottava della Ressuretione di Nostro Signor Giesù Christo. Li trè giorni delle Rogationi, ò delle Litanie. Il giorno dell'Ascensione di Nostro Signor Giesù Christo; il giorno del Sabbato delle Pentecoste con li trè giorni seguenti; il giorno del Corpus Domini, e la sua ottava, e dal giorno del Mercordì grasso, ò sia ultimo di Carnevale, fino, e per tutto il giorno del Mercordì, che sarà il primo di Quaresima.

De Feriis ad utilitatem hominum introductis.

Cap. 49.

STatuimus, & ordinamus, quòd serventur Feriæ Messium à die Nativitatis Sancti Joannis Baptistæ usque ad primam diem Augusti inclusivè; Feriæ verò vindemiarum serventur à festo Sancti Mathæi Apostoli usque ad finem sequentis Mensis Octobris pariter inclusivè, quæ tamen Feriæ non habeant locum in Thesino, neque in Villa Grigni, & quæ Feriæ intelligantur introductæ in utilitatem hominum, ita tamen, quòd in Judiciis & causis procedi possit de communi partium consensu tacito, vel expresso, & si pignora ante Ferias capta fuerint, & de quibus factæ sint confessiones, possint exequi tempore Feriarum prædictarum. Declarantes etiam, quòd in omnibus Feriis introductis tam in honorem Dei, quàm in utilitatem hominum procedi possit in causis criminalibus ad inditia, capturam, & torturam, secundùm quod juris fuerit.

Delle Ferie introdotte ad utilità delli Huomini.

Cap. 49.

STatuimo, & ordiniamo, che si osservino le Ferie della Siesla dal giorno della Natività di San Gio: Battista fino al giorno primo d'Agosto inclusivamente; Le Ferie delle Vendemie s'osservino dalla Festa di San Matteo Apostolo fino al fine del seguente Mese d'Ottobre inclusivamente, le quali Ferie però non habbiano luogho in Tesino, nè nella Villa di Grigno; e tali Ferie s'intendano introdotte in utilità delli huomini, in modo, che si possa procedere nè giudicij, e nelle cause di comun consenso tacito, ò espresso delle parti. E se sono stati fatti pegni avanti le Ferie, de quali sia stato fatto il confesso, si possano fare l'essecutioni anche in tempo delle Ferie sopradette. Dichiarando anche, ch'in tutti li giorni feriati tanto in honor di Dio, come in utilità delli huomini, si possano proseguire le cause criminali nell'inditij, catture, & alla tortura, secondo, che sarà di raggione.

De Nundinis.

Cap. 50.

STatuimus, & ordinamus, quòd Nundinæ, quæ fiunt in Jurisdictione Telvana in diebus Sancti Laurentii, Sancti Mathæi Apostoli, & Sanctæ Catharinæ, & in Jurisdictione Jvani

Delle Fiere.

Cap. 50.

STatuimo, & ordiniamo, che le Fiere, che si fanno nella Giurisditione Telvana, ne giorni di San Lorenzo, San Matteo Apostolo, e Santa Cattarina, e nella Giurisditione d'Jvano ne giorni di Santa Maria Maddalena, San Giacomo,

Jvani in diebus Sanctæ Mariæ Magdalenæ, Sancti Jacobi, & Consecrationis Ecclesiæ Sanctorum Fabiani, & Sebastiani durent per dies tres, scilicèt per diem ante Festum, per diem Festi, & per diem sequentem.

mo, e consecratione della Chiesa di Santi Fabiano, e Sebastiano, durino per trè giorni, cioè per il giorno avanti la Festa, per il giorno della Festa, e per il giorno seguente.

Quando Decreta, & Præcepta possint fieri etiam diebus feriatis.

Cap. 51.

STatuimus, & ordinamus, quòd omnia præcepta, aucthoritates; & Decreta de consensu partium possint fieri, ac interponi quibuscunque diebus feriatis, & valida sint, exceptis tamen ferijs in honorem Dei introductis.

Quando possano farsi Decretti, e Precetti anche ne giorni feriati.

Cap. 51.

STatuimo, & ordiniamo, che tutti li Precetti, auttorità, e Decretti possano di consenso delle parti farsi, & interponersi in qualsivoglia giorno feriato, e siano validi, eccettuate però le Ferie introdotte in honor di Dio.

Quod si Procurator non appellaverit, quod Principalis possit appellare.

Cap. 52.

STatuimus, quòd si Procurator citatus ad sententiam audiendam non appellaverit, liceat Domino appellare, etiamsi Procurator fuerit idoneus in solvendo si potiùs hoc elegerit, quàm Procuratorem convenire, quocunque jure non obstante; quod etiam obtineat, si negligentia, seu culpa, vel dolo, vel alia de causa Procurator ommiserit appellare, & quos vindicent sibi locum, si Dominus infra terminum aliàs præsentibus Statutis compræhensus à die notificationis duntaxàt sibi factæ per nuncium, adiicientes, quod si Dominus, & Procurator fuerint citati ad sententiam audiendam, & Dominus ipse non fuerit præsens tempore latæ sententiæ, ipse Dominus possit appellare, dummòdo appellet infra tempora aliàs terminata, quæ currere incipiant à die notificationis sibi factæ per nuntium in scriptis personaliter, vel bis ad domum ejus habitationis, licèt Procurator ipse non appellaverit.

Che se il Procuratore non haverà appellato, possa il Principale appellare.

Cap. 52.

STatuimo, che se il Procuratore citato ad udir la sentenza non haverà appellato, sia lecito appellare al Padrone ancorche il Procuratore fosse sufficiente per l'indemnità del Principale, se questo vorrà più tosto appellare, che convenire il Procuratore, non ostante qualonque legge: il che habbia luogho anche se per negligenza, ò colpa, ò dolo, ò per altra causa il Procuratore haverà tralasciato d'appellare; il che s'intenda, mentre il Principale appelli dentro il termine già prefisso in questi Statuti da computarsi dal giorno dell'intimatione fattali dall' officiale: Aggiongendo, che se il Principale, & il Procuratore saranno citati ad udir la sentenza, & esso Principale non sarà presente alla publicatione della sentenza, possa lo stesso appellare, purche appelli frà li tempi già determinati, quali comincijno à correre dal giorno della notificatione fattali dall'officiale personalmente in scritto, ò due volte alla Casa della di lui habitatione, abenche il Procuratore non habbia appellato.

Cui, & quando juramentum suppletorium deferendum sit in casu semiplenæ probationis.

Cap. 53.

QUia contingit quandoque semiplenè esse probatum in causa, & dubitatur super quo, & cui juramentum sit per Judicem deferendum, & secundum varias opiniones, quas Judices habent, contingit, quòd quandoque unus defert Actori, & alius Reo, nolentes hanc varietatem deinceps admittere, statuimus, & ordinamus, quòd in omnibus causis, in quibus sit deferendum juramentum de jure communi, si id, super quo juramentum deferri debet, cadat in notitiam unius partis tantùm, idest Actoris, vel Rei, tunc juramentum deferatur ei soli in cujus notitiam veritas rei cadat, super qua defertur; sed si id, super quo debet juramentum deferri, cadat in notitiam utriusque partis, tunc si Actor semiplenè probaverit intentionem suam, & Reus nullam exceptionem opposuerit, vel oppositam nullo modo probaverit, tunc Actori deferatur. Ubi autem Actor *semiplenè probaverit* intentionem suam, & Reus semiplenè exceptionem suam, & exceptio sit directò contraria, vel contradictoria intentioni Actoris, & sic intentio Actoris, & exceptio Rei non sint invicem compatibiles, tunc absque juramento Reus absolvatur, quia probationes invicem conquassantur, & perinde est, ac si nihil probatum esset ex parte Actoris, & idem dicimus quando Reus suam exceptionem plenariè probasset; Ubi autem Actor plenè probaverit intentionem suam, & Reus semiplenè exceptionem, tunc si quidem exceptio sit contraria, vel contradictoria intentioni Actoris, nec sit ei compatibilis, Reus absque sacramento condemnetur Actori, & idem sit ac si Reus nihil probasset; sin' autem exceptio per eum opposita se compatiatur cum intentione Actoris, prout in pacto de non petendo, in exceptione jurisjurandi, solutionis, & similibus, tunc licèt Actor probaverit plenè intentionem suam ipsi Reo, qui semiplenè probaverit exceptionem, juramentum super hujusmodi exceptione deferatur, quo in sui favorem ab eo præstito, ipse Reus diffinitivè ab intentione Actoris absolvatur. Ubi autem illud super quo juramentum

A' Chi, e quando debbasi dare il giuramento suppletorio in caso di prova semipiena.

Cap. 53.

ACcadendo alle volte, che nella causa vengono fatte prove semipiene, e si dubiti sopra che, & à chi debba darsi dal Giudice il giuramento, e che secondo le diverse opinioni de Giudici alle volte uno lo dà all' Attore, e l' altro al Reo, non volendo per tanto ammettere per l' avvenire questa varietà; Statuimo, & ordiniamo, ch' in tutte le cause, nelle quali debbasi dare il giuramento secondo la legge commune, se la notitia di ciò, sopra di che si deve giurare, concorrerà solamente ad una delle parti, cioè all' Attore, ò al Reo, allhora si dia il giuramento à quel solo, in cui concorre la notitia della verità del fatto, sopra il quale si dà il giuramento; Mà se ciò, sopra di che si deve giurare, sia noto ad ambedue le parti, allhora se l' Attore haverà provato semipienamente la sua intentione, & il Reo non haverà opposto alcuna eccetione, overo opponendone non l' haverà in alcun modo provata, si dia il giuramento all' Attore. Mà se l' Attore havesse semipienamente provata la sua intentione, & il Reo semipienamente la sua eccetione, e l' eccetione sia direttamente contraria, ò contraditoria all' intentione dell' Attore, così, che l' intention dell' Attore, e l' eccetione del Reo non siano vicendevolmente compatibili, allhora senza giuramento si assolva il Reo, perche le prove vicendevolmente si distruggono, & è lo stesso come se niente fosse provato dall' Attore: E lo stesso diciamo, quando il Reo havesse pienamente provata la sua eccetione; Quando poi l' Attore habbia pienamente provata la sua intentione, & il Reo semipienamente la sua eccetione, allhora se l' eccetione sarà contraria, ò contraditoria all' intentione dell' Attore, e sia incompatibile con questa, si condanni il Reo à favor dell' Attore senza giuramento, e sia lo stesso come se il Reo non havesse fatta alcuna prova; se poi l' eccetione dal Reo opposta sia compatibile con l' intention dell' Attore (come nel patto di non dimandare, nell' eccetione di giuramento, pagamento, e simili) allhora abenche l' Attore habbia pienamente prouato la sua intentione, si dia nondimeno il giuramento al Reo, che haverà semipienamente provato la sua eccetione, e prestato dal Reo tal giuramento in suo favore, sia quello assolto diffinitivamente dall' intentione dell' Attore. Che se ciò, sopra di che si deve dare il giuramento, non è noto ad alcuna delle parti, allhora non vi

tum debet deferri non cadit in notitiam alicujus partis, tunc locus non sit delationi juramenti, ideo Judex absolvat, vel condemnet prout juris erit dispositio.

vi sia luogho al giuramento, e perciò il Giudice assolva, ò condanni, come sarà di raggione.

Quod si fuerit aliquis citatus ad audiendam sententiam pro certa hora, Judex possit eam ferre eadem die alia hora.

Cap. 54.

STatuimus, & ordinamus, quòd si aliquis legitimè citatus fuerit ad audiendam sententiam pro certa hora juridica, & illa hora non fuerit lata sententia, possit Judex ferre sententiam alia hora ejusdem diei absque alia citatione & absque eo, quod Judex dicat se velle differre.

Che se alcuno sarà stato citato ad udire la sentenza ad un' hora determinata, possa il Giudice proferirla in un' altra hora nel medesimo giorno.

Cap. 54.

STatuimo, & ordiniamo, che se alcuno sarà stato citato legitimamente ad ascoltar la sentenza per un' hora determinata giuridica, e quella non sarà in quell' hora stata publicata dal Giudice, possa il medesimo publicare tal sentenza in un' altra hora dell' istesso giorno senz' altra citatione, e senza, che dica di volerla differire.

Quod non possit appellari ab interlocutoria.

Cap. 55.

STatuimus, & ordinamus, quòd à sententia interlocutoria appellari non possit, sed reservetur in diffinitiva sententia, nisi gravamen dictæ interlocutoriæ irreparabile esset in diffinitiva, vel quæ haberet vim diffinitivæ, quo casu volumus, posse appellari semel tantùm. Item quòd lata interlocutoria, ut supra, pars habeat terminum quindecim dierum continuorum ad expediendam, vel finiendam causam interlocutoriæ sententiæ, aliter, quòd pro deserta habeatur, & pars in illis expensis condemnetur; nisi steterit per Judicem, qui debeat expedisse causam sub pœna refectionis dictarum expensarum.

Che non si possa appellare dalla sentenza interlocutoria.

Cap. 55.

STatuimo, & ordiniamo, che non si possa appellare dalla sentenza interlocutoria ma si risservi nella sentenza diffinitiva, quando però l'aggravio della sudetta sentenza interlocutoria non potesse ripararsi nella deffinitiva, ò che l'interlocutoria havesse forza di deffinitiva, nel qual caso vogliamo, che si possa appellare per una volta sola. Similmente, che doppo la publicatione dell' interlocutoria come di sopra, la parte habbia termine de giorni quindeci continui à spedire, ò finire la causa della sentenza interlocutoria, altrimente s' habbi la causa per deserta, e si condanni la parte in quelle spese; Mentre però non manchi dal Giudice, il quale debba haver spedita la causa sotto pena di riffare le sudette spese.

Quòd ab executione non appelletur, neque à sententiis inter confitentes latis.

Cap. 56.

STatuimus, & ordinamus, quòd sententiæ, vel præcepta inter confitentes, seu earum, vel eorum executiones non possint dici nullæ, nec ab eis aliquatenùs appellari, nec ab executionibus aliquarum sententiarum, sive executio sit juris, sive sit facti.

Che non si appelli dall' essecutione, ne dalle sentenze fatte trà Confessi.

Cap. 56.

STatuimo, & ordiniamo, che le sentenze, e precetti fatte con chi hà confessato il debito, overo l' esecutioni di quelle, ò di questi non si possano dire nulle, ne si possa in modo alcuno appellare da esse, ne dalle loro essecutioni, tanto se l' esecutione fosse di raggione, come di fatto.

Quòd tempore interlocutoriæ sententię pars non debeat condemnari in expensis.

Cap. 57.

STatuimus, & ordinamus, quòd Judex non possit condemnare partem in expensis in sententia interlocutoria, sed condemnatio expensarum differatur ad tempus diffinitivæ sententiæ, nisi expensæ factæ fuerint occasione alicujus contumaciæ, quas in quacunque parte Judicii factæ fuerint, Volumus contumacem, seu condemnatum eas reficere, & contumantiam suam purgare antequam audiatur, & nisi talis interlocutoria feratur super exceptione competentiæ, vel incompetentiæ Judicis & super legitimatione personarum, ac aliis exceptionibus impedientibus litis ingressum, super quibus fuerit altercatum, & judicatum, quibus in casibus Judex possit victum Victori in expensis condemnare prout de Jure sibi videbitur.

Che al tempo della sentenza interlocutoria non si debba condannare la parte nelle spese.

Cap. 57.

STatuimo, & ordiniamo, ch' il Giudice non possa condannare nella sentenza interlocutoria la parte nelle spese, mà si differisca la condanna delle spese al tempo della sentenza deffinitiva; quando però le spese non siano state fatte per qualche contumacia, quali vogliamo siano resarcite dal contumace, ò condannato senza riguardo in qual del giudicio siano seguite, e così purghi la contumacia prima d'esser ascoltato; Mentre però l' interlocutoria non sia sopra eccetione di competenza, ò incompetenza del Giudice, e sopra legitimatione di persone, & altre eccetioni, che impediscono il principio della lite, sopra delle quali siasi contrastato, e giudicato, nelli quali casi possa il Giudice condannare il soccombente nelle spese à favore del vincitore come li parerà di raggione.

De appellationibus.

Cap. 58.

APpellationum modum, & formam traddere volentes, statuimus, quòd à sententiis latis per Dominum Vicarium, sive per alios Judices appellari possit ad Illustrem Dominum illius Jurisdictionis in qua lata est sententia, sive ad Magnificum Dominum ejus Capitaneum, & à sententia lata per Magnifi-

Delle appellationi.

Cap. 58.

VOlendo prescrivere il modo, e la forma delle appellationi, statuimo, che dalle sentenze fatte dal Signor Vicario, overo da altri Giudici si possa appellare all' Illustre Signore di quella Giurisditione nella quale è stata fatta la sentenza, overo al Magnifico suo Capitanio, e dalla sentenza fatta dal Magnifico Signor Capitanio tanto nella causa principale, come nell' appella-

gnificum Dominum Capitaneum, five in principali causa, five in appellatione possit appellari ad Serenissimum Principem D. D. nostrum clementissimum, seu ad ejus Illustrissimos Dominos Senatores. Declarantes tamèn, quòd in causis non excedentibus summam Rhenensium quinquaginta, si sententia Domini Vicarii, seu alterius primi Judicis fuerit in causa appellationis, tanquam rectè lata, à Magnifico Domino Capitaneo confirmata, ulteriùs appellari non possit.

De Eodem.

Cap. 59.

STatuimus, quòd Appellans in causis, in quibus potest appellari, causam appellationis prosequatur hac forma: Videlicèt, quòd appellans ipse teneatur à sententia appellare in termino decem dierum à die latæ sententiæ, & prout Jus commune disponit, & à die appellationis interpositæ teneatur appellans comparere coram Magnifico Domino Capitaneo ad quem, vel ejus locumtenentem infra quindecim dies, & parte adversa citata, porrigere libellum appellationis, & teneatur appellans infra dictum tempus præsentare fidejussionem de solvendis expensis omnibus factis, & faciendis tàm in principali instantia, quàm in appellatione in casu succumbentiæ, & jurare, quòd credat se justam fovere causam. Et casu, quo infra prædictum tempus, prædicta non faceret, vel in aliquo termino dictorum temporum, & prædictas solemnitates non observaverit, tunc ipsa appellatio sit ipso jure deserta, aliqua non obstante exceptione super facto dictæ appellationis, & intelligatur voluntariè renunciatum dictæ appellationi, & sententia lata super principali causa omni modo executioni mandetur, exceptione aliqua non obstante, exceptis illis personis, quæ propter paupertatem fidejussionem invenire non possent, quarum cautioni juratoriæ stetur. His autem observatis, Appellans infra annum continuum causam appellationis à die producti libelli cognosci, & terminari faciat, & debeat, prout Jus commune disponit, alioquin si appellatio ipsa infra dictum tempus terminata non fuerit, firma remaneat sententia, ita, quòd contra eam non possit aliquo modo de jure, vel de facto veniri, & possit post dictum tempus omni

pellatione si possa appellare al Serenissimo Prencipe Signore Signore nostro clementissimo, overo all' Illustrissimi Signori suoi Senatori. Dichiarando però, che nelle cause, che non eccedono la summa de ragnesi cinquanta, non si possa più oltre appellare, se la sentenza del Signor Vicario, ò d'altro primo Giudice fosse stata, in caso d'appellatione, confirmata come giusta dal Magnifico Signor Capitanio.

Della stessa Materia.

Cap. 59.

STatuimo, che la persona, che appella nelle cause, nelle quali si può appellare, proseguisca la causa dell'appellatione in questa forma: Cioè, che l'istesso Appellante sia tenuto appellare dalla sentenza in termine de giorni dieci dal giorno della publicatione di quella, e come dispone la legge commune, e poi dal giorno dell'interposta appellatione sia tenuto tale appellante trà quindeci giorni comparire avanti il Magnifico Signor Capitanio, ò suo Luoghotenente, & ivi presentare il suo libello appellatorio, premessa la citatione della parte contraria, e dentro detto tempo sia pure obligato esso appellante presentare sigurtà di pagare tutte le spese fatte, e da farsi tanto nella prima instanza, come nell' appellatione in caso di soccombenza, e giurare, che crede, che la sua lite, e causa sia giusta, e d' haver raggione. E caso, che non facesse le dette cose nel tempo sudetto, ò nelli termini sopraesposti, e non haverà osservate, & adempite le solennità soprascritte, allhora l'appellatione s'intenda senz' altro deserta, & abbandonata, non ostante qualonque eccetione sopra il fatto di detta appellatione, e s'intendi volontariamente renonciato à detta appellatione, e sia in ogni modo esequita la sentenza fatta sopra la causa principale non ostante qualonque eccetione, eccettuate quelle persone, che per la loro povertà non potessero ritrovare sigurtà, per le quali si dovera stare alla loro cautione giuratoria. Adempite poi queste cose, sia tenuto l'Appellante far conoscere, e terminare la causa dell'appellatione frà un' anno continuo da computarsi dal giorno, ch' haverà prodotto il libello appellatorio, come dispone la legge commune altrimente, se non sarà stata terminata nel sudetto tempo l'appellatione, resti ferma la prima sentenza, in modo che non si possa ad essa contravenire in alcun modo di raggione, ò di fatto, e possa totalmente doppo il sudetto tempo esequirsi. Lo stesso si osservi, quando si dimanda la riduttione all' arbitrio d'un' huomo discretto sopra una sentenza

omni modo executioni mandari. Et idem observetur, quando sententia arbitramentalis petitur reduci ad arbitrium boni Viri, quæ reductio fieri debeat ad Dominum Vicarium, & à sententia lata per Dominum Vicarium super ipsa reductione non possit appellari, nec dici de nullitate, si tamen cum priori laudo conformis erit. Prædicta autem locum habeant, & observentur, quando appellatum fuerit à sententia Domini Vicarii, vel alterius Judicis ad Magnificum Dominum Capitaneum: Cum verò appellatum fuerit à sententia Magnifici Domini Capitanei, volumus, & ordinamus, quòd interposita appellatione infra decem dies teneatur pars appellans infra duos Menses Judicem impetrasse, & libellum produxisse, quæ libelli productio debeat fieri citata parte. Declarantes, quòd fidejussio præstita per appellantem coram Domino Capitaneo intelligatur etiam, & extendatur ad expensas fiendas in causa secundæ appellationis. Declarantes etiam, quòd si pars appellata, tam in prima, quàm in secunda appellatione dicere voluerit appellationem non procedere, sive causam esse inappellabilem (: quo casu, tempore productionis libelli, vel die sequenti causas exprimere teneatur, quare appellatio non procedat, sive causa sit inappellabilis:) Judex appellationis infra octo dies à die oppositionis prædictæ, si pars appellata institerit, hoc decidat, & ab ipsa decisione non valeat appellari.

tenza arbitraria, la qual redutione debba farsi al Signor Vicario, ne si possa appellare dalla sentenza fatta dal Signor Vicario sopra tal riddutione, ne opponere de nullità, quando però sarà conforme al primo Laudo. Le sudette cose habbiano luogho, e si osservino, quando si appellerà dalla sentenza del Signor Vicario, ò d'altro Giudice al Magnifico Signor Capitanio: Mà quando si appellerà dalla sentenza del Magnifico Signor Capitanio, vogliamo, & ordiniamo, che, seguita l'appellatione trà dieci giorni, sia obligata la parte appellante trà due Mesi haver impetrato il Giudice, & haver prodotto il libello con la citatione della parte nella produtione di quello. Dechiarando, che la sigurtà data dall' appellante avanti il Magnifico Signor Capitanio s'intenda ancora, e s'estenda alle spese da farsi nella Causa della seconda appellatione: Dechiarando anche, che se la parte appellata, tanto nella prima, quanto nella seconda appellatione volesse opponere, che l'appellatione non habbia luogho, overo che la causa sia inappellabile (: nel qual caso, nel tempo, che si presenta il libello, ò nel giorno seguente, sia tenuta la parte appellata à spiegare le raggioni, per le quali non possa haver luogho l'appellatione, overo la causa sia inapellabile:) debba il Giudice dell' appellatione trà otto giorni da computarsi doppo fatta tale oppositione, deciderla, se la parte appellata l'haverà dimandato, e da tale decisione non si possa appellare.

Quæ appellatio prævaleat, an facta viva voce, vel postea in scriptis.

Cap. 60.

Statuimus, & ordinamus, quòd si infra legitimum tempus secunda appellatio in scriptis interposita fuerit, ab ea incipiat currere tempus prosequendæ appellationis, etiamsi tempore primæ appellationis viva voce interpositæ nihil protestatus fuerit appellans de alia appellatione interponenda; aliàs si secunda appellatio in scriptis facta, infra tempus legitimum non sit interposita, tunc à tempore primæ infra tempus legitimum interpositæ, incipiat currere. Decernentes etiam, quòd in hujusmodi appellationis interpositione, quando ex intervallo, & in scriptis interponitur,

Se prevaglia l'appellatione fatta in voce, ò quella fatta doppo in scritto.

Cap. 60.

Statuimo, & ordiniamo, che se sarà interposta la seconda appellatione in scritto nel termine legitimo, comincij da quella à correre il tempo di proseguire l'appellatione, ancorche l'appellante nel tempo della prima appellatione fatta à viva voce non habbia protestato d'interporre altra appellatione in scritto; altresì se la seconda appellatione in scritto non fosse fatta dentro il termine legitimo, allhora comincij à correre il tempo dal giorno della prima appellatione fraposta nel termine legitimo. Decrettando anche, che quando si appella in scritto, e qualche giorno doppo la sentenza, basti fare l'appellatione nel luogho, ò Casa solita del Giudicio, e Tribunale dell' istesso

ponitur, sufficiat interponere ad locum, seu domum solitam Judicii, & Tribunalis ipsius Judicis, adhibitis solùm Notario, & duobus Testibus, omni alia juris solemnitate ommissa.

tesso Giudice con l'intervento solamente d' un Nodaro, e di due Testimonij, tralasciata ogn' altra legale solennità.

De modo procedendi contra Debitores, & pignoribus faciendis.

Cap. 61.

STatuimus, & ordinamus, quòd in executionibus faciendis contra Debitores fiat præceptum, seu Mandatum Debitori, ut infra dies tres ab habito Mandato solvisse debeat Creditori id, in quo sibi tenetur sub pœna pignorationis, cum clausula tamen justificatoria: Videlicèt si putat se gravatum compareat, parte citata, qua comparente, & contradicente, tale Mandatum habeat vim simplicis citationis, & lapsis dictis tribus diebus, si talis justus non se aggravaverit de dicto Mandato, vel aliter cum Creditore concors non fuerit, in actis sub brevitate notetur sententia, pro qua annotatione solvantur Cancellario carantani duo pro singulo Debitore, & soluta tenuta Domino Vicario, per officialem pignorari possit Debitor, primò in bonis Mobilibus, secundò in immobilibus, & tertiò in nominibus Debitorum, & si aliter dessignaverit, talis dessignatio non valeat invito Creditore, quodquè in continenti pignus per officialem à Debitore elevetur pro tota summa, & deponatur ad locum deputatum, & tunc habeat Debitor ipso jure, absque eo quod fiat sibi præceptum, terminum dierum quattuor continuorum ad exigenda, & recuperanda pignora sua solutis solvendis, & lapsis dictis quattuor diebus, instante Creditore pignora ipsa æstimentur per æstimatores juratos idoneos, & confidentes, & à Communitate deputandos, & teneatur Creditor pignora ipsa in solutum accipere modo infrascripto. Si pignora erunt bladum, sive es, quòd vulgò dicitur Metallo, detracta parte sexta æstimationis, si erunt animalia detracta quinta parte, si verò erunt alia bona detracta quarta parte. Declarantes, quòd pro Mercedibus, pro Livellis, pro affictibus, ac pro pecunia mutuata Creditor electionem habeat in bonis Debitoris tàm mobilibus, quàm immobilibus, servata

Della maniera di procedere contro li Debitori, e di fare le Pignorationi.

Cap. 61.

STatuimo, & ordiniamo, che nelle esecutioni da farsi contro li Debitori si faccia un precetto, ò Mandato al Debitore, che debba nel termine de giorni trè continui haver pagato al Creditore ciò, che li deve sotto pena della pignoratione, con la clausula però giustificatoria: Cioè, che s'egli si crede aggravato, comparisca avanti il Giudice facendo citare la parte, la quale comparendo, e contradicendo, tal Mandato habbia forza di semplice citatione, e trascorsi li sudetti trè giorni, se il precettato non s' haverà aggravato del Mandato fattoli, ò non s'haverà in altro modo accordato con il Creditore, si noti brevemente la sentenza nelli atti, per la quale annotatione si paghino al Cancelliere due carantani per ogni Debitore, e pagatasi la tenuta al Signor Vicario, possa il Debitore esser pignorato dall' officiale, primamente nelli Beni Mobili, secondo negl' immobili, e terzo nelli crediti, e se il Debitore havesse designati altri pegni, la designatione, ò consegna non sia valida contro la volontà del Creditore, & il pegno sia subito levato dall'officiale per tutta la summa al Debitore, e riposto nel luogho deputato; Et allhora habbia il Debitore senz' altro, e senza, che li vengha fatto precetto, il termine de giorni quattro ad esigere, e recuperare li suoi pegni pagando ciò, che deve pagare; & passati li sudetti giorni quattro, siano stimati ad istanza del Creditote li pegni da stimadori giurati, sufficienti, e confidenti, e da deputarsi dalla Communità, e sia obligato il Creditore di ricevere in pagamento li stessi pegni nella maniera, che segue. Se li pegni saranno in grano, ò metallo, dettratta la sesta parte della stima, se saranno Animali, dettratta la quinta parte, se saranno poi altri beni dettratta la quarta parte. Dechiarando, che per mercedi, livelli, affitti, e denaro imprestato, habbia il Creditore l'eletione nelli beni tanto mobili, quanto immobili del Debitore con la detratione però come sopra; Fatta poi la stima, si notifichi quella con la detratione sudetta al Debitore, il quale habbia termine d' otto giorni continui à ricuperare li sudetti

vata tamen detractione ut supra; facta autem æstimatione notificetur Debitori de æstimatione, & relaxatione prædictis, & habeat Debitor terminum dierum octo continuorum ad redimendum dicta pignora, solvendo, & restituendo debitum capitale unà cum expensis. Declarantes etiam, quòd Debitor à die, quo sibi dicta notificatio facta fuerit, si se gravatum prætenderit, possit à Judice revisionem dictæ Estimationis impetrare infra dies tres, quam tamen revisionem intendimus fore sine prægiuditio consuetudinis Thesini, & Grigni. Statuentes, quòd pro mercedibus æstimationis dictorum pignorum solvantur quattuor quadrantes pro libra quorum unum habeat Notarius, duos Estimatores, & unum officialis, ità tamen, quòd Merces ipsorum non excedat summam unius aurei scutati pro singulo eorum, quantæcunque fuerit summæ æstimatio ipsa.

Et quia æstimationes in scriptis non notantur, nec rediguntur, prout in scriptis nec Notari, nec redigi mandamus per Notarium à libris decem infra, ideò disponimus, quòd à dicta summa infra Notarius non habeat Mercedem aliquam, sed tota merces sit Estimatorum, & officialis.

sudetti pegni, pagando, e restituendo il debito capitale assieme con le spese. Dechiarando ancora, ch' il Debitore, che si stimerà gravato nella stima, possa nel termine de giorni trè doppo la notificatione di quella ottenere dal Giudice la revisione medesima, la qual revisione però intendiamo, che sia senza pregiudicio della consuetudine di Thesino, e di Grigno. Statuendo, che per le mercedi della stima di detti pegni siano pagati quattro quattrini per lira, uno de quali appartenga al Nodaro, uno all'Officiale, e due alli stimadori in modo però, che la mercede di questi non ecceda la summa d'un scudo d'oro per cadauno d'essi, sia poi di qualsivoglia summa la stessa stima.

E perche le stime non si notano, ne si fanno in scritto, come appunto commandiamo, che sotto la summa di lire dieci non siano dal Nodaro notate, ne ridotte in scrittura, perciò vogliamo, che sotto la detta summa il Notaro non habbia Mercede alcuna, mà sia tutta delli Stimadori, & officiali.

Qualiter Venditiones de bonis immobilibus Debitorum fieri debeant.

Cap. 62.

STatuimus, & ordinamus, quòd in bonis immobilibus pro pignore acceptis non aliter Creditor pignora ipsa in solutum accipere teneatur, quàm detracta quarta parte bonorum æstimatorum, & sic cum benefitio quarti. Quo verò ad venditiones dictorum bonorum, seu eorum in solutum dationes, mandamus, quòd facta æstimatione ipsorum bonorum, fiat proclama super platea loci, seu regulæ, sub qua facta fuerit æstimatio, seu eorum venditio facienda erit, qualiter venditio, seu datio in solutum cum defalcatione quarti tali Emptori, sive Creditori fieri debet die tali de ipsis bonis, quare quicunque vult comparere ad contradicendum, & protestandum de jure suo cur dicta venditio, seu datio in solutum fieri non debeat, compareat infra terminum dierum novem continuorum, fiatquè dictum

Come debbano farsi le Vendite de beni immobili delli Debitori.

Cap. 62.

STatuimo, & ordiniamo, ch' il Creditore non sia tenuto ricevere in pagamento li Beni immobili presi in pegno, che con la detratione della quarta parte delli Beni stimati, e così con il beneficio del quarto. Circa poi alle vendite de sudetti Beni, ò dationi in pagamento di quelli, ordiniamo, che fatta la stima d'essi beni, si faccia proclama nella Piazza del luogho, ò della regola sotto la quale sarà stata fatta la stima, ò doverà farsi la vendita di essi, qualmente si deve fare in tal giorno la vendita d'essi beni, ò assegnatione in pagamento al Compratore, ò Creditore con la dettratione del quarto, che però Chiunque vuole comparire à contradire, e protestare delle sue raggioni, per le quali intende, che non si debba fare detta vendita, ò datione in pagamento, comparisca nel termine de giorni nove continui, e detto Proclama si faccia trè volte, cioè ogni trè giorni una volta, e Chiunque comparira sia ascoltato, e si faccia giustitia. Mà

dictum proclama tribus vicibus, hoc est, singulo quoque triduo una vice; quicunque autem comparuerit audiatur, & fiat justitia. Si autem aliquis in dicto termino non comparuerit, vel comparendo legitimè non impedierit ipsam venditionem, sive in solutum dationem, fiat ipsa venditio, sive in solutum datio ipsi Creditori cum benefitio quarti, ut prædictum est. Habeat tamen Debitor, in cujus pregiudicium facta est talis venditio, seu datio in solutum, terminum dierum octo ad redimendum dicta bona, restituendo debitum capitale una cum expensis, quibus diebus octo elapsis ulteriùs Debitor non audiatur.

Mà se alcuno non comparirà in detto termine, ò comparendo non impedirà legitimamente la stessa vendita, ò datione in pagamento, si faccia la stessa vendita, ò datione in pagamento al Creditore col beneficio del quarto, come s' è detto. Habbia però il Debitore, in pregiudicio del quale è stata fatta tal vendita, ò datione in pagamento, il termine di giorni otto à ricuperare li sudetti beni, restituendo il debito capitale assieme con le spese, quali otto giorni passati, non si ascolti più oltre il Debitore.

Quod Missio in possessionem rei immobilis sine requisitione primi Possessoris non præjudicet ipsi primo Possessori.

Cap. 63.

STatuimus, & ordinamns, quòd si quis sine contradictione fuerit positus in possessionem alicujus rei immobilis aucthoritate Judicis non requisito primo certo possessore ipsius rei, talis missis in possessionem non præjudicet primo possessori nominatim non citato, seu bis ad domum, nec propterea dictus primus possessor removeatur, ab ejus simplici possessione, nisi plenariè constiterit de jure utriusque partis.

Che l' introduttione in possesso in Beni Stabili fatta senza la requisitione del primo possessore non pregiudichi ad esso primo possessore.

Cap. 63.

STatuimo, & ordiniamo, che se alcuno sarà stato senza contraditione messo in possesso di qualche cosa immobile con l' auttorità del Giudice senza darne notitia al primo certo possessore di quella, tale introdutione al possesso non pregiudichi ad esso primo possessore, se non sarà stato citato in persona, ò due volte alla Casa, e perciò detto primo possessore non sia rimosso dalla sua semplice possessione, se non con la piena cognitione delle raggioni d' ambe le parti.

Qualiter debeant fieri excussiones contra principales Debitores, & eorum Bona.

Cap. 64.

STatuimus, & ordinamus, quòd cum excussio bonorum alicujus Debitoris erit facienda, fiat hoc modo, videlicèt, quod principalis Debitor citetur, sive ille, qui conveniendus est successorio nomine, ut infra certum terminum compareat ad dandam, & solvendam Creditori suo quantitatem, quam petit infra terminum præfixum, & si contumax fuerit in veniendo, committatur per Judicem

In qual modo debbano farsi l' escussioni contro li principali Debitori, e loro Beni.

Cap. 64.

STatuimo, & ordiniamo, che quando si doverà fare l' escussione de Beni d' alcun Debitore, si faccia in questo modo, cioè, che venga citato il principal Debitore, ò quello, che deve esser convenuto, come succedente in suo luogho, à comparire frà certo termine per dare, e pagare al suo Creditore la quantità, che dimanda, nel termine prefisso, e se sarà contumace à comparire, si commettano dal Giudice l' esecutioni contro di lui, e se l' officiale riferirà di non haver

dicem tenuta contra eum, & si nuntius retulerit se nulla bona expedita invenisse, stetur prædictæ relationi, & Judex teneatur pronunciare excussionem legitimè factam, qua facta, possit Creditor hyppotecaria actione, vel alio remedio sibi competenti convenire tertium possessorem, & contra ipsum procedere, nisi ipse tertius possessor infra dilationem competentem sibi statuendam ante litem contestatam ostenderit principalem Debitorem, vel ejus hæredes in Jurisdictione, in qua agitur, possidere tot bona, cum quibus Creditori satisfieri possit in totum, vel in partem, quo casu in ipsis rebus, seu bonis sibi satisfiat antequam Creditor conveniat ipsum tertium possessorem; Et excussiones factæ hoc modo, & forma valeant, & obtineant roboris firmitatem, quocunque modo, & forma concessa fuerit ipsa tenuta. Addentes, quod ubi ageretur hyppotecaria contra tertium possessorem, sufficiat agenti probare Debitorem possedisse tempore obligationis etiamsi nullum probaret Dominium.

De interdictis, & sequestris. Cap. 65.

STatuimus, & ordinamus, quòd si quis aliquod interdictum, seu sequestrum fieri faceret, & infra decem dies continuos causa de re sequestrata non fuerit terminata, & finita, sequestrum irritum habeatur, si causam infra dictum tempus terminari non insteterit, & sequestra omnia fieri, & removeri possint arbitrio Judicis, qui possit etiam cognoscere & terminare de expensis factis occasione dictorum sequestrorum. Item statuimus, quòd Judex non teneatur, nec debeat sequestrum aliquod facere ad petitionem alicujus Creditoris, nisi priùs saltem semiplenè constiterit de debito, excepto quòd si Creditor allegaverit Debitorem suspectum, vel ipsius Debitoris repentinam absentiam, vel aliter rem perituram, quòd suo juramento Creditor affirmare teneatur, nam eo casu Judex sequestrum concedere, seu facere possit, ac debeat, quod sequestrum non removeatur nisi priùs Debitor securitatem idoneam præstiterit de parendo juri, & expensis legitimis solvendis. Declarantes, quòd possidens bona immobilia in aliqua ex his tribus Jurisdictionibus, neque in ea, ubi agitur, neque in altera ex ipsis sequestrari possit.

De

ver trovato beni espediti, ò sia di facile esito, si creda alla sudetta relatione, & il Giudice sia obligato pronunciare, che l'escussione sia fatta legitimamente, e ciò fatto, possa il Creditore convenire in giudicio, & agere contro un terzo possessore per raggione hippothecharia, ò altro remedio à se competente; Mentre però il terzo possessore in una dilatione competente da darsegli avanti la contestatione della lite non habbia dimostrato, che il principal Debitore, ò li di lui heredi possedano nella Giurisditione, nella quale si tratta la causa, tanti beni sufficienti, con li quali si possa in tutto, ò in parte sodisfare il Creditore, nel qual caso, vengha sodisfatto nelle stesse cose, ò beni il Creditore prima di convenire il terzo possessore: E l'escussioni fatte in tal maniera, e forma siano valide, e ferme, sia poi in qualonque modo, e forma, che sia, stata concessa la detta esecutione. Aggiongendo, che quando si agirà con atione hipothecaria contro il terzo possessore, basti all'Attore il provare, ch' il Debitore habbia posseduto nel tempo dell'obligatione, ancorche non provasse alcun Dominio.

Dell' Interdetti, e Sequestri. Cap. 65.

STatuimo, & ordiniamo, che se alcuno facesse fare qualche interdetto, ò sequestro, e frà dieci giorni continui non sarà terminata, e finita la causa della cosa sequestrata, s'intenda annullato il Sequestro, se non haverà fatta instanza, che si termini la causa frà il detto tempo; e tutti li sequestri possano farsi, e rimoversi ad arbitrio del Giudice, il quale possa ancora giudicare, e terminare circa le spese fatte in occasione di detti sequestri. Statuimo parimente, che il Giudice non sia obligato, ne deva far alcun sequestro ad instanza d'alcun Creditore, se prima non sarà stato provato il debito almeno con meza prova, eccettuando però se il Creditore allegherà un Debitore sospetto, ò la di lui repentina absenza, overo ch'altrimente stia per perire la cosa, il che sia tenuto il Creditore affermare con suo giuramento, poiche in quel caso possa il Giudice, e debba concedere, ò fare il sequestro, il qual sequestro non sia liberato, se prima il Debitore non haverà data una sufficiente sigurtà di stare alla raggione, e di pagare le spese legitime. Dechiarando, che chi possiede beni stabili in alcuna di queste trè Giurisditioni non possa esser sequestrato ne in quella dove si agita la causa, ne in altra di esse.

Del

De debitis solutis non petendis.

Cap. 66.

STatuimus, & ordinamus, quòd si quis suo nomine per se, vel per alium petierit ab aliquo debitum sibi solutum, & usque ad litem contestatam perseveraverit, facta legitima probatione de solutione debiti petiti, talis petens solvat quartam partem ejus, quod petierit Debitori ipsam solutionem probanti. Prædicta autem locum habeant in principali Creditore, & non in hæredibus, vel successoribus suis, nisi probaretur, ipsos scivisse solutionem fuisse factam.

Del non doversi dimandare debiti già pagati.

Cap. 66.

STatuimo, & ordiniamo, che se alcuno per se stesso, ò per mezo d'altri dimanderà da qualch'uno un debito gia pagatoli, e persevererà fino alla litte contestata, facendosi dalla parte legitima prova del pagamento del debito, che vien dimandato, tal persona, che dimanda, paghi la quarta parte di ciò, che dimanda al Debitore, che prova haver fatto il pagamento. Le cose predette però si osservino solamente nel principal Creditore, e non nelli heredi, ò di lui successori, mentre, non si provi, che questi habbino havuta scienza del pagamento seguito.

De debitis usurariis non petendis.

Cap. 67.

STatuimus, & ordinamus, debita usuraria, quæ Usurariis debentur, seu credita ab Usurario, vel ab aliquo alio pro eo nunquam peti posse, sed talia facientes cadant ipso jure ab omni jure per eos prætenso in tali credito, & intelligatur contractum esse usurarium, si probabitur Creditorem consuetum fuisse facere contractus usurarios, vel si etiam probabitur, quòd contractus sit usurarius, & puniatur in quadruplo illius usuræ petitæ, ultra dictam usuram quam ipso jure eum priuari statuimus.

Del non doversi dimandare debiti usurarii.

Cap. 67.

STatuimo, & ordiniamo, che mai si possano dimandare da un Usuraro, ò da altri per esso debiti *usurarij dovutigli*, ò *crediti dell'Usuraro*, mà quelli, che fanno tali cose, cadano senz'altro da ogni raggione da loro pretesa in tal credito, e s'intenda, il contratto esser usurario, quando si proverà, che il Creditore sia stato solito à far contratti usurarij, overo si proverà, che il contratto sia usurario, e sia castigato con pena quattro volte tanta, quanta è l'usura dimandata, oltre la perdita di detta usura, di cui senz' altro lo determiniamo privato.

Quomodo jus reddi debeat quando de debito apparet Instrumentum publicum.

Cap. 68.

STatuimus, & ordinamus, quòd pro exigendo debito alicujus summæ, seu rei, de qua apparet publicum Instrumentum, vel Chyrographum privata manu confectum, subscriptum tribus testibus, non sit necesse libellum in scriptis producere, sed sufficiat, præsente nominato Debitore, aut eo absente, legitimè tamen ad hoc citato, dictum Instru-

In qual Maniera debbasi far raggione, quando il debito si prova con publico Instrumento.

Cap. 68.

STatuimo, & ordiniamo, che per esigere un debito di qualche summa, ò di qualche cosa, della quale appare publico instromento, ò Chirografo fatto per mano privata, e sottoscritto da trè testimonij, non sia necessario presentare la dimanda in scritto, ma basti produrre il detto Instromento, ò Chirografo del debito alla presenza del Debitore nominato, overo con la di lui citatione legitima à tal' effetto, quando fosse ab-

sente,

ſtrumentum, ſive Chyrographum debiti producere, & verbotenùs à Judice petere, quòd Instrumentum, & Chyrographum illud exequi faciat contra debitorem ipſum nominatum. Dicta tamen productio, petitio, & declaratio per Cancellarium in ſcriptis redigatur; Quo facto Judex ſtatim viſis, & intellectis priùs per eum Inſtrumentis, ſeu Chyrographis prædictis contra ipſum nominatum Debitorem contumacem, ſeu aliter non contradicentem dicto Inſtrumento, ſeu Chyrographo, ut ſupra producto, Creditori concedat executionem, ſeu pignorationem; ſi verò Debitor probare voluerit ſolutionem, vel aliam defenſionem legitimam, ſeu aliter contradicere producto Inſtrumento, ſeu Chyrographo, copiam illius accipiat, ſi vult, ſtatuaturque ſibi terminus dierum quindecim continuorum, exceptis ſolùm feriis in honorem Dei introductis, ad opponendum, & probandum, & probatum habendum ſuas exceptiones, & defenſiones, quo termino elapſo, ſi Debitor nihil oppoſuerit, ſive probaverit, ulteriùs non audiatur, ſed executio, ſeu pignoratio contra ipſum Debitorem Creditori relaxetur, & concedatur, & idem intelligatur, & obſervetur in ſcripto privato decognito, ſive aliter approbato per Debitorem. Declaramus tamen, quòd ſi in dicta dilatione quindecim dierum Debitor ipſe ex cauſa legitima, & arbitrio Judicis cognoſcenda, ſeu admittenda, impeditus fuerit, adeò, ut probare non potuerit exceptiones, ſeu defenſiones ſuas, tunc Judex ſtatuat eidem Debitori aliam dilationem octo dierum, quibus elapſis ampliùs Debitor non audiatur.

Quod Præceptum factum per Judicem in convictos, ſeu confeſſos ſervetur.

Cap. 69.

PRovidemus etiam, quòd præceptum factum per D. Vicarium, vel alium Judicem competentem in convictos, ſeu confeſſos obſervetur, & attendatur, & ſi obſervatum non fuerit per eos, in quos fuerit factum in termino contento in Mandato, tunc præceptum illud executioni mandetur per captionem pignorum.

ſente, & in voce far inſtanza al Giudice, che faccia eſequire tal' Inſtromento, ò Chirografo contro lo ſteſſo nominato Debitore. La ſudetta produtione però inſtanza, e dechiaratione ſia ſcritta dal Cancelliere; Il che fatto, viſti, & inteſi prima li ſudetti Inſtromenti, e Chirografi, conceda il Giudice al Creditore l'eſecutione, ò pignoratione contro lo ſteſſo nominato Debitore contumace, ò non contradicente al ſudetto Inſtromento, ò Chirografo prodotto come ſopra; Mà ſe il Debitore vorrà provare il pagamento, overo altra legitima eccetione, ò pure altrimente contradire all'Inſtromento, ò Chirografo prodotto, prenda, ſe vuole, la copia di eſſo, e li vengha aſſignato il termine di quindeci giorni continui, eccettuati li giorni feriati in honor di Dio, ad opporre, provare, & haver provate le ſue eccetioni, e difeſe, il qual termine paſſato, ſe il Debitore non haverà oppoſta, ò provata cos' alcuna, non ſia più oltre aſcoltato, mà ſi rilaſci, e conceda al Creditore l'eſecutione, ò pignora contro lo ſteſſo Debitore, e l'iſteſſo s'intenda, e s'oſſervi, quando ſi tratta d'una ſcrittura privata riconoſciuta, ò altrimente approvata dal Debitore. Dechiariamo però, che, ſe nella detta dilatione de giorni quindeci lo ſteſſo Debitore ſarà ſtato impedito da cauſa legitima, e da eſſere conoſciuta, & admeſſa ad arbitrio del Giudice, in modo, che non habbia potuto provare le ſue eccetioni, ò difeſe, allhora il Giudice aſſegni al medeſimo Debitore un' altra dilatione de giorni otto, paſſati li quali, il Debitore non ſia più aſcoltato.

Che ſi oſſervi il Precetto fatto dal Giudice contro chi è ſtato convinto, & hà confeſſato.

Cap. 69.

DIſponiamo ancora, che il precetto fatto dal Signor Vicario, ò da altro Giudice competente contro Chi è ſtato convinto, ò hà confeſſato, ſi oſſervi, e ſi eſequiſca, e ſe non ſarà ſtato oſſervato da quelli, contro de quali ſarà ſtato fatto, nel termine contenuto nel Mandato, allhora ſi eſequiſca con l'effettiva pignoratione.

De Fidejussoribus extrahendis de fidejussionibus per suos Principales.

Cap. 70.

STatuimus, & ordinamus, quòd quilibet Principalis Debitor teneatur, & debeat liberare, & extrahere suum, vel suos Fidejussores, & quemlibet eorum de fidejussionibus, in quibus sint, vel erunt obligati pro ipso Debitore, vel Debitoribus usque ad unum Mensem, à quò sibi fuerit denunciatum per ipsos Fidejussores, vel per aliquem ipsorum à lapsu termini in obligatione contenti sub pœna pignorationis pro quantitate debiti, ita tamen, quòd lapso dicto Mense citetur ipse principalis Debitor ad instantiam Fidejussoris ad videndum contra eundem Debitorem concedi tenuta, & relaxari, pignorationem si non attenderit, eumquè de dicta fidejussione non extraxerit, & liberaverit infra dictum tempus, prædicta autem non præjudicent Creditoribus, vel habentibus causam ab eis, & ita intelligatur de Fidejussore Fidejussoris, & sic in infinitum.

Che li principali debbano liberare dalla sigurtà quelli che l'hanno fatta per loro.

Cap. 70.

STatuimo, & ordiniamo, che qualonque Principale Debitore sia tenuto, e debba liberare, e cavare dalle sigurtà, nelle quali sono, ò saranno obligate per esso Debitore una, ò più persone, che per esso haveranno promesso, e ciò in un Mese da computarsi doppo, che sarà scaduto il termine contenuto nell' obligatione, e doppo, che sarà stato avisato da quelli, che li hanno fatta la sigurtà, ò da alcuno d'essi, se sono più d'uno, e ciò sotto pena della pignora per la quantità del debito, dovendosi però doppo scaduto il detto mese esser citato lo stesso principal Debitore ad instanza di Chi l' hà fatta sigurtà à vedere concedersi, e rilasciarsi contro di se l'esecutione, e la pignora, se non farà l'obligo suo, e non lo cavera, e libererà da detta sigurtà nel termine sudetto; le sudette cose però non pregiudichino à Creditori, ò à chi succede in loro luogho, e lo stesso s'intendi di quelli, che hanno promesso per quelli, ch'hanno fatta sigurtà, e così in infinito.

Quod nullus Judex, Procurator, vel Notarius possit pro alio fidejubere.

Cap. 71.

STatuimus, & ordinamus, quòd nullus Procurator, Judex, vel Notarius harum Jurisdictionum in Jurisdictionibus ipsis pro aliqua re, vel causa civili possit fidejubere pro aliqua persona, nisi fortè fuerit sibi conjuncta usque ad quartum gradum inclusivè computandum secundùm jura civilia, sub pœna nullitatis dictæ fidejussionis.

Che alcun Giudice, Procuratore, ò Notaro non possa far sigurtà per altri.

Cap. 71.

STatuimo, & ordiniamo, che niun Procuratore, Giudice, ò Notaro di queste Giurisditioni possa in esse far sigurtà d'alcuna cosa, ò causa civile per alcuna persona, se forse non li fosse congionta in parentella fino al quarto grado inclusivamente da computarsi secondo le leggi civili, sotto pena della nullità della sudetta sigurtà.

De modo procedendi contra Fidejussores.

Cap. 72.

Statuimus, & ordinamus, quod quando Creditor agit contra Fidejussorem pro credito consequendo, Judex concedere debeat dilationem Fidejussori ipsi præsenti dierum octo continuorum ad denunciandum principali Debitori, si habet aliquas defensiones, quòd eas opponat, & probet infra dictum terminum, & ex legitima causa concedatur sibi alia dilatio æquè dierum octo, & si non fecerit infra dicta tempora sufficienter defensionem creditoris, ipsi possint procedere contra ipsos Fidejussores, dato, quod principalis sit absens.

Del Modo di procedere contro quelli, che fanno Sigurtà.

Cap. 72.

Statuimo, & ordiniamo, che quando il Creditore agisce contro la Sigurtà per conseguire il credito, debba il Giudice concedere alla stessa sigurta presente la dilatione d'otto giorni continui a denonciare al principal Debitore, che se hà qualche eccetione l'opponga, e provi nel detto termine, & essendovi causa legitima se gli conceda istessamente un' altra dilatione d'otto giorni, e s'il Debitore principale fosse absente, possa il Creditore procedere contro la sigurtà, che nelli termini sudetti non haverà bastantemente difeso contro il Creditore.

De Modo, & Ordine tenendis per Fidejussorem contra principalem, sive ejus bona.

Cap. 73.

Statuimus, & ordinamus, ne aliquis propter à se collatum beneficium damno afficiatur, quòd si quis pro alio Fidejusserit, & dictus talis Fidejussor in dicta tali obligatione per tres menses permanserit, connumerandos à die, qua debitum exigi potuisset per Creditorem, vel dictus talis Fidejussor fuerit aliquo modo per citationem, vel aliter inquietatus per Creditorem, sive ipse Fidejussor satisfecerit Creditori, sive non, dictus Fidejussor in continenti possit convenire principalem Debitorem, & Judex ad instantiam & requisitionem Fidejussoris, qui satisfecerit, vel inquietatus fuerit, vel, licèt non satisfecerit, per dictum tamen tempus in obligatione Fidejussoria permanserit, teneatur, & debeat concedere pignorationem, & relaxare tenutam Fidejussori, sola facti veritate inspecta, & nulla juris solemnitate servanda servata, sed sufficiat antedictæ tenutæ, & pignorationis concessionem fieri mandatum, sive intimationem principali, ut liberasse habeat Fidejussorem in termino tridui, vel aliter indemnem conservâsse, quo termino transacto possit procedi prout supra ad pignoratio-

Del Modo, & Ordine da tenersi dalla Sigurtà contro il Principale, ò di lui Beni.

Cap. 73.

Statuimo, & ordiniamo, acciò alcuno non senta danno dal favore fatto ad altri, che se alcuno havera fatta sigurtà per altri, & haverà perseverato in tal' obligatione per trè mesi da computarsi dal giorno, nel quale il Creditore haverebbe potuto esigere il debito, overo se quello, ch' ha fatta la sigurta fosse in qualche modo per citatione, ò in altra forma molestato dal Creditore, possa subito la sudetta sigurta, tanto se havera pagato il Creditore, come se non l'havesse pagato, chiamar in giudicio il principal Debitore, & il Giudice ad instanza, e richiesta della sigurta, che havera sodisfatto, ò sara molestata, ò pure se bene non havesse sodisfatto, havera però continuato per il tempo sopraccenato nella sudetta obligatione di sigurtà, sia tenuto, e debba concedere, e rilasciare all'istessa la pignora, & esecutione, considerata la sola verità del fatto, e tralasciando qualonque solennità, che per altro di raggione doverebbe osservarsi, e basti concedere la detta pignora, ò esecutione con un Mandato, ò Intimatione al Principale, che debba haver liberata la sigurta in termine di trè giorni, overo in altra maniera haverla sollevata da ogni danno, il qual termine passato, possa procedersi come sopra alla pignoratione, e contro li Beni del principal Debitore, per l'indennità, e sollievo della detta sigurta. Dechiarando,

tionem pro indemnitate dicti Fidejussoris, & contra bona Debitoris principalis. Declarantes, quòd per prædicta nullum fiat præjuditium Creditori.

rando, che le cose sudette non pregiudichino punto al Creditore.

Quòd Frater non possit petere bonorum divisionem, nisi fuerit ætatis annorum viginti.

Cap. 74.

STatuimus, quòd nullus fratrum possit agere communi dividundo, seu agere contra fratres pro divisione bonorum, seu hæreditatis, nisi fuerit ætatis annorum viginti; similiter, quòd nec Major viginti annorum possit petere divisionem donec cœteri fratres pervenerint ad ætatem viginti annorum; & si aliquis prædictorum petierit divisionem contra formam prædictam, seu infra ætates prædictas, quòd talis petitio non attendatur, nec exequatur per Judicem, seu alios contra voluntatem aliorum fratrum. Volumus tamen, quòd si Major viginti annorum malè se gereret in administratione communium bonorum, quòd fratres Minores possint dicto casu petere divisiones cum dicto Majore, & hoc pro Minorum utilitate, & beneficio.

Che un Fratello Minore d'anni vinti non possa dimandare la divisione de Beni.

Cap. 74.

STatuimo, ch' alcun Fratello non possa agere contro gl' altri Fratelli per dividere li Beni, ò heredità se non sarà d'anni vinti; similmente, ch' il Maggiore d'anni vinti non possa dimandar la divisione fino à tanto, che li altri Fratelli non siano arrivati all' età di vinti anni, e se alcuno delli sudetti dimanderà la divisione contro la forma sudetta, overo prima dell' età predette, tal dimanda non vengha ascoltata, ne esequita dal Giudice, ò da altri contro la volontà degl' altri Fratelli. Vogliamo però, che se il Maggiore d'anni vinti non amministrasse bene li Beni communi, in tal caso possino li Fratelli Minori dimandar la divisione col sudetto Maggiore, e ciò per utilità, e beneficio delli minori.

De non Contrahendo cum Filiis familias.

Cap. 75.

STatutum, & ordinatum esse volumus, quòd Filius familias non possit mutuo pecuniam accipere, nec se in aliquo instrumento, vel contractu, vel distractu obligare, vel aliquid obligare, vel pignori dare præter voluntatem, & consensum Patris, vel Avi, vel Proavi, in cujus esset potestate, & si se modo aliquo obligaverit, vel aliquid alienaverit, seu obligaverit, talis obligatio, vel alienatio non teneat ipso jure, nec valeat contra ipsum Filium familias, non obstante aliqua renuntiatione, vel pacto, vel juramento. Declarantes juramentum à Filio familias præstitum in tali casu fuisse dolo malo, & metu ab ipso extortum, & contra bonos mores juris canonici, ipsumquè Filium familias dolo malo, & ex proposito inductum fuisse ad jurandum

Di non far contratti con Figlioli di famiglia.

Cap. 75.

STatuimo, & ordiniamo, che un Figliolo di famiglia non possa prendere danaro ad imprestito, ne obligarsi in alcun' Instrumento, ò Contratto, ò Distratto, overo obligare qualche cosa, ò impegnare senza la volontà, e consenso del Padre, ò dell' Avolo, ò del Bisavolo sotto la potestà de quali sarà, e se in qualche modo si obligherà, overo alienerà, ò obligherà qualche cosa, tal obligatione, overo alienatione senz' altro non sia valida, ne sussistente contro lo stesso Figliolo di famiglia, non ostante qualonque renontia, patto, ò giuramento. Dechiarando, ch' in tal caso il giuramento prestato dal Figliolo di famiglia sia stato estorto da esso con cattiva frode, e per timore, e contro li buoni costumi della legge canonica, e che lo stesso Figliolo di famiglia sia stato indoto con frode, e con animo premeditato à giurare, renonciare, e pattuire. Là persona poi che riceve la cosa obligata, overo

randum, renunciandum, & paciscendum. Recipiens autem rem obligatam, vel alienatam, incidat in pœnam librarum quinque, & nihilominùs ad restitutionem talis rei summariè, & de plano compellatur illi in cujus Filius, vel Nepos, vel Pronepos est potestate, & ipsius rem fuisse præsumatur. Hæc autem non vendicent sibi locum in peculio castrense, vel quasi, neque in Filio familias Majore annis viginti publico Mercatore, dum tamen nec Pater, nec bona Patris obligentur, de quibus non mercetur, vel non habeat aliqualem administrationem; & publicus Mercator intelligatur, quando emit, vel vendit palàm aliqua, ut inde lucretur, Patre non contradicente.

Quòd nullus de Jurisdictionibus Thelvanæ, Jvani, & Castri Alti possit trahi ad Juditium extra aliquam istarum trium Jurisdictionum.

Cap. 76.

PRovidemus, & ordinamus, quòd nullus de Jurisdictionibus Thelvanæ, Jvani, & Castri Alti possit, nec debeat trahi seu citari ad aliquod juditium extra aliquam istarum trium Jurisdictionum, & quòd non teneatur comparere, & si aliquis processus contra ipsum de aliqua harum Jurisdictionum indefieret, sit ipso jure nullus: Et huic statuto quoquo modo renuntiari non possit, & Vicarius debeat, & teneatur totis viribus defendere ad hoc, ut non trahatur sub Judice alterius Jurisdictionis, aliter quàm in causis spiritualibus, & appellationum à Domino Capitaneo interpositis. Mandamus tamen, & declaramus, quòd de consensu partium causa possit remitti, vel compromitti extra istas Jurisdictiones, non tamen extra Comitatum Tyrolensem.

ro alienata, cada nella pena di lire cinque, & in oltre vengha summariamente, e con brevità obligata, & astretta à restituire tal cosa à quello, nella di cui potestà è il Figliolo, ò il Nipote, ò il Pronipote, e si presuma, che la cosa sia stata sua. Queste cose però non habbiano luogho nelli beni castrensi, ò quasi castrensi, ne in quel Figliolo di famiglia Maggiore d'anni vinti, che publicamente esercita mercantia, purche non resti obligato il Padre, ò li di lui Beni, de quali non faccia mercantia, ò non habbia una tal quale administratione; & all' hora s'intenda esser publico mercante, quando publicamente compra, ò vende qualche cosa per guadagnare senza contraditione del Padre.

Che alcuno delle Giurisditioni di Thelvana, Jvano, e Castell' Alto non possa esser chiamato in Giudicio fuori d'alcuna di queste trè Giurisditioni.

Cap. 76.

PRovediamo, & ordiniamo, che alcuno delle Giurisditioni di Thelvana, Jvano, e Castell' Alto non possa, ne debba esser chiamato, ò citato ad alcun Giudicio fuori di queste trè Giurisditioni, e che non sia obligato a comparire, e se venisse fatto qualche processo contro alcuno di queste Giurisditioni, sia senz'altro nullo: Ne si possa in alcun modo rinontiare a questo statuto, & il Vicario debba, e sia obligato à difendere con tutto il suo potere, acciò veruno non vengha tirato sotto Giudice d'altra Giurisditione, eccettuate le cause spirituali, e dell' appellatione interposte dal Signor Capitanio. Commandiamo però, e dechiariamo, che di consenso delle parti la causa possa esser rimessa, ò compromessa fuori di queste Giurisditioni, non però fuori del Contado del Tirolo.

Quòd quis possit probare se Filium alicujus, vel Mortem Patris per vocem, & famam.

Cap. 77.

STatuimus, & ordinamus, quòd si quis necesse habuerit probare se Filium in aliqua causa, vel patrem suum esse mortuum, vel alium in cujus locum se asserit successisse, sufficiat, quòd probet solùm per vocem, & famam publicam, & qui in positionibus negaverit prædicta ita quod necessaria sit talis probatio, ille taliter negans puniatur in libris duabus, si postea fuerit legitimè probatum de filiatione, vel de morte per vocem, & famam, & in expensis factis in tali probatione, nisi negans justam ignorantiæ causam habuerit.

Che si possa provare la Figliolanza d'alcuno, ò la Morte del Padre per voce, e fama.

Cap. 77.

STatuimo, & ordiniamo, che se alcuno haverà bisogno di provare in qualche causa esser esso Figliolo, ò che sia morto il suo Padre, ò altra persona, in luogho della quale asserisce di esser succeduto basti, che ciò provi solamente per voce, e fama publica, e chi neghera nelle positioni le cose sudette in modo, che sia necessaria tal prova, quello, ch' in tal maniera negha, vengha punito in due lire, se doppo sarà stata legitimamente provata la Figliolanza, ò la morte per voce, e fama, & anche nelle spese fatte in tal prova, mentre però la persona, che negha, non havesse havuto giusta causa di non saperlo.

De re litigiosa non vendenda.

Cap. 78.

STatuimus, & ordinamus, quòd nullus possit, vel debeat vendere, vel donare, vel modo aliquo alienare rem litigiosam, vel jura, quæ in ipsa habere prætendit, cedere pendente litigio sub pœna ammissionis causæ, & quod talis contractus sit nullus. Intelligendo, rem petitam per libellum, seu talem qualem petitionem fore litigiosam.

Del non doversi vendere una cosa, ch' è in lite.

Cap. 78.

STatuimo, & ordiniamo, che alcuno non possa, ò debba vendere, ò donare, ò in altro modo alienare una cosa, ch' è in lite, overo cedere le raggioni, che pretende havere in essa, mentre ancora dura la lite, sotto pena della perdita della causa, e della nullità del contratto. Dovendosi intendere, essere in lite una cosa, che sarà ricercata, ò per dimanda, ò per altra summaria petitione.

Quòd appellatione Masculi contineantur Fœminæ.

Cap. 79.

STatuimus, & ordinamus, quòd appellatione Masculi, seu Masculorum contineantur & Fœminæ, quò ad dispositionem Statutorum harum Jurisdictionum.

Che sotto il nome del Maschio, ò de Maschij siano comprese anche le Femine.

Cap. 79.

STatuimo, & ordiniamo, che sotto il nome, e voce del Maschio, ò de Maschij siano comprese anche le Femine, rispetto alle cose disposte nelli Statuti di queste Giurisditioni.

Quòd

Che

Quòd ille, qui vendiderit, si steterit in possessione per decem annos, illa venditio habeatur fictitia.

Cap. 80.

STatuimus, quòd quicunque vendiderit, donaverit, vel alienaverit de suis bonis, & possessionibus alicui, & Venditor ipse steterit per decem annos in tenuta, & possessione dictorum bonorum, & possessionum à die venditionis computandos, illa venditio, donatio, seu alienatio præsumatur esse in fraudem facta, fictitia, & simulata, & nullius sit valoris, & momenti in præjuditium Creditorum. Hoc autem statutum non habeat locum in Livellis, & Locationibus.

Che se quello, ch' haverà venduto, sarà stato nel possesso della cosa venduta per dieci anni, tal vendita si reputi per finta.

Cap. 80.

STatuimo, che chiunque haverà venduto, donato, ò alienato de proprii Beni, e possessioni ad alcuno, se l'istesso Venditore sara stato per dieci anni, da computarsi dal giorno della vendita, in possesso di detti Beni, e Possessioni, tal vendita, donatione, ò alienatione si presuma esser finta, simulata, & in danno altrui, e non sia d'alcun valore, e momento in pregiudicio de Creditori. Questo Statuto però non habbia luogho nelli Livelli, e nelle Locationi.

De non vendendo rem duobus.

Cap. 81.

STatuimus, & ordinamus, quòd nemo vendat rem aliquam duobus, & qui contrafecerit puniatur in medietatem valoris rei venditæ applicandam pro medietate parti damnificatæ, & pro alia medietate Fisco, & ad resarciendum damnum damnificato, & expensas, & qui non poterit pœnam prædictam solvere, & damnum, & expensas reficere parti lesæ, banniatur, nec liberari à banno possit, donec & damnum passo resarcierit, & pœnam prædictam solverit; & firma prima venditione duntaxàt remanente, cogatur Venditor satisfacere ei, in quem secunda alienatio facta fuerit, omne damnum, expensas, & interesse per ipsum secundum emptorem passum, sine strepitu, & figura Judicii sub pœnis prædictis.

Del non doversi vendere una cosa à due.

Cap. 81.

STatuimo, & ordiniamo, ch'alcuno non venda una cosa medesima à due, e chi contrafarà, vengha punito nella metà di quello, che vale la cosa venduta, d'applicarsi per la metà alla parte danneggiata, e l'altra metà al Fisco, e di più sia condennato à resarcire il danno, e le spese alla persona danneggiata, e chi non potrà pagare la sudetta pena, e pagare il danno, e le spese alla parte lesa, sia bandito, ne si possa liberare dal bando sino, che non haverà resarcita la persona danneggiata, e pagata la sudetta pena; e restando ferma solamente la prima vendita, sia astretto il Venditore a sodisfare quello, al quale haverà fatto la seconda vendita, d'ogni danno, spesa, & interesse patito dallo stesso secondo Compratore, senza strepito, e figura di Giudicio sotto le pene sudette.

De alienantibus rem, super qua solvitur affictus, pro libera.

Cap. 82.

STatuimus, & ordinamus, quod aliqua persona non audeat, nec præsumat aliquo modo rem, de qua solvit affictum, in aliam personam cujuscunque conditionis alienare pro libera, & franca, sciens eam esse ad affictum solvendum obligatam; sed talis alienatio si facta fuerit, ipso jure sit invalida, & non teneat, addita pœna devolutionis, adeò, ut ipse affictalinus cadat à jure suo ipso jure, ita ut possit is, cui solvitur affictus propria aucthoritate ingredi in possessionem rei in aliam personam alienatæ. Declarantes, quòd si res ipsa, ut supra alienata, & devoluta esset majoris valoris obligationis, seu affictus super ea constituti, facta æstimatione dicti loci, sit in electione ejus, cui affictus debetur, retinere tantam partem ipsius loci, qua ascendat ad valorem sui capitalis, & affictuum ressiduorum, vel etiam, si sibi libuerit, retinere totam rem, seu locum obligatum, & valorem, qui suum capitale, & ressiduos affictus juxta æstimationem factam excesserit, solvere cui de jure solvendum erit: Venditor autem cadat in pœnam præcedentis statuti sub Rubrica de non vendendo rem duobus. Declarantes etiam prædicta procedere in affictibus pecunia constitutis, non autem in Livellis, seu bonis emphitheoticariis, in quibus jus commune observandum fore præcipimus.

Di quelli, che alienano per libera una cosa, sopra la quale si pagha affitto.

Cap. 82.

STatuimo, & ordiniamo, che alcuna persona non ardisca, ne presuma alienare in altra persona di qualonque conditione una cosa per libera, e franca, della quale pagha affitto, sapendo esser tal cosa à tal affitto obligata; mà seguendo tal alienatione, sia senz' altro invalida, & insussistente, con aggionta ancora della pena della devolutione in modo, che l'Affittuale cada senz' altro dalle sue raggioni, e possa la persona, alla quale si pagha l'affitto andare di propria auttorità al possesso della cosa alienata in altra persona. Dechiarando, che se la sudetta cosa come sopra alienata, e devoluta valesse di più dell' obligatione, ò affitto sopra di quella fondato, in tal caso, fattasi la stima di detto luogho, habbia il Patrone dell' affitto l'elettione di ritener tanta parte del fondo, che supplisca al suo capitale, & affitti incorsi, ò pure, se vorrà, anche tutto il fondo obligato, pagando, à chi sarà di raggione, il sopra più di quello, valerà il luogho conforme alla detta stima, oltre il proprio capitale, & affitti incorsi: Mà il Venditore cada nella pena dell' antecedente statuto sotto la Rubrica: del non doversi vendere una cosa a due. Dechiarando pure, che le sudette cose s'intendino nelli affitti fatti con dinari contanti, non già nelli Beni Livellati, ò emphiteutici, nelli quali commandiamo, che debba osservarsi la legge commune.

De Actionibus infra quindecim annis non intentatis.

Cap. 83.

STatutum, & ordinatum esse volumus, quòd quæcunque persona, quæ habuerit seu habebit aliquam actionem, seu actiones de cœtero contra quamlibet personam de his Jurisdictionibus cujuscunque generis sint, sive reales, sive personales, sive utiles, sive directæ sint, sive quocunque nomine censeantur, nisi talis persona intentaverit talem suam actio-

Delle Attioni non promosse trà quindeci anni.

Cap. 83.

VOgliamo, che resti statuito, & ordinato, che chiunque haverà havuto, ò haverà contro qualsivoglia persona di queste Giurisditioni qualche atione, overo ationi, siano di qualonque genere, ò reali, ò personali, ò vtili, ò dirette, ò di qualsisia altro nome, se tal persona non haverà promossa questa sua atione, che gli competisce di qualsivoglia genere ella sia, contro la persona, ò persone obligate den-

 tro

actionem cujuscunque generis sibi competentem contra obligatam personam, sive personas infra quindecim annos existentibus Creditoribus, seu Creditore, & personis obligatis, seu obligata in aliqua ex his tribus Jurisdictionibus, intelligatur esse factam solutionem Creditori, & deinde in antea non possint intentare actionem sibi competentem, imò ipso jure cadat à jure suo, & ipso jure Debitores sint absoluti, & omnis actio realis, & personalis, utilis, sive directa, vel alterius cujuscunque generis sit extincta. Ab his verò quindecim annis excipiantur Minores viginti quinque annorum, & alii qui steterunt in communione bonorum, Universitates, Fraternitates, Collegia, Ecclesiæ, Viduæ, Mulieres, quæ steterunt cum hæredibus Mariti, & non petierunt Dotes suas; nec talis præscriptio vendicet sibi locum in Mulieribus, & hæredibus earum pro dotibus suis constante etiam Matrimonio, sed talis præscriptio incipiat currere à die soluti Matrimonii: A prædicta etiam præscriptione excipiatur malæ fidei possessor. Intelligatur autem esse interuptam præscriptionem per solam citationem, expressa causa in citatione ipsa in scriptis facta.

De Instrumentis extrahendis infra certum tempus.

Cap. 84.

STatuimus, & ordinamus, quod Notarii, & eorum hæredes debeant, & teneantur extrahere Instrumenta, & Testamenta, & ipsa extracta exhibere cui, seu quibus debentur, sive ad quem, sive ad quos pertinent infra spatium annorum decem, & si infra dictum terminum Notarii, sive eorum hæredes, aut aliter successores non extraxerint, & non dederint Instrumenta, seu Testamenta ipsa cui debentur, postea non possint petere, seu cogere partem, seu partes ad solvendum, seu exigendum Instrumenta ipsa, nisi partes ipsæ petierint, & voluerint post dictum tempus annorum decem dicta Instrumenta, quo casu volumus ipsos Notarios, sive eorum hæredes seu aliter successores quandocunque teneri ad extrahendum, & exhibendum Instrumenta ipsa.

Quòd

tro quindeci anni, dimorando li Creditori, ò il Creditore, e la persona obligata, overo obligate in alcuna di queste trè Giurisditioni, s'intenda esser stato pagato il Creditore, e doppo detto tempo non possa più promovere l'atione, che gli competisce, anzi cada dalla sua raggione senz'altro, e li Debitori siano senz'altro assolti, e s'intendi estinta qualonque atione reale, ò personale, vtile, ò diretta, ò di qualsisia altra sorte. Dà questo tempo però delli anni quindeci siano eccettuati li Minori d'anni vinticinque, & altri, che sono vissuti in communione de Beni, le Communità, le Confraternità, li Collegij, le Chiese, le Vedove, e le Donne, che hanno habitato con gl'heredi del Marito, e non hanno dimandate le sue Doti; ne tal prescrittione habbia luogho nelle Donne, e loro Heredi per le loro Doti durante il Matrimonio, mà comincij à correre dal giorno, che sarà sciolto il Matrimonio: E da tal prescrittione sia pure eccettuato il possessore di mala fede. S'intenda poi interotta la predetta prescritione per una sola citatione fatta in scritto con l'espressione della causa.

Del doversi estrahere l'Instrumenti frà certo tempo.

Cap. 84.

STatuimo, & ordiniamo, che li Nodari, e li di loro heredi debbano, e siano tenuti estrahere l'Instrumenti, e Testamenti, e fatta l'estratione darli à quello, ò à quelli, che appartengono nel spacio d'anni dieci, e se nel tempo sudetto li Nodari, ò li di loro heredi, ò altri loro successori non haveranno fatta l'estratione, e dati li stessi Instrumenti, e Testamenti à chi s'aspettano, non possano doppo dimandare, overo obligare la parte, ò le parti à pagare, ò esigere li stessi Instrumenti se non in caso, che le stesse parti dimandino, ò vogliano doppo il sudetto termine d'anni dieci li detti Instrumenti, nel qual caso vogliamo, che li Nodari, ò di loro heredi, ò altri loro successori siano obligati in ogni tempo estrahere, e dare li sudetti Instrumenti.

Che

Quòd nulla præscriptio currat contra proprietarium. Cap. 85.

STatuimus, & ordinamus, quòd si aliquis habuerit proprietatem, alio verò habente usum fructum, illi, vel illis, qui habent, vel habebunt, vel habuerint proprietatem, nulla præscriptio noceat in favorem usufructuarii quamdiù usufructus proprietati non fuerit solidatus.

Che contro il proprietario non corri alcuna prescritione. Cap. 85.

STatuimo, & ordiniamo, che se alcuno havesse la proprieta, & un' altro havesse l'usufrutto, non corri alcuna prescritione à favore dell' usufruttuario contro chi hà, haverà, ò hà havuta la proprietà, fino che l'usufrutto non sia consolidato con la proprietà.

Quòd Locatores præferantur in fructibus possessionum suarum datarum ad laborandum. Cap. 86.

STatuimus, & ordinamus, quòd locatores in fructibus possessionum locatarum ad tempus, vel in perpetuum per eos pro affictibus, & pecuniis, & rebus, & aliis quibuscunque mutuatis, & datis conductoribus ad dictas possessiones laborandas præferantur cœteris creditoribus, & in invectis, & illatis in domos locatas similiter præferatur Dominus domus cœteris creditoribus, sive in perpetuum, sive ad tempus fuerint locatæ.

Che li Locatori vengano preferiti nelli frutti delle loro possessioni date à coltivare. Cap. 86.

STatuimo, & ordiniamo, che li Locatori vengano preferiti à gl'altri Creditori nelli frutti delle possessioni locate à tempo, ò in perpetuo, per li loro affitti, e danari, e qualonque altra cosa imprestata, e data alli Conduttori per lavorare le sudette possessioni, e similmente il Patrone della Casa sia preferito all'altri Creditori nelle cose introdotte, e portate nelle Case locate, tanto se sono affittate à tempo, come in perpetuo.

Quòd Locatores, & Conductores teneantur se invicem certiorare, quod sibi provideant. Cap. 87.

STatuimus, & ordinamus, quòd si aliquis Locator velit aliquem Conductorem expellere de domo, apoteca, vel stabulo, vel horto suis, debeat certiorem reddere ipsum Conductorem per mensem ante tempus locationis finitæ, & idem etiam intelligatur in Conductore, qui similiter debeat certiorem facere Locatorem per mensem antequam sit finitum tempus conductionis, aliàs intelligatur res conducta ad annum sequentem pro eodem affictu. Et præmissa serventur etiam in locationibus prædiorum rusticorum, salvo, quòd in eis terminus faciendæ certiorationis intelligatur esse de tribus Mensibus.

Che li Locatori, e Conduttori siano tenuti ad avisarsi vicendevolmente, che si provedano. Cap. 87.

STatuimo, & ordiniamo, che se qualche Locatore vuole scacciare dalla sua Casa, Bottegha, ò Stalla, overo Horto alcun Conduttore, debba avisare lo stesso Conduttore un mese avanti, che sia finita la locatione, e l'istesso s'intenda del Conduttore, che similmente debba avisare il Locatore un mese avanti, che sia finito il tempo della condotta, altrimente s'intenda esser la cosa condotta per un' altro anno seguente per il medesimo affitto. Il medesimo s'osservi nelle locationi de poderi rusticali, salvo, che, rispetto à questi, il termine del dover avisarsi, s'intenda essere di trè Mesi.

Quo tempore licentiandi ſint Laboratores, ſeu Manſatores.

Cap. 88.

STatuimus, & ordinamus, quòd nullus poſſit, vel debeat licentiare Colonum, vel laboratorem de Manſu, vel terra ſibi locata niſi de Menſe Junii, vel Julii, & dictus Colonus, vel Laborator nihilominùs habere debeat integros fructus illius anni, reddendo Domino affictum illius anni, ſeu partem & faciendo ſicut in preteritis annis reddere, & facere conſuevit juxta conventa inter Locatorem, & Colonum, ſeu Laboratorem, & quòd dicti Coloni, ſeu Laboratores non poſſint removere, vel diſſipare aliquam ſæpem aut ſtropaliam factas, & fixas per dictos Colonos, aut Laboratores, ſed Domino remanere debeant, ſi ipſi Coloni repererint tales ſtropalias, aut ſæpes, ſi verò non repererint, pro pretio rationabili, prout videbitur duobus bonis viris, Domino eas relaxare teneantur.

De Paleis, & Straminibus debentibus remanere Poſſeſſionibus.

Cap. 89.

STatuimus, & ordinamus, quod finita locatione, ſeu laboratura, quando partiarij Coloni, ſive Laboratores de Poſſeſſione recedunt, omnes paleæ, & omnia letamina facta per beſtiamina tàm laboratorum, quàm Domini ex paleis, & aliis omnibus ſtraminibus Domino remaneant. Quò verò ad fœna, quæ reperiuntur facta de pratis Domini, diſponimus, quod æqualiter inter eos dividantur juxta ęſtimationem faciendam per homines à partibus eligendos, & hoc niſi aliter inter Dominum, & Conductorem eſſet conventum; & quò ad dicta fœna prędictum ſtatutum locum habeat tam in Affictalino, quàm in Colono partiario, & durante nihilominùs ipſa Locatione, vel colonia prædicta ſtramina, & fœna alicui alienari non poſſint ſine conſenſu Domini poſſeſſionum ſub pœna amiſſionis eorum.

In qual tempo ſi debbano licentiare li Lavoradori, ò Maſadori.

Cap. 88.

STatuimo, & ordiniamo, che alcuno non poſſa, ò debba licentiare il Colono, ò Lavoradore dal Maſo, ò terra locatali ſe non nel Meſe di Giugno, ò di Luglio, & il ſudetto Colono, ò Lavoradore debba nondimeno havere li Frutti intieri di quell' Anno, dando al Patrone l'affitto di quell' Anno, ò la parte, e facendo come era ſolito di fare gl' anni antecedenti ſecondo le conventioni trà il Locatore, & il Colono, ò Lavoradore; E che li ſudetti Coloni, ò Lavoradori non poſſino rimovere, ò diſfare alcuna ſiepe, ò ſtropaglia fatta, e piantata dalli ſteſſi, mà debbano reſtare al Patrone, ſe li ſteſſi Coloni le haveranno ritrovate, mà ſe non le haveranno ritrovate, ſiano tenuti à rilaſciarle al Patrone a prezzo ragionevole come, che parerà à due huomini diſcretti.

Delle Paglie, e Strami, che devono reſtare alle Poſſeſſioni.

Cap. 89.

STatuimo, & ordiniamo, ch' al fine della locatione, ò coltura; quando li Coloni, ò Lavoratori partiarij partono dalla Poſſeſſione, debbano reſtar al Patrone tutte le Paglie, e tutti li Ledami fatti dalli Beſtiami tanto del Lavoratore, come del Patrone dalle Paglie, e da tutti li altri Strami. Circa poi alli Fieni, che ſi ritrovano fatti dalli Prati del Patrone, diſponiamo, che ſi dividano egualmente frà loro ſecondo la ſtima da farſi da huomini, che doveranno elegerſi dalle parti, quando altrimente non ſi foſſe convenuto trà il Patrone, & il Conduttore; E riſpetto alli ſudetti Fieni il medeſimo ſtatuto habbia luogho tanto nell' Affittuale, quanto nel Colono partiario, e mentre dura la ſteſſa Locatione, ò Colonia non poſſano li ſudetti Strami, e Fieni eſſer alienati ad alcuno ſenza il conſenſo del Patrone delle Poſſeſſioni ſotto pena della perdita di quelli.

Quo tempore debeantur pensiones stationum.

Cap. 90.

STatuimus, & ordinamus, quòd pensiones domorum, stationum, seu apotecarum solvantur in principio cujuslibet medij anni nisi aliter constiterit, fuisse inter partes conventum.

In qual tempo si debbano pagare l'affitti delle habitationi.

Cap. 90.

STatuimo, & ordiniamo, che li affitti delle Case, habitationi, ò Botteghe si paghino nel principio d'ogni mez' anno, mentre le parti non siano convenute insieme in altra forma.

Quando Emptor, seu singularis successor teneatur stare colono partiario.

Cap. 91.

QUia æquum nobis non videtur, colonum partiarium, qui cum ex operibus, & sudoribus suis, aliquando etiam ex sumptibus præstitis, partem colonicam percipere deberet, parte, & fructibus ipsis per venditionem, vel per alium contractum à Domino factum privari, & spoliarum colonumque ipsum contra personam ipsius Domini agere oportet, statuimus, & ordinamus, quod in fructibus pendentibus illius anni liceat Colono partiario percipere partem colonicam, dicto casu emptor seu singularis successor teneatur stare Colono partiario: In fructibus verò futurorum annorum, in quibus nulli facti sunt sumptus, nec præstita aliqua opera, Emptor seu singularis successor Colono stare non teneatur, sed ipsi Colono, dicto casu, salva sit actio ex conducto, vel pro socio adversus locatorem si quæ ei competierint.

Quando un Compratore, ò un singolar successore sia obligato à continuare nella Locatione partiaria, ò sia alla parte.

Cap. 91.

NOn parendo à noi cosa giusta, ch'un Colono partiario per vendita, ò altro contratto fatto dal Patrone sia spogliato, e privato della sua parte, e frutti, quali per la portione Colonica doverebbe ricavare dalle sue opere, sudori, e tal volta anche dalle spese impiegatevi, dovendo il Colono agere contro la persona del Patrone, statuimo, & ordiniamo, che nelli frutti pendenti di quell' anno possa il Colono partiario ricevere la parte Colonica, e nel sudetto caso il Compratore, ò il singolar successore sia tenuto continuare nella locatione partiaria: Nelli frutti poi degl' anni venturi, nelli quali non sono state fatte spese, ne alcuna opera, non sia tenuto il Compratore, ò il singolar successore stare alla locatione, mà in detto caso sia risservata al Colono l'attione, che li può competere per la locatione, ò società contro il Locatore.

Quod conductor ad perpetuum teneatur dare instrumentum locationis locatori suis sumptibus.

Cap. 92.

STatuimus, & ordinamus, quòd conductores rerum alienarum ad perpetuum, & Emphiteotæ Livellarii, & Feudatarii, & habentes præcario, & aliæ personæ similes, fieri faciant instrumentum dictorum Contractuum suis sumptibus, & unum instrumentum dictorum contractuum dent Domino absque pretio.

Che nelle locationi perpetuali il Conduttore sia obligato dare à sue spese al Locatore l'Instrumento della locatione.

Cap. 92.

STatuimo, & ordiniamo, che quelli, che ricevono in condotta perpetuale Bene d'altri, & à Livello, & in Feudo, e precariamente, ò sia gratuitamente, & altre simili persone, faccino fare à loro spese l'Instrumento di tali contratti, & uno di tali Instrumenti diano al Patrone senza prezzo.

De Pratis adaquandis per Prata vicini.

Cap. 93.

STatuimus, & ordinamus, quòd si quis habet pratum, & non possit ipsum aqua irrigare, sive adaquare, nisi conducat aquam per prata vicini sui, dictus vicinus teneatur permittere, & pati, ut ipse vicinus habens pratum inferiùs aquam ducat per pratum vel prata superiora si commodè fieri possit, & cum minori incommoditate loci servientis, quam possit fieri, ille autem, qui voluerit aquam per alterius pratum, sive prata conducere, teneatur, Domino, sive Dominis dictorum pratorum satisfacere pro tali servitute, arbitrio duorum proborum virorum à partibus eligendorum.

Come si possa dar l'aqua à Prati conducendola per altri Prati de vicini.

Cap. 93.

STatuimo, & ordiniamo, che chi havesse un Prato, e non potesse adacquarlo, se non conducendo l'acqua per li Prati del suo Vicino, il detto Vicino, sia obligato permettere, e tolerare, che il Vicino, il quale hà un Prato più basso, e di sotto, conduca l'acqua per il Prato, ò per li Prati di sopra, mentre possa farsi commodamente, e con il minor incommodo, che sia possibile del luogho sottoposto à tale servitù; mà quello, che vorrà condur l'acqua per il Prato, ò Prati altrui, sia tenuto sodisfare al Patrone, ò Patroni di detti Prati per una tal servitù quel tanto, parerà all' arbitrio due huomini discretti da elegersi dalle parti.

De præcepto faciendo partibus ne accedant ad possessionem de qua est quæstio.

Cap. 94.

STatuimus, & ordinamus, quòd si fuerit quæstio inter partes super possessione aliquarum rerum immobilium, quia utraque pars se possidere contendat, ne aliqua pars se

Del doversi precettare le parti, che non vadino al possesso d'una cosa litigiosa, ò contentiosa.

Cap. 94.

STatuimo, & ordiniamo, che se sarà contesa frà le parti sopra il possesso di qualche cosa immobile, pretendendo ambe le parti di possederla, acciò alcuna delle parti non possa usurparsi

se possidere contendat, ne aliqua pars possit sibi usurpare aliquod jus, quia suo nomine laboretur vel pro ipsa, vel ideo quia de illa aliquos fructus percipiat, & ne altera possit privari fructibus, si de jure ad ipsam pertinerent, Judex, qui cognoscit de causa, & lite mota, incontinenti præcipere debeat parti utrique, ne deinceps accedat ad locum, de quo est quæstio, per se, vel per alium sub certa pœna, & banno, deinde præcipiat laboratoribus, vel eis, qui rem ipsam habent sub mercede, quòd nemini ipsorum contendentium pendente causa debeant quicquam respondere, sed pro ipso Judice debeant laborare ad utilitatem illius partis, quæ apparebit meliùs jus habere in jure possessionis prædictæ rei, & ipsi Judici debeant denunciare quot, & quales sint ibi fructus, & tunc per Judicem disponi debeat, quod de ipsis fructibus faciendum sit, & ubi, & apud quem reponi, & collocari debeant; possit tamen pars quælibet tempore colligendorum fructuum habere nuncium suum, & describi per eum facere quantitatem fructuum, ne inde possit aliquod damnum percipere. Ubi verò Judici, recepta statim informatione etiam extrajudiciali, summarie constare posset, alterum eorum litigantium tunc esse, & fuisse priùs in possessione, quàm altera pars, teneatur ipse Judex in possesione conservare meliùs probantem in possessorio judicio, remanente in sua vi, & natura petitorio, cui nullum præjudicium intelligatur irrogatum ex tali informatione recepta, & actu Judicis, & si quis contrafecerit alicui de prædictis, condemnetur Judicis arbitrio, considerata qualitate causæ, & personarum condictione.

parsi qualche raggione sotto titolo, che si lavori à suo nome, ò per se stessa, ò perche ricavi da quella alcuni frutti, e l'altra parte non possi essere privata de frutti, se di raggione ad essa appartenessero, debba il Giudice, avanti il quale pende la cognitione della causa, & è mossa la lite, subitamente commandare ad ambe le parti, che non s'accostino per l'avvenire al luogho contentioso per se stesse, ò per mezo d'altri sotto una certa pena, e bando, e poi commandi alli Lavoratori, ò à quelli, che hanno la stessa cosa in condotta, che mentre pende la causa, non debbano corrispondere cosa alcuna all'una, ò l'altra delle parti contendenti; mà lavorino per conto dell'istesso Giudice, & in prò di quella parte, che sarà conosciuto haver miglior raggione nel possesso della sudetta cosa, e debbano denonciare all'istesso Giudice la quantità, e qualità delli frutti in quella esistenti, quale all'hora debba disponere quello, si deve fare delli stessi frutti, e dove, & appresso chi devano esser riposti, e collocati; Possa però ciaschuna parte nel tempo della raccolta de frutti far intervenire qualcheduno à suo Nome, e far da esso descrivere la quantità de frutti, accioche non possa da ciò patire alcun danno. Mà se il Giudice con riceuer subito informatione anche estragiudiciale potesse summariamente conoscere chi de litiganti sia all'hora, ò sia stato in possesso prima dell'altra parte, sia tenuto conservare nel possesso chi meglio prova nel Giudicio possessorio, restando però nel suo stato, e natura il petitorio, al quale non s'intenda pregiudicato in cont' alcuno per tal presa informatione, & atto giudiciale, e chi contrafarà ad alcuna delle cose sudette, sia condannato ad arbitrio del Giudice, havuta consideratione alla qualità della causa, & alla conditione delle persone.

Quod nulla persona possit spoliari, vel removeri de possessione, quam habet, nisi ea priùs convicta in Judicio ordinario.

Cap. 95.

Statuimus, & ordinamus, quod nulla persona possit, vel debeat spoliari, vel removeri de possessione, vel quasi alicui jus rei, quàm habet, & possidet, vel quasi, etiam per competentem Judicem ad petitionem alicujus personæ, Communis, vel Universitatis, nec per ipsam personam, Commune, vel

Che alcuna persona non possa esser spogliata, ò rimossa dal possesso, che hà, se prima non è convinta in Giudicio ordinario.

Cap. 95.

Statuimo, & ordiniamo, ch'alcuno non possa ne debba esser spogliato dal suo possesso, ò quasi possesso d'alcuna cosa, che hà, e possede, ò quasi possede, ne anche dal Giudice competente ad instanza d'alcuna Persona, Communità, ò Università, ne meno dalla stessa Persona, Communità, ò Università, se prima quello, che possede, ò quasi possede non sarà stato convinto in

vel Universitatem nisi primò dicta persona tenens, & possidens, vel quasi in Judicio ordinario coram competente Judice convicta fuerit: Illustrissimo Judex ipse teneatur, & debeat vinculo sacramenti quamlibet personam possidentem, vel quasi manutenere, & defendere aliquibus in contrarium non obstantibus, & si aliqua persona spoliata fuerit possessione, vel quasi rei, quam detinebat prætextu alicujus privilegii, vel concessionis, vel alia ratione, ipsa priùs in Judicio ordinario non convicta Judex vinculo sacramenti teneatur, & debeat ipsam spoliatam, vel ejus hæredes sine aliqua scriptura, & nulla juris solemnitate servata in possessionem, vel quasi inducere ejus rei, qua fuerit spoliata, incontinenti cùm fuerit requisitus, aliquo temporis cursu non obstante, & ipsam inductam defendere teneatur.

De quis turbet possessorem super aliqua re pendente lite.

Cap. 96.

STatuimus, & ordinamus, quòd si aliqua persona pendente quæstione super aliqua re mobili, vel immobili turbaverit possessorem, qui conventus erat in possessione ipsius rei, vel faciendo asportare Frumentum, vel alios Fructus, vel redditus, vel Vindemiam, vel Ligna, vel quascunque res, vel quid aliud novi in ea fecerit, vel occupando rem mobilem vel aliam exportando absque licentia Judicis competentis, & non citato possessore ipsius rei conventi, condemnetur ad duplicatam restitutionem ipsarum rerum, vel ipsarum duplicatam æstimationem, & in expensis.

De eo, qui vendiderit, vel promissionem fecerit de vendendo, quòd ipse compellatur rem ipsam tradere, si facultatem illius habet.

Cap. 97.

STatuimus, & ordinamus, quod si aliqua persona vendiderit, locaverit, vel permu-

in Giudicio ordinario avanti il Giudice competente: Anzi lo stesso Giudice sia tenuto, e debba per obligo del suo giuramento mantenere, e difendere qualonque persona, che possede, ò quasi possede, non ostante qualonque cosa in contrario, e se qualche persona sarà stata spogliata dal possesso, ò quasi possesso della cosa, che possedeva sotto pretesto di qualche privileggio, ò concessione, ò per altra raggione, non essendo essa prima stata convinta in Giudicio ordinario, il Giudice per obligo del suo giuramento sia tenuto, e debba senz'alcuna scrittura, e senza osservare alcuna giuridica solennità subito, che sarà stato ricercato, introdurre la stessa persona spogliata, ò li di lei heredi nel possesso, ò quasi possesso di quella cosa, della quale sarà stata spogliata, non ostante, fosse scorso qualche tempo, e successivamente difenderla nel possesso, in cui l'hà introdotta.

Che alcuno non disturbi il Possessore sopra qualche cosa mentre pende la lite.

Cap. 96.

STatuimo, & ordiniamo, che se alcuno, durante la lite, circa qualche cosa mobile, ò immobile disturberà chi era in possesso di quella, quando fù chiamato in Giudicio, ò facendo portar via Formento, ò altri Frutti, ò Entrate, ò Vendemia, ò Legna, ò qualonque altra cosa, ò farà qualche altra novità in quella, overo occupando la cosa Mobile, ò trasportandone altra senza licenza del Giudice competente, e senza haver citato il possessore della cosa, ch'è in contesa, sia condannato alla duplicata restitutione delle stesse cose, ò duplicata stima di quelle, e nelle spese.

Che chi haverà venduto, ò promesso di vendere, sia sforzato à dare la stessa cosa, s'è in suo potere di farlo.

Cap. 97.

STatuimo, & ordiniamo, che se alcuno venderà, locarà, ò permuterà, ò haverà promesso

mutauerit, vel promissionem fecerit de vendendo, locando, vel permutando alicui aliquam rem mobilem, vel immobilem, & illius rei facultatem traddendi habeat precisè condemnetur, & compellatur ipsam rem traddere, seu vendere, locare, & permutare, & si opus fuerit res ab eo auferatur, nec liberetur præstando, vel præstare volendo interesse : Et si Venditor, locator, aut permutator, vel promissor alicujus supradicti contractus, vel ejus hæredes scienter fecerint quominùs habeant facultatem traddendi illud, quòd venditum, locatum, permutatum, aut promissum fuerit ut supra, tunc, taxatione præmissa, à Judice deferatur Emptori, Conductori, vel aliter stipulatori, vel ejus hæredi juramentum in litem, & quanti juraverit sua interesse, in id sibi condemnetur Venditor, vel promissor, aut ejus hæredes, & ultra condemnetur in expensis ea de causa factis.

messo di vendere, locare, ò permutare ad alcuno qualche cosa mobile, ò immobile, e sia in suo potere di darla, sia precisamente condannato, e sforzato à dare, ò vendere, locare, e permutare la stessa cosa, & occorrendo, gli sia anche levata, ne sia liberato dando, ò volendo pagare l'interesse : E se il Venditore, Locatore, ò permutatore, ò promissore d'alcuno de sopradetti contratti, ò li di lui heredi haveranno appostatamente operato, che non sia in suo potere di dare ciò, che sarà stato venduto, locato, ò permutato, ò promesso come sopra, all'hora il Giudice, fatta prima fare la stima, dia il giuramento al Compratore, Conduttore, ò che in altra maniera haverà contrattato, e condanni il Venditore, ò quello, che haverà promesso, ò suoi heredi in quel tanto, che l'altro giurerà esser di suo interesse, & in oltre anche nelle spese fatte per tal causa.

De ponendo verum pretium in venditionibus, & obligationibus.

Cap. 98.

STatuimus, & ordinamus, quòd quilibet, qui emerit rem aliquam, debeat, & teneatur facere poni in Instrumento venditionis totum pretium, quod dederit & numerauerit reverà venditori, & non ultra, & qui contrafecerit puniatur in libris vigintiquinque, & ambo contrahentes etiam puniantur in eo, quod plùs vera numeratione fuerit positum in Instrumento, & tale Instrumentum sit cassum, & nullius valoris, & huic statuto renuntiari non possit, sed renuntiatio facta non valeat; & illud idem observetur in Instrumentis Debitorum mutui, & depositi, & socidæ, & aliorum contractuum in quibus fierent confessiones ultra veram quantitatem dati, & recepti.

Che nelle vendite, & obligationi si ponga il vero prezzo.

Cap. 98.

STatuimo, & ordiniamo, che chiunque comprarà qualche cosa, debba, e sia tenuto far notare nell'Instrumento tutto il prezzo, che veramente darà, e numererà al Venditore, e non più, e chi contrafarà sia punito in lire vinticinque, & ambidue li contrahenti siano castigati anche in quel di più, che oltre la vera numeratione, sarà stato espresso nell' Instrumento; e tal'Instrumento sia cassato, e di niun valore : Ne si possa renonciare à questo statuto, e non sia valida la rinoncia, che fosse fatta. Lo stesso s'osservi negl'Instrumenti di quelli, che sono debitori per imprestito, Deposito, e Compagnia, & in altri contratti, nelli quali si confessasse di più di quello, ch'è la vera quantità del dato, e del riceputo.

De eo, qui in possessione rei donatæ permanserit, & qualiter donationes debeant publicari.

Cap. 99.

STatuimus, & ordinamus, ut quorundam fraudibus malignantium obvietur, quòd si aliqua persona donationem aliquam fecerit in filios, vel alias personas suorum bonorum, vel partis, aut rei singularis, & manifestè donator in possessione permanserit rei donatæ, ipsa donatio non præjudicet ipso jure posteà contrahentibus cùm eodem, nisi ipsa donatio super platea fuerit publicata per proclama, post quod proclama dicta donatio præjudicet postea contrahentibus cum donante.

Di quello, che sarà stato al possesso della cosa donata, & in qual maniera debbano publicarsi le donationi.

Cap. 99.

PEr oviare alle frodi de Maligni, Statuimo, & ordiniamo, che se qualche persona haverà fatta qualche donatione de suoi beni, ò di parte d'essi, ò di cosa particolare à figlioli, ò altre persone, & il donatore haverà continuato publicamente nel possesso della cosa donata, tal donatione senz' altro non pregiudichi à quelli, che doppo contrattano con esso; Mentre la stessa donatione non sia stata publicata per proclama in Piazza, doppo il qual proclama pregiudichi la stessa donatione à quelli, che contratteranno con il donatore.

De emancipationibus, & fidei commissis publicandis.

Cap. 100.

STatuimus, & ordinamus, quòd omnes emancipationes de cœtero faciendæ infra terminum dierum quindecim à die confectionis Instrumenti dictæ emancipationis publicentur ter, videlicet singulis quinque diebus semel alta voce super platea, quod si factum non fuerit, ipso jure non valeant, & quòd nulla emancipatio facta præjudicet aliquibus personis, vel Universitati, nisi filii vel nepotes emancipati seorsum à patre, vel avo habitent; & idem observetur in fideicommissis, quæ, ut supra, debeant publicari infra duos menses à morte Testatoris, aliàs non præjudicent alicui personæ.

Del doversi publicare l'Emancipationi, e Fidecommissi.

Cap. 100.

STatuimo, & ordiniamo, che tutte l'emancipationi, che si faranno in avenire, debbano esser trè volte publicate nel termine di quindeci giorni dal giorno della celebratione dell' instrumento di detta emancipatione, cioè ogni cinque giorni una volta ad alta voce nella Piazza; Il che non facendosi, siano senz' altro di niun valore, e che alcuna emancipatione fatta non pregiudichi à qualonque persona, overo Università, se non quando li Figlioli, ò Nipoti emancipati habiteranno separatamente dal Padre, ò Avo; Lo stesso s'osservi nelli Fidecommissi, li quali debbano esser publicati come sopra nel termine di due mesi dal giorno della morte del Testatore, altrimente non pregiudichino ad alcuna persona.

De alimentis præstandis ascendentibus per descendentes, & contra.

Cap. 101.

STatuimus, & ordinamus, quòd Judex sine datione libelli, vel aliqua ratione in scriptis redigenda omni die feriato, etiam in honorem Dei, & non feriato, quolibet in loco incontinenti teneatur præcisè quamlibet personam habentem Patrem, vel Matrem, sive & alios ascendentes, compellere ad præstanda alimenta suo Patri, vel Matri, & quibuscunque ascendentibus condecenter secundùm suarum facultatum possibilitatem, nisi Pater, vel Mater, vel alius ascendens tantas haberet facultates, ex quibus se alere possent, & eodem modo, & jure præstare compellantur parentes alimenta Filiis, vel aliis, descendentibus, nisi ipsi tantas haberent facultates, vel artem unde se alere possent, dùm tamen valetudine tali non detineantur, cujus occasione arte, vel magisterio suo uti nequeunt.

Dell' alimenti, che devono somministrarsi all' Ascendenti dalli Descendenti, e vicendevolmente.

Cap. 101.

STatuimo, & ordiniamo, ch' il Giudice senza esser presentata Scrittura, ò altra raggione da registrarsi in scritto, sia tenuto in qualonque giorno feriato, anche in honor di Dio, e non feriato, & in qualonque luogho subito, e precisamente astringere qualonque persona à somministrare gli alimenti decentemente, e secondo, che comporta la sua facoltà, e possibilità al proprio Padre, Madre, & altri ascendenti, mentre però il Padre, Madre, ò altro ascendente non havesse tante facoltà dalle quali potesseron alimentarsi, e nell' istessa forma, e con l' istessa raggione siano astretti li Genitori à somministrare gl' alimenti alli Figlioli, ò altri descendenti, che non havessero tante facoltà, ò qualche Arte da poter alimentarsi; mentre però non siano in tal stato di salute, che non possano valersi della loro Arte, ò Maestranza.

De immunitate habentium duodecim Filios.

Cap. 102.

STatuimus, & ordinamus, quòd habentes duodecim Filios uno, & eodem tempore vivos, licèt postea aliquis dictorum Filiorum, seu etiam omnes decesserint semper habere debeant immunitatem, dum Patres ipsi vixerint, ab omnibus, & singulis oneribus, & factionibus realibus, & personalibus, ac mixtis in Jurisdictionibus prædictis.

Dell' esentione di quelli, che hanno dodeci Figlioli.

Cap. 102.

STatuimo, & ordiniamo, che quelli Padri, che hanno dodeci Figlioli vivi in un' istesso tempo, se bene doppo alcuno di loro, ò anche tutti morissero, debbano, loro vita durante esser esenti da ogni aggravio, e fattione reale, personale, e mista nelle predette Giurisditioni.

Quòd

Che

Quòd Clerici, & Religiosi ex bonis propriis obligati sint ad factiones cùm Communitatibus.

Cap. 103.

STatuimus, & ordinamus, quòd Clerici, & Religiosi omnes Jurisdictionum Telvanæ, Jvani, & Castri Alti habentes bona patrimonialia, vel alia extra suas præbendas, & Ecclesias, temporaliter, & quocumque titulo acquisitas in dicta Jurisdictione debeant æstimari, & pro dictis Bonis facere onera, & solitas præstationes simul cum Universitate: Quæ tamen omnia non ad personas Clericorum, & Religiosorum, sed tantùm ad dicta eorum bona intelligi debent.

De Forense conveniendo.

Cap. 104.

STatuimus, & ordinamus, quòd si quis forensis ratione contractûs initi, seu destinatæ solutionis contractæ in Jurisdictione, tenetur, vel teneretur alicui de dicta Jurisdictione, Judex teneatur ad petitionem Creditoris, facta saltem sibi semiplena probatione de debito, vel si Creditor juraverit, se Creditorem esse dicti forensis, facere capi debitorem, & ipsum detineri donec fidejussionem præstiterit de parendo juri, & judicato solvendo, & legitimis expensis reficiendis. Et hoc statutum locum habeat, quando non reperiuntur bona debitoris ad summam debiti, quæ possint sequestrari; si autem non apparebit petentem fore creditorem, incidat in pœnam carantaneorum sexdecim pro quolibet die, in quo ipse forensis detentus fuerit, & in omnibus expensis, & plùs, vel minùs arbitrio Judicis considerata qualitate facti, & personarum.

Che li Chierici, e Religiosi per raggione de loro proprij Beni siano tenuti all' aggravij, e fattioni con le Communità.

Cap. 103.

STatuimo, & ordiniamo, che tutti li Chierici, e Religiosi delle Giurisditioni di Thelvana, Jvano, e Castell' Alto, che hanno beni ò patrimoniali, ò altri oltre le sue prebende, ò Chiese ottenute à tempo, ò per qualsivoglia altro titolo, debbano nella detta Giurisditione esser posti all' Estimo, e per riguardo di tali Beni sostenere li aggravij, e le solite contributioni con la Communità: Quali cose però tutte debbano intendersi, non gia rispetto alle persone delli Chierici, e Religiosi, mà solamente delli sudetti loro Beni.

Come si possa agere, ò procedere contro un Forestiere.

Cap. 104.

STatuimo, & ordiniamo, che se alcun Forestiere, per causa di contratto, ò di pagamento addossatosi, e destinato nella Giurisditione, fosse debitore, ò obligato verso alcuno di tale Giurisditione, sia tenuto il Giudice ad instanza del Creditore, fatta prima almeno meza prova del Debito, ò pure se il detto Creditore giurerà, ch' il forestiere gli sia debitore, far pigliare il medesimo debitore, e farlo ritenere sino, che haverà data una sigurtà di stare alla raggione, pagare quanto sarà giudicato, e resarcire le spese legitime. E questo statuto s'intendi haver luogho, quando si trovano Beni, ò effetti del Debitore, che possano sequestrarsi per la summa del debito; Se poi non constasse, che l' Instante fosse Creditore, cada nella pena di carantani sedeci per ogni giorno, che dura la retentione del Forestiere, & in tutte le spese, & anche più, ò meno ad arbitrio del Giudice, havuta consideratione alla qualità del fatto, e delle persone.

Quòd Agnati, seu Vicini præferri debeant in venditionibus, dationibus in solutum, & Cessionibus.

Cap. 105.

STatuimus, & ordinamus, quòd si quis de cœtero vendet, vel in solutum dabit, vel cedet aliquam rem immobilem, unam vel plures in aliqua istarum Jurisdictionum sitam, vel sitas, seu jura, & actiones, non valeat venditio, datio in solutum, vel cessio in præjuditium attinentium suorum masculorum, seu fœminarum veniantium per lineam agnatorum venditoris, dantis in solutum, sive cedentis nec etiam valeat in præjuditium vicinorum tunc cohærentium rei venditæ, sive in solutum datæ, sive cessæ, sed quilibet agnatus alienantis, seu quilibet vicinus, & cohærens rei alienatæ, & habitans in Jurisdictione possit (: dato eodem pretio, & pro interesse, seu fructibus in ratione septem pro centum pro rata temporis emptori, ultra labores, & expensas ab ipso emptore, sive acquirente factas in loco :) vendicare, & repetere infra annum tantùm à die publicationis Instrumenti venditionis, seu dationis in solutum, seu cessionis, eandem rem venditam, seu in solutum datam, seu cessam à quocunque, etiam si venditio, in solutum datio, seu cessio esset cum aucthoritate Judicis facta, seu ad incantum data, vel ex secundo decreto confirmata, & teneatur quilibet, qui de cœtero emet, vel in solutum accipiet, vel is, cui cessio facta fuerit, vendere, & tradere cuicunque ex Agnatis alienantis, seu vicinis cohærentibus, volentibus emere rem illam, seu jus emptum, seu in solutum acceptum, seu cessum infra prædictum tempus eo pretio, & solutis ut supra est dictum, & ad hoc compelli possit juris remediis breviter, & summariè; prædicta tamen non vendicent sibi locum, si infra mensem à die conventionis certi pretij, sive venditionis, seu dationis in solutum, seu cessionis factæ, fuerit ad instantiam alienantis, sive acquirentis notificatum agnatis dicti alienantis, & vicinis cohærentibus dictæ rei personaliter, vel bis ad domum habitationis suæ, duobus diversis, & juxta formam traditam superiùs in Statuto sub Rubrica De Citationibus

Che gli Agnati, ò Vicini debbano esser preferiti nelle vendite, dationi in pagamento, e Cessioni.

Cap. 105.

STatuimo, & ordiniamo, che se alcuno per l'avenire venderà, ò darà in pagamento, ò cederà una, ò più cose immobili, situata, ò situate in alcuna di queste Giurisditioni, overo raggioni, & attioni, la vendita, datione in pagamento, ò cessione non sia valida in pregiudicio de suoi Attinenti Maschij, ò Femine, che vengono per la linea degl' Agnati del Venditore, ò di quello, che fà la datione in pagamento, ò del cedente, e parimente non sia valida in pregiudicio di quelli, ch' all' hora confinano alla cosa venduta, ò data in pagamento, ò ceduta, mà qualsivoglia Agnato della persona, che aliena, ò qualsivoglia Vicino, e confinante alla cosa alienata, & habitante nella Giurisditione possa (: con l'esborso dell'istesso prezzo, e pagamento dell' interesse, ò frutti à rata del tempo in raggione del sette per cento al Compratore, oltre li lavorieri, e spese fatte dal medesimo nell' istesso luogho :) pretendere, e rihavere da chi si sia nel termine solamente d'un' anno da calcolarsi dal giorno della publicatione dell' Instromento della vendita, ò datione in pagamento, ò cessione, la cosa venduta, ò data in pagamento, ò ceduta, ancorche la vendita, ò datione in pagamento, ò cessione fosse fatta con l'auttorità del Giudice, ò data all' incanto, ò confirmata nel secondo Decretto; e chiunque in avenire comprerà, ò riceverà in pagamento, ò quello, à cui sarà stata fatta cessione, sia obligato vendere, e dare à qualsivoglia degli Agnati dell' Alienante, ò vicini confinanti, che volessero comprare quella cosa, ò raggione comprata, ò ricevuta in pagamento, ò ceduta nel termine sopradetto allo stesso prezzo, e pagato quel tanto, che sopra s' è detto; & a ciò possa esser astretto con li mezi della raggione summariamente, e brevemente. Le sudette cose però non habbiano luogho, se nel termine d' un Mese dal giorno, ch' è seguita la conventione del prezzo certo, ò della vendita, ò datione in pagamento, ò cessione, sarà data notitia ad instanza dell' alienante, ò acquistante agl' Agnati del medesimo alienante, e Vicini confinanti à detta cosa in persona, ò due volte alla Casa dove habitano in due differenti giorni, e secondo la forma assegnata di sopra nel Statuto sotto la Rubrica delle Citationi Cap. 9., dichiarando, notificando, ò intimando, che quello, che

bus Cap. 9. declarando, notificando, seu intimando, vendentem, seu in solutum dantem, vel cedentem, rem ipsam, seu jus, quod in re habet, venditurum, seu in solutum daturum, seu cessurum, & pretium conventum; &, quòd si quis eorum vult ipsam rem emere eodem pretio, debeat infra triginta dies proximè futuros incipiendos à die notificationis exclusivè comparere coram ipso vendente, in solutum dante, seu cedente, seu coram emptore, in solutum accipiente, sive cessionario, & idem pretium offerre actualiter, vel ad bancum juris, prout ipsi Agnato, vel Vicino Magis videbitur, & solvere alia ut supra, & per Notarium scribi facere, quòd vult emere rem ipsam, ac reverà deponere debeat pretium integrum, ac alia ut supra cum mercedibus Instrumentorum penès ipsum Notarium, seu aliam personam, quæ Judici idonea videbitur; si plures autem essent Agnati, seu Vicini notificatio facta uni, vel pluribus non præjudicet illis, quibus notificatum non fuerit. Notificatio autem sufficiat, si fiat Tutori pupilli, seu Curatori adulti, vel furioli, vel mente capti, vel si Tutor, aut Curator nullus esset, sufficiat notificationem fieri illi, qui pupillum, aut adultum, vel furiosum, vel mente captum tenet in domo, & eodem modo sufficiat, quòd notificatio fiat factoribus, vel procuratoribus gerentibus negotia absentium à Jurisdictione in qua res, de qua agitur, sita esset. Volumus tamen, quòd prædicta notificatio fieri possit etiam super platea loci alienantis, & ubi res sita esset per proclama semel tantùm, & dicto casu intelligatur facta omnibus Agnatis, & Vicinis, & quòd in facultate sit alienantis, seu acquirentis talem notificationem facere personaliter, vel bis ad domum, ut supra dictum est, vel per proclama. Qua notificatione facta Agnatus, seu Vicinus emere volens teneatur, & debeat infra dictum tempus triginta dierum offerre, scribi facere, & re vera deponere pretium, & quæ supra dicta sunt; transacto verò dicto termino, nullus, cui facta fuerit prædicta notificatis, vigore præsentis Statuti ampliùs admittatur, & quilibet Agnatus, alienantis, qui prædicta servaverit, præferatur quibuscunque Vicinis, & inter Agnatos servetur gradus, & sexus prærogativa; si verò Agnati essent duo, vel plures pares in gradu volentes emere, tunc ille præferatur, qui cohęret ab aliquo latere rei venditę sive in solutum datæ, sive cessæ, & si duo, vel plures Agnati essent

che vende, ò dà in pagamento, ò cede, sarà per vendere, ò dare in pagamento, ò cedere la stessa cosa, ò raggione, ch' in essa hà, & il prezzo stabilito, e che se alcuno d'essi vuole comprare al medesimo prezzo la stessa cosa, debba comparire nel termine di trenta giorni prossimi venturi, incominciando dal giorno di tal notitia esclusivamente, avanti lo stesso, che vende, dà in pagamento, ò cede, overo avanti il Compratore, ò chi riceve in pagamento, ò Cessionario, & offerire attualmente al medesimo, overo al banco della Giustitia, come meglio parerà all' Agnato, ò Confinante, l'istesso prezzo, e pagare l'altre cose dette di sopra, e far scrivere dal Notaro qualmente intende comprare la stessa cosa, dovendo effettivamente depositare appresso lo stesso Notaro, ò altra persona, che dal Giudice sarà reputata habile, il prezzo intiero, & altre cose come sopra con le mercedi dell' Instrumenti. E se li Agnati, ò Vicini fossero più d' uno, la notitia data ad uno, ò più di loro non pregiudichi à quelli, à quali non è stata data, e se vi fossero pupilli, ò adulti, mà minori, ò furiosi, ò pazzi, basti, che la notitia sia data al loro Tutore, ò Curatore, & non essendovi alcun Tutore, ò Curatore, basti notificarlo à quello, che tiene in Casa il pupillo, ò adulto, ò furioso, ò pazzo; e se tali persone fossero absenti dalla Giurisditione, in cui giace la cosa, della quale si tratta, basti che vengano avisati li loro Fattori, ò Procuratori, ò Agenti. Vogliamo però, che tal notitia possa farsi ancora nella Piazza di quel luogho, dove habita l' alienante, e dove è situata la cosa con Proclama per una sola volta, & in tal caso s' intenda fatta à tutti l' Agnati, e Vicini, & che sia in libertà dell' alienante, ò di quello, ch' acquista il dare tal notitia personalmente, ò due volte alla Casa come sopra si è detto, overo con Proclama: Et fatta tal notificatione, sia tenuto, & obligato l' Agnato, overo il Vicino confinante, che vuole comprare, offerire, far scrivere, e realmente depositare nel termine predetto de giorni trenta il prezzo, & altre cose sopradette; e passato detto termine, per vigore del presente Statuto non sia più admesso alcuno, al quale sarà stata fatta la sopradetta notitia, e qualonque Agnato dell' Alienante, ch' haverà adempite le sudette cose, sia preferito à qualsivoglia Confinante, e frà gl' Agnati si osservi la prerogativa del grado, e del sesso; Se poi li Agnati, che volessero comprare, fossero due, ò più in pari, ò sia grado uguale, allhora sia preferito quello, che confina in qualche parte alla cosa venduta, ò data in pagamento, ò ceduta, e se due, ò più Agnati fossero confinanti, sia preferito quello, che confina in più parti, e se fossero eguali nel grado, e nelli Confini, allhora sia preferito quell' Agnato, ch' havesse più Campi confinanti,

essent cohærentes, ille præferatur, qui à pluribus partibus cohærentias haberet, si autem æquales in gradu, & cohærentiis essent, tunc ille Agnatus præferatur, qui plures Campos haberet cohærentes, si verò pares essent in gradu, & cohærentiis, & camporum quantitate, tunc sorte dirimatur, & ille præferatur, cui sors dederit; si autem nullus Masculus ex linea Agnatorum comparuisset in termino, aut scribi non fecisset, vel non observasset ut supra, tunc admittantur Mulieres venientes per lineam Agnatorum, & ipsis non existentibus, admittantur Vicini tàm Masculi, quàm Fœminæ cohærentes rei prædictæ, qui, seu quæ in termino comparuissent, & se scribi fecissent, & pretium, & alia ut supra reverà deposuissent ut dictum est; & inter ipsos Vicinos servetur prærogativa in cohærentiis, seu in quantite camporum, aut quòd sorte dirimatur, sicuti in prærogativa inter Agnatos dictum est, & hoc casu teneatur Emptor primus, sive is, cui res data in solutum, vel cessa fuit, incontinenti remittere, & relaxare rem illam illi Agnato, vel Vicino, qui secundùm formam hujus Statuti præferri debeat, & pretium suum depositum cum reliquis, ut supra, recipere debeat. Si verò Instrumentum venditionis, sive dationis in solutum, sive cessionis nondum factum esset, compellatur alienans facere venditionem illi Agnato, vel Vicino, qui præferri debeat, cum promissionibus, & capitulis debitis, & consuetis, & pretium depositum sibi detur, & de veritate pretii deferatur juramentum alienanti, & priori acquirenti, & si ille prior acquirens dixerit contra veritatem, se acquisivisse illam majori pretio, quàm re vera emit, vel in solutum accepit, vel cessum habuit, acquirens puniatur in ammissione Medietatis pretii, & alienans, qui talem acquirentem induxerit, in ammissione medietatis prætii æstimatæ rei venditæ, cessæ, vel in solutum acceptæ, & possit etiam, quatenus talis Medietas gravitati perjurii non adæquata, sed nimis exigua foret, pœna ista augeri pro arbitrio Judicis, quarum dimidia applicetur Fisco, altera verò secundo emptori, & nihilominùs venditio, sive in solutum datio, sive cessio ipsa sit ipso jure nulla, ita, quòd possit quandocunque, nulla obstante notificatione facta, & nullo obstante termini lapsu, quilibet Agnatus, sive Vicinus, servata prærogativa, ut præmissum est, rem ipsam à quocunque revocare; possit etiam eam revocare, si res

nanti, e se fossero eguali nel grado, e nelli Confini, e nella quantità de Campi, allhora la cosa sia terminata con la sorte, e si preferisca quello, à cui haverà toccata la fortuna; Se poi non fosse comparso nel termine sudetto alcun Maschio della linea delli Agnati, ò non havesse fatto scrivere, ne osservate le cose dette di sopra, allhora siano admesse le Donne, che vengono dalla linea delli Agnati, e non essendovene di queste, siano admessi li Confinanti alla cosa predetta così Maschij, come Femine, li quali, ò le quali saranno comparsi nel termine, e si haveranno fatti scrivere, & haveranno effettivamente depositato il prezzo, & altro come sopra s'è detto; E frà li medesimi confinanti si osservi la prerogativa del confinare, ò della quantità de Campi, ò che si getti la sorte, come si è detto nella prerogativa trà gli Agnati, & in tal caso sia obligato il primo Compratore, overo quello, al quale è stata data la cosa in pagamento, ò ceduta, rimettere, e rilasciare la stessa cosa à quell'Agnato, ò Vicino il quale debba esser preferito secondo la forma di questo Statuto, e debba detto Compratore ricevere il suo prezzo depositato con il rimanente come sopra. Se poi l'Instrumento di vendita, ò della datione in pagamento, ò cessione non fosse ancora fatto, sia costretto, chi aliena far la vendita à quell'Agnato, ò Vicino, che debba esser preferito con le promesse, e capitoli dovuti, e consueti, e se li dia il prezzo depositato, e sopra la verità del prezzo, sia dato il giuramento all'alienante, & al primo, che hà acquistato, e se il primo, che hà acquistato dirà, contro la verità, d'haver acquistato la cosa per prezzo Maggiore di quello, che veramente hà comprato, ò hà ricevuto in pagamento, ò hà havuto in cessione, sia punito nella perdita della metà del prezzo, e l'alienante ch'haverà à ciò indoto il primo, ch'hà fatto l'acquisto, sia punito nella metà del prezzo della cosa venduta, ceduta, ò data in pagamento, fattane di quella la stima, la qual pena, caso che detta metà non fosse adequata, ò troppo leggiera rispetto alla gravità del spergiuro, possa esser accresciuta ad arbitrio del Giudice, e di queste pene la metà sia applicata al Fisco, e l'altra metà al secondo compratore, e nondimeno la vendita, ò la datione in pagamento, ò cessione sia senz'altro nulla in modo, che possa qualonque Agnato, ò Confinante, non ostante che sia seguita la notitia predetta, e che sia scaduto il termine, ripetere la stessa cosa da qualsivoglia persona in qualonque tempo, osservando però le prerogative sopradette; possa pure ripeterla, se la cosa fosse passata per più mani, dando lo stesso prezzo, che la cosa fù venduta, data in pagamento, ò ceduta. Il presente Statuto però non habbia luogho contro il Patrone, ch'hà la raggione del diretto dominio

ſi res per plures manus translata eſſet, dato eodem pretio, quo res ipſa vendita, in ſolutum data, vel ceſſa fuit. Non tamen vendicet ſibi locum præſens Statutum contra Dominum habentem jus directi Dominii in re vendita per livellarium, ſed præferatur ille Dominus proprietatis, volens emere, omnibus Agnatis, & Vicinis, & obſervetur quantum ad hoc in omnibus forma livelli ſui: Idem intelligator in Domino Feudi, & in omnibus habentibus jus in re aliquo modo, ita quòd ipſi præferri debeant ſecundum formam juris, & inſtrumentorum ſuorum, præſenti Statuto non obſtante, & appellatione Agnatorum intelligantur tantùm illi, qui ſunt legitimi, & naturales.

minio nella coſa venduta dal Livellario, mà il Patrone della proprietà, volendo comprare, ſia preferito à tutti li Agnati, e Confinanti, e quanto à queſto s' oſſervi in tutti la forma, e tenore del ſuo Livello, ò ſia inveſtitura. Lo ſteſſo s'intenda del Patrone del Feudo, e di tutti quelli, che hanno in qualche modo raggione nella coſa, così, che eſſi debbano eſſer preferiti ſecondo la forma delle loro raggioni, & inſtrumenti, non oſtante il preſente Statuto, e ſotto nome dell' Agnati s' intendano ſolamente quelli, che ſono legitimi, e naturali.

Quòd die Lunæ primo cujuslibet Menſis fiat Mercatum publicum in Terra Burgi.

Cap. 106.

AD augmentum, & publicam utilitatem totius Jurisdictionis Thelvanæ ſtatuimus, quòd quolibet die Lunæ primo cujuslibet Menſis fiat unum Mercatum publicum in Terra Burgi in platea communi, & illa die Mercati quælibet perſona ſuper dicta platea poſſit vendere Merces, & bona ſua, cujuſcunque condictionis exiſtant, quoquo modo, nullo obſtante impedimento.

Che nel primo Lunedì d'ogni Meſe ſi faccia Mercato publico nella Terra del Borgo.

Cap. 106.

AD aummento, e publica utilità di tutta la Giuriſditione di Thelvana, ſtatuimo che ogni primo Lunedì di qualonque Meſe ſi faccia un Mercato publico nella Terra del Borgo, nella Piazza commune, & in tal giorno di Mercato poſſa ogni perſona vendere nella detta Piazza le ſue Merci, e Beni di qualſiſia qualità in qualonque modo, ſenz' alcun' impedimento.

De Dotibus dandis, & Succeſſionibus Filiarum ab inteſtato.

Cap. 107.

STatuimus, & ordinamus, quòd ſi quis, vel ſi quæ ex parentibus, vel aſcendentibus deceſſerit ab inteſtato ſuperſtitibus liberis, vel deſcendentibus tàm Maſculis, quàm Fœminis, tunc Fœminæ contentæ ſint, & eſſe debeant dote ipſis à parentibus, ſive in Teſtamento, ſive alio quocunque modo data, vel relicta, etiam quòd aliqua renunciatio, ſive pax, & finis non ſit facta, nec jus petendi legitimam quamdiu Maſculi extabunt, ſive Maſcu-

Del doverſi dare le Doti, e delle Succeſſioni delle Figliole ab inteſtato.

Cap. 107.

STatuimo, & ordiniamo, che ſe alcuno, ò alcuna de Genitori, ò aſcendenti morirà ſenza Teſtamento, laſciando Figlioli, ò deſcendenti tanto Maſchij, quanto Femine, in tal caſo le Femine ſiano, e debbano eſſer contente della dote datagli, ò laſciatagli da Genitori, ò nel Teſtamento, ò in qualonque altro modo, ancorche non ſia ſeguita, ò ſtata fatta alcuna rinontia, pace, e fine, e non debbano haver raggione di dimandare la legitima ſino à tanto, che vi ſaranno Maſchij, ò Maſchij deſcendenti da Maſchij;

Masculi ex Masculis descendentes, habere debeant; si verò dos Filiæ aut Filiabus, vel aliis Fœminis descendentibus à parentibus constituta non fuerit neque in Testamento, vel quacunque alia voluntate relicta, declaramus dotem, & legitimam portionem dictæ Filiæ, & Fœminarum descendentium ut supra, esse debere quartam partem portionis ejus, quæ de jure communi ad eam, vel ad eas spectaret, & pertineret, quæ tempore nuptus tantùm sibi traddatur, & interim alimententur à Fratribus condecenter, & quatenus conquærerentur de Fratribus judex summariè provideat, quæ quidem dos, & legitima portio solvatur juxta uniuscujusque loci consuetudinem; & hoc idem per omnia locum sibi vendicet in bonis Maternis, & ascendentium Fœminarum: In reliqua autem universa hæreditate soli Masculi succedant.

Maschij; Se poi alla Figlia, ò Figliole, ò altre Donne descendenti non sarà stata dalli Genitori data la Dote, ne lasciatagli per Testamento, ò per qualsivoglia altra dispositione, ò volontà, dichiariamo, che la Dote, e legitima portione di tal Figliola, e Femine descendenti come sopra, debba essere la quarta parte di quella portione, che per la legge commune toccarebbe, & appartenirebbe ad essa, ò ad esse, e questa gli sia data solamente al tempo del loro Matrimonio, & in tanto siano decentemente alimentate da Fratelli, e se si lamentassero de Fratelli, il Giudice summariamente vi proveda, e questa Dote, e legitima portione sia pagata secondo il costume di ciaschun luogho; e lo stesso in tutto, e per tutto habbia luogho nelli beni Materni, e delle Femine ascendenti: Nel rimanente poi di tutta l'heredità succedano solamente li Maschij.

Quo ordine, & qualiter Masculi, & Fœminæ descendentes succedant suis ascendentibus ab intestato, Item de successionibus ex Testamento.

Cap. 108.

STatuimus, & ordinamus, quòd si quis, vel quæ ex parentibus, vel ascendentibus decesserit ab intestato superstitibus liberis, vel descendentibus tàm Masculis, quàm Fœminis, tunc Fœminæ debeant esse contentæ legitima illis secundùm juris communis dispositionem assignanda. In reliqua autem universa hæreditate soli Masculi succedant liceat autem parentibus, & ascendentibus Testamentum, vel aliam legitimam voluntatem condere, atque in ea liberis suis, ac descendentibus, quibus jure Cesareo, & communi legitima relinquenda est, & Masculis, & Fœminis plus quàm legitimam relinquere, prout eisdem Parentibus, & ascendentibus placuerit, & visum fuerit; si verò parentes, & ascendentes unum, vel pluros ex liberis, descendentibusque, quibus legitima Jure communi debetur, absque expressione causæ, vel causarum Jure communi approbatarum exhæredaverint, vel minùs legitima portione reliquerint, tunc, non obstante hujusmodi Testamento, vel ultima voluntate, tota, & inte-

Con qual'ordine, & in qual maniera li Maschi, e le Femine descendenti succedano alli suoi ascendenti ab intestato, & anche delle successioni per Testamēto.

Cap. 108.

STatuimo, & ordiniamo, che se alcuno, ò alcuna de Genitori, ò ascendenti morisse senza Testamento lasciando doppo di se Figlioli, ò descendenti così Maschij, come Femine, in tal caso debbano le Femine contentarsi della legitima d'assignarsegli secondo, che dispone la Legge commune. Nel rimanente poi di tutta l'heredità succedano li soli Maschij; Possano però li Genitori, & ascendenti fare Testamento, ò altra legitima volontà, & in quella lasciare à suoi Figlioli, e descendenti, alli quali per legge Cesarea, e commune si deve la legitima, più che la legitima stessa, e ciò tanto alli Maschij, quanto alle Femine, come parerà, e piacerà alli stessi Genitori, & ascendenti; Mà se li Padri, & ascendenti privasseron dell'heredità, ò pure lasciassero meno della legitima portione ad uno, ò più de Figlioli, e descendenti, à quali per legge commune si deve la legitima, senza esprimere la causa, ò cause, che sono approvate dalla legge commune, allhora, non ostante tale Testamento, ò ultima volontà, doverà esser assignata, e supplita tutta, & intiera la legitima dall'istessa heredità.

Questo stesso in tutto, e per tutto vogliamo, e statuimo, sia osservato nelle heredità de discendenti,

integra legitima ex eadem hæreditate assignanda, vel supplenda erit.

Hoc idem per omnia observari volumus, & statuimus in hæreditatibus descendentium, quando supersunt parentes, ascendentesvè, vel Masculi, vel Fœminæ, quibus ex dispositione Juris communis ex hæreditate liberorum, descendentiumque legitima debetur. Quod autem ad successiones Collateralium attinet, nolumus, Masculis extantibus, Fœminas, & ex eis descendentes succedere posse, nisi tantùm in tertia parte ejus, quod ab intestato de Jure communi habituri, habiturævè fuissent. Ex Testamento autem, aliavè legitima ultima voluntate capient quicquid illis relictum fuerit; Præterea statuimus, & omninò volumus, renunciationem, finem, & quietationem factam de hæreditate, vel bonis illius, vel illorum, qui vigore Juris communis tenentur renuncianti, vel finem, & quietationem facienti relinquere legitimam, non excludere, neque impedire, quin, non obstante illa, renuntians, quietans, vel finem faciens integram consequatur legitimam, referendo ad tempus mortis, quantum eo tempore facultates, ex quibus legitima debetur, valerent. Prohibemus insuper, ne renuncians, vel finem, & quietationem faciens juramentum præstet, quo seipsum, vel seipsam excludat à petitione integræ legitimæ, & renunciatio, finis, & quietatio, quantumvis fuerit juramento adhibito vallata, & confirmata, præsumatur tamen, & fingatur vi, & metu, doloquè extorta, & nullius sit momenti, in quantum obstare posset, quominùs renuncians, vel quietationem, & finem faciens, totam, & integram legitimam, quæ ei secundùm juris communis dispositionem debetur, petere, & consequi possit.

denti, quando restano doppo di loro Genitori, ò ascendenti Maschi, ò Femine, à quali si deve la legitima per dispositione della legge commune dall'heredità de Figlioli, e discendenti. Per quello poi riguarda le successioni de Collaterali, vogliamo, ch'essendovi Maschij, le Femine, ò descendenti da queste non possano succedere, se non che nella terza parte di quel tanto, ch'hereditarebbono per legge commune, se il Defonto Collaterale fosse morto senza Testamento. Per Testamento poi, ò per altra legitima ultima conseguiscano tutto ciò, ch'à loro sarà lasciato. In oltre statuimo, & in ogni modo vogliamo, che per rinoncia, fine, e quietanza fatta dell'heredità, ò Beni di chi per vigore della legge commune è tenuto lasciare la legitima al renonciante, ò à quello, che fà fine, e quietanza, non resti il medesimo renonciante, ò quietante perciò esclusо, & impedito di conseguire l'intiera legitima, non ostante detta renontia, fine, e quietanza, havuto riguardo à quello, che valevano al tempo della morte li Beni, da quali si deve la legitima. Prohibiamo in oltre che chi rinontia, ò fà fine, e quietanza non giuri per escludere se stesso, ò se stessa dal dimandare l'intiera legitima, e se bene la rinontia, fine, e quietanza sarà stata confirmata col giuramento, si presuma nondimeno, e sia com'estorta per forza, per timore, e per inganno, e non sia d'alcun valore in quanto, potesse ostare, che quello, che rinontia, e fà fine, e quietanza possa dimandare, e conseguire tutta, & intiera la legitima, che se li deve secondo la dispositione della legge commune.

De successione Matris.

Cap. 109.

STatuimus, & ordinamus, quòd defuncto Patre, relicta Uxore, & pluribus Filiis Masculis, si unus, vel plures ex dictis Filiis Masculis moriantur sine descendentibus intestabilis, sive ab intestato, portio illius, sive illorum prędefunctorum accrescat aliis superviventibus, & Mater succedat tantummodò in tertia parte illius portionis, quæ de jure communi ei deveniret; si autem omnes Filii Masculi

Della successione della Madre.

Cap. 109.

STatuimo, & ordiniamo, che, morendo il Padre, e lasciando la Moglie, e più Figlioli Maschij, se uno, ò più di detti Figlioli Maschij morissero senza far Testamento, ò senza poterlo fare legalmente, e non lasciando descendenti da se, la di lui, ò di loro portione accresca all'altri sopraviventi, e la Madre succeda solamente nella terza parte di quella portione, che li dovenebbe toccare per la legge commune; Mà se morissero tutti li Figlioli Maschij senza far Testamento,

Maſculi morerentur ſine Teſtamento, & ſine deſcendentibus, & Sororibus, quòd eo caſu ſtantibus Agnatis Maſculis de familia ipſius Defuncti uſque ad tertium gradum de jure Canonico incluſivè, Mater habeat medietatem pleno jure omnium bonorum dicti Filii Defuncti, de qua ipſa poſſit diſponere ad ſui libitum; reſſiduum verò totius hæreditatis deveniat ad dictos proximiores Agnatos Maſculos de familia Defuncti ad hoc, ut Agnatio Maſculina meliùs conſervetur; deficientibus autem Filiis Maſculis, ſuperſtitibus Sororibus, & Matre, æqualiter ſuccedant, & idem intelligatur, ſi Filiæ ſine deſcendentibus, & ſine Teſtamento omnes decederent, quòd ſcilicèt Mater ſuccedat in medietate, & alia medietas deveniat ad proximiores Agnatos maſculos.

De ſucceſſione Collateralium.

Cap. 110.

AGnationis conſervationi ſtudentes, ſtatuimus, & ordinamus, quòd ſi quis, vel ſi quæ inteſtatus, vel inteſtabilis ſine Filiis legitimis, & naturalibus deceſſerit, tunc extantibus Agnatis uſque ad tertium gradum perſonæ defunctæ de jure canonico incluſivè, Cognati ejuſdem gradus cum Agnatis tantum in quarta parte portionis ejus, quæ ad ipſos de jure communi ſpectaret, ſuccedant; At verò ſi Cognati Agnatis gradu proximiores fuerint, tunc ad Cognatos tertia pars portionis à jure communi eis debitæ deferatur, in univerſa autem reliqua hæreditate Defuncti, vel Defunctæ ipſi Agnati proximiores infra tertium gradum tantùm, ut ſupra, ſuccedant. Declarantes quoque, quòd ſi inter Agnatos concurrerent in pari gradu Maſculus, & Fœmina, unus, vel plures, ut puta Frater, & Soror Defuncti, vel Sororis Filii ſive Maſculi, ſive Fœminæ tantùm, eo caſu Fœmina, vel Fœminæ, ſive eorum Filii, in ſtirpem tamen, contentæ eſſe debeant tertia parte illius quotæ, ad quam de jure communi vocarentur, reliquum verò accreſcat Maſculo, vel Maſculis; Si verò Agnata Fœmina reperiretur in gradu proximior perſonæ Defunctæ Maſculis quibuſcunque, tunc, ut familiæ meliùs conſervari valeant, volumus, quòd dicta

mento, e ſenza deſcendenti, e Sorelle, in tal caſo, eſſendovi Agnati Maſchij della famiglia dello ſteſſo Defonto ſino al terzo grado ſecondo la legge canonica incluſivamente, habbia la Madre plenariamente la metà di tutti li Beni del detto Figliolo Defonto, della quale eſſa poſſa diſponere à ſuo piacimento; Et il reſſiduo di tutta l'heredità pervenga alli detti più proſſimi Agnati della famiglia del Defonto, accioche meglio ſi conſervi l'Agnatione maſculina: Non eſſendovi poi Figlioli Maſchij, e reſtando Sorelle, e la Madre, egualmente ſuccedano, e lo ſteſſo s'intenda, ſe tutte le Figliole moriſſero ſenza deſcendenti, e ſenza Teſtamento, cioè, che la Madre ſucceda nella metà, e l'altra metà pervenga alli più proſſimi Agnati Maſchij.

Della ſucceſſione de Collaterali, ò ſia Traverſali.

Cap. 110.

INvigilando noi alla conſervatione dell'Agnatione, ſtatuimo, & ordiniamo, che s'alcuno, ò alcuna morirà inteſtato, ò inteſtabile ſenza Figlioli legitimi, e naturali, allhora eſſendovi Agnati del Defonto ſino al terzo grado ſecondo la legge canonica incluſivamente, li Cognati del medeſimo grado ſuccedano con gl'Agnati ſolamente nella quarta parte della portione, che li appartenirebbe per legge commune; mà ſe li Cognati ſaranno in grado più proſſimo delli Agnati, allhora pervenga alli Cognati la terza parte della portione dovuta loro per legge commune, & in tutto il rimanente dell'heredità del Defonto, ò della Defonta ſuccedano come ſopra gli Agnati più proſſimi ſolamente ſino al terzo grado. Dichiarando parimente, che ſe frà gl'Agnati foſſero in pari grado uno, ò più Maſchij, e Femine, come per eſempio il Fratello, e la Sorella del Defonto, ò li Figlioli della Sorella tanto Maſchij, che Femine ſolamente, in tal caſo la Donna, ò le Donne, ò ſia li loro Figlioli debbano contentarſi ſolamente della terza parte di quella portione, alla quale ſarebbero chiamate per legge commune, e ciò non havuto riguardo al numero delle perſone, mà tutti aſſieme, & il rimanente appartenga al Maſchio, ò Maſchij; Che ſe poi la Femina Agnata foſſe di grado più proſſima, che qualonque Maſchio, alla perſona Defonta, allhora acciò, che meglio poſſano conſervarſi le famiglie, vogliamo, che

dicta Agnata, sive Agnatæ Fœminæ habere debeant solummodò medietatem dictæ hæreditatis, alia verò medietas ad Agnatos masculos proximiores personæ defunctæ deveniat, infra tamen tertium gradum de jure canonico inclusivè ut supra. Inter homines verò Thelini, & Grigni, quò ad successionem transversalium servetur eorum antiqua consuetudo.

che la sudetta Femina Agnata, ò Agnate debbano conseguire solamente la metà della detta heredità, e l'altra metà pervenga alli Agnati Maschij più prossimi alla persona Defonta, sino al terzo grado inclusivamente da computarsi secondo la legge canonica come sopra. Mà in Thesino, e Grigno, in quanto alla successione de Transversali, s'osservi l'anticha consuetudine di quei Popoli.

Quod Hæres universalis teneatur ad petitionem Legatariorum edere Testamentum.

Cap. 111.

STatuimus, & ordinamus, quod ad petitionem Legatarij quilibet hæres universalis teneatur, & debeat edere Testamentum ad fundandam intentionem ipsius Legatarij, & hoc Statutum intelligatur; & eó procedat, quatenus comperiatur ipsum hæredem habere penès se dictum Testamentum, & non aliter, & utrùm illud habeat penès se, nec ne, stetur ipsius hæredis juramento, si aliter veritas haberi non possit.

Che l'Herede universale sia obligato ad instanza delli Legatarij dar fuori il Testamento.

Cap. 111.

STatuimo, & ordiniamo, ch' ad instanza del Legatario sia tenuto, e debba qualonque herede universale dar fuori il Testamento per fondar l'intentione dell' istesso Legatario; e questo Statuto s'intenda, & habbia luogo, mentre si pruovi, che lo stesso herede habbia appresso di se il sudetto Testamento, e non altrimente, e quando non si possa in altra maniera provare, che l'herede habbia il Testamento, si stia al di lui giuramento se lo hà, ò nò.

Quòd Mulier habens Filios non possit relinquere bona sua nisi Filiis.

Cap. 112.

STatuimus, & ordinamus, quòd Mulier habens Filios, non possit relinquere bona sua, sive de bonis suis nisi Filio, aut Filiæ, Nepoti, vel Nepotibus, sive Pronepotibus, & aliis descendentibus ex prædictis per lineam masculinam, nec in Testamento, nec in donatione causa mortis, nec alio modo, ita tamen, quòd existentibus Filiis masculis, vel masculis ex eis descendentibus per lineam masculinam, non possint capere Fœminæ, vel descendentes ex eis nisi partem unam ex partibus quattuor, quam habituræ essent sine Testamento de jure, ut in superioribus Statutis dictum est; pro Anima verò sua possit relinquere, quod justum fuerit, ita tamen, quòd illud justum non possit excedere tertiam partem suorum bonorum, ordinareque possit, ut bona sua post mortem Filiorum, cui voluerit, deve-

Che la Donna, che hà Figlioli non possi lasciar li suoi Beni se non à quelli.

Cap. 112.

STatuimo, & ordiniamo, che la Donna, che hà Figlioli non possa lasciar li suoi Beni, overo parte di quelli ne in Testamento, ne in donatione per causa di morte, ne in altro modo; se non che al Figliolo, ò alla Figliola, Nipote, ò Nipoti, ò Pronepoti, & altri descendenti dalli sudetti per la linea Mascolina, con questo però, ch' essendovi Figlioli Maschij, ò Maschi descendenti da quelli per linea mascolina, non possano le Femine, ò li descendenti da esse conseguire se non una delle quattro parti, che sarebbero per havere de jure senza Testamento, come s'è detto nelli antecedenti Statuti; Mà per l'Anima sua potrà lasciare quanto sarà giusto, in modo però, che non possa eccedere la terza parte de suoi Beni, e potrà ordinare, che doppo la morte delli Figlioli li suoi Beni pervengano in chi vorrà, se li Figlioli, Nipoti, ò Pronepoti morissero senza Figlioli, salva però la legitima, e ciò tanto se saranno

liberi

deveniant, si Filii, aut Nepotis, aut Pronepotes decederent absque liberis, salva legitima, sive sint juris sui, sive in potestate Patris; possit tamen Mulier, quæ transivit ad secunda vota relinquere bona sua, vel aliquid de bonis suis Marito suo, seu alteri personæ, dummodò tantumdem relinquat cuique liberorum tam prioris, quàm posterioris Matrimonij, & ut dicetur sub rubrica proximè sequenti de lucrando medietatem Dotis.

liberi dalla potestà paterna, come soggietti à quella; Possa però la Donna, che passò al secondo Matrimonio, lasciare li suoi beni, ò parte di quelli al suo Marito, ò ad altra persona, purche lascij altretanto à ciascheduno de Figlioli così del primo, come del secondo Matrimonio, e come si dirà nella rubrica prossima seguente del guadagnare la metà della Dote.

De lucrando medietatem Dotis, sive Patrimonii, si Uxor decesserit sine Filiis.

Cap. 113.

STatuimus, & ordinamus; quod si aliqua Mulier alicui viro Matrimonialiter copulata, & dotata decesserit sine Filiis, vel Filiabus communibus constante Matrimonio testata, vel sine Testamento, Maritus lucrari debeat dimidiam partem dotis datæ, vel a quolibet alio dotem pro ea dante; Similiter lucretur medietatem bonorum paraphernalium. Et hoc Statutum vendicet etiam sibi locum in præsentibus, & futuris, & in uxore indotata habente amplum Patrimonium quando nubit, vel post Matrimonium quandocunque, & quomodocunque ad ipsam Mulierem pervenerit dictum Patrimonium, sive hæreditas non fuerit expresè in dotem datum, sive data, ita quòd similiter lucrari debeat Maritus medietatem dicti Patrimonii, cum hoc tamen onere, quòd Maritus teneatur facere expensas funeris dictæ Uxori; casu verò, quòd Uxor prædecederet etiam superstitibus Filiis ex priori Matrimonio, Maritus non posset lucrari dictam dimidiam, sed solùm tantum, quòd æqualitas servetur inter Filios prioris Matrimonii, vel priorum Matrimoniorum, & Maritum; & similiter Maritus lucretur fructus percæptos constante Matrimonio de prædictis Dote, & Patrimonio, ac paraphernalibus, quæ habuerit Mulier tempore Matrimonii, sive etiam post, & hoc procedat quò ad fructus, sive Maritus prædecedat Uxori, sive Uxor Marito; Quo verò ad lucrum medietatis bonorum servetur ut supra, etiamsi contradotem Uxori non fecis-

* vel promissæ ab ipsa muliere,

* , dato ; quòd ipsum Patrimoniū, sivè hæreditas

Del guadagnare la metà della Dote, overo del Patrimonio, se la Moglie morirà senza Figlioli.

Cap. 113.

STatuimo, & ordiniamo, che se alcuna donna maritata, e dotata morirà senza Figlioli, ò Figliole communi durante il Matrimonio, con Testamento, ò senza Testamento, debba il Marito guadagnare la metà della Dote data, ò promessa dalla stessa Donna, ò da qualonque altro; Similmente guadagni la metà de Beni Parafrenali. E questo Statuto habbia luogho ancora nelli casi presenti, e futuri, e nella Moglie non dotata, mà che hà un' ampio Patrimonio quando si marita, ò che l'acquista doppo il Matrimonio in qualonque modo, e tempo anche con heredità, supposto, che tal Patrimonio, ò heredità non sia stata data, ò dato espressamente in Dote; in modo, che parimente debba il Marito guadagnare la metà del sudetto Patrimonio, restando però incaricato il Marito à dover far le spese del funerale alla Moglie; In caso poi, che la Moglie premorisse al Marito, lasciando ancora Figlioli del primo Matrimonio, non possa il Marito guadagnare la sudetta metà, mà solamente tanto, che s'osservi l'ugualianza frà il Marito, e li Figlioli del primo Matrimonio, ò de primi Matrimonij, e similmente guadagni il Marito li frutti ricavati nel tempo del Matrimonio dalla sudetta Dote, e Patrimonio, e Parafernali, ch'haverà havuto la Moglie nel tempo del Matrimonio, ò doppo quello, e questo, che si dice delli frutti habbia luogo, e s'intenda tanto se il Marito premorisse alla Moglie, come se la Moglie al Marito; Mà rispetto al guadagnare la metà de Beni, s'osservi come sopra ancorche il Marito non havesse fatta contradote alla Moglie: Il che tutto s'intende del Matrimonio consumato per la copula carnale, come per vigore del presente Statuto doverà sempre repu-

fecisset: Intelligendo tamen in Matrimonio per carnalem copulam consumato, & fictione præsentis Statuti semper consumatum censeatur, si Maritus traduxerit Uxorem, vel traductus fuerit ab ea.

tarsi consumato tanto s' il Marito haverà tradota in sua Casa la Moglie, come se questa haverà tradoto quello nella propria.

Qualiter Mulier possit Tutorem, seu Curatorem relinquere Filiis, & descendentibus, etiam Patre vivente.

Cap. 114.

STatuimus, & ordinamus, quòd si quæ Mulier habuerit virum suum suspectum, & suspectus fuerit; malè administraturum bona, tunc Filiis, & descendentibus, si impuberes fuerint, possit, secundariò bonis hæreditatiquè ipsius Mulieris tutorem relinquere quemcunque voluerit, & si puberes erunt, eodem modo possit eis relinquere curatorem, ita quòd in his duobus casibus Pater Filiorum super ipsis bonis nullam habeat administrationem, nec aliquid dicere possit; usufructus tamen dictorum bonorum sibi decernatur dicti Tutoris, seu Curatoris, & Judicis arbitrio.

Come la Donna possa lasciare Tutore, ò Curatore à Figlioli, e descendenti vivendo il Padre.

Cap. 114.

STatuimo, & ordiniamo, che se qualche Donna sospetterà, ò haverà il suo Marito sospetto, che non sia per amministrare bene li suoi Beni, possa lasciare à suoi Figlioli, e descendenti, se non saranno adulti, e secondariamente alli suoi proprij suoi beni, & heredità, chiunque vorrà per Tutore, e se saranno adulti possa nella stessa maniera lasciar loro un Curatore, in modo, ch' in questi due casi il Padre non habbia alcuna amministratione sopra l' istessi Beni, ne possa dire cosa alcuna in contrario; l' usufrutto però di detti Beni li venga assegnato ad arbitrio del sudetto Tutore, ò Curatore, e del Giudice.

Qualiter Maritus lucretur fructus bonorum Uxoris.

Cap. 115.

STatuimus, & ordinamus, quòd si Maritus perceperit fructus constante Matrimonio, seu fruges aliquas de possessionibus ad Uxorem quocunque modo pertinentibus, Maritus ipse, sive ejus hæredes ipsi Uxori vel ejus hæredibus ad restitutionem ipsarum frugum, vel redituum, seu ad æstimationem ipsarum, vel ipsorum nullo modo teneatur, & huic Statuto renuntiari non possit, & si renunciatio facta fuerit, non valeat, neque teneat, sed intelligatur, & sit contra bonos mores juris canonici, & dolosè, ac per fraudem extorta. Hoc autem Statutum non vendicet sibi locum in Uxoribus expulsis à Maritis ex domibus Maritorum, vel si Uxores haberent justam causam non habitandi cum Maritis.

Com'il Marito guadagni li frutti delli Beni della Moglie.

Cap. 115.

STatuimo, & ordiniamo, che se il Marito haverà raccolto durante il Matrimonio frutti, ò biade alcune dalle possessioni in qualonque modo appartenenti alla Moglie, non sia il Marito, ò li di lui heredi in alcun modo obligato di restituire li stessi frutti, ò rendite, ne alla stima di queste, ò di quelli alla detta Moglie, overo alli di lei heredi, e non possa esser rinontiato al presente Statuto, e se fosse seguita rinontia, questa sia nulla, & invalida, mà sia, e s' intenda estorta à forza, con inganno, e con frode contro le buone regole della legge Canonica. Non habbia però luogo il presente Statuto nelle Moglie, che da Mariti vengono scacciate dalle loro Case, overo se le Moglie havessero giusta causa di non habitar con li Mariti.

De contradote non lucranda per Uxorem extantibus Filiis communibus.

Cap. 116.

SIcuti per Statutum provisum est, quòd vir non lucretur medietatem Dotis, vel ampli patrimonii Uxoris extantibus Filiis communibus; ita etiam Statuimus, & ordinamus, quòd Mulier stantibus Filiis communibus non lucretur donationem propter nuptias sibi à viro, seu Socero factam in totum, neque in partem; & huic Statuto, etiam cum juramento renuntiari non possit, sed si renunciatum fuerit, renunciatio præsumatur contra bonos mores juris Canonici, & per fraudem, & dolum re ipsa, & ex proposito extorta, & pariter idem præsumatur de juramento, si quod fuerit in renunciatione præstitum; nec aliter ipsa Mulier lucretur, seu lucrari posse volumus dictam contradotem nisi prædefuncto Marito ipso sine Filiis communibus, & quòd contrados intelligatur facta de bonis, & portione Mariti.

De annuo Legato Uxori.

Cap. 117.

STatuimus, & ordinamus, quòd si quis reliquerit Dotes, & contradotes Uxori suæ, & etiam reliquerit ei, quod sit Donna, Domina, & Usufructuaria omnium bonorum suorum, & ille habuerit Filios ex quocunque Matrimonio, tunc tale Legatum intelligatur, quòd illa Mulier tantummodò habeat alimenta extantibus Filiis Mariti, & hoc non obstantibus quibuscunque in contrarium facientibus, ita tamen, quòd Mulier ipsa intereà non possit petere Dotas suas, & contradotes, & casu, quo vellet habere Dotes, & contradotes, tale Legatum sit ipso jure extinctum, & irritum.

Del non doversi guadagnar dalla Moglie la contradote essendovi Figlioli communi.

Cap. 116.

SIcom' è stato proveduto per Statuto, che il Marito non guadagni la metà della Dote, ò dell'ampio Patrimonio della Moglie essendovi Figlioli communi; così ancora statuimo, & ordiniamo, che la Donna, essendovi Figlioli communi non guadagni la donatione fattali per le Nozze dal Marito, ò dal Socero, ne in tutto, ne in parte; e non possa esser renonciato al Statuto presente, ne anche con giuramento; Mà se sarà renonciato, si presuma tal rinoncia contro li buoni costumi, e regole della legge canonica, & estorta con frode, & inganno premeditato, e l'istesso si presuma del giuramento, se fosse stato prestato nella renoncia; Ne vogliamo, che la Moglie in altra maniera guadagni, ò possa guadagnare la detta contradote, se non premorendo il Marito senza lasciare Figlioli communi, e la contradote s'intenda fatta de Beni, e della portione del Marito.

Del Legato annuale fatto alla Moglie.

Cap. 117.

STatuimo, & ordiniamo, che se alcuno lascierà le Doti, e le contradoti alla sua Moglie, & ancora lascierà ad essa, che sia assoluta Donna, Madonna, Patrona, & usufruttuaria di tutti li suoi Beni, & esso haverà Figlioli da qualonque Matrimonio; allhora tal Legato s'intenda, che la Moglie habbia solamente l'alimenti sino, che vi sono li Figlioli del Marito, e ciò non ostante qualonque altra cosa, che fosse in contrario, in modo però, che non possa in tanto la Donna dimandare le sue Doti, e contradoti, & in caso, che volesse havere le sue doti, e contradoti, sia tal Legato senz' altro estinto, e nullo.

De interesse, seu interusuriis Dotalibus.

Cap. 118.

STatuimus, & ordinamus, quòd emolumenta, & interusuria Dotis tàm dandæ, quàm restituendæ, vel si aliter essent alimenta uxori constituenda etiam constante Matrimonio, taxari debeant, & alimenta dotis Mulieris sint, & esse intelligantur de sex pro centenario, & ratione centenarii pro anno, & in ratione anni, & ita taxamus.

Dell' interesse, ò Frutti Dotali.

Cap. 118.

STatuimo, & ordiniamo, che l'utili, & interessi della Dote, che si deve, ò dare, ò restituire, ò se in altra forma si dovessero assignare l'alimenti alla moglie, anche durante il Matrimonio, debbano esser tassati, e l'alimenti della Dote della Donna siano, e s'intendano al sei per cento all'anno, e così li tassiamo.

Quòd nulla Mulier constante Matrimonio possit alienare, fidejubere, vel se obligare sine præsentia duorum Agnatorum, vel Cognatorum.

Cap. 119.

STatuimus, & ordinamus, quòd nulla Mulier possit constante Matrimonio donare inter vivos de suis bonis alicui absque decreto Jusdicentis, & præsentia deorum Agnatorum proximiorum Masculorum, & majorum vigintiquinque annorum, in quorum numero adhibeatur Pater, si Patrem habuerit Mulier, & defficientibus Agnatis, adhibeantur Cognati proximiores Masculi, & majores ut supra, & defficientibus Cognatis duo adhibeantur vicini, qui Agnati, sive Cognati, sive Vicini citari debeant sub certa pœna ad comparendum, & allegandum causas, si talis donatio fieri debeat, nec ne, qui si venire recusaverint sit in arbitrio Judicis consideratis causis, ob quas recusaverint venire, declarare an talis donatio fieri debeat nec ne, & donatio aliter facta ipso jure non valeat, nec præjudicet alicui succedenti dictæ Mulieri; imò præsumatur contra bonos mores juris Canonici, & per fraudem, & dolum ex proposito extorta, & pariter idem intelligatur de juramento, si quod juramentum in ipsa donatione intervenerit, maximè quando dicti Agnati, Cognati, seu Vicini recusaverint velle interesse, exceptis tamen casibus à jure reservatis. Et idem

Che la Moglie non possa durante il Matrimonio alienare, far sigurtà, overo obligarsi, senza la presenza di due Agnati, ò Cognati.

Cap. 119.

STatuimo, & ordiniamo, che durante il Matrimonio alcuna Donna non possa donare *inter vivos* parte de suoi beni ad alcuno senza decreto del Giudice, e senza la presenza di due più prossimi Agnati, Maschij, e Maggiori di vinticinque anni, nel numero de quali venga chiamato il Padre, se la Donna l'haverà, & in mancanza d'Agnati si chiamino li più prossimi Cognati Maschij, e Maggiori come sopra, & in diffetto de Cognati intervengano due Vicini, li quali Agnati, ò Cognati, ò Vicini debbano esser citati con certa pena a comparire, e dire le raggioni, se debba farsi, ò nò tal donatione, e se ricuseranno venire, sia in arbitrio del Giudice, considerate le raggioni, per le quali ricusano di venire, dichiarare, se detta donatione debba farsi, ò nò, e la donatione fatta in altra forma, senz' altro non sia valida, ne pregiudichi à chi succede alla sudetta Donna; anzi si presuma estorta con malitia, con inganno, e con frode contro le buone regole della legge Canonica, e lo stesso s'intenda del giuramento, se sarà stato prestato in tal donatione, maggiormente quando li sudetti Agnati, Cognati, ò Vicini ricuseranno d'intervenirvi, eccettuati però li casi rissarvati dalla legge. E lo stesso s'intenda nella vendita, e qualonque altra alienatione, sigurtà, & obligatione, le quali non possano farsi,

idem intelligatur in venditione, & quacunque alienatione, fidejussione, & obligatione, quæ fieri non possint, nisi ex legitima causa, & servatis solemnitatibus prædictis.

farsi, se non per causa legitima, & osservando le solennità sopradette.

Qualiter Dotes extrahi debeant tempore divisionum inter Fratres, seu Nepotes dividentes.

Cap. 120.

STatuimus, & ordinamus, quòd quandocunque acciderit fieri divisiones inter aliquos Fratres, vel alios conjunctos, & reperiantur bona mobilia in dotem data ipsis dividentibus, vel eorum Filiis, & aliis, talia bona dotalia dentur Maritis, sive Filiis Patris defuncti, & ipse Maritus, sive ejus Filii, vel alii dividentes, ad quos pertinet talis dos, teneantur, & debeant ad computum accipere talia bona pro æstimatione facienda per communes amicos, si voluerint per eos æstimationem fieri, sin autem per æstimatores juratos Jurisdictionis, & loci. Ressiduum verò talis dotis ab æstimatione prædicta supra accipiant de cumulo bonorum comunium. Verùm si aliquis ipsorum dividentium pro rata, sive illud ressiduum solvere in pecunia numerata vellet, teneatur creditor talis dotis, sive ressidui accipere dictam solutionem in pecunia numerata.

Come debbano estrahersi le Doti in tempo delle divisioni frà Fratelli, ò Nipoti.

Cap. 120.

STatuimo, & ordiniamo, che qualonque volta accaderà, che si faccino divisioni frà alcuni Fratelli, ò altri congionti, e vi sijno li beni Mobili dati in dote alli stessi, che dividono, overo alli loro Figlioli, & altri, tali beni dotali siano dati alli Mariti, overo alli Figlioli del Padre defonto, e lo stesso Marito, overo li di lui Figlioli, ò altri dividenti, à quali appartiene tal dote, siano obligati, e debbano ricevere tali beni à conto di quella giusto alla stima da farsi da communi Amici, se vorranno, che la stima si faccia da quelli, altresì dalli stimadori giurati della Giurisditione, e del luogo. Il rimanente poi di tal dote, oltre la stima sudetta, lo ricevano dal cumulo de beni communi. Se però alcuno de sudetti, che dividono, volesse per la sua parte pagare il rimanente in danaro contante, sia obligato il Creditore di tal Dote, ò ressiduo à ricevere il detto pagamento in dinaro contante.

De fructibus dividendis, & quomodò.

Cap. 121.

STatuimus, & ordinamus, quòd, in divisionibus fiendis inter quascunque personas, fructus, & redditus, & omnia comestibilia dividantur ad ratam per capita, & numerum personarum hoc modo, videlicèt, quòd personæ excedentes ætatem annorum decem habeant, & habere debeant tantum una, quantum alia de dictis rebus quò ad ejus victum necessarium tantùm, licèt unus Frater, vel Fratres haberent plures Filios altero, vel alteris Fratribus, divisio fiat ut supra prædictum

Della divisione de Frutti, & in qual modo debba farsi.

Cap. 121.

STatuimo, & ordiniamo, che nelle divisioni, che si faranno trà qualsivoglia persone, si dividano li Frutti, le intrade, e tutti li comestibili à rata portione per capo, e numero delle persone nel modo seguente, cioè, che le persone, che sorpassano l'età d'anni dieci habbiano, e debbano havere tanto una come l'altra delle sudette cose per il suo necessario vitto solamente, e se bene un Fratello, ò Fratelli havessero più Figlioli dell'altro, ò delli altri Fratelli, la divisione si faccia come sopra si è detto; le persone poi minori di dieci anni habbiano solamente del-

dictum est; personæ verò minores decem annis de dictis redditibus, & comestibilibus consequantur tantummodò dimidium ejus, quod haberent, si majores essent decem annis, & hoc procedat tàm in fructibus perceptis quàm in pendentibus colligendis, ita tamen, quod expensæ in dictis fructibus colligendis per dividentes communiter, & æqualiter fiant.

le sudette entrate, e comestibili la metà di quello, che haverebbero, se fossero maggiori d'anni dieci, e ciò proceda tanto nelli frutti raccolti, quanto nelli pendenti da raccogliersi, dovendo però esser fatte in commune, & ugualmente le spese per raccogliere tali frutti.

Quòd possessio, quam Defunctus habebat tempore mortis conjunctim transeat in hæredes.

Cap. 122.

STatuimus, & ordinamus, quòd possessio, vel quasi possessio bonorum, & juriùm defunctæ personæ, quæ ipsa, vel alii pro ea possidebat, vel quasi possidebant tempore mortis, conjunctim transeat in hæredes ipso jure, & incontinenti sivè sit suus hæres, sive extraneus, sive ex Testamento, sive sine Testamento succedat secundùm ordinem successionis, ita ut liceat hæredi ingredi propria auctoritate possessionem, vel quasi possessionem, & eam apprehendere non obstante, quòd aliquis post mortem dictæ defunctæ personæ occupasset, seu ingressus fuisset ipsam possessionem, etiamsi fideicommissarius esset, præsumaturquè hæredem ipsum adivisse hæreditatem prædictam quo ad sui commodum.

Ch'il possesso, quale haveva il Defonto al tempo della sua morte passi congiontamente nell' heredi.

Cap. 122.

STatuimo, & ordiniamo, ch' il possesso, ò quasi possesso de beni, e raggioni della persona defonta, ch' essa, ò altri per essa possedevano, ò quasi possedevano al tempo della morte, passi senz' altro all' heredi congiontamente, e subito, tanto se l'herede sarà necessario, come estraneo, e tanto se succede per Testamento, come senza secondo l'ordine della successione legale, in modo, che all' herede sia lecito entrare di propria auttorità nel possesso, ò quasi possesso, & appropriarselo, non ostante, ch' alcuno havesse occupato, ò fosse entrato nel possesso sudetto doppo la morte della persona defonta, ancorche fosse fideicommissario, e si presuma, che lo stesso herede sia entrato all' heredità sudetta in quanto riguarda il suo utile.

De Uxore volente defendere bona Mariti.

Cap. 123.

STatuimus, & ordinamus, quod si in aliquo casu contra Maritum, vel alium pro dote obligatum civiliter, vel criminaliter procedatur, eo casu si Uxor voluerit deffendere bona Mariti occasione suæ dotis, perinde ac si casus dotis exigendæ extaret, possit, & teneatur comparere coram Jusdicente, & infra tertiam diem comparitionis jurare debeat ipsam dotem subjacere casui perditionis, defensione non facta, & etiam teneatur dare in scriptis omnia bona Mariti Judici, ita quod creditor

Della Moglie, che vuole diffender li Beni del Marito.

Cap. 123.

STatuimo, & ordiniamo, che se in qualche caso sì procedesse civilmente, ò criminalmente contro il Marito, ò altro obligato per la dote, in tal caso, se la Moglie vorrà diffendere li beni del Marito per causa della sua Dote, possa, e sia obbligata, com' appunto se fosse venuto il caso di dimandare la Dote, comparire avanti il Giudice, e dentro il termine de giorni trè doppo la sua comparsa debba giurare, che la stessa Dote sia sottoposta à perdersi, se non la diffende, e parimente sia tenuta dare al Giudice in scritto tutti li beni del Marito, in modo, ch' il

ditor habeat copiam, & postea infra quindecim dies cognoscatur, quis sit potior in illis bonis, & de ipsis bonis non datis in scriptis detur statim tenuta Creditori, nulla ipsorum defensione admissa.

il Creditore ne habbia la copia, e doppo trà quindeci giorni venga giudicato chi sia anteriore nelli beni sudetti, e di quelli beni, che non saranno stati dati in scritto, sia data subito la tenuta al Creditore senza admettere alcuna difesa di quelli.

De Tutellis.

Cap. 124.

STatuimus, & ordinamus, quod si Mater, vel Avia, quibus ex Testamento, vel ex lege tutella defertur, & quæ ætatis sit legitimæ scienter steterit per duos menses à die eidem delatæ tutellæ, quòd ipsius tutellæ administrationem sibi decerni non fuerit, & alius postea legitimus, vel dativus in suscipienda tutella solemniter ad eam pervenerit, eidem præferatur, & ipsa Mater, vel Avia ab ipsa tutella pœnitùs excludatur; si verò nullus dativus, vel legitimus ad eam pervenerit infra dictum tempus, vel postea, nullo temporis transcursu excludatur, quæ scientia aliter probari non possit, nisi per denunciationem eidem fiendam personaliter, vel bis ad domum interpositis diebus ex parte Domini Vicarii significantis, quòd talis tutella est sibi delata, & quòd ipsam suscipiat, & hoc ubi eidem denunciatum fuerit per quindecim dies ante finem dictorum duorum mensium, quam si non susceperit, cadat à tutella ipsa, & perveniat ad quem de jure pervenire debeat, illa exclusa, de qua denunciatione stetur relationi nuntii scriptæ in actis Cancellarii, & elapsis dictis duobus mensibus Judex ex officio suo, etiam nemine petente teneatur legitimum, vel dativum constituere Tutorem, deficiente Testamentario.

Præterea statuimus, quòd quilibet Tutor, seu Tutrix teneatur in fine cujuslibet triennii, durante tutella, rationem reddere administratæ tutella coram Domino Vicario, & duobus, vel tribus propinquioribus pupilli eligendis per ipsum Dominum Vicarium, cui rationi sic redditæ, & in solidum redactæ per Cancellarium, adhibeatur plena fides, nisi de errore doceatur, de quo tantùm sit cognoscendum.

Prædicta autem observentur non obstante aliqua absolutione, vel dispositione Testatoris, & Dominus Vicarius possit, & debeat com-

Delle Tutelle.

Cap. 124.

STatuimo, & ordiniamo, che se la Madre, ò Avia, alle quali si conviene la tutella per Testamento, ò per Legge, e che sia di legitima età, ritarderà scientemente per due Mesi dal giorno della Tutella esibitagli senza farsi decretare l'amministratione della stessa tutella, se un'altro poi legitimo, ò dativo entrerà in essa tutella ricevendola con le dovute solennità, sia preferito alla medema, e sia dei tutto esclusa la stessa Madre, ò Avia dalla tutella; Mà se frà detto tempo, ò doppo di quello niun dativo, ò legitimo haverà havuta la tutella stessa, in tal caso la detta Madre, & Avia non sia esclusa per qualsivoglia trascorso di tempo, e tale scienza non possa provarsi in altra forma, che per un'intimatione, ò insinuatione da farsegli per parte del Signor Vicario personalmente, ò due volte alla Casa in giorni differenti, che gli viene esibita, e gli conviene la tale tutella, e che la riceva, e ciò dentro giorni quindeci prima, che spirino li detti due mesi doppo detta insinuatione, e non accettandola cadi dalla stessa tutella, e pervenga con la di lei esclusione a chi di raggione si deve, e di tale insinuatione si stia alla relatione dell'officiale scritta nelli atti del Cancelliere, e scaduti li sudetti due mesi, sia obligato il Giudice per raggione del suo officio, ancorche niuno lo ricercasse, deputare un Tutore legitimo, ò dativo, in mancanza d'uno Testamentario.

In oltre statuimo, che qualonque Tutore, ò Tutrice sia obligato nel fine d'ogni trè anni, durante la Tutella, render conto dell'amministratione della medesima avanti il Signor Vicario, e due, ò trè più propinqui del Puppillo, quali doveranno elegersi dallo stesso Signor Vicario, à qual conto in tal maniera reso, e saldato dal Cancelliere, diasi piena fede, mentre non si provi alcun'errore, quale solamente doverà esser conosciuto.

Le cose sudette s'osservino, non ostante qualonque assolutione, ò dispositione del Testatore, & il Signor Vicario possa, e debba astringere, & obligare li stessi Tutori con li rimedij di Giustitia à render conto dell'amministratione della tutella secondo la forma soprascritta,

compellere, & juris remediis aſtringere ipſos Tutores ad reddendam rationem administratæ tutellæ ſecundum formam ſupra ſcriptam, ſed ſi Tutor de adminiſtratis per eum juſtam non reddiderit rationem, teneatur ad reficiendum duplum illius, quod injuſtè omiſerit, ſupraſcripta autem omnia, & ſingula de ratione reddenda locum habere volumus, & obſervari etiam in quocunque Curatore prodigi, mentecapti, furioſi, vel alterius de jure communi, ſive in diſpoſitione teſtatoris adminiſtrare prohibiti. Volumus inſuper, quod talis Tutor, vel Curator non poſſit cogi ad ſuſcipiendas tutellas, vel curas plures, quam duas.

Inſuper ſtatuimus, quòd ſi quis paterfamilias in aliqua ex Villis deceſſerit, relictis poſt ſe deſcendentibus minoribus abſque gubernio aliquo, Jurati Villæ, & loci teneantur ſub pœna librarum quinque infra terminum dierum quindecim talem mortem Domino Vicario notam facere, ut talium minorum indemnitati valeat providere.

ta, mà ſe il Tutore non renderà conto giuſto della ſua amminiſtratione, ſia tenuto à reſarcire il doppio di quello, ch' haverà ingiuſtamente tralaſciato. Tutte, e cadauna delle coſe ſudette vogliamo, ch' habbiano luogo, e ſi oſſervino anche in qualonque Curatore di Prodigo, Pazzo, furioſo, ò d'altro, à cui venga prohibita l'amminiſtratione dalla legge commune, ò per diſpoſitione del Teſtatore. Vogliamo in oltre ch' un tal Tutore, ò Curatore non poſſa eſſer aſtretto à ricevere più, che due tutelle, ò cure.

Di più ſtatuimo, che s'alcun Padre di famiglia moriſſe in alcuna delle Ville, laſciando doppo di ſe deſcendenti minori ſenza governo alcuno, ſiano obligati li Giurati della Villa, e del Luogo, ſotto pena di lire cinque, à manifeſtare nel termine de giorni quindeci una tal morte al Signor Vicario, accioche poſſa provedere all' indemnità di tali minori.

De Comercio libero obſervando inter homines harum trium Jurisdictionum.

Cap. 125.

STatuimus, & ordinamus, quòd quemadmodùm eadem ſtatuta in his tribus Jurisdictionibus ſunt obſervanda, etiam hominibus dictarum Jurisdictionum liberum comercium eſſe debeat, ita, quòd quilibet uniùs Jurisdictionis poſſit in alia liberè, & ſine impedimento, ſive contradictione aliqua emere, ac vendere quæcunque bona immobilia, mobilia, & ſe moventia, & præcipuè blada, vina, carnes, ac alia comeſtibilia, ſolvendo tamen debita, & ſolita vectigalia, & mutas.

Del libero Comercio da oſſervarſi frà gli huomini di queſte trè Giurisditioni.

Cap. 125.

STatuimo, & ordiniamo, che ſicome devono oſſervarſi li medemi ſtatuti in queſte tre Giurisditioni, così ancora debba eſſer libero il Comercio alli huomini delle ſudette Giurisditioni, in modo, che qualonque perſona d'una Giurisditione poſſa liberamente, e ſenza contraditione, ò impedimento alcuno comprare, ò vendere nell'altra qualſivoglia Beni Immobili, Mobili, e ſe moventi, e principalmente Biade, Vini, Carni, & altri comeſtibili, pagando però li dovuti, e ſoliti Datij, e Mude.

De possessione exigendorum affictuum, de quibus non apparet Instrumentum publicum, & quomodo constituti censeantur.

Cap. 126.

STatuimus, & ordinamus, quòd si quis per annos quinque fuerit, seu steterit in possessione, exigendo certum affictum, licèt probare non possit, illum affictum sibi deberi, ob Instrumentorum defectum manuteneatur tamen in tali possessione exigendi, talisquè affictus intelligatur constitutus, & taxatus in ratione septem pro centum, censeaturquè franchitabilis, seu redimibilis. Declarantes, quòd capitale affictus cujuslibet starii frumenti secundum mensuram Terræ Burgi Ausugani sit de Rhenensibus septem, siliginis sex, & milii quinque, cujuslibet verò urnæ Vini brascati de Rhenensibus novem. Verumtamèn, quia mensura Burgi, Strigni, Thelvi, Thesini, & Grigni est diversa, talis affictus intelligatur constitutus, & suprà pro rata tantùm mensuræ, sin autem solutus fuerit aliquis affictus per spatium triginta annorum uniformiter in blado, & Vino, affictus talis censeatur livellus, solvaturquè in posterum, prout pro tempore præterito solutum fuit, & pro tali affictu, & ejus capitali censeantur obligata omnia bona immobilia debitoris, sive affictualis, aliter tamen non constante per Instrumentum aliquod, sed si constiterit, stetur Instrumento, seu Instrumentis, teneaturquè exigens affictum ad instantiam debitoris edere Instrumentum, si habet, sin autem dixerit se non habere tale Instrumentum, & nullam ejus se habere scientiam, jurare teneatur, se neque habere illud Instrumentum, neque ejus scientiam, neque culpa, vel dolo habere desiisse, factaquè per eum diligenti inquisitione reperire non potuisse; Possit autem affictualis obligare, & consignare certum, & idoneum locum, qui sit valoris capitalis dicti affictus, & tertiæ partis ultta capitale, quando nullum Instrumentum invenitur constitutionis affictus prædicti.

Del possesso d'esigere affitti de quali non appare publico Instromento, & in qual maniera s'intendano constituiti.

Cap. 126.

STatuimo, & ordiniamo, che s'alcuno per cinque anni sarà stato, ò sarà in possesso d'esigere un certo affitto, abenche non possa provare per mancanza d'Instromenti, che quel l'affitto li sia dovuto, sia però mantenuto in tal possesso d'esigere, e s'intenda, che tal' affitto sia constituito, e tassato in raggione del sette per Cento, e si reputi francabile, overo recuperabile. Dechiarando, ch' il capitale d'affitto di qualonque staro di formento secondo la misura della Terra del Borgo di Valsugana sia de Ragnesi sette, di Segalla sei, e di Miglio cinque, e di qualonque orna di *Vino* brascato de Ragnesi nove. Mà perche la misura del Borgo, di Strigno, di Thesino, di Telve, e di Grigno sono diverse, s'intenda un tal' affitto constituito come sopra, solamente à proportione della loro misura; Mà se sarà stato pagato qualche affitto per lo spacio di trent' anni nell' istessa forma *in Biada*, & *in Vino*, un tal' affitto si reputi Livello, e si paghi per l'avvenire, com'è stato pagato per il passato, e s'intendano obligati tutti li Beni stabili del Debitore, ò affittuale per tal'affitto, e per il di lui capitale, quando però non constasse altrimente per qualche Instromento, e se apparisse altrimente, stiasi all'Instromento, ò Instromenti, e sia obligato chi esige l' affitto dar fuori l'Instromento, se lo hà, ad instanza del Debitore; mà se dicesse di non haver un tal'Instromento, e che di esso non ne hà cognitione alcuna, sia obligato giurare, che non hà quell'Instromento, ne scienza di esso, e che non manca d' haverlo per sua colpa, ò malitia, e che, fattasi da esso una diligente ricerca, non l' hà potuto trovare; Possa però l'affittuale obligare, e consignare un determinato, e sufficiente luogo, che sia del valore del capitale di detto affitto, e della terza parte di più del capitale, quando non si trova alcun' Instromento della constitutione dell' affitto sudetto.

De Tabellionibus admittendis, vel non.

Cap. 127.

Quia sæpè, ac sæpiùs contingit, quòd Notarii forenses posteaquàm rogati fuerint de Instrumentis, seu Testamentis aliquibus, à Jurisdictione discedunt, & partes aut Instrumenta sua habere non possunt, aut magnis expensis, & laboribus ea consequi coguntur, quia etiam juri, & æquitati consentaneum est, ut subditi, qui onera in Jurisdictione sustinent, commoda etiam consequantur exclusis forensibus, statuimus, & ordinamus, quòd nullus Notarius, qui non sit Vicinus, & de Jurisdictionibus istis, possit in ipsis Jurisdictionibus scribere, aut stipulari Instrumenta, Testamenta, actus judiciales, aut contractus aliquos, sub pœna nullitatis dictorum Instrumentorum, contractuum, & actorum, & Rhenensium sex pro qualibet vice, qua contrafecerit, cujus medietas sit Fisici, & altera accusatoris, excepto Cancellario ordinario officii, qui scribere, & Instrumenta possit conficere, licèt esset forensis. Declarantes, quòd quilibet Notarius suppositus uni ex prædictis Jurisdictionibus possit in aliis etiam duabus Instrumenta conficere tam ultimarum voluntatum, quàm contractuum; Statuentes, quòd Instrumenta in quibus decretum Judicis requiritur, ex quo interveniunt in contractibus, seu distractibus pupilli, vel minoris, fiant per Cancellarium tantùm, ut moris fuit; alia verò Instrumenta, in quibus Mulieres contrahentes, seu distrahentes interveniunt, fieri possint per quemcunque Notarium ejus Jurisdictionis, in qua sunt conficienda, ut fuit hucusque observatum, licet in eorum aliquibus requiratur decretum Judicis.

Del doversi admettere li Notari, ò nò.

Cap. 127.

Perche molte, e moltissime volte aviene che li Notari Forestieri doppo essersi rogati d'Instromenti, ò Testamenti, partono dalla Giurisditione, e le Parti, ò non possono havere li suoi Instromenti, ò sono sforzate à procurarli con grandi spese, e fatiche, essendo anche giusto, e raggionevole, che li sudditi, quali soggiaciono all' aggravij nella Giurisditione, godano ancora li utili ad esclusione de forestieri, statuimo, & ordiniamo, ch' alcun Notaro, che non sia Vicino, e di queste Giurisditioni, non possa nelle stesse Giurisditioni scrivere, ò stipular Instromenti, Testamenti, atti giudiciali, ò contratti di qualsivoglia sorte, sotto pena della nullità delli sudetti Instromenti, contratti, & atti, e sotto pena de Ragnesi sei per ciascuna volta, che sarà contravenuto, la metà della quale debba applicarsi al Fisco, e l'altra metà all' accusatore, eccettuato però il Cancelliere ordinario dell' officio, il quale possa scrivere, e far' Instromenti, benche fosse forestiere. Dechiarando, che qualonque Notaro soggietto ad una delle sudette Giurisditioni possa anche nell' altre due fare Instromenti tanto d'ultime volontà, quanto di Contratti; Determinando, che gl' Instromenti, nelli quali deve intervenire il decretto del Giudice per esservi pupilli, ò minori nelli contratti, ò distratti, si facciano solamente dal Cancelliere, come fù pratticato; gl' altri Instromenti poi, nelli quali intervengono Donne contrahenti, ò distrahenti, possano farsi da qualonque altro Notaro di quella Giurisditione, nella quale devono stipularsi, come fin' hora è stato osservato, abenche in alcuni di loro si ricerchi il Decretto del Giudice.

De Sportulis, seu Salario Judicum.

Cap. 128.

STatuimus, & ordinamus, quòd Dominus Vicarius, seu Consultor assumptus, vel Commissarius, seu Delegatus unus, vel plures assumpti, vel dati super causis, & quæstionibus, salarium habere debeant, prout infra declaratur, videlicèt, quod tenor ipsius libelli instantiæ, sive petitionis sit inspiciendus, in quo, vel erit quantitas certa expressa, quæ petitur, vel aliquid tale petitum, quòd per æstimationem reduci possit ad quantitatem, & tunc secundùm ipsam quantitatem expressam, vel per æstimationem fiendam, si quantitas certa expressa non fuerit, Sportulæ, & Salaria prædictis solvi debeant in ratione quatrinorum trium pro qualibet libra, hoc est in ratione quinque pro centenario quolibet, ita tamen, quòd, quando quantitas petita, vel ut supra reducibilis ad petitum sit de Rhenensibus mille, habeat Rhenenses quinquaginta, cujuscunque fuerit quantitatis, seu æstimationis petitum, pro salario aliquid solvi, vel peti non possit; & idem intelligatur de tenutis, & commissionibus pignorationum, pro quibus Dominus Vicarius habere debeat quatrinos tres pro qualibet libra, hoc est quinque pro quolibet centenario, ita tamen, quòd tenuta seu salarium ipsius Domini Vicarii pro una causa, seu pignoratione non possit, nec debeat excedere Rhenenses quinquaginta, quantæcunque fuerit quantitatis petitio, seu pignoratio. Declarantes, quod Dominus Vicarius pro una, & eadem causa non possit habere nisi unicam mercedem, videlicèt si pro sententia consecutus fuerit Sportulas, seu Salarium, in eadem causa, in qua declaravit, & sportulas, seu salarium est consecutus, non possit pro executione, seu pignoratione, & sententiæ prolatione aliud salarium, seu tenutam consequi.

* & ultra dictos Rhenenses quinquaginta,

In causis delegatis à Serenissimo Principe extra Jurisdictiones, Judex Delegatus non non possit consequi pro sportulis ultra Rhenenses viginti, quantacunque sit summa, de qua contentio fuerit.

Pro testibus per Dominum Vicarium ad offitium examinatis, sive in Civilibus, sive in Cri-

Delle Sportule, ò Salario de Giudici.

Cap. 128.

STatuimo, & ordiniamo, ch' il Signor Vicario, ò un Consultore assonto, ò Commissario, ò Delegato, uno, ò più eletti, overo assegnati nelle Cause, e controversie debbano haver il salario, come si dichiara di sotto, cioè che debba considerarsi il tenore del libello, istanza, ò dimanda, nella quale, ò vi sarà espressa la quantità certa, che si dimanda, ò sarà dimandata qualche cosa, che possa con la stima ridursi ad una quantità, & allhora secondo la stessa quantità espressa nella dimanda, ò da farsi per mezo della stima, non essendo espressa certa quantità, si debbano pagare alli sudetti li salarij in raggione de quatrini trè per ogni lira, cioè in raggione del cinque per Cento, in modo però, che, quando la quantità dimandata, overo che si possa come sopra ridurre alla dimanda, sia de Ragnesi mille, habbia il Giudice cinquanta Ragnesi, di qualonque quantità, overo stima sia la dimanda, ne possa ricercarsi, ò pagarsi di più per il salario; & il medemo s'intenda delle tenute, e commissioni di pignore, per le quali il Signor Vicario debba havere trè quatrini per lira, cioè cinque per cento, in modo però che la tenuta, overo salario dello stesso Signor Vicario non possa, ne debba eccedere per una sola causa, ò pignora Ragnesi cinquanta, ancorche la dimanda, ò pignoratione fosse di qualsisia maggior summa. Dechiarando, ch' il Signor Vicario, in quella stessa, e sola causa non possa havere se non una sola mercede, cioè se haverà conseguite le sportule per la sentenza, ò il salario, non possa nella stessa causa, nella quale hà decretato, & conseguito le sportule, ò salario, conseguire altro salario, ò tenuta per l'esecutione, ò pignora, overo publicatione della sentenza.

Nelle cause delegate dal Serenissimo Prencipe fuori delle Giurisditioni non possa il Giudice delegato conseguire per le sportule più, che vinti Ragnesi, qualonque sia la summa della quale sarà la lite.

Per testimoni esaminati all' officio dal Signor Vicario, tanto in cause Civili, come Criminali

Criminalibus cauſis habeat ipſe D. Vicarius carantanos quattuor pro ſingulo.

Pro interpoſitione aucthoritatis Judicialis Decreti in quibuſcunque cauſis, & contractibus carantanos triginta.

Pro quocunque Sigillo, ſive parvo, ſive magno carantanos quattuor.

Pro ſingulo Sequeſtro carantanos tres.

Pro Tutella, & Cura carantanos triginta.

Pro Inventario, ſi bona non excedant ſummam Rhenenſium trecentorum carantanos triginta, ab inde verò ſupra Rhenenſem unum, & in Montaneo, & Villis habeat expenſas victus, in Terra verò Burgi Auſugani, & in Burgo Strigni non habeat dictas expenſas, neque Dominus Vicarius Caſtri Alti eas conſequatur in Villa Telvi, quando erit dicta Villa ſub Caſtri Alti Jurisdictione, ſi autem contigerit plures Tutellas, ſive Curas, ſive Inventaria fieri eidem, ſive eiſdem Minoribus, conſequatur medietatem ſalarii in prima Tutella, ſeu Cura, & Inventario præſtiti.

Pro redditione rationis Tutellæ, ſive Curæ conſequatur carantanos triginta, & ſi contigerit, plures rationes pro eadem Tutella, vel Cura fieri poſt primam, habeat carantanos viginti pro ſingula redditione.

Pro Sententia prioritatis Creditorum, quam facit ſuper excuſſione bonorum, ſeu hæreditatis alicujus, pro ſportulis, ſive ſalario non poſſit, nec debeat petere, ſeu accipere niſi unum ſcutatum pro quolibet centenario Rhenenſium dictorum bonorum, ita tamen, quòd ſalarium ſuum non excedat Rhenenſes decem, cujuſcunque quantitatis fuerint bona ipſa, & hoc pro omni, & toto eo, quod petere poſſet tam pro proceſſu, & ſententia, quàm pro executione.

In cauſis Communitatum non poſſit Dominus Vicarius habere plus quam in ratione duorum cum dimidio pro Centum, ita tamen, quòd ejus ſportulæ non excedant Rhenenſes viginti quantacunque fuerit ſumma petita.

Mandamus etiam, quod Dominus Vicarius nullas habere poſſit ſportulas, ubi contenditur, ſeu agitur de mercedibus Notariorum, neque in cauſis ſteurarum, ſeu collectarum, neque pro interlocutoriis latis, vel ferendis ante, vel poſt ſententiam, etiam in executione dictæ ſententiæ, pro qua ſalarium debeatur, ſed contentus eſſe debeat ſalario conſtituto pro ipſa ſententia, nullumquè debeat habere ſalarium, ſeu ſportulas Magnificus

Do-

nali habbia il medemo Signor Vicario quattro carantani per cadauno.

Per l'interpoſitione dell'auttorità Giudiciale, e Decretto in qualſiſia cauſa, ò contratto carantani trenta.

Per qualonque Sigillo grande, ò piccolo carantani quattro.

Per ogni Sequeſtro carantani trè.

Per una Tutella, e Cura carantani trenta.

Per un' Inventario, ſe li Beni non eccedono la ſumma di Ragneſi trecento, carantani trenta, e ſe la ſumma ſarà di più, un Ragneſe, e nella Montagna, e nelle Ville habbia anche le ſpeſe cibarie, mà nella Terra del Borgo di Valſugana, e nel Borgo di Strigno, non habbia le predette ſpeſe cibarie, ne meno il Signor Vicario di Caſtell'Alto le habbia nella Villa di Telve, quando la ſudetta Villa ſarà ſottopoſta alla Giurisditione di Caſtell' Alto, e ſe accaderanno da farſi più Tutelle, ò Cure, overo Inventarii all' iſteſſo Minore, ò Minori, conſeguiſca la metà del Salario aſſegnato nella prima Tutella, ò Cura, & Inventario.

Per una reſa di conto di Tutella, ò Cura conſeguiſca trenta carantani, e ſe doppo la prima occorrerà fare più volte la reſa de conti per la ſteſſa Tutella, ò Cura, habbia vinti carantani per cadauna reſa di conto.

Per la ſentenza di priorità de Creditori ſopra l'eſcuſſione de Beni, ò Heredità d'alcuno, non poſſa, ne debba dimandare, ò conſeguire per le ſportule, ò ſalario ſe non un ſcudo per ogni centenaro de Ragneſi delli ſudetti Beni, così, che però il ſuo ſalario non ecceda dieci Ragneſi, di qualonque quantità ſiano li ſteſſi Beni, e ciò per tutto quello, che poteſſe dimandare, tanto per il Proceſſo, e Sentenza, quanto per l'eſecutione.

Nelle cauſe delle Communità non poſſa il Signor Vicario havere più che in raggione di due, e mezo per cento, in modo però che le di lui ſportule non poſſano eccedere vinti Ragneſi, qualonque ſia la ſumma ricercata.

Commandiamo ancora, ch' il Signor Vicario non poſſa havere ſportule, quando ſi contende, ò ſi tratta de Mercedi di Notari, ne in cauſe di Steure, ò Collette, ne meno per l'interlocutorie fatte, ò da farſi avanti, ò doppo la Sentenza, anche nell' eſecutione dell'iſteſſa Sentenza, della quale per altro ſi doverebbe il ſalario, mà debba eſſer contento del ſalario aſſegnato per la ſteſſa Sentenza, come pure il Magnifico Signor Capitanio non debba havere alcun ſalario, overo ſportule in cauſa, overo

nelle

Dominus Capitaneus in causa, sive in causis appellationis coram ipso vertentibus.

Si Dominus Vicarius se contulerit super aliqua differentia in regula Burgi Ausugani, vel Burgi Strigni, vel Dominus Vicarius Castri Alti Telvi, quando dicta Villa erit sub Jurisdictione Castri Alti, consequatur Rhenensem unum, sin autem se contulerit ad aliquam diferentiam in Villis existentem eo tempore, quo in dicta Villa jus non teneatur reddere, habeat scutatum unum, sed si ad eam Villam jus redditurus juxta formam Statutorum ut supra accesserit, & eo die super aliqua diferentia se contulerit, habeat tantùm Rhenensem unum, teneaturquè, si ita fuerit requisitus à partibus, se conferre ad locum diferentiæ in Villis ea die, qua in eis jus reddere tenetur, nisi legitima de causa fuerit impeditus.

Pro missione in possessione habeat Dominus Vicarius Rhenensem unum.

* Pro collatione processus, & sigillatione similiter habeat Rhenensē unum.

Magnificus Dominus Capitaneus, si se contulerit ad aliquem locum diferentiæ, tantum habeat, quantum supradictum est, Dominum Vicarium posse consequi.

Domini autem Judices plùs exigentes, quàm in supradicta taxa continetur, restituant indebitè receptum, & duplum ejus parti læsæ.

nelle cause d' appellatione pendenti avanti di lui.

Se il Signor Vicario si porterà sopra qualche diferenza nella regola del Borgo di Valsugana, ò del Borgo di Strigno, overo il Signor Vicario di Castell' Alto in Telve, quando la sudetta Villa sarà sotto la Giurisditione di Castell' Alto, habbia un Ragnese; Mà se anderà sopra qualche diferenza, che si trovasse nelle Ville in tempo, che non sia obligato tener udienza nella sudetta Villa, habbia un scudo; mà se andarà à quella Villa per tener udienza secondo la forma de Statuti, come sopra, & in quel giorno si porterà colà sopra qualche diferenza, habbia solamente un Ragnese, e sia obligato, se così sarà ricercato dalle parti, di portarsi al luogho della diferenza nelle Ville in quel giorno, nel quale, e obligato in esse tener udienza, quando non sia per legitima causa impedito.

Per metter in possesso habbia il Signor Vicario un Ragnese.

* Per collationar, e sigillar un processo parimente habbi un Ragnese.

Il Magnifico Signor Capitanio, se si porterà à qualche luogho di diferenza, habbia tanto, quanto di sopra s' è detto, poter conseguire il Signor Vicario.

Li Signori Giudici poi, ch' esigono più di quello, si contiene nella sudetta tassa, restituiscano l'ingiustamente ricevuto, & il doppio di più alla parte offesa.

Quo tempore Judicibus salaria debeantur.

Cap. 129.

STatuimus, & ordinamus, quòd Judices tam ordinarii, quàm Delegati, seu Commissarii, quibus per statuta debetur salarium, habere debeant dictum salarium terminata causa per sententiam deffinitivam, & si instantia pereat sui defectu, nihil percipiant, & nihil ipsis debeatur pro ipso salario, & nihilominùs teneatur parti læsæ ad refectionem damnorum, & si per ipsos non staret, quominùs sententia proferetur, puta, quia partes transigerent, vel communi consensu à lite, & judițio aliter discederent, vel defectu ipsarum partium perempta esset instantia, si quidem lis sit contestata, vel habita pro contestata, licèt nondum cæptum sit de causa cognosci, habeat dimidium totius ipsius salarii; publicato verò processu, sive etiam concluso in causa, ubi conclusio requiritur, si Judex erit

In qual tempo si debbano li salarij alli Giudici.

Cap. 129.

STatuimo, & ordiniamo, che li Giudici tanto ordinarij, quanto Delegati, overo Commissarij, à quali in vigore delli Statuti si deve salario, debbano havere il medesimo salario, quando sia terminata la causa con sentenza deffinitiva, e se l'instanza perisse per loro difetto, non conseguiscano, ne gli sia data cos' alcuna per detto salario, e nondimeno siano obligati risarcire li danni alla parte aggravata, e se non mancasse da loro, che non segua la sentenza, come per esempio, se le parti s'aggiustassero, ò se di commun consenso altrimente si ritirassero dalla lite, e dal giudicio, overo se fosse perenta l'istanza per difetto delle stesse parti; allhora, essendo contestata la lite, ò riputata per contestata, abenche non si sia ancora dato principio alla cognitione della causa, habbiano la metà di tutto l'istesso salario; mà quando il Processo sia publicato, ò pure conclusa la causa in quelli casi, che la conclusione deve inter-

erit paratus ferre ſententiam, & per ſe non ſteterit, quominùs ipſam ferat ſententiam, integrum ſalarium, ac ſi tuliſſet ſententiam, conſequatur.

De Mercedibus Advocatorum, & Procuratorum.

Cap. 130.

STatuimus, & ordinamus, quòd Advocatus, ſive Procurator, qui ſit Doctor, ſi ſe contulerit ſuper aliqua diferentia in Terra Burgi Auſugani, vel in Burgo Strigni, habeat pro ſuis Mercedibus Rhenenſem unum, ſi verò in aliqua Villa, unum ſcutatum; ſi autem Procurator non erit Doctor, ſed Notarius, habeat medietatem dictarum Mercedum.

Pro termino, quem obſervabit Doctor in Terra Burgi Auſugani, vel in Burgo Strigni, conſequatur libras duas, ſi verò ſe ad aliquam Villam pro termino obſervando contulerit, habeat carantanos quadraginta, computato itinere, ſed ſi è Burgo Strigni, Theſinum, vel ad Villam Grigni profectus fuerit, & è contrà, habeat Rhenenſem unum pro uno termino, & ab eo termino ſupra, habeat libras duas pro ſingulo, ſin autem ad Caſtrum Thelvanæ, Jvani, vel Alti, ſimiliter pro termino obſervando, perexerit habeat carantanos triginta duos, ſed ſi Procurator non fuerit Doctor, ſed Notarius, detur ſibi medietas dicti ſalarii, & ultra terminos habeant Doctores, & Procuratores Mercedem ſuarum ſcripturarum, nullam autem tenutam conſequi poſſint.

Pro collatione Proceſſus, conſequatur Procurator quantum infra dictum eſt Notarium poſſe conſequi, ſive Procurator, ſit Doctor, ſive Notarius.

tervenire, ſe il Giudice ſarà preparato à far la ſentenza, e da eſſo non manchi il fare la medeſima, conſeguiſca l'intiero ſalario, come ſe haveſſe fatta la ſentenza.

Delle Mercedi dell' Avvocati, e Procuratori.

Cap. 130.

STatuimo, & ordiniamo, che l'Avvocato, overo Procuratore, che ſia Dottore, ſe ſi porterà ſopra qualche diferenza nella Terra del Borgo di Valſugana, overo nel Borgo di Strigno, habbia per ſue mercedi un Ragneſe, ſe poi in qualche Villa, habbia un ſcudo; mà ſe il Procuratore non ſarà Dottore, mà Notaro, habbia la metà delle ſudette Mercedi.

Per un termine, che farà un Dottore nella Terra del Borgo di Valſugana, overo nel Borgo di Strigno, habbia per ſue Mercedi due lire, ſe poi ſi porterà per far il termine à qualche Villa, habbia quaranta carantani, compreſo il Viaggio; mà ſe dal Borgo di Strigno anderà in Theſino, ò nella Villa di Grigno, e così vicendevolmente, habbia un Ragneſe per un termine, e doppo il primo termine, habbia per cadaun' altro termine lire due; ſe poi ſi porterà in Caſtello di Thelvana, Jvano, ò Caſtell' Alto per fare ſimilmente il termine, habbia trentadue carantani, & ſe il Procuratore non ſarà Dottore, mà Notaro, gli ſia data la metà del ſudetto ſalario, e li Dottori, e Procuratori habbiano, oltre li termini, la mercede delle loro ſcritture, non potendo però conſeguire alcuna tenuta.

Per la collatione d'un proceſſo, habbia il Procuratore, tanto eſſendo Dottore, come Notaro, quel tanto, che può conſeguire un Notaro, come ſtà regiſtrato più avanti.

De Instrumentorum, & actorum publicorum ammissione.

Cap. 131.

STatuimus, & ordinamus, quòd Notarii, qui perdiderint, aut finxerint se perdidisse acta Judicialia, Testamenta, Instrumenta, sive alia quæcunque acta publica sibi data, seu producta, aut de quibus fuerint rogati, incurrant in pœnam Rhenensium quattuor, cujus medietas sit Fisci, & altera partis læsæ, & teneatur parti ad ejus totale interesse, & damnum de facto emendandum, & resarciendum, nisi causa aliqua, ut puta incendio, vel ruina, vel alio fortuito casu ammisisset, quos casus idem Notarius probare teneatur, & Judex arbitretur interesse partis, si pars illud deducet, aut alios duos idoneos, & expertos ad arbitrandum deputet, omni appellatione remota.

Della perdita dell' Instromenti, & atti publici.

Cap. 131.

STatuimo, & ordiniamo, che li Notari, che perderanno, ò fingeranno d'haver perduti atti Giudiciali, Testamenti, Instromenti, overo qualsivoglia altri atti publici à loro dati, ò prodotti, ò de quali si saranno rogati, incorranno nella pena di quattro Ragnesi, la metà della quale sia del Fisco, e l'altra della parte danneggiata, e siano tenuti à risarcire de *facto* l'intiero interesse, e danno ad essa parte, quando non l'havesse perduti per qualche causa, com' à dire, per incendio, ruina, ò per altro casual accidente, li quali casi sia obligato il Notaro à provare, & il Giudice arbitri l'interesse della parte, se la parte lo pretenderà, overo deputi due altri pratici, & habili ad arbitrare, non attesa qualonque appellatione.

De Mercedibus Notariorum scribentium ad Bancum Juris.

Cap. 132.

STatuimus, & ordinamus, quòd quilibet Notarius scribens acta judicialia consequatur pro suis Mercedibus ut infra.

Pro unaquaque Instantia carantanos duos.

Pro unaquaque responsione carantanos duos.

Pro unaquaque replicatione carantanum unum.

Pro unaquaque duplicatione carantanum unum.

Pro singula productione scripturarum carantanos duos.

Pro responsione ad positiones, pro unaquaque positionum modula, quotcunque fuerint positiones carantanos quatuor.

Pro singula relatione carantanum unum.

Pro Sententia interlocutoria carantanos sex.

Pro Sententia deffinitiva carantanos quatuordecim.

Delle Mercedi delli Notari, che scrivono al Banco della Giustitia.

Cap. 132.

STatuimo, & ordiniamo, che qualonque Notaro, che scrive atti giudiciali conseguisca per sue Mercedi come di sotto.

Per qualonque Instanza carantani due.

Per qualonque risposta carantani due.

Per ciaschuna replica carantani uno.

Per ciaschuna duplicatione carantani uno.

Per cadauna prodotta di scritture carantani due.

Per risposta à cadauna modula di positioni, siano quante, si vuole carantani quattro.

Per cadauna relatione carantani uno.

Per una Sentenza interlocutoria carantani sei.

Per una Sentenza definitiva carantani quatordeci.

Pro copiis ſcripturarum, dummodo quęlibet facies cujuslibet medii folii contineat lineas viginti ſex, & literas triginta duas pro linea, habeat pro ſingula carta carantanos tres.

Pro ſingulo teſte examinato in ſcriptis, habeat carantanos quinque.

Pro ſingulo ſequeſtro carantanos quatuor.

Pro Tutella, ſive Cura carantanos triginta.

Pro Inventario, ſi bona non excedant ſummam Rhenenſium trecentorum, carantanos triginta, ſi verò excedant ſummam dictam, libras quinque.

In Montanea autem, & in Villis, quando illuc pro Inventario conficiendo proficiſcitur, habeat expenſas victus, in Terra verò Burgi Auſugani, & in Burgo Strigni dictas expenſas non conſequatur.

Inventarii autem copiam authenticam dare teneatur ſolutis Mercedibus in ratione copiæ, ut ſupra.

Si autem contigerit fieri plures Tutellas, ſive curas eiſdem minoribus, habeat medietatem ſalarii in prima Tutella, ſeu Cura, ſive Inventario præſtiti.

Pro redditione rationis Tutellæ, ſeu Curæ, habeat carantanos triginta, ſi autem pluries rationes eædem reddantur, habeat pro ſingula carantanos viginti.

Pro æſtimationibus habeat ut infra de Mercedibus Æſtimatorum dictum eſt.

Si Cancellarius ſe contulerit ad aliquem locum diferentiæ, habeat in Terra Burgi Auſugani, & in Burgo Strigni carantanos quadraginta.

Si verò ſe contulerit ad locum diferentiæ in aliqua Villa, habeat libras quinque.

Pro Miſſione in poſſeſſionem, habeat libras tres, teneatur verò, ita requiſitus à parte, ſibi dare Inſtrumentum dictæ Miſſionis in poſſeſſionem authenticum, & in carta bergamenæ ſine aliqua Mercede.

Pro Collatione Proceſſus excedentis cartas centum, habeat libras quinque.

Pro Collatione Proceſſus non aſcendentis ad cartas centum libras tres conſequatur.

Per le copie di Scritture, purche ogni facciata di ciaſchun mezo foglio contenga vintiſei righe, e trentadue lettere per righa, habbia carantani trè per cadauna carta.

Per l'eſame di cadaun teſtimonio in ſcritto, habbia carantani cinque.

Per cadaun ſequeſtro carantani quattro.

Per una Tutella, ò Cura carantani trenta.

Per un Inventario, ſe li beni non eccedono la ſumma di trecento Ragneſi, carantani trenta, ſe poi eccedono la detta ſumma habbia lire cinque.

Nella Montagna poi, e nelle Ville, quando ſi porta colà per far l'Inventario habbia le ſpeſe Cibarie, ma nella Terra del Borgo di Valſugana, e nel Borgo di Strigno, non habbia le ſudette Cibarie.

E ſia obligato dare la copia auttentica dell'Inventario, pagandoſeli le Mercedi à raggione di copia come ſopra.

Che ſe occorreſſe fare più Tutelle, overo Cure alli ſteſſi Minori, habbia la metà del ſalario ordinato nella prima Tutella, overo Cura, overo Inventario.

Per la reſa de Conti di Tutella, ò Cura habbia carantani trenta; ſe poi ſi faranno più volte l'iſteſſe reſe de Conti, habbia per cadauna carantani vinti.

Per le Stime habbia, come ſi dirà più avanti delle Mercedi delli Stimadori.

S' il Cancelliere ſi porterà à qualche luogo di differenza nella Terra del Borgo di Valſugana, e nel Borgo di Strigno, habbia carantani quaranta.

Se poi ſi porterà ad un luogho di differenza in qualche Villa, habbia cinque lire.

Per l'introduttione in poſſeſſo habbia trè lire, e ſia poi obligato, ſe la parte lo ricerca, di dare l'Inſtromento della ſudetta introduttione auttentico, & in carta Bergamina ſenz' alcuna Mercede.

Per la collatione d'un Proceſſo eccedente cento carte, habbia cinque lire.

Per la Collatione d'un Proceſſo, che non aſcenda à cento carte, conſeguiſca trè lire.

Taxatio Mercedum Notariorum.

Cap. 133.

PRo mercede unius Instrumenti simplicis emptionis, & de re simplici cum clausulis consuetis à vigintiquinque libris usque ad centum habeat Notarius libras duas, & à vigintiquinque libris infra, idem servetur.

A' libris centum usque ad ducentas, libras tres, & à ducentis usque ad quingentas, libras quinque.

A' libris verò quingentis supra adjungantur suprascriptas libras quinque, libra una pro quolibet centenario Renensium usque ad summam trium mille librarum, pro quibus tribus millibus libris, habeat Notarius libras quadraginta, ab inde verò supra, quantumcunque fuerit pretium de una re, non excedant Mercedes summam dictarum librarum quadraginta bonæ monetæ, si verò fuerint de pluribus rebus, solvantur pro quaque re ultra suprascriptam Mercedem carantani quattuor.

Si autem super his intervenerit aucthoritas Judicis, vel affinium consensus, seu cognatorum, solvatur pro ipsa aucthoritate, & consensu libra una.

Si in Instrumento emptionis, & venditionis intervenerit pactum de retrovendendo, idem sit, quod proximè supra fuit dispositum; si verò pars voluerit habere pactum de per se, si emptio fuerit Rhenensium vigintiquinque pro dicto Instrumento solvantur libræ duæ, ab inde autem supra, quantum est ratione pacti, usque ad Rhenenses centum solvantur libræ duæ, & carantani sex, si verò emptio excedit dictam summam Rhenensium centum, & de pacto fuerit conficiendum Instrumentum separatum, tunc pro summa cujuslibet centenarij Rhenensium habeat Notarius ultra prædictam taxam carantanos sex, & ulteriùs quantacunque fuerit summa, non possint Mercedes suæ excedere Rhenenses quattuor.

Pro Instrumento cessionum, permittationum, dationum in solutum, & divisionum, idem, quod supra de emptione dictum est, observetur.

Tassa delle Mercedi de Notari.

Cap. 133.

PEr la Mercede d'un Instromento di semplice Compra, e di cosa semplice con le clausule consuete, dalle lire vinticinque fino à cento, habbia il Notaro lire due, e da lire vinticinque in giù s'osservi lo stesso.

Dalle lire cento, fino à duecento, lire trè, e dalle duecento fino à cinquecento, lire cinque.

Dalle lire poi cinquecento in sù, si aggionga una lira alle sopradette cinque lire per ogni cento Ragnesi fino alla summa di trè milla lire, per le quali trè milla lire habbia il Notaro quaranta lire; mà oltre la sudetta summa, qualonque sia il prezzo d'una cosa sola, le Mercedi non eccedano la summa delle sudette quaranta lire di buona Moneta; Se poi sarà di più cose, si paghino per ogn' una carantani quattro, oltre la sopraccennata Mercede.

Mà se interuenirà sopra queste cose l'auttorità del Giudice, over il consenso de Congionti, ò Cognati, si paghi per detta auttorità, e consenso una lira.

Se nell' Instromento di Compra, e Vendita intervenirà il patto di redimere, si esequisca lo stesso, che si è disposto di sopra; se poi la parte vorrà havere il patto separato, se la Compra sarà di Ragnesi vinticinque, si paghino due lire per il sudetto Instromento, & oltre la detta summa, per quanto importa la raggion del patto, fino à cento Ragnesi, si paghino due lire, e sei carantani, se poi la compra eccede la sudetta summa de Ragnesi cento, e debba farsi l'Instromento separato del patto, all'hora il Notaro oltre la sudetta tassa habbia per la summa di qualonque centenaro de Ragnesi, sei carantani, e più oltre per qualsivoglia summa, le sue Mercedi non possano eccedere quattro Ragnesi.

Per un' Instromento di Cessioni, Permute, Dationi in pagamento, e divisioni, s'osservi lo stesso, che di sopra si è detto.

De Instrumentis perpetualium locationum simplicium dupplicatis sine refutatione, libras quattuor, & cum refutatione, ultra dictas libras quattuor, habeat libram unam, sed si in dicta locatione continerentur plures res, quàm tres, solvatur pro qualibet re ultra dictas libras quinque carantani duo, sive fuerint cum refutatione, sive non.

De Instrumento locationum temporalium simplicium usque ad tres, solvantur carantani triginta.

De Instrumento soccedæ, quantæcunque fuerit summæ, cum quibuscunque clausulis, solvantur libræ duæ.

Pro Instrumento dotium usque ad summam librarum centum, & quinquaginta, & cum donatione propter nuptias, habeat Notarius dimidium Rhenensis, si verò dos excesserit dictam summam, solvatur pro quolibet centenario librarum, ultra prædictam summam librarum centum, & quinquaginta, & pro contradote, alii carantani sex, ut supra. Et hæc omnia intelligantur secundùm summam Instrumentorum emptionum, & secundùm illorum taxam respectu centenarii, seu summæ.

Pro Instrumento pacis, & finis, idem servetur, quod in taxa Instrumentorum emptionum, de quibus supra, excepto, quòd si pax, & finis fiat simul, & semel cum Instrumento dotis, tunc Notarius tantummodo habere debeat dimidium ejus, quod secundùm taxam emptionum habere deberet.

Pro Instrumentis donationum inter vivos simpliciter factarum succedentibus ab intestato usque ad summam Rhenensium quinquaginta, libras tres, à Rhenensibus quinquaginta usque ad centum, libras quinque, ab inde verò supra pro quolibet centenario Rhenensium, libram unam; si verò fiant extraneis, hoc est non succedentibus ab intestato, duplicentur Mercedes prædictæ.

De Instrumentis simplicis mutui usque ad libras centum, solvatur libra una, & carantani sex, si verò tale Instrumentum fuerit cum pactis, libræ duæ, ab inde supra pro quolibet centenario solvantur carantani sex.

De Instrumentis depositi, delegationis, indemnitatis, & solutionis debiti, servetur idem quod proximè supra dictum fuit.

Pro Instrumento Procuræ simplicis, libra una, & carantani sex, si cum aliis Clausulis non ita generalibus, libræ duæ solvantur.

Pro

Per Instrumenti duplicati di perpetue Locationi semplici senza rifiutatione, quattro lire, e con rifiutatione, oltre le sudette quattro lire, habbia una lira; mà se nella sudetta locatione si contenessero più di trè cose, si paghi per ogn' una, oltre le sudette cinque lire, due carantani, siano poi con rifiutatione, ò senza.

Per un' Instrumento di Locationi temporali semplici fino à trè, si paghino carantani trenta.

Per un' Instrumento di socceda, per quanta, sia la summa, con qualsivoglia clausule, si paghino due lire.

Per Instrumento di Dote fino alla summa di lire cento, e cinquanta, e con Donatione per le Nozze, habbia il Notaro la metà d'un Ragnese, se poi la dote eccederà la sudetta summa, si paghi per ogni centenaro di lire, oltre la sudetta summa di lire cento, e cinquanta, e per la contradote, altri carantani sei come sopra. E queste cose tutte s' intendano secondo la summa dell' Instrumenti di Compre, e secondo la tassa di quelli à riguardo del centenaro, ò della summa.

Per un' Instrumento di pace, e fine si osservi lo stesso, che nella tassa dell' Instromenti di Compre come di sopra, eccettuato, se la pace, e fine si facesse unitamente con l' Instromento di Dote, dovendo allhora il Notaro havere solamente la metà di ciò, che doverebbe havere secondo la tassa delle Compre.

Per l' Instromenti di Donationi fatte semplicemente frà vivi à quelli, che succedono ab intestato fino alla summa di cinquanta Ragnesi, lire trè, da cinquanta Ragnesi fino à Cento, lire cinque, e sopra detta summa per qualonque centenario de Ragnesi, una lira; se poi si fanno à stranieri, cioè à persone, che non succedono ab intestato si radoppijno le sopradette Mercedi.

Per l' Instromenti di semplice imprestito fino à lire cento, si paghi una lira, e carantani sei, e s'un tal Instromento sarà con patti, lire due; & essendo la summa maggiore, per qualonque centenaro si paghino sei carantani.

Per l' Instromenti di Deposito, Delegatione, Indemnità, e Pagamento di debito, si osservi lo stesso, che prossimamente di sopra s' è detto.

Per l' Instromento di semplice Procura, una lira, e carantani sei, se con altre clausule non così generali, si paghino due lire.

Per

Pro Inſtrumento Compromiſſi uſque ad Rhenenſes centum incluſivè, ſolvantur libræ tres, ab inde verò ſupra pro quolibet centenario Rhenenſium carantani ſex, dummodò Mercedes non excedant libras ſeptem.

Pro tranſactione ſimplici uſque ad ſummam Rhenenſium centum incluſivè, libræ quinque, ab inde ſupra pro quolibet centenario carantani ſex ſolvantur.

Pro Inſtrumento emancipationis, arrogationis, adoptionis, & reductionis ad patriam poteſtatem, & pro abbreviatura ſimplici extra librum Notarii notata, ſupraſcriptorum Inſtrumentorum, habeat Notarius carantani ſex.

His autem in caſibus poſſint contrahentes per Notarios cogi ad dicta Inſtrumenta extenſa exigenda, exceptis Inſtrumentis de Creditis contra Debitores, de locationibus temporalibus, de mandatis Procuratoriis, & de compromiſſis, niſi compromiſſa extenderentur cum ſententiis, & hoc tàm in Inſtrumentis, quàm in breviaturis contractuum.

De Teſtamento, & qualibet ultima voluntate pro Mercede Notarii ſervetur taxa reſpectu centenarii, & numeri librarum, ſeu Rhenenſium, ut de Inſtrumentis emptionum ſupradictum eſt; duplicentur tamen Mercedes ipſius Notarii, quæ ſolverentur pro hærede legitimo, ſi hæres fuerit inſtitutus forenſis, & non habitator, ſimiliter Mercedes Notarii duplicentur, ſi teſtator fuerit infirmus morbo peſtifero, vel contagioſo.

Pro unoquoque Legato librarum centum, & ab inde infra cujuſcunque ſummæ, habeat Notarius libram unam, & carantanos ſex, & ab inde ſupra pro quolibet centenario tam librarum, quàm Rhenenſium, ſervetur taxa emptionum, de quibus ſupra.

Pro Legato ad piam cauſam facto, ſolvatur dimidium ejus, quod pro aliis Legatis ſolvitur.

Pro Legato ex cauſa Dotis, vel augmenti Dotis etiam excedente libras quinquaginta, ſolvatur dimidia, de qua ſupra, videlicèt ejus, quod pro aliis Legatis ſolvitur.

Pro Legato ex cauſa, ad quam Teſtator tenebatur, ſimiliter dimidia ſolvatur.

Pro ſubſtitutione univerſali in Teſtamento, quotcunque fuerint ſubſtituti, ſolvantur carantani ſex.

Per un Inſtromento di Compromeſſo ſino a Ragneſi cento incluſivamente, ſi paghino trè lire, & eſſendo di più, per ogni centenaro di Ragneſi carantani ſei, purche le Mercedi non eccedano ſette lire.

Per una ſemplice tranſatione, ſino alla ſumma di Ragneſi cento incluſivamente, ſi paghino cinque lire, & eſſendo di più per qualonque centenaro carantani ſei.

Per un' Inſtromento d'Emancipatione, Arrogatione, adotione, e reduttione alla poteſtà Paterna, e per ſemplice abbreviatura delli ſopraſcritti Inſtromenti notata fuori del Libro del Notaro, habbia il Notaro ſei carantani.

In queſti caſi poi poſſano li contrahenti eſſer aſtretti dalli Notari ad eſigere li ſudetti Inſtromenti eſteſi, eccettuati l'Inſtromenti di crediti contro li Debitori, di Locationi temporali, di mandati procuratorij, e di compromeſſi, ſe li compromeſſi non s'eſtendeſſero con le Sentenze, e ciò tanto nell'Inſtrumenti, quanto nelle breviatore de Contratti.

Per un Teſtamento, e per qualonque altra ultima volontà, ſi oſſervi per la Mercede del Notaro la taſſa, riſpetto al centenaro, & al numero delle lire, overo Ragneſi, come ſopra ſi è detto dell'Inſtrumenti delle Compre; ſi raddoppijno però le Mercedi dell' iſteſſo Notaro, le quali ſi pagarebbero per un herede legitimo, ſe l'herede inſtituito ſarà Foreſtiere, e non habitante in queſte Giurisditioni, ſimilmente ſi raddoppijno le Mercedi del Notaro, ſe il Teſtatore ſarà infermo di male peſtilentiale, ò contaggioſo.

Per qualonque Legato de cento lire, e di qualonque minor ſumma, habbia il Notaro una lira, e ſei carantani, e ſopra cento lire, per qualonque centenaro tanto de lire, quanto di Ragneſi, s'oſſervi la taſſa delle Compre, delle quali di ſopra.

Per Legato fatto per cauſa pia, ſi paghi la metà di quello, che ſi pagha per gl' altri Legati.

Per Legato à cauſa di Dote, ò d'accreſcimento di Dote, ch' ecceda anche cinquanta lire, ſi paghi la metà di quello, che ſi pagha per gl'altri Legati.

Per Legato derivante da qualche obligo del Teſtatore, ſi paghi ſimilmente la metà.

Per una ſuſtitutione univerſale per quanti ſiano li ſuſtituti, ſi paghino ſei carantani.

Si

Se

Si autem aliter conventum fuerit inter ipsas partes, quo ad has solutiones, & Mercedes, ipsi conventioni stetur, & hæredes teneantur solvere pro Legatariis, & postea prefatos Legatarios possint ad solvendum adstringere, aut quod solverunt ex Legatis, quos debent, detrahere; non possit tamen hæres cogi ad solvendum pro Legatario ultra portionem hæreditatis sibi obventæ.

Pro Sententiæ definitivæ pronunciatione, condemnatione, vel absolutione servetur per Notarium taxa de qua supra sub rubrica de Mercedibus Notariorum scribentium ad Bancum juris. Cap. 132.

Pro abbreviaturis non extractis Notarius habeat medietatem dictarum Mercedem, sed si Instrumentum erit continuatum, non tamen extractum, habeat Notarius de tribus partibus duas, & tantumdem de Instrumentis abbreviatis, & extractis.

Si in Instrumento aliquo intervenerit simplex fidejussio, solvantur Notario carantani octo, si verò cum renuntiis libra una.

Se poi le parti haveranno fatte altre conventioni circa questi pagamenti, e Mercedi, si stia alla stessa conventione, e l'heredi siano obligati pagare per li Legatarij, e doppo possano astringere li soprascritti Legatarij à pagare, overo detrare, e trattenersi dalli Legati quanto hanno pagato; non possa però l'Herede esser obligato à pagare per il Legatario più, che per la portione dell' heredità pervenutagli.

Per la pronontia di Sentenza definitiva, condannatoria, ò assolutoria, s'osservi dal Notaro la tassa come di sopra sotto la rubrida delle Mercedi de Notari, che scrivono al Banco della Giustitia. Cap. 132.

Per le abbreviature non estratte, habbia il Notaro la metà delle sudette Mercedi, mà se l'Instrumento sarà continuato, non però estratto, habbia il Notaro delle trè parti due, e tanto ancora per gl' Instrumenti abbreviati, & estratti.

Se in qualch' Instrumento intervenirà semplice sigurtà, si paghino al Notaro otto carantani, se poi con le rinontie, una lira.

De Mercedibus Æstimatorum.

Cap. 134.

STatuimus, & ordinamus, quòd Mercedes Æstimatorum solvantur in ratione quatrinorum quatuor pro libra, ita tamen quòd non possint excedere summam scutatorum quatuor quantacunque fuerit summa, quarum Mercedum partes duæ sint Æstimatorum, tertia Notarii, & quarta Officialis.

Delle Mercedi delli Stimadori.

Cap. 134.

STatuimo, & ordiniamo, che le Mercedi delli Stimadori si paghino à raggione di quattro quatrini per lira; in modo però, che non possano eccedere la summa de scudi quattro, qualonque sia la summa, due parti delle quali Mercedi siano delli Stimadori, la terza del Notaro, e la quarta dell'officiale.

De Mercedibus Domini Vicarii, & Cancellarii in Criminalibus Causis.

Cap. 135.

PRo constituto quolibet de plano facto in Castro, habeat Dominus Vicarius carantanos triginta, & totidem Cancellarius.

Delle Mercedi del Signor Vicario, e Cancelliere nelle cause Criminali.

Cap. 135.

PEr qualonque constituto fatto de plano nel Castello, habbia il Signor Vicario carantani trenta, & altretanti il Cancelliere.

Pro quolibet constituto facto in tormentis, habeat Dominus Vicarius libras quinque, & totidem Cancellarius.

Pro inquisitione habeat Dominus Vicarius libras quinque, & tot etiam Cancellarius.

Pro ratificatione habeat libras quinque tam Dominus Vicarius, quàm Cancellarius.

Pro visu, & reperto, quod solvi mandamus de bonis delinquentibus, habeat Dominus Vicarius in Terra Burgi Ausugii, in Burgo Strigni, & in Villa Telvi Dominus Vicarius Castri Alti, quando Jurisdictio erit sub Castro Alto, libras quinque, & tot etiam Cancellarius; in aliis autem locis tam Dominus Vicarius, quàm Cancellarius libras septem cum dimidia consequatur.

Pro constituto facto in dictis locis in domo vulnerati, habeat Dominus Vicarius in dicta Terra Burgi Ausugani, in Burgo Strigni, & in Villa Telvi Dominus Vicarius Castri Alti ut supra, carantanos triginta, & totidem Cancellarius, in aliis verò locis consequatur eorum quilibet libras quinque.

Pro examine Testium habeat Dominus Vicarius carantanos quinque pro singulo Teste, & Cancellarius pariter totidem.

Pro Sententia Capitali habeat Dominus Vicarius libras quinquaginta, Cancellarius verò libras septem cum dimidia.

Pro Sententiis Bannitoriis, ad triremes, fustigationis, ad Berlinam, & aliter afflictivis, habeat Dominus Vicarius libras viginti, Cancellarius autem libras quinque.

Pro singulo Proclamate habeat Cancellarius libram unam.

Pro fidejussione habeat similiter Cancellarius libram unam.

Pro Sententia in casibus, sive in causis, in quibus venit imponenda pecuniaria pœna, habeat Dominus Vicarius Mercedes in ratione quatrinorum trium pro libra, ita tamen, ut summa suarum Mercedum non excedat Rhenenses tres quantæcunque summæ fuerit condemnatio.

In causis, in quibus de jure sive communi, sive municipali venit imponenda pœna pecuniaria, Dominus Vicarius habeat pro constitutis dimidium ejus Mercedis, quæ supra declarata, & constituta est in causis, in quibus ingeritur pœna corporis afflictiva, & pariter Cancellarius consequatur tantùm dimidium ejus Mercedis quæ superiùs in causis, quibus pœna corporalis imponitur, sibi dandam fore statutum, & ordinatum fuit.

Pro

Per qualonque constituto fatto nella tortura, habbia il Signor Vicario cinque lire, & altretante il Cancelliere.

Per l'inquisitione habbia il Signor Vicario cinque lire, e tante anche il Cancelliere.

Per la ratificatione tanto il Signor Vicario, quanto il Cancelliere, habbiano cinque lire.

Per il Viso reperto, che commandiamo doversi pagare de beni del delinquente, habbia il Signor Vicario nella Terra del Borgo di Valsugana, nel Borgo di Strigno, e nella Villa di Telve il Signor Vicario di Castell' Alto, quando la Giurisditione sarà soggetta à Castell' Alto cinque lire, e tante ancora il Cancelliere; mà nell'altri Luoghi tanto il Signor Vicario, quanto il Cancelliere consequisca sette lire, e meza.

Per un Constituto fatto nelli sudetti Luoghi in Casa del ferito, habbia il Signor Vicario nella Terra del Borgo di Valsugana, nel Borgo di Strigno, e nella Villa di Telve il Signor Vicario di Castell' Alto come sopra, carantani trenta, & altretanti il Cancelliere, mà nell'altri Luoghi habbia ciaschun di loro cinque lire.

Per l'esame de Testimoni, habbia il Signor Vicario per cadaun Testimonio carantani cinque, & altretanti parimente il Cancelliere.

Per una Sentenza Capitale habbia il Signor Vicario cinquanta lire, & il Cancelliere sette lire, e meza.

Per le Sentenze Banditorie, di Galera, di Frusta, della Berlina, & altre afflittive, habbia il Signor Vicario vinti lire, & il Cancelliere cinque lire.

Per cadaun Proclama habbia il Cancelliere una lira.

Per una Sigurtà, habbia similmente il Cancelliere una lira.

Per la Sentenza in casi, overo in cause, nelle quali si deve imporre pena pecuniaria, habbia il Signor Vicario le Mercedi in raggione di trè quatrini per lira, in modo però, che la summa delle sue Mercedi non ecceda trè Ragnesi, di qualonque summa sia la condanna.

Nelle cause, nelle quali per legge commune, ò municipale si deve imporre pena pecuniaria, habbia il Signor Vicario la metà di quella Mercede, che si è dichiarata, & ordinata di sopra nelle cause, nelle quali viene inferita pena corporale; e parimente il Cancelliere conseguisca solamente la metà di quella Mercede, che di sopra fù determinata, & ordinata dovergli dare nelle cause, nelle quali s'impone pena corporale.

Per

Pro Querela, sive denuncia Cancellarius consequatur pro suis Mercedibus carantanos sex.

Declaramus tamen, quod si erunt plures Denunciati, Quærelati, sive Inquisiti, non possit Cancellarius plùs habere, quàm si unus solus esset Denunciatus, Quærelatus, seu Inquisitus.

Per una Querella, ò Denontia conseguisca il Cancelliere per le sue Mercedi sei carantani.

Dechiariamo però, che se saranno più Denonciati, Querelati, ò Inquisiti, non possa il Cancelliere haver di più di quello, che se fosse un solo Denonciato, Querelato, overo Inquisito.

De Mercedibus Officialium.

Cap. 136.

STatuimus, & ordinamus, quòd officialis pro citatione facta in Terra Burgi Ausugani habeat marculum unum pro singula.

Pro citatione facta in Villis carantanos duos pro singula, sed in Montanea de Ronchis quatrinos duodecim, in Montanea Roncegni carantanos tres, & in Mansibus Nuvoledi carantanos quattuor.

Pro pignoratione autem habeat dimidium de pluri, quod datur ei pro citatione.

Pro revello pignoris, habeat officialis duplum ejus, quod consequitur pro aliis pignorationibus.

Pro citatione facta in Villa Telvi, quando Jurisdictio est sub Castro Alto, pro singula habeat carantanos duos, in aliis autem Villis juxta solitum.

In Burgo Strigni, in Villis Jvani, Frazenæ, Scurellarum, Speræ, Samoni, officialis consequatur carantanum unum pro singula citatione, & similiter pro singula pignoratione.

In Villis Bieni, & Hospitalis habeat carantanos duos pro singula citatione.

In Villis Grigni, & Thesini habeat officialis carantanos sex, quando pro unica citatione facienda ad eas Villas proficiscitur, sed si pro pluribus citationibus habeat tertiam partem unius carantani pro singula citatione in Villis Thesini, duosque carantanos pro singula pignoratione ultra regalias solitas sibi dari per Thesinenses, videlicet libras viginti quatuor singulo quoque anno.

In Villa verò Grigni, si pro pluribus citationibus, vel pignorationibus se contulerit officialis, habeat pro singula citatione marculum unum, & pro pignoratione singula carantanos duos, ultra regalias solitas dari officialibus per homines de Grigno.

Delle Mercedi degl' Officiali.

Cap. 136.

STatuimo, & ordiniamo, che l'officiale habbia per una citatione fatta nella Terra del Borgo di Valsugana un marcheto per cadauna.

Per una citatione fatta nelle Ville due carantani per cadauna, mà nella Montagna de Ronchi quattrini dodeci, nella Montagna di Roncegno tre carantani, e nelli Masi di Nuvoledo quattro carantani.

Per una pegnora habbia la metà di più di quello, che se li dà per la citatione.

Per il revello della pegnora habbia l'officiale il doppio di più di quello, che conseguisce per l'altre pegnore.

Per la citatione fatta nella Villa di Telve quando la Giurisditione soggiace à Castell' Alto, habbia per cadauna due carantani, mà nell' altre Ville secondo il solito.

Nel Borgo di Strigno, nelle Ville d' Jvano, Frazena, Scurelle, Spera, e Samone, conseguisca l'officiale un carantano per cadauna citatione, e similmente per cadauna pegnora.

Nelle Ville di Bieno, e dell' Hospitale habbia due carantani per cadauna citatione.

Nelle Ville di Grigno, e Thesino habbia l'officiale sei carantani, quando va à quelle Ville per far una sola citatione, mà se per più citationi, habbia la terza parte d'un carantano per cadauna citatione nelle Ville di Thesino, e due carantani per cadauna pignora, oltre le regalie solite darsi loro dalli Thesini, cioè vintiquattro lire per ciaschun' anno.

Mà nella Villa di Grigno, se anderà colà per più citationi, ò pignore, habbia l'officiale un marcheto per cadauna citatione, e per cadauna pignora due carantani, oltre le regalie solite darsi all' officiali dalli huomini di Grigno.

Pro

Per

Pro Revello in plebatu Burgi Strigni habeat officialis carantanos quattuor pro singulo, sed in Villis Hospitalis, & Bieni carantanos sex pro singulo, sed in Villis Thesini, & Grigni libram unam pro unoquoque.

Pro subhastationibus in Jurisdictione Jvani habeat officialis tertiam partem unius carantani pro libra, & tantumdem habeat pro æstimationibus.

Per un Revello nella Pieve del Borgo di Strigno habbia l'officiale quattro carantani per cadauno, mà nelle Ville dell' Hospitale, e Bieno sei carantani per cadauno, ma nelle Ville di Thesino, e di Grigno una lira per ciascheduno.

Per gl' incanti nella Giurisditione d' Jvano habbia l' officiale la terza parte d' un carantano per lira, & altretanto habbia per le stime.

De Mercedibus communibus Officialium observandis in unaquaque harum trium Jurisdictionum.

Cap. 137.

PRo missione in possessionem habeat officialis libram unam pro singula, si autem erunt plures petiæ terræ sibi dentur carantani duo pro unaquaque, si autem opportuerit ultra Campaneas ad longinqua loca proficisci, vel in Montaneas habeat officialis carantanos duos pro singulo milliari.

Item pro proclamatibus tam Civilibus, quàm Criminalibus habeat officialis carantanos tres pro singulo.

Pro captura habeant singuli officiales libram unam, & pro quaque vice, qua reus fuerit constitutus, vel positus ad torturam pariter libram unam; pro custodia verò habeat officialis carantanos quatuor pro singulo die.

Pro Sequestro habeat officialis tantumdem ut supra de citatione fuit dictum secundùm diversitatem locorum ut supra.

Teneatur autem officialis dare relationem Cancellario de citationibus, pignorationibus, elevationibus pignorum, sequestris, proclamatibus, & de aliis juxta stylum, & consuetudinem.

Declarantes, quòd prædicti officiales ad instantiam Superioritatum, & Communitatum teneantur, & obligati sint omnia facere, quæ ad eorum spectant officium absque alia Mercede juxta eorum antiquam consuetudinem.

Delle Mercedi communi degl'-Officiali da osservarsi in ciascheduna di queste trè Giurisditioni.

Cap. 137.

PEr l' introduttione in possesso habbia l'officiale una lira per cadauna, se poi saranno più pezze di Terra, li vengano dati due carantani per ciaschuna; che se sara necessario andare fuori delle Campagne in luoghi lontani, ò in Montagne habbia l'officiale due carantani per cadaun miglio.

Parimente per li Proclami tanto Civili, quanto Criminali habbia l' officiale trè carantani per cadauno.

Per la captura habbia cadaun officiale una lira, e per qualonque volta, che sarà constituito il Reo, overo posto alla tortura similmente una lira; per la custodia poi habbia l' officiale per cadaun giorno quattro carantani.

Per un Sequestro habbia l'officiale quanto di sopra si è detto della citatione secondo la diversità de Luoghi come sopra.

Sia poi obligato l' officiale dar la relatione al Cancelliere delle Citationi, Pignore, levate di Pegni, Sequestri, Proclami, e delle altre cose secondo la prattica, & il costume.

Dechiarando, che l' officiali sudetti siano tenuti, & obligati ad instanza delle Superiorità, e Communità far tutte quelle cose, che appartengono al loro officio senz' altra Mercede secondo la loro anticha consuetudine.

De Revello Pignoris.

Cap. 138.

STatuimus, & ordinamus, quòd si pignoratio contra aliquem concessa fuerit, & debitor officiali pignus consignare recusaverit, data per officialem relatione, debitor citari debeat ad instantiam creditoris ad videndum se condemnari in pœna Revelli, videlicèt librarum quinque pro Pignore vetito, & si dictus debitor non comparuerit, vel legitimè se non excusaverit in termino in citatione præfixo, Judex officialibus committat, ut à tali Debitore per vim pignus auferant, & si necesse etiam fuerit mittatur cum officialibus familia Castri; & dicto casu debitor ipse intelligatur incursus in pœnam Revelli.

Del Revello del Pegno.

Cap. 138.

STatuimo, & ordiniamo, che se sarà stata concessa la Pignora contro alcuno, & il debitore haverà ricusato di consegnare il pegno all' officiale, data da questo la relatione, debba citarsi il debitore ad instanza del Creditore a vedersi condannare nella pena del Revello, cioè de lire cinque per il pegno ricusato, e se il sudetto debitore non comparirà, overo non si scuserà legitimamente nel termine prefisso nella citatione, Il Giudice comandi all' officiali, che levino per forza il pegno ad vn tal debitore, e se sarà necessario si mandi anche con l' officiali la famiglia del Castello; & in detto caso lo stesso debitore s'intenda incorso nella pena del Revello.

LIBER SECUNDUS

De his, qui conjurationem, aut conspirationem fecerint in detrimentum superioritatis.

CAPUT PRIMUM.

STatuimus, & ordinamus, quod si quæ persona fecerit aliquam conspirationem, vel conjurationem cum aliqua persona in damnum, & detrimentum Serenissimi, & Potentissimi Principis, ac Domini Archiducis Austriæ Comitis Tyrolis, & Principis nostri Clementissimi, vel Illustrium Dominorum Castrorum Thelvanæ, Jvani, & Alti, eidem caput amputetur per Ministrum Justitiæ, taliter, quod moriatur, reservato tamen soli Serenissimo Principi libero arbitrio augendi, & minuendi pœnam tam in hoc genere delicti, quàm omnibus aliis pœnam corporalem irrogantibus.

De receptatione Hæreticorum, & similium personarum,

Cap. 2.

STatuimus, & ordinamus, quòd nulla persona audeat tenere in domo scienter Hæreticos, & similes personas perniciosas fidei Catholicæ contrarias quocunque nomine nuncupentur, nec eis benefacere, aut auxilium, seu favorem præstare, & qui contrafecerit scienter pœnas canonicas, & civiles ipso facto incurrant.

De Blasphemiis.

Cap. 3.

STatuimus, & ordinamus, quòd si quis Blasphemaverit Deum, vel ejus Genitricem gloriosam Virginem Mariam, aut aliquem Sanctum, si est persona dives, & magnæ auctoritatis puniatur prima vice Rhenensi-

LIBRO SECONDO

Di quelli, ch' haveranno fatta congiura, ò conspiratione in pregiudicio della superiorità.

CAPITOLO PRIMO.

STatuimo, & ordiniamo, che se alcuno farà qualche conspiratione, ò congiura con alcuna persona in danno, e pregiudicio del Serenissimo, e Potentissimo Prencipe, e Patrone Arciduca d' Austria, Conte del Tyrolo, e nostro Clementissimo Prencipe, overo dell' Illustri Signori de Castelli di Telvana, Jvano, e Castell' Alto, gli venga troncato il capo per il ministro di Giustitia, così che muora, risservato però il libero arbitrio al solo Serenissimo Prencipe d' accrescere, e sminuire la pena tanto in questo genere di delitto, quanto in tutti l' altri, che meritano pena corporale.

Del ricetto d' Heretici, e simili persone.

Cap. 2.

STatuimo, & ordiniamo, ch' alcuna persona non ardisca tener in Casa, sapendolo, Heretici, e simili persone perniciose contrarie alla Fede Cattolica di qualonque setta, ò nome che siano, ne meno beneficarle, ò darli ajuto, ò favore, e chi scientemente contrafarà, incorra senz' altro nelle pene canoniche, e civili.

Delle Bestemmie.

Cap. 3.

STatuimo, & ordiniamo, che se alcuno bestemmierà Dio, ò la di lui gloriosa Madre Maria Vergine, overo qualche Santo, se è persona richa, e di grande auttorità, sia punito per la prima volta in quattro Ragnesi, la seconda

 volta

nensibus quatuor, secunda vice Rhenensibus decem, si tertia demùm vice malitiosè, & consideratè blasphemaverit, in carcerem coniiciatur, & arbitrio Judicis, aut pœna pecuniaria majori puniatur, aut ad tempus ad triremes condemnetur. Una autem tertia pars pœnæ sit Ecclesiæ, ex alteris duabus tertiis dentur qualibet vice accusatori duo Rhenenses, & reliquum pœnæ fit Fisci; sin autem sit persona minoris conditionis, aut pauper, pro prima vice quatuor diebus in carceribus detineatur solo pane, & aqua vivendo, secunda vice octo diebus, & tertia demùm vice si illud Blasphemiæ peccatum considerato, & malitioso animo reiteraverit, arbitrio Judicis aut pœna corporali puniatur, aut ad triremes condemnetur ad longius tempus, & credatur accusatori cum unico conteste, & accusator ipse secretus teneatur: Prædictas tamen pœnas, si verba Blasphema ex iracundia, vel alia simili de causa prolata sint, moderari posse ex Judicis arbitrio declaramus.

volta in dieci Ragnesi, e se finalmente bestemmierà la terza volta malitiosamente, e consideratamente sia posto in priggione, & ad arbitrio del Giudice sia punito in maggior pena pecuniaria, ò sia condannato à tempo in Galera. La terza parte poi della pena sia della Chiesa, e degl' altri due terzi si diano all' Accusatore due Ragnesi per cadauna volta, & il rimanente sia del Fisco; Mà se sarà persona d' inferior conditione, ò povero, per la prima volta sia carcerato per quattro giorni, e mantenutovi à solo pane, & acqua, la seconda volta per otto giorni, e finalmente la terza volta, se replicherà lo stesso peccato della Bestemmia con animo considerato, e malitioso, venga punito ad arbitrio del Giudice, ò con pena corporale, ò con condannarlo in Galera per più longo tempo, e si creda all' accusatore con un solo testimonio conteste, e sia tenuto secreto lo stesso accusatore: Se però le parole di Bestemmia saranno proferite per colera, ò per altra simil causa, dechiariamo, che le sudette pene possano esser moderate ad arbitrio del Giudice.

De verbis injuriosis.

Cap. 4.

Statuimus, & ordinamus, quòd quicunque alteri verbo, vel facto injuriam infert, unde ejus fama, & existimatio lædi posset, quòd talis injurians, si non est persona in aliqua dignitate constituta, aut ob divitias clara, teneatur ab injuriato similis conditionis veniam deprecari, & insuper pro pœna tres Rhenenses solvere, quorum duo sint injuriati, unus Fisci: Sin autem injuriatus sit alicujus dignitatis vir, aut propter divitias clarus, præter veniæ deprecationem, & solutionem trium florenorum, duobus dienus, & noctibus in carcere detineatur; Quòd si ob paupertatem pecuniam solvere non poterit, duplicetur tempus carceris; Si autem injuria à viro ob dignitatem, & divitias claro in ejusdem conditionis virum irrogata fuerit, præter veniæ deprecationem sex Rhenenses solvere cogatur, & totidem, si minoris conditionis viro injuriam intulerit, ommissa tamen veniæ deprecatione, solvat, quorum quatuor sint injuriam passi, duo autem Fisci: Et hoc locum habeat in injuria non atroci, quando injuriatus actione injuriam ulciscitur, si verò alius accuset, tunc tertia pars pœnæ pecuniariæ sit accusantis, reliquum Fisci. In omnibus

Delle parole ingiuriose.

Cap. 4.

Statuimo, & ordiniamo, che Chiunque fà ingiuria ad un' altro con parola, ò con fatti, in modo che la di lui fama, ò stima potesse esser offesa, un tal ingiuriante, se non è persona di qualche dignità, ò riguardevole per ricchezze, sia obligato chieder perdono alla persona ingiuriata di simile conditione, e di più pagare per pena trè Ragnesi, due de quali siano dell' ingiuriato, & uno del Fisco: se però l' ingiuriato è persona di qualche dignità, overo riguardevole per ricchezze, oltre il dimandar perdono, & il pagamento di trè fiorini, sia trattenuto l' ingiuriante due giorni, e due notti in prigione, e se per povertà non potrà pagare il danaro, si raddoppij il tempo della prigionia; Se poi da un huomo riguardevole per dignità, e richezze sarà fatta ingiuria ad un' altro della stessa conditione, sia astretto à dimandar perdono, & in oltre a pagare sei Ragnesi, e ne paghi altretanti se ingiurierà un huomo di minor conditione, tralasciando però in tal caso il dimandar perdono, e di detti sei Ragnesi, quattro siano della persona ingiuriata, e due del Fisco: E ciò s' intenda d' un' ingiuria, che non sia atroce, e quando l' ingiuriato si vendica con l' atione d' ingiuria, mà se l' accusa prouiene da un' altro, ò sia da un terzo, allhora la terza parte della pena pecuniaria sia dell' accusante, & il rimanente del Fisco. In tutti poi li sudetti casi si raddoppii la pena, se

bus autem prædictis casibus pœna duplicetur, si injuria vel coram Domino Capitaneo, vel Vicario, aliisquè Judicibus illata sit, non tamen infamiæ pœna injuriantem sequatur; Sin verò injuria atrox, aut enormis à viro inferioris conditionis in digniorem fuerit irrogata, præter veniæ deprecationem genu flexo injuriato accusanti faciendam, ad arbitrium Judicis, vel duodecim Rhenensium pœna plectatur, vel octo diebus in carcere, aqua, & pane vivendo, detineatur: Possent autem circumstantiæ ita injuriam aggravare, ut etiam ad pœnam banni, vel majorem procederetur; In cœteris verò supradictis casibus, in injuria atroci semper singulæ pœnæ duplicentur, nisi quòd si fiat coram Domino Capitaneo, aut Vicario sit pœna tripli, & transigens, vel condemnatus ob atrocem injuriam semper sit infamis, nisi fortè ob magnam viri dignitatem, qui viliori talem injuriam intulit, Judici aliter videatur. Quòd si in supradictis omnibus casibus accusatus, seu inquisitus injuriam coram Domino Vicario spontè confessus fuerit, remittatur ei pœnæ pecuniariæ quarta pars: in cœteris pœnis mitiùs puniatur; Sin etiam infra octo dies cum injuriato transegerit, alia quarta pars pœnæ ei intelligatur remissa Cœterùm hujus Statuti pœnas secundùm delicti, & personarum circumstantias, vel minuere non nihil, vel augeri etiam Juris communis dispositione, ac prudentis Judicis religioni committimus.

De Insultibus.

Cap. 5.

STatuimus, & ordinamus, quòd si quis in alterum insultum fecerit (intelligendo insultum in aliquem esse factum, si de loco ad locum motus irato animo in alterum irruerit, & impetum fecerit, vel contrà eum de loco ad locum se movendo, vel insequendo fugaverit) condemnetur, si percussio facta non sit, & sine armis fuerit factus insultus, in libris viginti, si verò cum armis in libris quadraginta, si autem percussio facta sit, serventur infrascriptæ ordinationes: Si verò quis insultum in alterius domum fecerit cum armis, arbitrio Judicis puniatur, considerata qualitate facti, & personarum, ita tamen, ut pœna insultus cum armis facti non sit infra libras centum, & sine armis infra libras quinqua-

se l'ingiuria è stata fatta alla presenza del Signor Capitanio, ò del Vicario, ò d'altri Giudici, non però incorra l'ingiuriante nella pena dell'infamia; Se poi da qualche persona d'inferior conditione sarà fatta ingiuria atroce, ò grave à persona più degna, oltre il dimandar perdono à ginochio piegato all'ingiuriato, ch' accusa, sia castigata ad arbitrio del Giudice, ò con la pena di dodeci Ragnesi, overo con la prigionia per otto giorni vivendo à solo pane, & acqua: Potrebbero però le circonstanze aggravar in tal maniera l'ingiuria, che si dovesse anche procedere alla pena del Bando, ò altra maggiore; Mà nelli altri casi sopradetti per ingiuria atroce, si raddoppijno sempre le predette pene, e quando succedono alla presenza del Signor Capitanio, ò Vicario, la pena sia triplicata, & il condannato, ò transigente per ingiuria atroce sia sempre infame, quando forse non paresse altrimente al Giudice per la dignità grande della persona, ch' hà fatta l'ingiuria à persona più vile. Che se in tutti li sopradetti casi l'accusato, ò l'inquisito spontaneamente confesserà l' ingiuria alla presenza del Signor Vicario, li sia rimessa la quarta parte della pena pecuniaria, e sia punito più leggiermente nelle altre pene, e se anche nel termine d' otto giorni s' haverà aggiustato con l'ingiuriato, s'intenda esserli rimessa un'altra quarta parte della pena. Nel resto, rispetto al potersi alquanto sminuire, ò accrescere le pene di questo Statuto secondo le circonstanze del delitto, ò delle persone, si rimettiamo alla dispositione della legge commune, & alla conscienza del Giudice.

Dell' Insulti.

Cap. 5.

STatuimo, & ordiniamo, che s'alcuno farà insulto contro un'altro (intendendo, che sia stato fatto insulto contro alcuno, se alcuno mossosi da un luogho all' altro con animo irato anderà violentemente, e con impeto contro un' altro, overo al contrario movendosi, & inseguendolo, lo farà fuggire da un luogho all' altro) sia condannato, se non è intervenuta percossa; e se l'insulto è stato fatto senz' armi, in lire vinti, mà se con armi in lire quaranta, se poi è successa percossa, si osseruino gli ordini sottoscritti: Mà se alcuno farà insulto alla Casa d'altri con l'armi, venga punito ad arbitrio del Giudice, considerata la qualità del fatto, e delle persone, in modo però, che la pena dell'insulto con l'armi non sia meno di cento lire, e senz' armi non meno di lire cinquanta. Se poi seguirà la pace trà otto giorni da computarsi dal giorno, che

quaginta. Si autem pax facta fuerit infra octo dies computandos à die citationis factæ, statim *ipso* jure accusatio, denunciatio, seu inquisitio, & processus factus in totum debeat cancellari, & pro cancellato haberi, deturquè Cancellario pro cancellatura, & productione pacis libra una: Declarantes, quòd pacis beneficium non prosit insultanti ad domum, ut supra, nisi quo ad medietatem pœnæ supradictæ.

che ci è fatta la citatione, subito senz' altro si debba totalmente scancellare, e riputare per scancellata l'accusa, denontia, overo inquisitione, e processo, e si dia al Cancelliere una lira per la scancellatura, e prodotta della pace. Dichiarando, ch' il beneficio della pace non giovi à chi insulta la Casa come sopra, se non per la metà della pena sopradetta.

De scapillante, seu spingente irato animo.

Cap. 6.

STatuimus, & ordinamus, quòd quicunque irato animo aliquam spinxerit, seu scapilaverit, condemnetur in pœnam librarum ad minus viginti, dummodò offensus ex tali spinctura non habuerit læsionem in persona, quo casu, quemadmodum etiam juxta qualitatem facti, & personarum conditionem, aliasvè circumstantias exasperatio dictæ pœnæ remissa esse intelligatur arbitrio Judicis; si verò occasione talis *spincturæ* sanguis exierit, condemnetur delinquens secundùm dispositionem Statutorum sequentium de percussionibus loquentium, & in quolibet prædictorum casuum, si pax fuerit facta infra octo dies à die citationis, quærela, denunciatio, & totus processus cancelletur.

Di chi strappa li Capelli, ò spinge con animo adirato.

Cap. 6.

STatuimo, & ordiniamo, che chiunque spingerà, ò scapiglierà alcuno con animo adirato, sia condannato nella pena di vinti lire almeno, purche l'offeso da una tal spinta non habbia havuta lesione nella persona, nel qual caso, come pure secondo la qualità del fatto, e conditione delle persone, ò altre circonstanze, s'intenda esser rimesso ad arbitrio del Giudice l'aggravare la pena sudetta; Se poi per causa d'una tal spinta uscirà il sangue, sia condannato il Delinquente secondo la dispositione delli susseguenti Statuti, che trattano delle Percosse, & in ciascuno delli sudetti casi, se si farà la pace dentro giorni otto dal giorno della citatione, si scancelli la querela, la denontia, e tutto il processo.

De alapa, seu percussione illata.

Cap. 7.

STatuimus, & ordinamus, quòd si quis dederit alicui alapam, seu percussionem in faciem, siquidem fuerit in Palatio, vel platea, vel in Ecclesia, vel ad domum percussi, aut coram Domino Vicario, aut alio Judice, & sanguis exierit, condemnetur in libris centum, & ultra, prout judicanti videbitur, vel etiam minùs usque ad summam librarum quinquaginta; si verò sanguis non exierit, condemnetur in libris sexaginta sex, & minùs usque ad summam viginti duarum librarum, inspecta qualitate personarum, & facti. Si verò percussio facta fuerit in aliis locis,

D'una guanciata, overo percossa data ad un' altro.

Cap. 7.

STatuimo, & ordiniamo, che se alcuno darà ad un' altro una guanciata, overo percossa nella faccia, quando ciò accaderà in Palazzo, overo in Piazza, overo in Chiesa, ò in Casa del percosso, ò alla presenza del Signor Vicario ò altro Giudice, e se uscirà sangue, sia condannato in lire cento, e più, come parerà al Giudice, overo anche meno fino alla summa de lire cinquanta; se poi non uscirà sangue, si condanni in lire sessantasei, & anche meno fino alla summa di lire vintidue, havuto riguardo alla qualità del fatto, e delle persone. Mà se la percossa sarà seguita in altri luoghi, fuori delli sudetti, allhora, se sarà con effusione di sangue, venga

cis, quàm in prædictis, tunc si sanguis exierit, condemnetur in libris quadraginta quinque, & minùs usque ad summam quindecim librarum, & si sanguis non exierit, in libris triginta, & minùs usque ad summam librarum decem. Quòd si reus sua spontè confessus fuerit, remittatur ei pars quarta, & si pacem habuerit ab injuriato, seu percusso ante condemnationem, alia pars quarta ei intelligatur remissa; & has quidem pœnas omnes, & singulas, præsertim illas, quæ ob percussiones in Ecclesiis, palatio Coram Vicario, aut alio quovis Judice factas irrogantur, ex ratione circumstantiarum, arbitrio Judicis diminuendas, & exasperandas esse volumus.

venga condannato in lire quarantacinque, e meno sino alla summa de lire quindeci, e se non uscirà sangue in lire trenta, e meno sino alla summa de lire dieci. Che se poi il Reo spontaneamente confesserà, gli sia rimessa la quarta parte, e se haverà la pace dall'ingiuriato, ò percosso avanti la condanna, gli s'intenda rimessa un' altra quarta parte; E vogliamo, che tutte, e cadauna di queste pene, particolarmente quelle, che sono destinate per le percosse date nelle Chiese, in Palazzo alla presenza del Vicario, ò di qualonque altro Giudice, debbano essere minorate, ò alterate ad arbitrio del Giudice, secondo le circonstanze.

De percutiente cum armis, vel alia re.

Cap. 8.

STatuimus, & ordinamus, quòd si quis percusserit aliquem cum armis, vel alia re apta ad nocendum, si sanguis non exierit pro qualibet vice, & percussione condemnetur in libris ad minùs quinquaginta; si verò sanguis exierit, pœna non sit minor libris centum, major tamen esse possit pro arbitrio Judicantis, & in quolibet prædictorum casuum, si percussio facta fuerit in Ecclesia, in platea, vel coram Jusdicente, aut etiam nocturno tempore, pœna ad Judicis arbitrium ultra duplum extendatur, & exasperetur.

Di chi percote con armi, ò con altra cosa.

Cap. 8.

STatuimo, & ordiniamo, che s'alcuno percoterà un' altro con armi, ò altra cosa atta à nuocere, se non vi sarà effusione di sangue, per ciascuna volta, e per qualonque percossa sia condannato almeno in lire cinquanta; mà essendovi effusione di sangue, la pena non sia minore de lire cento, potendo però esser maggiore ad arbitrio del Giudice, & in ogn'uno de casi sudetti, se la percossa sarà seguita in Chiesa, in Piazza, ò avanti il Giudice, ò in tempo di notte, la pena s'estenda, & accresca più del doppio ad arbitrio del Giudice.

De debilitatione membri, & cicatrice evidenti.

Cap. 9.

STatuimus, & ordinamus, quòd si quis aliquem vulneraverit taliter, quod membrum aliquod sibi debilitetur, condemnetur talis delinquens in duplum illius pœnæ, in qua puniretur si membrum non esset debilitatum, & idem observetur si evidens cicatrix super facie remanserit; Si verò quis inciderit, seu amputaverit pedem, manum, sive aliquod membrum (intelligendo etiam hoc casu tres digitos manus esse unum membrum) alicui per-

Della debilitatione d'un membro, e d'una cicatrice evidente.

Cap. 9.

STatuimo, & ordiniamo, che s'alcuno ferirà un' altro in modo, che gli si debiliti qualche membro, si condanni un tal delinquente nel doppio di quella pena, colla quale sarebbe punito se il membro non fosse debilitato, e lo stesso s'osservi, se resterà nella faccia cicatrice evidente; se poi troncherà, overo taglierà un piede, una mano, overo qualche membro (intendendo anco in questo caso, che tre deti d'una mano siano un membro) ad alcuna persona, in modo, che segua la separatione di qualche suo membro, si con-

personæ ita, quòd separetur ab aliquo suo membro, condemnetur in libris centum, & quinquaginta, si verò vulneraverit, seù percusserit ita, quod prorsus sit factum inutile, adeò, quòd eo adjuvari, sive cum eo operari non possit, condemnetur in libris septuaginta quinque, & in omnibus prædictis casibus teneatur delinquens ad omnia damna, interesse, & expensas vulnerati, & injuriam emendet, si fuerit postulatum. Statuimus etiam, quod quicunque ad prædicta maleficia committenda, seu aliquod maleficiorum prædictorum committendorum dederit auxilium dicto, seu facto, condemnetur, & simili modo puniatur, ut ille, qui commisit maleficium reo ad fugiendum, vel non permittendo ipsum capi puniatur in medietate ejus, in quo puniretur principalis delinquens; Declarantes, quòd in casibus in præsenti capitulo contentis, appensate tamen, & nocturno tempore commissis, possit Judex pro indaganda veritate devenire contra judicatum ad torturam, moderatè tamen, & confessus per torturam in duplum condemnetur.

* Si verò dederit auxilium post commissum maleficii.

De pœna imponenda his qui fecerint aliquem percuti, vel vulnerari.

Cap. 10.

STatuimus, & ordinamus, quòd si quis mandaverit, seu instigaverit aliquem percuti, seu vulnerari, aut aliter offendi, pari pœna puniatur, qua puniendus est malefactor, juxta pœnas superiùs, & inferiùs expressas secundùm distinctionem delictorum.

De pœna projicientis lapidem contra aliquem.

Cap. 11.

STatuimus, & ordinamus, quòd si quis contra aliquem lapidem projecerit, si eum non tetigerit puniatur in libris decem, si verò tetigerit in facie, sive capite cum sanguinis effusione, puniatur in libris ad minùs quinquaginta secundùm qualitatem facti, & persona-

condanni in lire cento, e cinquanta, se poi la ferita, ò percossa sarà tale, ch'un membro resti inutile talmente, ch' il ferito non possa con esso aggiutarsi, overo operare, si condanni il delinquente in lire settantacinque, & in tutti li sudetti casi sia obligato il delinquente à tutti li danni, interesse, e spese del ferito, & à resarcire l'ingiuria se sarà ricercato. Statuimo ancora, che Chiunque darà qualche aggiuto, ò con parole, ò con fatti à commettere li sudetti maleficij, ò alcuno di quelli, sia condannato, e punito nella stessa maniera, come quello, che commette il maleficio; mà chi aggiuterà alcuno à fuggire, ò impedirà la captura, sia punito nella mità di ciò, che si castigherebbe il principal delinquente; Dichiarando, che nelli casi contenuti nel presente Capitolo, appostatamente però, & in tempo di notte commessi, possa il Giudice, per indagare la verità, procedere contro l'inditiato alla tortura, moderatamente però, e confessando con la tortura, sia condannato nel doppio.

Della pena, che si deve imporre à quelli, che haveranno fatto percuotere, ò ferire alcuno.

Cap. 10.

STatuimo, & ordiniamo, che s'alcuno commanderà, overo instigherà, ch' alcuno sia percosso, overo ferito, ò altrimente offeso, sia punito con la stessa pena, con la quale deve esser castigato il malfattore, in conformità delle pene di sopra, e di sotto espresse secondo la distintione de delitti.

Della pena di Chi getta una pietra contro alcuno.

Cap. 11.

STatuimo, & ordiniamo, che s'alcuno getterà contro un' altro una pietra, se non lo toccherà, sia punito in lire dieci; Mà se lo toccherà nella faccia, overo nel capo con spargimento di sangue, sia punito almeno in lire cinquanta, secondo la qualità del fatto, e delle persone, e se sarà senza spargimento di sangue, non meno, ch' in

ſonarum, ſi ſine ſanguinis effuſione in libris non minùs vigintiquinque. In alia verò parte corporis, ſi cum ſanguinis effuſione, puniatur in libris ad minùs trigintaquinque, ſi ſine ſanguinis effuſione in libris non minùs viginti duabus, quarum pœnarum tertia pars ſit Accuſatoris, & reliquæ Fiſci; Et ſi de nocte quis lapidem proijecerit, duplicetur pœna juxta diſtinctionem prædictam, & ſimiliter duplicetur, ſi in platea, vel coram Jusdicente commiſſa prædicta fuerint: Et intelligantur ſupraſcripta omnia pro quacunque vice, & quacunque percuſſione.

ch' in lire vinticinque; Mà in altra parte del Corpo, ſe con effuſione di ſangue, ſia punito in lire almeno trentacinque, e ſe ſenza effuſione di ſangue, non meno, ch' in lire vintidue, la terza parte delle quali pene ſia dell' Accuſatore, & il rimanente del Fiſco; E s' alcuno getterà di notte una pietra, vengha radoppiata la pena ſecondo la diſtintione ſudetta; e ſimilmente ſia radoppiata, e ſe le predette coſe ſaranno commeſſe in Piazza, ò alla preſenza del Giudice. E tutte le ſopradette coſe s' intendano per qualonque volta, e per qualonque percoſſa.

De pœna exonerantis Bombardam, ſeu Scloppum contra aliquem.

Cap. 12.

STatuimus, & ordinamus, quod ſi quis exoneraverit contra aliquem Scloppum, ſeu Bombardam, ſive Baliſtam, ſi eum non tetigerit, ſive offenderit, condemnetur in pœnam Rhenenſium vigintiquinque, ſi eum verò tetigerit, ſive offenderit, condemnetur in Rhenenſibus quinquaginta, & ſi offenſus ex tali percuſſione moriatur, ſervetur Statutum ſub Rubrica de Homicidiis, mandatis ſuæ Serenitatis ea de re emanatis nihilominùs in ſuo robore permanentibus, & pœna in illis inſerta contra tranſgreſſores reſervata.

Della pena di Chi ſcarica contro un' altro una Bombarda, ò Schioppo.

Cap. 12.

STatuimo, & ordiniamo, che s' alcuno ſcaricherà contro un' altro un Schioppo, ò Piſtola, overo Baleſtra, ſe non lo toccherà, ò non l' offenderà, ſia condannato nella pena de Ragneſi vinticinque, mà ſe lo toccherà, overo offenderà, ſia condannato in cinquanta Ragneſi, e ſe l' offeſo da una tal percoſſa morirà, ſi oſſervi lo Statuto ſotto la Rubrica dell' Homicidij, reſtando nondimeno nel ſuo vigore li mandati di ſua Serenità emanati in tal materia, come pure reſtando riſervata la pena in quelli contenuta contro li tranſgreſſori.

De reficiendis expenſis, & intereſſe offenſo, & damnum paſſo.

Cap. 13.

STatuimus, & ordinamus, quòd ultra pœnas per Statuta impoſitas contra offendentes, ſeu damnum dantes, offendens, ſeu damnum dans compellatur per Dominum Vicarium ad præſtandas percuſſo, ſive vulnerato omnes expenſas, quas percuſſus, ſeu vulneratus fecerit, ſeu ſuſtinuerit, vel veriſimile fuerit eum facere, & ſuſtinere debere, quouſque ſanus fuerit effectus, in Medicis, Medicinis, vel aliter qualitercunque occaſione percuſſionis, ſive vulneris, de quibus expenſis

Del doverſi riffare le ſpeſe, e l' intereſſe all' offeſo, e danneggiato.

Cap. 13.

STatuimo, & ordiniamo, che oltre le pene impoſte dalli Statuti contro quelli, che offendono, ò portano danno, ſia coſtretto dal Signor Vicario quello, ch' offende, ò che porta danno, à reſarcire al percoſſo, ò ferito tutte le ſpeſe, ch' haverà fatte, ò patite il percoſſo, ò ferito, overo che ſarà veriſimile doverſi fare, e ſoſtenere, ſino à tanto, che ſarà riſanato, tanto in Medici, ch' in Medicine, ò in qualſiſia altra maniera per occaſione della percoſſa, ò ferita, circa le quali ſpeſe ſi ſtia al giuramento del percoſſo, overo ferito, premeſſa la taſſa del Giudice:

pensis stetur Sacramento percussi, seu vulnerati, taxatione Judicis præmissa; Declarantes, quòd à condemnatione expensarum, damnorum, & interesse appellari non possit. Admittentes tamen revisionem taxæ faciendam per Magnificum Dominum Capitaneum in termino dierum viginti; Similiter offendens, percutiens, sive injurians teneatur ad emendandam offenso injuriam.

ce: Dichiarando, che non si possa appellare dalla condanna delle spese, danni, & interesse. Ammettendo però la revisione della tassa da farsi dal Magnifico Signor Capitanio nel termine de giorni vinti; Similmente, chi offende, percuote, overo ingiuria sia obligato à sodisfare l'ingiuria all'offeso.

De remissione pœnæ per confessionem spontè factam.

Cap. 14.

STatuimus, & ordinamus, quòd si reus confessus in ejus responsione Judiciali, seu excusatione spontè, se commisisse delictum in accusatione, vel denunciatione, vel inquisitione contentum, remittatur ei quarta pars condemnationis, cujuscunque quantitatis fuisset condemnatio facienda.

Della remissione della pena per mezo della confessione volontaria.

Cap. 14.

STatuimo, & ordiniamo, che s'il Reo nella di lui risposta, ò difesa giudiciale spontaneamente confesserà d'haver commesso il delitto contenuto nell'accusa, ò denontia, over' inquisitione, li vengha rimessa la quarta parte della condanna, di qualonque quantità per altro dovesse esser fatta la condanna medesima.

De remissione pœnæ per pacem habitam.

Cap. 15.

STatuimus, & ordinamus, quòd si procedatur quocunque modo, & forma contra aliquam singularem personam, seu universitatem pro quocunque delicto, propter quòd ingeneratur pœna pecuniaria, & ante condemnationem passus injuriam, offensus, seu vulneratus per se, vel interpositam personam legitimè comparuerit coram Judice cognoscente de causa infra terminum viginti dierum à die commissi delicti, & jurejurando affirmaverit se spontè pacificatum, vel pacificatos esse cum suo adversario, seu suis adversariis, in condemnationem remittatur reo, vel reis quarta pars ejus condemnationis, in qua condemnari debuissent, vel debuisset, & etiam si in condemnatione non remitteretur expresè dicta pars quarta propter habitam pacem, nihilominùs remissa intelligatur.

Quòd

Della remissione della pena per mezo della pace ottenuta.

Cap. 15.

STatuimo, & ordiniamo, che quando si procede in qualonque maniera, e forma contro qualche particolare persona, overo Communità per qualsisia delitto, per cui s'incorre pena pecuniaria, se avanti la sentenza la persona ingiuriata, offesa, ò ferita comparirà legitimamente per se, ò per interposta persona alla presenza del Giudice della causa nel termine de giorni vinti dal giorno del commesso delitto, & affermerà con giuramento d'essersi spontaneamente pacificato, ò pacificati con il suo Avversario, ò con li suoi Avversarij, sia rimessa nella condanna al reo, overo rei la quarta parte di quella condanna, nella quale doverebbe, ò doverebbero incorrere, & abenche non si rimettesse espressamente nella condanna la sudetta quarta parte, nondimeno s'intenda rimessa per la pace ottenuta.

Che

Quòd quis de eadem rixa, seu percussione nisi unica pœna plecti possit.

Cap. 16.

STatuimus, & ordinamus, quòd ubi quis veniret condemnandus pro aliquo insultu, vel adminatione, seu verbis injuriosis, non puniatur delinquens nisi pro una injuria, seu pro unico insultu, vel una evaginatione, sive adminatione in eadem rixa, etiamsi plures fecisset insultus, & alios actus prædictos reiterasset durante eadem rixa, & si in eadem rixa percussio, vel vulnus illatum sit, prædicti actus confundantur in delicto vulneris, vel etiam homicidii, & solum vulnus, seu vulnera, vel homicidium puniatur.

Che alcuno non possa esser castigato se non con una pena sola per la medesima rissa, ò percossa.

Cap. 16.

STatuimo, & ordiniamo, che quando si dovesse condannare alcuno per qualche insulto, ò per haver tirato, ò sia menato qualche colpo con mano, ò instromento capace à nuocere, benche senza effetto, ò per parole ingiuriose, non sia punito il delinquente, se non per una sola ingiuria, e per un solo insulto, overo per un solo sfodro d'armi, ò menada nella stessa rissa, ancorche havesse fatti più insulti, & havesse replicati gli altri atti sopradetti durando la medesima rissa, e se nella stessa rissa occorrerà percossa, ò ferita, li sudetti atti si confondano nel delitto della ferita, ò pure dell' homicidio, e si punisca solamente la ferita, ò ferite, over' homicidio.

De Homicidiis.

Cap. 17.

STatuimus, & ordinatum esse volumus, quòd si aliqua persona dolosè, & animo occidendi interfecerit aliquem in Jurisdictione aliqua prædictarum, vel subditum alicujus ex dictis Jurisdictionibus etiam extra Jurisdictiones ipsas, caput ei amputetur, ita ut moriatur; Declarantes tamen, quòd si Judex ex circumstantiis facti, & personarum arbitretur homicidam commiseratione dignum, illud ad ipsum Principem Comitem Tyrolis, vel eo absente ad supremum ejus Senatum (etiamsi ab homicidæ propinquis, aut aliis ejus, vel eorum nomine id non fiat, nec petatur) ante executionem referre teneatur, ut is, facta pace cum occisi propinquis, pœnam capitis in aliam mitiorem, vel banni ad tempus, vel aliam similem, vel etiam pœnam pecuniariam, prout ei considerata qualitate facti, & personarum videbitur, commutare possit; Cœterùm si delinquens, de cujus homicidio commisso per legitimas probationes, seu inditia sufficientia constiterit, & condemnatus fuerit, capi non poterit, & sit contumax perpetuo banniatur à toto Comitatu Tyrolensi,

Degl' Homicidij.

Cap. 17.

STatuimo, & ordiniamo, che se qualche persona con malitia, e con animo di uccidere amazzerà alcuno in alcuna delle predette Giurisditioni, ò suddito di qualch' una delle stesse anche fuori di quelle, li vengha troncato il capo così, che muora; Dechiarando però, che s' il Giudice stimerà per le circonstanze del fatto, e delle persone, che l' homicida sia degno di compassione, sia obligato prima dell' esecutione dar relatione di ciò allo stesso Serenissimo Prencipe Conte del Tirolo, overo in sua absenza al supremo suo Regimento, ò Senato (ancorche ciò non venga fatto, ò ricercato dalli Congionti prossimi dell' Homicida, ò da altri à suo, overo à di loro nome) acciò esso Prencipe, ò Regimento, quando sia seguita la pace con li Parenti dell' ucciso, possa mutare la pena della testa in altra più mite, ò di bando à tempo, ò altra simile, overo ancora in pena pecuniaria, come ad esso parerà, considerata la qualità del fatto, e delle persone; Per altro se il delinquente, quale constérà haver commesso l' homicidio con inditij sufficienti, ò legitime prove, e per tale sarà stato condannato, non potrà esser preso, e sarà contumace, sia in perpetuo Bandito da tutta la Contea del Tirolo, salva però sempre l' attione all' heredi dell' ucciso per li loro danni, & interesse,

rolensi, salva tamen semper actione ipsis hæredibus occisi ratione damnorum & interesse, in quo si postmodùm repertus fuerit, possit semper à quibuscunque, & cum armis generis cujuscunque impunè offendi, & occidi, & prætereà condemnetur in centum Rhenensibus ad minùs, cujus pœnæ medietas pertineat ad hæredes occisi, & altera ad Fiscum: Si verò homicidium commissum quidem sit, non tamen dolosè, seu animo occidendi, sed tantùm ex culpa lata levi, seu levissima, tunc Judex talem homicidam culposum pro qualitate facti, & personarum punire possit pœna banni ad tempus, vel etiam pœna pecuniaria nempe Rhenensibus ducentis ad minùs, & hoc in lata culpa, verùm in levi, aut levissima, pœna Rhenensium ad minùs quinquaginta, secundùm qualitatem facti, & personarum, quarum pœnarum medietas sit hæredum occisi, altera Fisci; Quod si homicidium ad defensam necessariam, vel aliquo fortuito casu, sine dolo, aut culpa aliqua commissum fuerit, talis homicida sit liber ab omni pœna; Verùm si, vel excedatur modus defensionis, vel etiam moderamen inculpatæ tutellæ, vel quacunque ratione culpa homicidæ interveniat, tunc pro modo culpæ puniri debeat, ut supra de homicidio culposo dictum est: Porrò si homicidium appensatè, seu animo deliberato factum fuerit, caput ei amputetur, ita ut moriatur, & insuper sexta pars omnium bonorum homicidæ deveniat ad Fiscum: Si autem ex insidiis, aut proditoriè homicidium commissum fuerit, caput ei amputetur, taliter quod moriatur, & corpus ejus in quatuor partes dividatur, & prætereà tertia pars omnium bonorum talis homicidæ pertineat ad Fiscum; Sin autem per assassinium homicidium committatur, servetur Statutum sub Rubrica De Mandante, & Mandatario: vel Statutum De publicis Assassinis: juxta qualitatem delicti, & si contigerit fuisse plures occisores, contra eorum quemlibet servetur ut supra dictum, nec pœna unius liberet alium, verùm si, ut supra dictum est, delinquens, de cujus homicidio per legitimas probationes, seu inditia sufficientia constiterit, & condemnatus fuerit, capi non poterit, & sit contumax, perpetuò banniatur à Comitatu Tyrolensi, in quo si postmodùm repertus fuerit, possit semper à quibuscunque, & cum armis generis cujuscunque offendi, & occidi, & eo casu, si homicidium commissum fuerit appensatè, seu animo deliberato, ultra prædictam

resse, & essendo doppo ritrovato nello stesso stato possa sempre da qualonque impunemente essere offeso, & ucciso con qualsivoglia genere d' armi, & in oltre sia condannato in cento Ragnesi almeno, la metà della qual pena appartenga all' heredi dell' ucciso, e l'altra metà al Fisco: Se poi l'homicidio non è successo con malitia, e senz' animo d'uccidere, mà solamente per colpa grave, leggiera, ò leggierissima, allhora il Giudice possa punire un tal homicida colpevole, secondo la qualità del fatto, e delle persone, colla pena di Bando temporale, overo ancora con pena pecuniaria, cioè di duecento Ragnesi almeno, e ciò se la colpa è grave, mà per colpa leggiera, ò leggierissima con pena di cinquanta Ragnesi almeno, havuto riguardo alla qualità del fatto, e delle persone, la metà delle quali pene sia dell'heredi dell'ucciso, e l'altra del Fisco; Che se l'homicidio sarà stato commesso per necessaria diffesa, ò per qualche casual' accidente senza malitia, e senza colpa alcuna, un tal' homicida sia libero da qualonque pena, mà essendovi eccesso nel modo, ò nella moderatione d'una lecita diffesa, overo intervenendovi in qualonque altro modo colpa dell' homicidiario, all' hora debba punirsi secondo la qualità della colpa come sopra si è detto dell' homicidio colpevole: Se poi l'homicidio sarà stato fatto pensatamente, overo con animo deliberato, sia al delinquente tagliata la testa così, che muora, e di più gli sia confiscata la sesta parte di tutti li suoi Beni: Mà se l'homicidio sarà stato commesso con insidie, ò proditoriamente, sia troncata la testa al Reo così, che muora, & il di lui corpo sia squartato, & in oltre gli sia confiscata la terza parte di tutti li suoi Beni; Che se poi l'homicidio sarà commesso per mezzo d'un Assassino, s'offervi lo Statuto sotto la Rubrica Del Mandante, e del Mandatario, overo lo Statuto Delli publici Assassini, secondo la qualità del delitto, e s'accaderà, che siano stati, più uccisori, si offervi contro ciaschuno di loro come sopra s' è detto, ne la pena di uno liberi l'altro, mà se, come avanti si disse, il delinquente, che con legitime prove, ò con sufficienti inditij risulterà essere homicidiario, e per tale sarà stato condannato, non potrà esser preso, e sarà contumace, si bandisca in perpetuo dalla Contea del Tirolo, nella quale se dappoi sarà ritrovato, possa sempre da qualonque persone, e con armi di qualonque genere esser' offeso, & ucciso, & in tal caso, se l'homicidio sarà commesso pensatamente, overo con animo deliberato, oltre la sudetta pena, gli sia confiscata la metà di tutti li Beni.

dictam Mà

dictam pœnam, medietas omnium bonorum homicidæ deveniat ad Fiscum.

In homicidio autem ex insidiis, vel proditoriè commisso, etiam ultra prædictam banni perpetui pœnam omnia homicidæ bona, excepta sola filiorum legitima, sint, & intelligantur confiscata. Verùm ex prædicta dupli ci pœna Fiscus teneatur dare hæredibus occisi, in casu quidem appensato, tertiam partem; in altera verò, id est, in homicidio ex insidiis, vel proditoriè commisso, quartam prædictæ pœnæ.

De Mandante, & Mandatario.

Cap. 18.

STatuimus, & ordinamus, quod si quis dederit alicui pecuniam, vel aliam rem, vel bona, vel talia promiserit causa faciendi aliquem interficere, si secutum fuerit homicidium, tam Mandans, quàm Mandatarius puniantur pœna supradicta de homicidio proditorio; Si verò ad actum proximum deventum fuerit, tàm Mandans, quàm Mandatarius puniatur arbitrio Judicis secundùm qualitatem facti, & personarum, vel pœna supradicta de homicidio deliberato, seu appensato, vel alia extraordinaria, vel perpetui Banni, vel triremium, vel etiam pœna pecuniaria, & etiam supradicto modo puniantur, si capi non poterint; Si verò quis pecuniam, sive aliam rem alicui, vel aliquibus dederit, vel promiserit causa vulnerandi aliquam personam, & non occidendi, tunc si sequatur effectus, quadruplicetur pœna, de qua in Statuto sub Rubrica De percutiente cum armis, tum in Mandante, quàm Mandatario, vel etiam possit Judex, pro qualitate facti, & personarum, alterum, vel utrumque bannire; Et si percussus moriatur, uterque puniatur, ut supra de homicidio appensato dictum est. Aliud tamen fit in Mandante ad percutiendum alapa, sive bacculo, seu alio modo, unde mors non facilè sequi præsumitur, nam is estraordinariè puniatur. Mandatarius verò prædictæ pœnæ ordinariẹ subjacere debeat.

Mà nell' homicidio commesso con insidie, e proditoriamente, oltre il sudetto Bando perpetuo, siano anche, e s' intendano confiscati tutti li Beni del Reo, eccettuata la sola legitima de figlioli. Di questa doppia pena però sia obligato il Fisco dare agl' heredi dell' ucciso la terza parte nel caso dell' homicidio appensato, e nelli homicidij insidiosi, ò proditorij la quarta parte.

Del Mandante, e Mandatario.

Cap. 18.

STatuimo, & ordiniamo, che s' alcuno darà ad un' altro dinaro, overo altra cosa, ò Beni, overo prometterà tali cose per far ammazzare alcuno, se sarà seguito l' homicidio, sia punito tanto chi commanda, quanto il Mandatario con la sopradetta pena dell' homicidio proditorio; Se poi si sarà venuto all' atto prossimo, sia punito tanto il Mandante, quanto il Mandatario ad arbitrio del Giudice, secondo la qualità del fatto, e delle persone, ò con la pena sopradetta dell' homicidio deliberato, ò pensato, overo con altra straordinaria, ò di Bando perpetuo, ò di Gallera, overo ancora con pena pecuniaria, e nella maniera stessa siano castigati ancora, se non potranno esser presi: Se poi alcuno darà, overo prometterà dinaro, overo altra cosa ad un' altro, ò ad altri per ferire qualche persona, e non per ammazzarla, allhora, seguendone l' effetto, sia castigato tanto il Mandante, quanto il Mandatario con pena quadruplicata, della quale s' è disposto nel Statuto, sotto la Rubrica Di chi percuote con armi, overo possa anch' il Giudice bandire ò l' uno, ò tutti due secondo la qualità del fatto, e delle persone: E se la persona percossa morirà, sia punito l' un', e l' altro come di sopra s' è detto dell' homicidio pensato. Diversamente però si osservi in chi commanda di percuotere con schiaffi, ò con bastone, ò in altro modo, dal quale si presume, che non così facilmente sia per seguire la morte; imperoche questo deve esser punito straordinariamente. Mà il Mandatario debba soggiacere alla predetta pena ordinaria.

De Prædatoribus.

Cap. 19.

STatuimus, & ordinamus, quòd si quis in aliqua Steccata, seu Nemore, seu Canali derobationem fecerit, furca suspendatur taliter, quòd moriatur.

Delli Predatori.

Cap. 19.

STatuimo; & ordiniamo, che s'alcuno farà qualche rubbamento in qualche Steccata, overo Boschaglia, overo Canale, sia appiccato così, che muora.

De publicis Assassinis.

Cap. 20.

STatuimus, & ordinamus ad compescendam pessimam Assassinorum impietatem, & improbam vitam, quòd hi, qui vulgò Assassini appellantur, sint, & intelligantur ab omnibus diffidati, ita quod ab omnibus impunè offendi possint; Si autem capti fuerint ponantur super rota, ita ut moriantur.

Delli publici Assassini.

Cap. 20.

STatuimo, & ordiniamo per raffrenare la pessima empietà, e scelerata vita delli Assassini, che quelli, che si chiamano volgarmente Assassini siano, e s'intendano diffidati da tutti in modo, che impunemente possano esser offesi da tutti; E se saranno presi, siano arruotati talmente, che muorano.

De Furtis.

Cap. 21.

STatuimus, & ordinamus, quòd si quis furatus fuerit rem valoris decem librarum, ab indeque infra, condemnetur in libris centum, quas si non solverit infra quindecim dies post latam sententiam, intelligatur, & sit ipso jure bannitus à Jurisdictione, in qua furtum commiserit, & si infra dictum tempus reversus fuerit in Jurisdictionem, ponatur ad Berlinam per duas horas, & remittatur ad suum bannum, & hoc toties, quoties fuerit reversus, & captus; Si verò secunda vice rem valentem decem libras, & ab inde infra, furatus fuerit, fustigetur per totam Terram Burgi Ausugani, si in Jurisdictione Telvanæ furtum fuerit commissum, vel per Burgum Strigni juxta solitum, si in Jurisdictione Jvani furtum fuerit commissum, vel per Villam Telvæ more solito, si eo tempore, quo Jurisdictio erit sub Castro Alto, sit patratum, & perpetuo banniatur, & si reversus fuerit, & captus, eidem manus dextera amputetur, & remittatur ad pristinum bannum: Sin autem tertia vice aliquid fuerit furatus, &

Delli Furti.

Cap. 21.

STatuimo, & ordiniamo, che s'alcuno haverà rubbato una cosa di valore di dieci lire, ò di meno, sia condannato in lire cento, le quali se non pagherà in quindeci giorni doppo la publicatione della Sentenza, s'intenda, e sia bandito senz'altro dalla Giurisditione, nella quale haverà commesso il furto, e se dentro il sudetto tempo ritornerà nella Giurisditione, sia posto alla Berlina per due hore, e sia rimandato al suo bando, e ciò tante volte, quante ritornerà, e sarà preso; Se poi la seconda volta rubberà una cosa della valuta di dieci lire, ò meno, sia frustato per tutta la Terra del Borgo di Valsugana, se il furto sarà commesso nella Giurisditione di Telvana, overo per il Borgo di Strigno secondo il solito, se il furto sarà commesso nella Giurisditione d'Jvano, overo per la Villa di Telve, secondo il solito, se sarà commesso il furto nel tempo, che la Giurisditione sarà sotto Castell'Alto, e sia bandito in perpetuo, e se ritornerà, e sarà preso, gli sia troncata la mano destra, e sia rimesso al primiero Bando: Se poi la terza volta rubberà qualche cosa, e sarà preso come Ladro, sia appiccato in modo, che muora; possa però nelli sudetti casi ridursi ad arbitrio del Signor Vicario la pena alla mutilatione di qualche

& captus sit tamquàm Fur, suspendatur, taliter quod moriatur; pœna tamen prædictis in casibus possit per Dominum Vicarium ad mutilationem alicujus membri reduci arbitrio suo, inspecta qualitate personæ Delinquentis, & delicti commissi, si verò aliquis furatus fuerit rem ascendentem à decem libris usque ad centum inclusivè, pro prima vice ponatur per tres horas ad Berlinam, & abscindatur ei auricula dextera, & ponatur ad bannum perpetuum, & si reversus sit, & captus, eidem manus dextera abscindatur, & ad suum primum bannum remittatur pro secunda verò vice furca suspendatur. Si verò aliquis furatus fuerit rem valentem ultra libras centum, etiam pro prima vice tanquàm Fur suspendatur, taliter, quòd moriatur. Prædicta autem locum habeant in furtis non domesticis, in furtis verò domesticis sit in arbitrio cujus furtum factum fuerit, & in dispositione Jusdicentis, salvo, quod si famulus furatus fuerit in domo Domini ultra libras quinque puniatur secundùm distinctionem supradictam.

Possit autem Dominus Vicarius in omnibus, & singulis casibus suprascriptis pœnam minuere, & transmutare in minoribus viginti quinque annis, inspecta qualitate personæ delinquentis, & delicti commissi.

che membro, havuto riguardo alla qualità della persona delinquente, e del delitto commesso; Ma se alcuno rubberà cosa, che vale dalle lire dieci fino a cento inclusivamente, per la prima volta sia posto per trè hore alla Berlina, e gli sia tagliata l'orecchia destra, e sia bandito perpetuamente, e se ritornerà, e sarà preso, gli sia troncata la mano destra, e sia rimandato al suo primo bando; Ma per la seconda volta, sia appiccato. Che s'alcuno rubberà una cosa di valuta di più di cento lire, anche per la prima volta come Ladro sia appiccato così, che muora. Le sudette cose però non habbiano luogo nelli furti domestici, nelli quali si rimette all'arbitrio di quello, al quale sarà stato fatto il furto, & alla dispositione del Giudice, salvo, che se il Servitore, ò Famiglio rubberà nella Casa del Padrone più di cinque lire, sia punito secondo la distintione sopradetta.

Possa nondimeno il Signor Vicario in tutto, e cadauno delli soprascritti casi sminuire, e tramutare la pena nelli minori d'anni vinticinque, considerata la qualità della persona delinquente, e del delitto commesso.

De his, qui Fures, seu furta scienter receptaverint.

Cap. 22.

STatuimus, & ordinamus, quod quicunque furem, seu prædatorem, vel bona furata scienter receptaverint, acceperint, servaverint, seu emerint, & talem furem, seu furta non notificaverint, & præsentaverint infra terminum octo dierum à die receptionis, puniatur in libris centum, & bona ipsa recepta sive occultata, vel bonorum ipsorum æstimationem restituant, & si denunciatum sibi fuerit ab officio, ut bona restituant, seu juri præsentent, & furem, seu depredatorem manifestent, & infra dies octo à denunciatione facta recusaverint, seu neglexerint præsentare bona, & manifestare furem, similibus pœnis puniantur, quibus prædicti De prædatores, sive Fures punirentur; & ultra

Di quelli, che scientemente ricetteranno Ladri, overo cose rubbate.

Cap. 22.

STatuimo, & ordiniamo, che chiunque scientemente ricetterà, accetterà, conserverà, ò camperà un Ladro, ò depredatore, ò cose rubbate, e non notificherà, e presenterà nel termine d'otto giorni, dal giorno del ricetto un tal Ladro, overo furti, sia punito in cento lire, e restituisca l'istesse cose ricettate, ò nascoste, ò la loro stima, e se dall'officio gli sarà intimato, che restituisca tali cose, ò le presenti in officio, e che palesi il Ladro, ò predatore, e tra otto giorni doppo tale intimatione ricuserà, overo trascurerà di presentare tali cose, e manifestare il Ladro, sia punito con le stesse pene, con le quali sarebbero puniti li stessi Ladri, ò Depredatori; Et oltre le sudette pene, quelli, che scientemente compreranno cose rubbate, perdano le stesse cose, le quali debbano esser restituite

ultra pœnas prædictas, qui scienter bona furata emerint, bona ipsa perdant, quæ restituantur Domino, cui furata fuerint, & eidem Domino scienter ementes tantum solvant, quantum res emptæ per eos valuerint.

stituite al Patrone, à cui saranno state rubbate, e quelli, che scientemente comprano, paghino allo stesso Patrone tanto, quanto importerà il valore delle cose da loro comprate.

De Molendinariis.

Cap. 23.

STatuimus, & ordinamus, quòd cura Masnaduræ præstentur Molendinario hoc modo, videlicèt una Minella pro stario, & portatori nil detur pro portatura, & qui plus acceperit, vel Minellam minùs justam tenuerit, aut si aliter bladum, sive farinam corruperit, vel fraudulenter moluerit, aut minùs justa mensura reddiderit, duplum farinæ, seu bladi non vitiati ei, cujus fuerit, reddat ad eandem mensurum, qua acceperit, & insuper condemnetur in libris decem, & si prædicta solvere, aut complere nequiverit, seu neglexerit, fustigetur, aut ad Berlinam ponatur, & nihilominùs, si facultates habet, ad solvendum cogatur, & quilibet possit accusare, & accusator medietatem dictæ pœnæ lucretur, etiam si fuerit officialis.

Item si cui damnum datum fuerit per aliquem Molendinarium in blado, vel farina ad molendum portatis, aut minùs justa mensura eidem redditum fuerit, citato Molendinario coram Domino Vicario ad instantiam damnum passi, ipse Dominus Vicarius, consideratis qualitate, & quantitate bladi dati Molendinario, & qualitate, & quantitate farinæ restitutæ, si sibi videbitur, deferat juramentum damnificato, & juramento ipsius damnificati de damno, & ipsius damni qualitate, & quantitate (taxatione semper præmissa) stetur, si talis damnificatus bonæ famæ, & opinionis, & de prædictis procedatur summariè, & de plano, & sine libelli oblatione quolibet die, & tempore, exceptis feriis tantummodo in honorem Dei introductis.

Item quod nullus Molendinarius sedeat super farina, quando conducit eam de Molendino ad domum illius, cujus est, & qui contrafecerit, puniatur in dimidio Rhenensis pro quoque, & quaque vice, & quilibet possit accusare, etiam si fuerit officialis, & medietas dictæ pœnæ sit accusatoris, & altera Fisci.

Item

Delli Molinari.

Cap. 23.

STatuimo, & ordiniamo, che per la Maccina si dia al Molinaro una Minella per Staro, e non si dia cos' alcuna per portarla; E chi riceverà di più, overo tenirà la Minella non giusta, overo s' in altro modo guasterà il grano, overo la farina, overo se maccinerà con fraude, ò darà meno della misura giusta, renda il doppio di farina, ò di grano di buona qualità al Patrone, da cui l' haverà riceputo, & alla stessa misura, e di più sia condannato in lire dieci, e se non potrà, ò trascurerà pagare, ò adempire le cose sudette, sia frustato, ò posto alla Berlina, e nondimeno sia sforzato à pagare, se hà il modo, & il potere, & ogn' uno possa accusarlo, e l'accusatore guadagni la metà della sudetta pena, ancorche sia un' officiale.

Parimente se da qualche Molinaro sarà stato fatto danno ad alcuno nel Grano, ò Farina portata à Maccinare, ò reso allo stesso meno della giusta misura, sia citato il Molinaro avanti il Signor Vicario, quale ad instanza di chi hà patito il danno, considerata la qualità, e quantità del Grano dato al Molinaro, e la qualità, e quantità della Farina restituita, se li parerà bene, dia il giuramento al dannificato, e si stia al giuramento del medesimo (premessa sempre la tassa) per il danno, e la quantità, e qualità di quello, mentre però sia di buona fama, & opinione, e si proceda nelle sudette cose summariamente, e de plano, e senza presentatione di dimanda, in qualonque giorno, e tempo, eccettuate le Ferie solamente introdotte ad honor di Dio.

Similmente, ch' alcun Molinaro non seda sopra la Farina, quando la conduce dal Molino alla Casa del Patrone, e chi contrafarà sia punito in mezo Ragnese per ciascuno, e per qualonque volta, & ogn' uno possa accusare, ancorche sia un' officiale, e la metà della sudetta pena sia dell' accusatore, e l' altra del Fisco.

Di

Item quòd nemo cogat aliquem ire, vel mittere ad suum Molendinum, vel vendat alicui bladum sub condictione, quòd mittat bladum illud ad molendum ad suum Molendinum, & qui contrafecerit condemnetur in libris quinque pro quoque, & quaque vice, cujus medietas sit accusatoris, & altera Fisci.

Di più ch' alcuno non possa sforzare un' altro ad andare, ò mandare al suo Molino, ne meno venda grano ad altri con conditione, che mandi la stessa Biada à Maccinare al suo Molino, e chi contravenirà, sia punito in lire cinque per ciascuno, e per ciascuna volta, la metà della qual pena sia dell'accusatore, e l'altra metà del Fisco.

Quomodo Pannilia fieri debeant.

Cap. 24.

Statuimus, & ordinamus, quòd nemo possit facere, sive fieri facere Pannum de garzaturis, sive cum garzaturis, nec possit tingere, vel tingi facere lanam causa faciendi Pannum bertinum, nec fullones possint Pannum purgare alia re, seu materia, quàm sapone; Statuentes etiam, quòd Panni, dicti Panni Mezani, habeant ad minus portatas viginti tres, Panni verò, dicti Fioreti, sint ad minùs portatarum viginti octo, & sint altitudinis unius brachii, quando sunt, ut vulgò dicitur, bagnati, & cimati, & qui contrafecerit in aliquo prædictorum condemnetur in carantanis sex pro quolibet brachio Panni, & in ammissione Panni, cujus medietas sit accusatoris, & altera Fisci.

In che maniera si debbano fare li Panni.

Cap. 24.

Statuimo, & ordiniamo, ch'alcuno non possa fare, overo far fare Panno di garzature, overo con garzature, ne possa tingere, ò far tingere lana per far Panno beretino, ne li folladori possano purgare il Panno con altra cosa, ò materia, che col sapone; Determinando ancora, che li Panni, detti Mezani, habbiano almeno vintitrè portate; Mà li Panni, detti Fioretti, siano almeno di vintiotto portate, e siano dell'altezza d'un braccio, quando sono, come volgarmente si dice, bagnati, e cimati, e chi contrafarà in alcuna cosa delle sopradette, sia condannato in sei carantani per ogni braccio di Panno, e nella perdita del Panno, la metà della qual pena sia dell'accusatore, e l'altra del Fisco.

De Bubulcis.

Cap. 25.

Statuimus, & ordinamus, quòd Bubulci in Terra Burgi Ausugani, in Burgo Strigni, & in Villis Jurisdictionum prædictarum, teneantur, & debeant præcedere currum, seu plaustrum per passum unum prope timonem, & qui contrafecerit puniatur in libris duabus, quarum una sit accusatoris, & altera Fisci, & etiam ad omne damnum, & interesse damnum passi, ejusque hæredum.

Delli Boari.

Cap. 25.

Statuimo, & ordiniamo, che li Boari debbano, e siano obligati nella Terra del Borgo di Valsugana, nel Borgo di Strigno, e nelle Ville delle sudette Giurisditioni, andare avanti il Carro, overo Carreta per un passo appresso il timone, e chi contravenirà, sia punito in due lire, una delle quali sia dell'accusatore, e l'altra del Fisco, e di più ad ogni danno, & interesse di chi sarà danneggiato, e delli di lui Heredi.

De Monetariis.

Cap. 26.

STatuimus, & ordinamus, quod si quis fecerit, vel fieri fecerit aliquam adulterinam Monetam, seu falsam, cujuscunque fuerit signi, sive impressionis, monetario caput amputetur, & ejus cadaver igne comburatur.

De his, qui scienter expenderint adulterinam Monetam.

Cap. 27.

STatuimus, & ordinamus, quòd si quis in Jurisdictione scienter falsam expenderit Monetam usque ad unam libram, & infra, puniatur in libris quinque pro qualibet vice, si verò ab una libra usque ad libras viginti, puniatur in libris centum, si verò ultra libras viginti, capite puniatur, & medietas dictarum pœnarum sit Accusatoris, altera verò Fisci.

De his, qui totonderint, vel raserint aliquam Monetam.

Cap. 28.

STatuimus, & ordinamus, quòd si quis totonderit, seu raserit, sive cum aqua diminuerit aliquam Monetam argenteam quantitatis quinque librarum, & ab inde infra, puniatur in libris centum, quas si solvere non poterit infra Mensem à tempore factæ condemnationis, stet in carceribus arbitrio Domini; si verò ultra quantitatem librarum quinque, condemnetur in Rhenensibus centum, quos si solvere non poterit, sibi manus dextera amputetur, & in perpetuum banniatur; Si autem totonderit, aut raserit, aut cum aliqua aqua diminuerit Monetam aurea usque ad tres aureos, condemnetur in Rhenensibus centum, quos si solvere non poterit

Delli Monetarij.

Cap. 26.

STatuimo, & ordiniamo, che se alcuno farà, ò farà fare qualche moneta adulterina, overo falsa, sia di qualonque stampa, ò impressione, gli sia tagliata la Testa, e sia abbrucciato il di lui cadavere.

Di quelli, che scientemente spenderanno qualche Moneta adulterata, ò falsa.

Cap. 27.

STatuimo, & ordiniamo, che se alcuno scientemente spendera nella Giurisditione qualche Moneta falsa fino ad una lira, e meno, sia punito in lire cinque per ciascuna volta; Mà se da una lira fino à lire vinti, sia punito in lire cento; se poi oltre lire vinti, sia decapitato, e la metà delle sudette pene sia dell' Accusatore, e l'altra del Fisco.

Di quelli, che toseranno, overo raderanno qualche Moneta.

Cap. 28.

STatuimo, & ordiniamo, che s'alcuno toserà, ò raderà, overo sminuirà con acqua qualche Moneta d'argento della quantità di cinque lire, e meno, sia punito in lire cento, le quali se non potrà pagare trà un mese dal tempo della condanna seguita, stia in priggione ad arbitrio del Signor Vicario: oltre poi la quantità di lire cinque, sia condannato in Ragnesi cento, li quali se non potrà pagare, li sia tagliata la mano destra, e sia Bandito in perpetuo; Che se poi toserà, ò raderà, overo sminuirà con qualche acqua una Moneta d'oro fino à trè onghari, sia condannato in cento Ragnesi, li quali se non potrà pagare nel termine soprascritto, li sia tagliata la mano destra; e se sarà di più delli detti trè ongari, li sia cavato ancora un'occhio, e tagliata la mano destra, e sia bandito in perpetuo.

Dell'

terit infra suprascriptum terminum, sibi manus dextera amputetur, & si ultra dictos tres aureos, & oculus sibi eruatur, & manus dextera amputetur, & in exilium perpetuum mittatur.

De Adulterio, seu Stupro violenter commisso.

Cap. 29.

STatuimus, & ordinamus, quòd si quis aliquam Virginem, Viduam, vel Nuptam honestæ vitæ, & bonæ famæ violenter abduxerit, seu rapuerit, vel carnaliter cognoverit per vim, caput ei amputetur, ita quod moriatur, & pari pœna teneantur fautores, auxilium, & consilium præstantes malefactoribus ad prædicta committenda; Reservata etiam actione injuriarum Mulieri, Nuptæ, Virginem verò vel Viduam dotari mandamus congruè arbitrio Domini Vicarii, inspecta qualitate facti, & personarum; Reo tamen, vel ejus propinquis non sit denegata facultas supplicandi ipsi Principi, ut pro ratione circumstantiarum, & facti pœnam mitiorem impetrare possit; sed si inter raptorem, & violentum stupratorem, & raptam, vel violenter stupratam Matrimonium secutum fuerit, tunc si raptor, vel violentus stuprator est persona dignioris condictionis, puniatur in ammissione tertiæ partis omnium bonorum, quæ Fisco applicetur, sin fuerit persona vilis, tunc vel ad triremes, vel pœna banni ad tempus, vel alia extraordinaria pro arbitrio Judicis condemnetur; Si verò Mulier ipsa fuerit minùs honestæ vitæ, & famæ, & de inhonestate probetur etiam per vocem, & famam, tunc condemnetur talis delinquens, si est persona dignioris condictionis in Rhenenses septuaginta quinque ad minus; Si verò est persona vilis, tunc condemnetur, vel ad triremes, vel pœna banni ad tempus, vel alia pœna pro arbitrio Judicis, inspecta qualitate personarum, & facti, Reservata nihilominùs taliter raptæ, aut violenter stupratæ, actione injuriarum contra delinquentem, nisi delinquens cum rapta, vel violenter stuprata Matrimonium contrahat, quo casu mitiùs puniatur pro arbitrio Judicis.

De

Dell' Adulterio, ò Stupro commesso violentemente.

Cap. 29.

STatuimo, & ordiniamo, che s' alcuno violentemente condurrà via, overo rapirà, ò conoscerà carnalmente qualche Vergine, Vedova, ò Maritata di vita honesta, e di buona fama, gli sia troncato il capo in modo, che muora, e con egual pena siano castigati quelli, che favoriscono, dano aiuto, e consiglio alli Malfattori à commettere le cose sudette; Riservata anche l' attione dell' ingiuria alla Donna Maritata, mà se sarà Vergine, ò Vedova commandiamo, che sia congruamente dotata ad arbitrio del Signor Vicario, considerata la qualità del fatto, e delle persone: Sia però permesso al Reo, ò alli di lui congionti di supplicare l' istesso Prencipe, accioche possa, secondo le circonstanze, & il fatto, impetrare una pena più leggiera, mà se sarà seguito Matrimonio frà il rattore, e stupratore violente, e la Donna rapita, ò violentemente stuprata, allhora se il rattore, ò violente stupratore è persona di più degna conditione, sia punito con la confiscatione della terza parte di tutti li Beni, e se sarà persona vile, allhora sia condannato alla Galera, overo con il Bando à certo tempo, overo con altra pena straordinaria ad arbitrio del Giudice; Se poi la Donna sarà di vita, e di fama meno honesta, e si provasse la dishonestà anche per voce, e fama, all' hora un tal delinquente, s' è persona di più degna conditione, sia condannato in settantacinque Ragnesi almeno, se poi è persona vile, sia condannato, ò in Galera, overo con la pena di Bando à tempo, ò con altra pena ad arbitrio del Giudice, havuto riguardo alla qualità delle Persone, e del fatto: Riservata nondimeno ad una tal rapita, ò violentemente stuprata l' attione dell' ingiurie contro il Delinquente, quando il Delinquente non contrahesse Matrimonio con la rapita, ò violentemente stuprata, nel qual caso sia punito più mitemente ad arbitrio del Giudice.

Dell'

De Adulterio, seu Stupro attentato per vim, & non commisso.

Cap. 30.

STatuimus, & ordinamus, quòd si quis aliquam Mulierem Nuptam, Virginem, vel Viduam honestæ vitæ, dum tamen viripotentem, contra earum voluntates, animo ipsas, vel ipsam carnaliter cognoscendi, osculatus tantùm fuerit, vel tantùm pannos ei animo prædicto laceraverit, aut eas discoperverit, vel processerit ad alium actum venereum, arbitrio Judicis considerandum, vel iverit de nocte, vel de die, volendo per vim introire domum, vel etiam aliter introeundo, vel ubi ipsam Mulierem, sive Nuptam, sive Virginem, sive Viduam in quocunque alio loco inventam voluerit per vim abducere, & cum ipsa rem habere contra ejus voluntatem, condemnetur in libris trecentis, nisi Matrimonium fuerit inter talem delinquentem, & ipsam Virginem, seu Viduam subsecutum; quo casu minùs condemnetur arbitrio Domini Vicarii. Qui autem associaverint prædictos delinquentes, vel eis operam, vel favorem dederint ad prædicta committenda, & facienda, eadem pœna puniantur.

* eas in terram projecerit, vel

Dell' Adulterio, overo Stupro tentato per forza, e non commesso.

Cap. 30.

STatuimo, & ordiniamo, che se alcuno haverà solamente bacciato qualche Donna maritata, Vergine, overo Vedova di vita honesta, adulta però, e matura, contra la di loro volontà con intentione di conoscerle carnalmente, overo con tal animo gli haverà solamente lacerate le vesti, ò l' haverà discoperta, overo si sarà avanzato ad altro atto venereo, da considerarsi ad arbitrio del Giudice, overo sarà andato di giorno, ò di notte volendo entrare per forza in Casa, overo ancora altrimente entrando, ò pure se haverà voluto condur via per forza una Donna Maritata, ò Vergine, ò Vedova da qualonque altro luogho, & haver con essa contro la di lei volontà commercio carnale, sia condannato in trecento lire; mentre non segua poi Matrimonio fra un tal delinquente, e la stessa Vergine, ò Vedova, nel qual caso sia condannato più leggiermente ad arbitrio del Signor Vicario. Quelli poi, ch' accompagneranno li sudetti delinquenti, ò daranno ad essi mano, & ajuto à commettere, ò fare le cose sudette, siano puniti con l' istessa pena.

De Adulterio voluntario.

Cap. 31.

STatuimus, & ordinamus, quòd si quis alterius uxorem bonæ famæ, & honestæ vitæ carnaliter cognoverit de ipsius Mulieris voluntate, condemnetur in sexaginta Rhenenses ad minùs, & insuper tribus diebus, & noctibus in carcere, solo pane, & aqua vivendo, detineatur pro arbitrio Judicis inspecta qualitate personarum, & facti; Et si prædictam pœnam solvere non poterit, tribus septimanis in carcere, pane solo, & aqua vivendo, detineatur; Et Mulier ipsa amittat dotem, quæ cadat sive remaneat Filiis, sed si Filios non habuerit, cadat, sive remaneat Marito, & insuper ipsa Mulier tribus diebus, & noctibus modo, quo supra dictum est, incarceretur; Si verò Mulier ipsa fuerit malæ

Dell' Adulterio volontario.

Cap. 31.

STatuimo, & ordiniamo, che se alcuno conoscerà carnalmente la Moglie d' un' altro di buona fama, e d' honesta vita, di volontà della stessa Donna, sia condannato in sessanta Ragnesi almeno, & in oltre sia trattenuto in priggione trè giorni, e trè notti col solo vitto di pane, & acqua ad arbitrio del Giudice, considerata la qualità del fatto, e delle persone; E se non potrà pagare la sudetta pena sia tenuto in priggione per trè settimane à solo pane, & acqua: E la stessa Donna perda la Dote, la quale cada, overo rimanga alli Figlioli, mà se non haverà Figlioli, cada, overo rimanga al Marito, e di più sia carcerata per trè giorni, e trè notti nella maniera sopradetta; Se poi la stessa Donna sarà di cattiva fama, e ciò si provi per voce, e fama, sia condannato il delinquente in trenta Ragnesi almeno, & in oltre sia tenuto in priggione un

malæ famæ, & id probetur per vocem, & famam, condemnetur delinquens in Rhenensibus triginta ad minùs, & insuper uno die, nocteque in carcere prædicto modo detineatur pro arbitrio Judicis. Quam pœnam si solvere spatio trium mensium non poterit, decem diebus, & noctibus antedicto modo incarceratus custodiatur, & ipsa Mulier supradictas pœnas amissionis dotis, & incarcerationis incurrat.

un giorno, & una notte ad arbitrio del Giudice nella maniera già detta. La qual pena se non potrà pagare nel spatio di trè mesi, sia imprigionato per dieci giorni, e dieci notti nel modo soprascritto, e la medesima Donna incorra nelle pene sudette della perdita della Dote, e della priggionia.

De Stupro voluntario.

Cap. 32.

STatuimus, & ordinamus, quod si quis cognoverit aliquam Virginem, seu Viduam de sua voluntate, quæ tamen alias esset bonæ famæ, condemnetur in Rhenensibus triginta, & minùs usque ad summam Rhenensium decem pro arbitrio Judicis, quam pœnam, si infra tres Menses, solvere non poterit, quatuor diebus, & noctibus in carcere detineatur, aqua, & solo pane vivendo, nisi Matrimonium fuerit secutum, quo casu etiam minùs puniatur, sin Matrimonium non fuerit secutum, tunc dotare eam teneatur delinquens arbitrio Judicis, inspecta qualitate personarum, & facti, & si eam prægnantem reddiderit, teneatur eam alere in puerperio per mensem, vel eidem pro alimentis dicti mensis dare Rhenenses quinque, & ipsa Mulier puniatur in libris triginta, & minùs usque ad libras decem secundum qualitatem personarum, & facti, aut si pœnam solvere non poterit infra tres menses, duobus diebus, & noctibus in carcere solo pane, & aqua vivat; Si autem mulier sit inhonesta, siquidem delinquens sit persona soluta, puniatur in libris viginti quatuor, vel minùs usque ad summam octo librarum, quam pœnam si solvere infra tres menses non poterit, uno die, & nocte in carcere solo pane, & aqua contentus vivat. Sin verò persona delinquens non sit soluta, tunc condemnetur in libras sexaginta, & minùs usque ad summam viginti librarum, Quam pœnam nisi spatio trium mensium solverit, tribus diebus in carcere supradicto modo detineatur; Et si Mulier fuerit reddita prægnans, teneatur ad alimenta puerperii, & eidem pro omni damno, & injuria, teneatur dare decem Rhenenses, & ac-

Del Stupro volontario.

Cap. 32.

STatuimo, & ordiniamo, che se alcuno haverà havuto commercio carnale con qualche Vergine, ò Vedova di sua volontà, la quale però fosse per altro di buona fama, sia condannato in Ragnesi trenta, & anche meno sino alla summa de Ragnesi dieci ad arbitrio del Giudice, la qual pena se non potrà pagare dentro trè mesi, sia tenuto in priggione per quattro giorni, e quattro notti à solo pane, & acqua, quando non sia suseguito il Matrimonio, nel qual caso sia punito ancora più leggiermente; Che se non sarà seguito il *Matrimonio*, all' hora sia obligato il delinquente dotarla ad *arbitrio del Giudice*, havuto riguardo alla qualità delle persone, e del fatto, e se l' haverà resa gravida, sia tenuto alimentarla nel parto per un mese, overo dare alla medema cinque Ragnesi per gl' alimenti del detto mese, e la Donna sia punita in lire trenta, e meno sino à dieci lire, secondo la qualità del fatto, e delle persone, overo se non potrà pagare la pena dentro trè mesi, stia in priggione à solo pane, & acqua per trè giorni, e trè notti. Che se la Donna è dishonesta, se il delinquente sarà persona libera, si punisca in lire vintiquattro, overo meno sino alla summa di lire otto, la qual pena se non potrà pagare frà tre *mesi*, sia tenuto in priggione col solo vitto di pane, & acqua per un giorno, & una notte: Mà se la persona delinquente non è libera, all' hora si condanni in lire sessanta, & anche meno sin' alla summa di lire vinti, la qual pena se non pagherà nel spatio di trè mesi, sia trattenuto in priggione nella forma antecedente per trè giorni. E se la Donna sarà ingravidata, sia obligato all' *alimenti* del parto, e dare alla medema per ogni danno, & ingiuria Ragnesi dieci, & accettare il parto in tutti li casi sopradetti. Che s' un maritato haverà copula carnale con Donna libera, sia castigato con la pena dell' Adulterio.

Dell'

& acceptare partum in omnibus supradictis casibus. Quod si conjugatus cum soluta rem habuerit, pœna Adulterii afficiatur.

De Incestu.

Cap. 33.

STatuimus, & ordinamus, quod si aliquis incestum commiserit cum aliqua Muliere ex ascendentibus, vel descendentibus, vel cum propria Sorore, vel Noverca, vel Uxore Fratris, tam Masculus, quam Fœmina ultimo supplicio puniantur, si scienter ipsum delictum commiserint: In aliis verò incestibus, si adulterium, vel stuprum accedat, puniatur Masculus, uel ultimo supplicio, vel etiam pœna perpetua triremium, vel banni, vel alia pœna extraordinaria arbitrio Judicis secundùm qualitatem personarum, & facti: Mulier verò suprascripta pœna adulterii condemnetur; Sin autem neque adulterium, neque stuprum cum incestu interveniat, puniatur Masculus, vel pœna temporali triremium, vel banni, aut alia pœna extraordinaria secundùm qualitatem facti, & personarum, *Mulier verò prout ante dictum est*.

Dell' Incesto.

Cap. 33.

STatuimo, & ordiniamo, che s'alcuno commetterà Incesto con qualche Donna degl' Ascendenti, ò Descendenti, overo con la propria Sorella, ò Madrigna, ò Moglie del Fratello, siano puniti con la Morte così il Maschio, come la Femina, se scientemente haveranno commesso un tal delitto: Negl'altri Incesti poi, se vi s' aggionge l'adulterio, ò lo stupro, sia punito il Maschio, ò con l'ultimo supplicio, overo ancora con Galera, ò Bando perpetuo, ò con altra pena straordinaria ad arbitrio del Giudice secondo la qualità del fatto, e delle persone; Mà la Donna sia punita con la pena sopradetta dell'adulterio; Che se non v' interviene, ne adulterio, ne stupro assieme con l' incesto, si castighi il Maschio con la pena, ò di Galera, ò di Bando à tempo, ò con altra pena straordinaria secondo la qualità del fatto, e delle persone, mà la donna, come avanti si è detto.

De his, qui nominaverint aliquas personas, sive Mulieres honestas Meretrices.

Cap. 34.

STatuimus, & ordinamus, quòd si aliquis vocaverit, seu dixerit contra aliquem virum bonæ famæ, seu conditionis similia verba, Becco, vel contra aliquam honestam Mulierem Meretricem dixerit, seu eam sic nominaverit, puniatur pro qualibet vice in libris decem, & minùs arbitrio Domini Vicarii, salva tamen eisdem Viro, & Mulieri contra talem maledicentem actione injuriarum.

Di quelli, che chiameranno qualche persona, ò Donne honeste Meretrici.

Cap. 34.

STatuimo, & ordiniamo, che se alcuno chiamerà, overo dirà contro un' altr' Huomo di buona fama, ò conditione queste simili parole, Becco, overo contro qualche honesta Donna gli dirà Meretrice, overo così la chiamerà, sia punito per qualonque volta in dieci lire, e meno ad arbitrio del Signor Vicario; Salva però alli stessi Huomo, e Donna l'attione dell'ingiurie contro un tal maldicente.

De his, qui aliquas personas bonæ famæ Mentiri fecerint.

Cap. 35.

STatuimus, & ordinamus, quòd si aliquis dixerit alicui personæ bonæ famæ, tu mentiris, puniatur pro qualibet vice in libris quinque; si hoc dixerit in loco ubi Jus redditur; Si verò extra talem locum, in libris duabus cum dimidia, salvo, quòd injustè injuriatus possit licitè dicere, tu mentiris.

De his, qui falsificaverint Instrumenta, vel alia acta.

Cap. 36.

STatuimus, & ordinamus, quòd si quis fecerit, vel fieri fecerit Instrumentum falsum, vel acta publica falsa, vel falsificaverit, vel falsificare fecerit scienter aliquod Instrumentum, vel dicta Testium, vel confessionem, vel acta publica, seu alias scripturas authenticas in toto, vel in parte, de, vel super quantitate, re, vel jure non excedente quantitatem Rhenensium quinquaginta, condemnetur in Rhenensibus centum, & privetur, & privatus intelligatur officio Notarii: Si verò de re, & quantitate, seu jure excedente quantitatem Rhenensium quinquaginta, ultra prædictas pœnas, amputetur ei manus dextera, & in perpetuum banniatur, quam tamen pœnam, manûs scilicèt, & banni, Judex possit minuere, inspecta qualitate personæ, & facti, & hoc idem servetur, qui falsum fieri fecerit.

Di quelli, che daranno Mentite à persone di buona fama.

Cap. 35.

STatuimo, & ordiniamo, che s'alcuno dirà ad un'altra persona di buona fama, tu menti, sia punito per qualonque volta in cinque lire, se ciò dirà in luogho, dove si rende raggione; Se poi ciò dirà fuori d'un luogo tale, sia punito in due lire, e meza, eccettuando una persona ingiustamente ingiuriata, la quale possa lecitamente dire à chi l'ingiuria, tu mentisci.

Di quelli, che falsificheranno Instrumenti, overo altri atti.

Cap. 36.

STatuimo, & ordiniamo, che s'alcuno farà, ò farà fare un'Instrumento falso, overo atti publici falsi, overo falsificherà, ò farà scientemente falsifichare in tutto, ò in parte qualche Instrumento, ò detti de Testimoni, ò confessione, overo atti publici, ò altre scritture authentiche, se la quantità della cosa, ò raggione non eccede cinquanta Ragnesi, sia condannato in cento Ragnesi, e sia, e s'intenda privato dell'officio di Notaro; Se poi sarà di cosa, e quantità, overo raggione eccedente la quantità di cinquanta Ragnesi, oltre le predette pene, li sia troncata la mano destra, e Bandito in perpetuo, la qual pena però della mano, e del Bando, possa il Giudice sminuire, considerata la qualità della persona, e del fatto; E lo stesso s'osservi in chi farà fare il falso.

De producentibus falsa Instrumenta.

Cap. 37.

STatuimus, & ordinamus, quòd si aliqua persona produxerit in Judicio aliquod, vel aliqua falsa Instrumenta, & eis uti voluerit scienter in favorem suum, & in præjuditium alicujus personæ, condemnetur pro unoquoque Instrumento sic producto in Rhenensibus centum ad minùs, & perdat causam, in qua tale falsum Instrumentum produxerit aut etiam, secundùm qualitatem facti, & personarum, in perpetuum banniatur.

De his, qui dixerint falsum testimonium contra aliquem.

Cap. 38.

STatuimus, & ordinamus, quod si quis falsum Testimonium dixerit, ut aliquis condemnetur in causa criminali, lingua eidem de ore abscindatur, & in perpetuum banniatur; Si verò, ut aliquis in causa criminali absolvatur, condemnetur in Rhenensibus centum, sin autem in causa pecuniaria, sive ut quis absolvatur, sive ut condemnetur, ponatur ad Berlinam, ibi per horam commoraturus, & perpetuò banniatur.

De his, qui seduxerint aliquem ad dandum falsum Testimonium.

Cap. 39.

STatuimus, & ordinamus, quòd si quis induxerit ad falsum Testimonium dandum, dicendum, vel faciendum aliquam personam in ejus favorem, & ut quis criminaliter condemnetur, ad inserviendum triremibus pro tempore arbitrio Domini Vicarii decernendo, condemnetur, & perpetuò banniatur, sive verò ut aliquis in causa criminali absol-

Di quelli, che producono falsi Instrumenti.

Cap. 37.

STatuimo, & ordiniamo, che se qualche persona presenterà in Giudicio uno, ò più Instrumenti falsi, e scientemente vorrà valersi di essi in suo favore, & in pregiudicio di altra persona, sia condannato per qualonque Instrumento così presentato in cento Ragnesi almeno, e perda la causa, nella quale haverà prodotto un tal' Instrumento falso, overo ancora sia bandito in perpetuo secondo la qualità del fatto, e delle persone.

Delli Testimonij falsi.

Cap. 38.

STatuimo, & ordiniamo, che s'alcuno dirà Testimonio falso, accioche un' altro sia condannato in causa criminale, gli sia tagliata la lingua fuori dalla bocca, e sia Bandito in perpetuo; Se poi à fine, ch'alcuno sia assolto in causa criminale, si condanni in cento Ragnesi: Mà in una causa pecuniaria, tanto s' haverà deposto il falso, acciò uno sia condannato, come acciò che sia assolto, si ponga alla Berlina per un'hora, e si bandisca in perpetuo.

Di quelli, ch' indurranno un' altro à dare, ò fare falso Testimonio.

Cap. 39.

STatuimo, & ordiniamo, che s'alcuno indurrà qualche persona à dare, dire, ò fare falso Testimonio in suo favore, & acciò un' altro sia condannato criminalmente, sia mandato a servire in Gallera à tempo determinato da stabilirsi ad arbitrio del Signor Vicario, e sia Bandito in perpetuo; Mà se ciò seguirà à fine ch' alcuno sia assolto in causa criminale sia condannato in cento Ragnesi, e parimente sia Bandito in per-

absolvatur, condemnetur in Rhenensibus centum, & perpetuò pariter banniatur; Si autem in causa civili falsum induxerit testem, puniatur in Rhenensibus quinquaginta, & in ammissione causæ.

De his, qui in Judicio fecerint falsum juramentum.

Cap. 40.

STatuimus, & ordinamus, quòd si quis falsum fecerit juramentum in Judicio, puniatur juxta Caroli Quinti Imperatoris, Augustissimæ memoriæ constitutionem pœnalem de Perjurio, ita ut non solùm ei abscindantur digiti, cum quibus perjurium commisit, verùm etiam teneatur talis delinquens, quatenus per hoc tertio præjudicaverit, eidem resarcire omne damnum, atque insuper sit, & habeatur infamis ipso iure.

De his, qui sgarzaverint, seu devastaverint Arbores.

Cap. 41.

STatuimus, & ordinamus, quòd si quis inciderit, seu sgarzaverit, seu excovaverit aliquam Arborem, vel Arbores, vel vineas alienas, de quibus arboribus, seu vineis alter sit in possessione, vel prædicta quis fieri fecerit, condemnetur in libris quinque pro quolibet pede, seu plantea, quarum medietas sit Fisci, altera verò accusatoris, & ad reficiendum damnum passo in duplum, & stetur juramento Domini de damno dato, taxatione tamen Judicis præmissa, quam pœnam, seu pœnas, si infra mensem non solverit, banniatur, & in exilio permaneat donec solverit, & damnum damnificato resarcierit.

Quod

perpetuo; Se poi haverà indotto un falso Testimonio in causa civile, si punisca in cinquanta Ragnesi, e nella perdita della causa.

Di quelli, che giureranno il falso in Giudicio.

Cap. 40.

STatuimo, & ordiniamo, che s'alcuno farà giuramento falso in Giudicio, sia punito giusta la constitutione penale di Carlo Quinto Imperatore d' Augustissima memoria in materia del spergiuro, in modo, che non solamente li vengano tagliati li ditti, con li quali haverà commesso il spergiuro, mà ancora sia un tal delinquente obligato risarcire al terzo ogni danno, che per tal causa gl' havesse apportato, & in oltre sia, e senz'altro si reputi infame.

Di quelli, che scorzeranno, overo guasteranno Arbori.

Cap. 41.

STatuimo, & ordiniamo, che se alcuno taglierà, ò sgarzerà, overo scorzera qualche Arbore, ò Arbori, ò Vigne d'altri, de quali Arbori, ò vigne un'altro sia in possesso, overo farà fare le predette cose, sia condannato in lire cinque per cadaun piede, ò pianta, la metà delle quali sia del Fisco, e l'altra dell'Accusatore, & in oltre sia condannato à resarcire il doppio à chi hà patito il danno, circa il qual danno si stia al giuramento del Patrone, premessa però la tassa del Giudice, la qual pena, overo pene, se non pagherà nel termine d'un Mese, sia Bandito fino, che haverà pagata la pena, e resarcito il danno alla persona dannificata.

Ch'al-

Quod nulla persona tenere debeat paleas pęnes Caminos, & de mundandis Caminis.

Cap. 42.

STatuimus, & ordinamus, quod quilibet procurare debeat, ne reponantur paleæ, vel alia stramina pęnès Caminos, & loca ubi fit ignis, sed debeat paleas, & stramina ipsa tenere, & ponere saltem per passos duos distantes ab igne; Et hoc quando murus non mediat, & teneatur tenere caminos ignis mundos sub pœna librarum quinque.

Ch' alcuna persona non debba tenir paglie appresso li Camini, e del doversi nettare li Camini.

Cap. 42.

STatuimo, & ordiniamo, che ciascuno debba procurare, che non si ripongano paglie, overo altri Strami appresso li Camini, e luoghi, dove si fà fuoco, mà debba tenere, e porre le dette paglie, e strami lontano dal fuoco almeno due passi; E questo quando non vi sia un muro di mezo, e sia obligato tenir netti li Camini del fuoco sotto pena di lire cinque.

De Furnariis non debentibus portare lumina de nocte sine lanternis.

Cap. 43.

STatuimus, & ordinamus, quòd nullus Furnarius, seu Furnaria possit portare facem, ignem, vel Thiam de nocte accensas, nec aliqua alia persona, & qui contrafecerit, puniatur in libris tribus, quarum medietas sit Fisci, & altera accusatoris, Mandantes etiam quòd Furnarii portent lumina accensa in lanternis, & non aliter, & qui contrafecerit, puniatur ut supra.

Che li Fornari non debbano portar lumi di notte senza lanterne.

Cap. 43.

STatuimo, & ordiniamo, ch' alcun Fornaro, ò Fornara non possa portare lume, fuoco, ò Thia accesa di notte, ne meno qualonque altra persona, e chi contrafarà sia punito in trè lire, la metà delle quali sia del Fisco, e l' altra dell' Accusatore; Commandando ancora, che li Fornari portino li lumi accesi nelle lanterne, e non altrimente, e chi contrafarà sia punito come sopra.

De modo procedendi in causis Maleficiorum.

Cap. 44.

QUia publicè interest, ne maleficia remaneant impunita, & ut pœna unius cœteris transeat in exemplum, atque formidinem, Statuimus, & ordinamus, quòd Dominus Vicarius sollicitè procuret, ut Jurisdictio malis hominibus purgetur, eosque adeò persequatur, ac perquirat, ut, prout quisque deliquerit, justè in eum animadvertat, quantum pro utilitate communi, lege municipali, ac civili recęptum est, & si quis accu-

Del modo di procedere nelle cause de Maleficij.

Cap. 44.

RIcercando il publico interesse, che li delitti non restino impuniti, e ch' il castigo di uno servi d'esempio, e timore agl'altri, Statuimo, & ordiniamo, ch' il Signor Vicario diligentemente procuri, che la Giurisditione sia purgata dalle persone cattive, e le perseguiti, e ricerchi in maniera che secondo li delitti di ciascheduno giustamente proceda contro di essi, per quanto à publico beneficio viene ordinato dalla legge Municipale, e Civile, e s' alcuno sarà accusato, denontiato, overo inquisito per qualche delitto, e que-

accusatus, denunciatus, seu inquisitus de aliquo crimine fuerit, & talis ad præcepta Domini Vicarii comparuerit, statim deponat dictum suum respondendo accusationi, denunciæ, seu inquisitioni antequam sibi detur copia accusationis, denunciæ seu inquisitionis, excepta accusatione, seu denuncia de damno dato, vel possessione turbata, vel alio possessorio Judicio, quibus in casibus si quis accusationem, seu denunciationem porrexerit, teneatur Judex decernere copiam dictæ accusæ, seu denunciæ, antequam accusatus, seu denunciatus se excuset, vel respondeat, ita quod possit se excusare, vel aliter deliberare in scriptis, si voluerit: Item ordinamus, quòd Judex procedendo per viam inquisitionis, vel aliquo alio modo contra aliquem de aliquo delicto, quod ab eo prætendat esse commissum, teneatur admittere instructiones, quæ producentur à proximioribus ejus, contra quem proceditur, vel ab aliis, & examinare Testes nominatos, veritatemquè facti indagare, & investigare, quibus tamen Testibus non major fides adhibeatur, quàm Testibus à parte productis adhiberi de jure debeat.

e questo tale sarà comparso à commandi del Signor Vicario, subito risponda all'accusa, denontia, overo inquisitione, avanti, che li venga data copia dell'istessa accusa, denontia, overo inquisitione, eccettuando però l'accusa, overo denoncia d'haver dato qualche danno, ò d'haver turbato qualche possesso, ò altro possessorio giudicio, nelli quali casi, s'alcuno dara l'accusa, overo denoncia, sia obligato il Giudice decrettare la copia della sudetta accusa, ò denontia avanti che l'accusato, ò denonciato si difenda, ò risponda, in modo, che, volendo possa difendersi, overo altrimente deliberare in scritto. Parimente ordiniamo, ch' il Giudice procedendo per via d'inquisitione, ò in qualche altra maniera contro alcuno per qualche delitto, che pretenda esser stato commesso da lui, sia tenuto admettere l'instrutioni, che si presenteranno da più prossimi parenti di quello, contro il quale si procede, overo da altri, & esaminare li Testimoni nominati, & indagare, & investigare la verità del fatto, alli quali Testimoni però non si dia maggior fede di quella, che secondo la legge deve darsi alli Testimoni prodotti dalla parte.

De modo procedendi, & quòd contumax pro confesso habeatur.

Cap. 45.

STatuimus, & ordinamus, quòd accusatus, denunciatus, sive inquisitus de aliquo delicto, si citatus semel personaliter, vel bis ad domum suæ habitationis ultimæ, vel super, ubi talia proclamata fieri solent per intervallum quinque dierum, bis inter unam citationem, & aliam proclamatus fuerit, ut se præsentet, vel præsentare debeat coram Domino Vicario infra spatium quinque dierum ad se excusandum, & defendendum ab accusatione, seu inquisitione, ex qua, sive quibus proceditur contra eum, si non comparuerit infra terminum assignatum, in casibus, in quibus sit pœna mortis, vel membri abscisionis, siquidem per testes omni exceptione majores, vel alias legitimas probationes manifestè constiterit, accusatum, seu denunciatum, seu inquisitum delictum, cujus causa contra ipsum proceditur, commisisse, possit Judex

Del modo di procedere, e che il contumace si debba tener per confesso.

Cap. 45.

STatuimo, & ordiniamo, che l'accusato, denonciato, overo inquisito di qualche delitto, se essendo citato una volta personalmente, overo due volte alla casa della sua ultima habitatione, overo essendo due volte proclamato nella piazza, dove sogliono farsi tali proclami, con intermedio di cinque giorni trà l'una, e l'altra citatione, à presentarsi avanti il Signor Vicario nel termine de giorni cinque à scusarsi, e difendersi dall' accusa, overo inquisitione, per la quale, ò quali si procede contro d'esso, non comparirà nel termine assegnato, all' hora in quelli casi, nelli quali si tratta di pena di morte, ò di tagliare qualche membro, quando chiaramente risulti per Testimoni fuori d'ogni eccettione, ò per altre legitime prove, che l'accusato, overo denontiato, ò inquisito habbia commesso il delitto, per causa del quale si procede contro di lui, possa il Giudice proferire la Sentenza deffinitiva contro un tal absente, e bandirlo, così che ogn' uno impunemente possa offenderlo, &

Judex diffinitivam sententiam proferre contra talem absentatum, & ponere ipsum ad bannum personæ, ita quod possit quilibet ipsum offendere, & occidere, vel offendi, & occidi facere impunè à Jurisdictione, à qua fuerit bannitus, sed si quo tempore prædictus condemnatus in forcias pervenerit post publicationem dictæ sententiæ, Dominus Vicarius, qui pro tempore fuerit, ipsam sententiam infra octo dies executioni mandare teneatur, non obstantibus aliquibus exceptionibus; Si verò non constiterit de crimine manifestè, & reus in contumacia perstiterit, condemnetur in Rhenensibus quadraginta, & banniatur, & si quo talis bannitus captus fuerit, vel sponte se præsentaverit, & se innocentem non probaverit, vel ad sui defensionem fecisse, vel per testium falsitatem, aut alio legitimo modo, ponatur ad torturam requisitis, requirendis, & torqueatur per tres ictus funis, ita quod inditium fugæ verisimiliter purgatum sit; si verò non comparuerit reus in causa capitali, vel per procuratorem in casibus, in quibus imponenda venit pœna pecuniaria, tunc detur eidem copia accusationis, denunciæ, sive inquisitionis, facta priùs responsione, cum termino quindecim dierum, quinque pro primo, quinque pro secundo, & quinque pro tertio ultimo peremptorio termino ad se defendendum, quibus terminis elapsis procedat Judex ad condemnationem, vel absolutionem secundùm formam Juris, & recipiantur defensiones, testes, & probationes partium usque ad tempus ferendæ sententiæ, etiam absentibus partibus, & non citatis, & non sit necesse partes, vel accusatos, vel denunciatos, vel inquisitos citari ad videndum jurare testes, probationesque aliquas fieri, neque etiam ad habendum copiam attestationum vel processus, sed terminetur processus quàm citiùs fieri poterit, secundùm facti, & criminis qualitatem, eo salvo, quod si pars petierit copiam probationum, & processus, ipsa copia sibi fieri, & dari debeat infra terminum competentem per Judicem, ut supra, statuendum, recipiquè, & audiri debeant oppositiones, exceptiones, & cœtera jura ipsius rei.

ucciderlo, overo farlo offendere, & ammazzare fuori della Giurisditione, dalla quale sarà stato bandito, e s'in alcun tempo doppo la publicatione di tale sentenza il sudetto condannato venirà nelle forze della Giustitia, sia obligato il Signor Vicario, ch'all'hora sarà, dar esecutione frà otto giorni alla stessa sentenza non ostanti qualonque eccettioni; Se poi il delitto non sarà chiaramente provato, & il reo persisterà nella contumacia, si condanni in quaranta Ragnesi, e si bandisca, e se in alcun tempo un tal bandito sarà preso, ò si presenterà spontaneamente, e non proverà d'esser innocente, ò per haverlo fatto per sua difesa, overo per la falsità de Testimoni, ò con altra legitima maniera, sia posto alla tortura, con l'assistenza di chi si deve, e gli siano dati trè tratti di corda, in modo che verisimilmente resti purgato l'inditio della fuga; Se poi il reo non comparirà in causa capitale, overo per mezo di procuratore nelli casi, nelli quali si tratta di pena pecuniaria, all'hora si dia all'istesso la copia dell'accusa, denoncia, overo inquisitione, premessa però prima la risposta, con assignare quindeci giorni, cinque per il primo, cinque per il secondo, e cinque per il terzo, ultimo, e perentorio termine per difendersi, quali termini passati, proceda il Giudice alla condanna, ò assolutione, secondo la forma della Giustitia, e si ricevano le difese, testimonij, e prove delle parti fino al tempo di far la sentenza, anche in absenza delle parti, e senza citatione di quelle, ne meno sia necessario, che siano citate le parti, overo gl'accusati, ò denonciati, ò inquisiti à veder giurare li Testimoni, & à farsi altre prove, ne meno ad havere le copie delli Testimonij, ò del processo; mà si termini il processo più presto, che si potrà secondo la qualità del fatto, e del delitto, salvo però, se la parte dimandasse la copia delle prove, e del processo, che se li debba fare, e dare la stessa copia dentro un termine competente da stabilirsi, come sopra, dal Giudice, e si debbano ricevere, & ascoltare le oppositioni, eccetioni, & altre raggioni dell'istesso reo.

Quod Judex possit procedere super inquisitione, vel denuncia, etiam si supervenerit accusator.

Cap. 46.

STatuimus, & ordinamus, quòd si Judex per inquisitionem, seu denunciam procedat super aliquo Maleficio, & supervenerit accusator, possit tamen, & debeat, & teneatur procedere super inquisitione, denuncia, sive accusatione, & secundum acta per quæ meliùs de Maleficio constiterit, condemnare.

Ch'il Giudice possa procedere sopra l'inquisitione, ò denoncia, ancorche sia sopravenuto un' accusatore.

Cap. 46.

STatuimo, & ordiniamo, che se il Giudice procede per inquisitione, ò denoncia sopra qualche Maleficio, e sopravenga l'accusatore, possa però, debba, e sia tenuto procedere sopra l'inquisitione, denoncia, overo accusa, e condannare secondo quelli atti, per mezo de quali meglio apparirà il delitto.

Qui vocari debeant, quando contingit aliquem torqueri.

Cap. 47.

STatuimus, & ordinamus antiquæ nostræ inhærentes consuetudini, quòd Judex quando aliquem intendit subijcere tormentis, debeat, & teneatur præmonere, & vocari facere Syndicos Terræ Burgi Ausugani, sive Burgi Strigni, seu Villæ Telvi respectivè, quando scilicèt in Jurisdictione Thelvanæ, sive Jvani, sive Castri Alti, quando Villæ Telvi erunt sub Castri Alti Jurisdictione suppositæ, qui Jurati dictæ torturæ intersint ad hoc, ut si Judex ipse vellet excedere modum in torquendo, intentionem ipsius Judicis refrenare debeant, & possint, qui Syndici ea die, qua quis torquetur, & torturæ præsentes fuerint, habeant prandium in Castro.

Quali persone debbano chiamarsi, quando occorrerà dare la tortura ad alcuno.

Cap. 47.

STatuimo, & ordiniamo inherendo alla nostra antica consuetudine, che quando il Giudice intende dare la tortura ad alcuno, debba, e sia obligato avvisare avanti, e far chiamare li Sindici della Terra del Borgo di Valsugana, overo del Borgo di Strigno, overo della Villa di Telve respettivamente, cioè nella Giurisditione di Telvana, Jvano, e Castell' Alto, quando le Ville di Telve saranno soggette alla Giurisditione di Castell' Alto, li quali Giurati siano presenti alla tortura, accioche se il Giudice volesse eccedere la moderatione nel torturare, debbano, e possano raffrenare la di lui intentione; E li Sindici in quel giorno, nel quale alcuno si tortura, e saranno presenti alla tortura, habbiano il pranso in Castello.

Quod Accusatus comparens non recedat, nisi dederit fidejussionem.

Cap. 48.

STatuimus, & ordinamus, quòd si quis accusatus, vel denunciatus fuerit, vel procedetur contra aliquem de aliquo Maleficio, comparuerit, Dominus Vicarius teneatur eum detinere facere, donec fecerit securitatem sibi præceptam, & si accusatus petierit, quòd accusator faciat, seu det securitatem de expensis, ipse accusator eam facere, seu dare teneatur.

Che comparendo l'Accusato, non si parta se non haverà data una sigurtà.

Cap. 48.

STatuimo, & ordiniamo, che s'alcuno sarà accusato, ò denontiato, overo si procedera contro alcuno per qualche delitto, se comparirà, sia obligato il Signor Vicario, farlo trattenere fino che haverà data la sigurtà ingiontali; E se l'accusato dimanderà, che l'accusatore faccia, ò dia sigurtà delle spese, lo stesso accusatore sia obligato farla, overo darla.

De pœna accusantis, & non probantis.

Cap. 49.

STatuimus, & ordinamus, quod quicunque alium accusaverit, & intentionem accusationis non probaverit, medietatem illius pœnæ pro banno componat, quam solvere teneretur reus si contra eum accusatio legitimè probata fuisset, & expensas accusator reficiat, quas occasione dictæ accusationis fecerit accusatus. Insuper mandamus, quòd in omnibus condemnationibus, vel absolutionibus condemnetur victus victori in expensis, & quod ea, quæ dicta sunt de accusatore habeant locum etiam in Instigatore.

Della pena di chi accusa, e non prova.

Cap. 49.

STatuimo, & ordiniamo, che Chiunque accuserà un'altro, e non proverà l'intentione dell'accusa, incorra nella metà della pena, che sarebbe obligato pagare il reo, se l'accusa fosse stata legitimamente provata, e l'accusatore resarcisca le spese, ch'haverà fatte l'accusato in occasione di detta accusa. In oltre commandiamo, ch'in tutte le condanne, ò assolutioni, venga condannato il soccombente nelle spese del vincitore, e che quelle cose, che sono state dette circa l'accusatore, habbiano luogo ancora nell'Instigatore.

Quod incarceratus occasione criminis, pro quo imponitur pœna pecuniaria, præstando fidejussorem relaxetur.

Cap. 50.

STatuimus, & ordinamus, quòd inquisitus, accusatus, sive denunciatus de crimine, pro quo sit pœna pecuniaria imponenda, præstando idoneam fidejussionem de se præsentando, de stando juri, & de judicato solvendo, non possit, nec debeat incarcerari, & si incarceratus fuerit, præstita dicta fidejussione incontinenti Judex ipsum relaxare debeat, & teneatur.

Ch'un' impriggionato per causa di delitto, nel quale si tratta di pena pecuniaria venga rilasciato dando una sigurtà.

Cap. 50.

STatuimo, & ordiniamo, ch'un' accusato, inquisito, overo denontiato per qualche delitto, per il quale si debba imporre pena pecuniaria, dando una sufficiente sigurtà di presentarsi, di star alla raggione, e di pagar quanto sarà giudicato, non possa, ne debba esser carcerato, e se sara carcerato, debba, e sia tenuto il Giudice, dando la detta sigurtà, subitamente rilasciarlo.

De commutatione pœnæ incursæ.

Cap. 51.

STatuimus, & ordinamus, quòd si casus evenerit, ut propter paupertatem, malefactores, qui in pecunia essent condemnati, condemnationem solvere non potuerint, sit in arbitrio Domini Vicarii, prout sibi convenire videbitur, ipsas pœnas in alias commutare, dummodò in abscisione membri non transmutet; & hoc in casibus, in quibus non imponatur pœna mortis, vel abscisionis.

Del commutare la pena incorsa.

Cap. 51.

STatuimo, & ordiniamo, che s'accadesse, che per povertà li Malfattori, che fossero stati condannati in dinaro, non potessero pagar la condanna, sia in arbitrio del Signor Vicario, come li parerà esser conveniente, permutare le stesse pene in altre, purche non le muti in taglio di qualche membro; E ciò s'intendi di quelli casi, ne quali non è imposta pena di morte, ò di taglio di qualche membro.

Quod in condemnationibus non possit fieri cessio Jurium, & actionum.

Cap. 52.

STatuimus, & ordinamus, quòd nemo possit accipere jura, & actiones in condemnationibus processis, neque aliquis possit ea, vel eas cedere sub pœna librarum viginti quinque à quolibet eorum auferenda, cujus medietas sit Fisci, & altera accusatoris, & cessio non valeat, sed nulla sit, & inanis.

Che nelle condanne non si possa far cessione di raggioni, & attioni.

Cap. 52.

STatuimo, & ordiniamo, ch'alcuno non possa ricevere per cessione le raggioni, & attioni delle condanne, ne alcuno possa ceder quelle, ò queste sotto pena di lire vinticinque da doversi levare à ciascuno di loro, la metà della quale sia del Fisco, e l'altra dell'accusatore, e la cessione non sia valida, mà sia nulla, e vana.

Si falsam præco relationem fecerit.

Cap. 53.

STatuimus, & ordinamus, quòd si falsam præco relationem fecerit circa suum offitium, vel aliquid aliud falsi commiserit, condemnetur ad emendationem totius damni, & interesse, quæ passa fuerit illa persona, in cujus damnum aliquid prædictorum commissum fuerit, & ponatur ad Berlinam ibi per duas horas commoraturus; & si prædictam pœnam, seu emendationem damni infra octo dies non solverit, condemnetur ad inserviendum triremibus pro tempore, arbitrio Domini Vicarii declarando.

De falsis Mensuris.

Cap. 54.

STatuimus, & ordinamus, quod si quis inventus fuerit habere falsitatem in passu, vel libra, statera, seu bilancia, vel stario, puniatur in libris quinque, & in amissione ipsius rei, & idem intelligatur in passetis, & quibuscunque aliis mensuris, & in pane, qui verò falso ponderaverit, vel mensuraverit, seu falsum pondus, seu falsam mensuram dederit, puniatur in libris decem, & ad restituendum damnum passo, cujus medietas sit Fisci, & altera medietas suprastantium.

De Incendiariis.

Cap. 55.

STatuimus, & ordinamus, quod si aliquis posuerit, vel poni fecerit, fraudulenter ignem in Terra Burgi Ausugani, in Burgo Strigni, seu in aliqua Villa, seu in quacunque alia domo, seu stabulo, damnum emendet, & igne comburatur; Si verò non pervenerit ad forcias curiæ, perpetuò banniatur, & bona sua, si supererint, ultra emendationem damni, pro dimidia applicentur Fisco, & altera ejus proximioribus, deducta precis emendatione damni, & si pro quo tempore devenerit ad manus superioritatis, comburetur, ut supra.

De

Delle relationi false dell'Officiali.

Cap. 53.

STatuimo, & ordiniamo, che s'un' officiale farà una falsa relatione in cose del suo officio, overo commetterà qualche altra falsità, sia condannato al resarcimento di tutto il danno, & interesse, ch' haverà patito quella persona, di cui danno sarà stata commessa alcuna cosa delle sudette, e sia posto alla Berlina per due hore, e se in otto giorni non pagherà la sopradetta pena, overo il resarcimento del danno, sia condannato in Galera à tempo d'esser stabilito ad arbitrio del Signor Vicario.

Delle Misure false.

Cap. 54.

STatuimo, & ordiniamo, che s'alcuno sarà ritrovato haver falsità nel passo, ò nella lira, ò stadera, overo bilancia, ò staro, sia punito in lire cinque, e nella perdita della stessa cosa, e l'istesso s'intenda nelli passeti, ò sia brazzolari, & in qualonque altra misura, e nel pane; Chi poi peserà, ò misurerà falsamente, ò darà peso falso, ò falsa misura, sia castigato in lire dieci, & à resarcire il danno à chi l'hà patito, la metà della qual pena sia del Fisco, e l'altra metà delli soprastanti.

Degl' Incendiarij.

Cap. 55.

STatuimo, & ordiniamo, che se alcuno ponerà, ò con malitia farà ponere fuoco nella Terra del Borgo di Valsugana, nel Borgo di Strigno, ò in qualche Villa, overo in qualonque altra Casa, ò Stalla, resarcisca il danno, e sia abbrucciato; Mà se non venirà nelle forze della Giustitia, sia bandito in perpetuo, e se, oltre il resarcimento del danno, gli avanzeranno Beni, questi, per la metà siano applicati al Fisco, e per l'altra metà alli più prossimi di esso, detratto prima il resarcimento del danno; e se in alcun tempo caderà nelle mani della superiorità, sia abbrucciato, come sopra.

Della

De Eodem.

Cap. 56.

STatuimus, & ordinamus, quòd si quis potuerit ignem, vel commiserit poni in aliqua Sylva, sive nemore, si dolosè non fecerit, sed pro suo particulari commodo, veluti calefaciendi se causa, vel aliquam fratam colendi, sive construendi, & ignis invaserit cremando Sylvam, sive nemus, condemnetur ad emendationem damni passo, sive passis damnum, quam pœnam, si infra mensem, solvere non poterit, perpetuò banniatur; Si verò fraudulenter ignem, sive incendium posuerit, vel poni fecerit in Nemore, vel Sylva, condemnetur ad emendationem damni, & sibi manus dextera amputetur, & si infra octo dies non fecerit emendationem damni passo, seu passis, ultra pœnam manus eruatur sibi oculus ex capite.

Della stessa Materia.

Cap. 56.

STatuimo, & ordiniamo, che s'alcuno ponerà, ò commanderà, che sia posto fuoco in qualche Selva, ò Bosco, se ciò non farà con malitia, mà per suo commodo particolare, come per esempio, per riscaldarsi, overo per coltivare, ò fare qualche frata, & il fuoco si sarà avanzato, abbruggiando la Selva, ò il Boscho, sia condannato al resarcimento del danno a quello, ò à quelli, che l'hanno patito, la qual pena se non potrà pagare dentro un mese, sia perpetuamente Bandito; Se poi con malitia haverà posto, ò fatto porre fuoco, ò incendio in qualche Selva, ò Boscho, sia condannato à resarcire il danno, e gli sia troncata la mano destra, e se in otto giorni non haverà resarcito il danno a quello, ò quelli, che l'haveranno patito, oltre la pena della mano, gli sia anche cavato un'occhio dal capo.

De Operariis.

Cap. 57.

STatuimus, & ordinamus, quòd Operarii, qui venire ad laborandum promittunt, & non veniunt, teneantur solvere ei, cui promiserunt, libras duas pro quoque die, quo defecerunt, quæ si solvere non poterunt, puniantur arbitrio Domini Vicarii corporaliter.

Degli Operarij.

Cap. 57.

STatuimo, & ordiniamo, che gl'Operarij, che promettono di venire à lavorare, e non vengono, siano obligati a pagare à quello, à cui hanno promesso, due lire per ciascun giorno, che haveranno mancato, le quali se non potranno pagare, siano puniti corporalmente ad arbitrio del Signor Vicario.

De Casibus Ommissis.

Cap. 58.

STatuimus, & ordinamus, quod in omni casu, in quo non reperirentur certæ pœnæ specificatæ, seu expressæ in hoc volumine Statutorum, Judex possit, & debeat facere condemnationes secundùm Juris communis dispositionem.

Delli Casi Ommessi.

Cap. 58.

STatuimo, & ordiniamo, ch'in ogni caso, nel quale non si ritrovasserò nel presente volume de Statuti pene determinate, specificate, overo espresse, possa, e debba il Giudice far le condanne secondo la dispositione della legge commune.

HÆc suprascripta Statuta NOS MAXIMILIANUS tamquam pleno jure, ut supra constitutus Gubernator, ac Cohæres Princeps, & Dominus Comitatûs Tyrolensis, eo modo, quo præmissum est, ad humiles preces prefatarum Communitatum ex tribus Dominiis nostris Telvanæ, Jvani, & Castri Alti per Nos partim emendata, & aucta, aucthoritate nostra, tenore præsentium confirmamus, & approbamus.

Reservata tamen Nobis, & hæredibus, ac successoribus nostris semper libera, & omnimoda facultate, & potestate hujusmodi Statuta omnia, & singula quandocunque in posterùm visum fuerit, pro temporis qualitate, rerum statu, atque necessitate, nostro arbitrio rursùs emendandi, augendi, reformandi, & quæcunque in hac parte, prout Nobis expediens, atque opportunum videbitur, faciendi; In horum præmissorum omnium fidem, & testimonium hæc præsentia Statuta Sigilli nostri appensione communivimus, & corroboravimus. Datæ Œniponti septima die Decembris, Anno Millesimo Sexcentesimo Nono.

Maximilianus &c.

Locus magni appensi Sigilli

Præmissum Statutorum Jurisdictionis Thelvanæ, Jvani, & Castri Alti, tam Civilium, quàm Criminalium Exemplum, ex suo originali latino idiomate conscripto, & existenti in Archivio Magnificę Communitatis Burgi Ausugii fideliter desumpsi, & exemplavi Ego Simon Prosper Zaneti publicus Imperiali aucthoritate Notarius Burgi prædicti, ac cum eodem concordare attestor, & in fidem &c.

Ad Laudem Dei &c.

COl tenore delle presenti, NOI MASSIMILIANO constituito, come sopra, con piena auttorità Governatore, e Coherede Prencipe, e Patrone della Contea del Tirolo nel modo già di sopra premesso, sopra le humillissime preghiere delle sopradette Communità delli trè nostri Dominij di Telvana, Jvano, e Castell' Alto, confermiamo, & approviamo con la nostra auttorità li soprascritti Statuti in parte da Noi emendati, & accresciuti.

Reservata però à Noi, & à nostri Heredi, e Successori la libera, & intiera facoltà, e potestà d'emendare di novo à nostro arbitrio, accrescere, e riformare tutti, e cadauno di questi Statuti, ogni volta, che per l'avvenire ci parerà, secondo la qualità del tempo, lo stato, e la necessità delle cose, e di fare in questa parte tutto ciò, che ci parerà espediente, & opportuno; In fede, e testimonio di tutte le cose premesse, habbiamo munito, & avvalorato questi presenti Statuti con l'appositione del nostro Sigillo. Data in Insspruch li sette di Decembre l'Anno Mille, Seicento, e Nove.

Massimiliano &c.

Noi Claudia per la Dio gratia Arciduchessa d'Austria, Duchessa di Borgondia, Landgravia d'Alsatia, Contessa del Tirolo, nata Principessa di Toscana &c. Tutrice, Contutrice, e Plenipotentiaria Governatrice degl' Arciduchi Pupilli per se, e per sua Maestà Cesarea &c.

VOlendo Noi remediare à molti disordini, & abusi, che sono nelle nostre Giurisditioni di Valsugana, acciò li Sudditi godino la pace, e quiete, & effetti di Giustitia con minor dispendio, & incommodo possibile, habbiamo maturamente fatti li seguenti ordini d'esser publicati in tutte trè le dette Giurisditioni, & inviolabilmente osservati, e così commandiamo, & espressamente decretiamo, & respectivè prohibiamo, cioè

Primo, Che niun Suddito possa mandar', ò venir in persona à Inspruch per far ricorso, senza espressa nostra licenza in scritto.

Secondo, Che niun' Avvocato, e qualonque Procuratore debba sotto pretesto di qualsivoglia raggioni levar le cause dalli Fori ordinarij, ne meno formar suppliche dirette à Noi, ò à nostri Tribunali, se prima non sarà seguita sentenza in seconda instanza, in modo, che sempre sij osservata la forma della raggione, & il Statuto, e questo sotto pena d'esser privati, ò sospesi dall' officio, & esercitio, ò altre pene arbitrarie.

Terzo, Che nelle cause non eccedenti la summa de Ragnesi vinticinque non sia admessa instanza alcuna in scritto, mà che in un termine solo siano ascoltate le parti, e fatta la sentenza; e se occorresse far prove, ò dedurre qualche raggione, non si passi il terzo termine, e non sia scritta cosa alcuna, se non la pura, e mera sentenza, che doverà far' il Giudice summariamente, d'esser esequita senz' altra appellatione.

Quarto, Che li Notari debbano tenere li loro Protocolli fedelmente, e ben registratti, si degl' instrumenti, come di qualonque atto giudiciale.

Quinto, Che nelle cause non eccedenti Fiorini cinquanta di capitale di cotesta Moneta corrente, senz'alcun riguardo delle spese, havendosi due Sentenze conformi, si debbano eseguire senz' altra appellatione, ò ulterior ricorso, non ostante, che vi fosse una sentenza intermedia contraria.

Sesto, Che li Notari non possino far l'officio dell' Avvocato, ò Procuratore tanto in voce, com' in scritto, avanti qualsivoglia Tribunale, eccettuate le cause proprie, e de suoi Parenti, e questo prohibiamo sotto pena d'esser privati del Notariato.

Settimo, Che niun Dottore, ò altro Causidico possa esercitare l'officio dell' Avvocato, ò Procuratore, senz' espressa nostra licenza.

Ottavo, Che niun Notaro novamente creato possa esercitare l'officio senza espressa nostra licenza in scritto.

Nono, Chi nell' avvenire vorrà mandar scritture estratte da Processi per ottener Delegatione, ò altro suffraggio di Giustitia, debbano alla presentia della parte contraria esser collationate, e sottoscritte dal Giudice della Causa, e dal Cancelliere, ò Attuario, altrimente non saranno accettate.

Decimo, Ch' in avvenire li memoriali, che saranno alla parte communicati, debbano esser sempre dalla medema con le proprie risposte trasmessi insieme con li seguiti Atti, e Rescritti concernenti la cognitione della causa, acciò la Consulta nostra possa con vero fondamento far le deliberationi per Giustitia.

Undecimo, Che nell'avvenire tutti li Giudici debbano ogni due anni stare al Sindicato.

Duodecimo, Ch'il Capitanio, & altri successori non debbano ingerirsi nelli Giudicij ordinarij, che corrono, e che sono avanti li Vicarij, e Tenenti, ne conceder Rescritti impeditivi al corso della Giustitia in cont'alcuno, mà lasciarlo libero sino alle Sentenze inclusivè, e se poi alcuno s'aggraverà, il Statuto hà provisto con l'appellatione, e se il Giudice ordinario sarà allegato suspetto, in tal caso gli sia dato un Coadiunto nel modo, che dispone il Statuto. Item, che non sia fatto Rescritto deffinitivo, ne impeditivo l'ordine giudiciale, e se pure venisse fatto ricorso urgente, ò necessario, non faccia Rescritto senza informatione dell'istessi Giudici avanti li quali pende la Causa.

Decimo terzo, Che li Vicarij nell'ordini delli Giudicij civili, ò nelle cose Giurisditionali, e concernenti il buon governo delle Signorie, debbano obedire all'ordine, che li sarà imposto dalli Capitani, e Tenenti, e se ad essi Vicarij fosse commandata cosa, che paresse contro raggione, e Giustitia, in tal caso ricorrino ad informare il detto Capitanio, ò Successore, il quale doppo haver havuta l'informatione faccia quella ressolutione, che richiede il giusto.

Decimo quarto, Che nell'avvenire in terza instanza quella parte, che vorrà appellare, dovera mandare tutti li formali, e gl'atti dell'appellatione, altrimente non sarà ricevuta, e correrà il tempo della desertione &c.

Decimo quinto, Che niun Giudice, ò Ministro possa ricever memoriali sotto nome di Communità, se prima non gli consterà, che sia stato validamente concluso dal Consiglio, e dalla Regula, prendendone perciò dall'istesse Communità la sufficiente informatione. Il che anco sarà osservato dalla nostra Consulta, che ritrovando esser stati fatti da due, ò trei privati sotto nome publico, siano severamente castigati, e condannati nelle spese, che per tal causa havesse fatte.

Decimo sesto, E perche li Processi nelle Signorie, benche di poca summa, vengono fabricati longi, e voluminosi con danno, e rovina de sudditi, si commette, e s'ordina agl'Avvocati, e Procuratori, & alle Parti, che nelle cause eccedenti la summa di Ragnesi vinticinque, nelle quali si deve proceder in scritto, non si possa, ne deva passar più, ch'alla quarta scrittura, cioè quattro scritture per parte, e non più, e che sia concluso in causa, e data la sentenza con ogni prestezza possibile, dovendo il detto Giudice troncar le cavillationi, e subterfuggij delle parti.

Decimo settimo, Che niun Suddito possa adoperar Sacerdoti à comparire in persona nelli Fori sotto pena della perdita delle raggioni, eccettuate però le Vedove, Pupilli, Parenti, Poveri, & altri casi dalla legge canonica permessi.

Decimo ottavo, Che niun Suddito debba compromettere cause Secolari in persone Ecclesiastiche, e ciò sotto pena della nullità, & altre pene arbitrarie.

Decimo nono, Ch'ogni, e qualonque Ministro deva non solo ubidir alli mandati, e rescritti che di tempo in tempo saranno inviati, mà de Mandati avisarne ancora quanto prima la ricevuta, & avisar la prestata, e dovuta ubidienza.

Ventesimo, Che niun Capitanio, ò Tenente, ò Vicario presuma di conceder salvicondotti, ò toleranza à Banditi, ne anco per hore; Mà devino, in conformità de Proclami, scacciarli, ò farli pregioni.

Ventesimo primo, Che niun Capitanio, Tenente, ò Vicario permetta nell'avvenire à qualonque Communità sotto qualsivoglia pretesto di consuetudine, di poter imporre Collette, Tasse, ò Contributioni senza la presenza d'uno delli detti Officiali, e Ministri, e ch'ogn'anno à medemi deva ogni Communità render conto di tutto il denaro esato dalle predette Collette, & in che sia stato speso, e ciò sotto pena ad arbitrio nostro.

Vente-

Ventesimo secondo, Che niun Capitanio, ò Tenente, ò Vicario possa conceder licenza d'Armi, di Caccie, ne di Pesche, e che niuno d'essi possa pescar, ò far pescar, ò cacciar se non per proprio uso, e bisogno della propria famiglia, sotto pena arbitraria, eccettuate però (circa l'Armi) le compagnie instituite per scacciar li Banditi, e per tener libere le Giurisditioni.

Ventesimo terzo, Che le cause vertenti, ò che vertiranno trà li Capitani, Vicarij, Cancellieri, e Vice Cancellieri, e Sudditi, siano conosciute, e terminate dal Nob. Baron Capitanio, e Successore de tempo, in tempo, e s'alcuno si sentirà gravato, potrà far ricorso à Noi con Memoriale.

Ventesimo quarto, Che li Capitani, Tenenti, Vicarij, e Ministri debbano invigilare sempre à buon servitio nostro, della Giustitia, e de Sudditi con mantenerli in pace, e concordia, e d'usar ogni rimedio à non lasciarli taccar lite, e controversie, & in particolare trà le Communità, procurando sempre d'aggiustarle prima amicabilmente.

Finalmente, Che tutte le presenti rissolutioni, e sopradetti Ordini, e ciascuno di essi siano con ogni pontualità osservate, sotto le pene comminate, & altre ad arbitrio nostro &c. In quorum fidem &c.

Dat. Œniponti die 23 Maii 1642.

Noi Claudia &c.

Dominicus Gianettinus

(Locus magni Sigilli Arciduchalis)

Ad Mandatum Serenissimæ Dominæ Archiducissæ proprium

Martinus Witingg Secretarius &c.

Noi la Prencipessa Claudia di Toscana per la Dio gratia Arciduchessa d'Austria, Duchessa di Borgogna, Landgravia, d'Alsatia, Contessa del Tirolo &c. Testamentaria Tutrice, e Governatrice degl' Arciduchi Pupilli Nostri Figlioli, de loro Stati &c. Plenipotentiaria di Sua Cesarea Maestà &c.

ESsendoci venuto à notitia, come nelle nostre Giurisditioni di Valsugana contro le nostre Costitutioni, e Proclami ultimamente publicati, & à grave danno de poveri Clientuli, vengono presentate Suppliche, Instanze, Protesti, & altre Scritture senza la sottoscrittione del Dottore, dal quale sono state formate, come altri disordini, che succedono. Habbiamo perciò doppo matura consideratione fatti li seguenti ordini, con li quali commandiamo, decretiamo, e respectivè prohibiamo, cioè

Primo, Che niun Giudice, ò Magistrato, e Cancelliere sotto qualsivoglia pretesto, ò colore ricevi, acconsenti, ò permetti, che sotto il di lui nome possi alcuno ricever Supplicha, Instanza, Protesto, ò Scrittura di qualsivoglia sorte, se non saranno sottoscritte da quelli Dottori, tanto terrieri, quanto forestieri, che le haveranno formate, sotto pena de Fiorini cinquanta d'esser applicati al nostro Fisco.

Secondo, Confermiamo, e di nuovo prohibiamo à tutti li Notari, e quelli, che non sono Dottori l'ingerirsi in advocare, far suppliche, procurare, e patrocinare, se non in causa propria, sotto le pene comminate nelle precedenti publicate Constitutioni.

Terzo, All'incontro commandiamo à qualonque Dottore in queste nostre Giurisditioni, che sotto pena della privatione d'advocare, e patrocinare, non debba ingerirsi, ne tampocho presumersi d'instrumentare, inventariare, & esercitare in soma l'officio pertinente all'arte del Notariato.

Quarto, Ch'in niun modo alcuno presumi per l'avvenire giurar sospetto il Capitanio, Tenente, Commissario, Vicario, ò Dottori, di che sorte si sia, senza espressione della Causa, se del Capitanio, alla nostra Consulta, e se d'altri sottoposti al di lui Foro, all'istesso nostro Capitanio, che poi doverà à ciò debitamente provedere, e conoscer la sufficienza della suspicione, e succedendo in contrario non saranno dalla nostra Consulta, ò Capitanio sentiti.

Ultimo, Ch'il Capitanio debba invigilare, e procurare, che li soprascritti capi, ressolutioni, ordini, e ciascheduno di essi sijno con ogni pontualità osservati, sotto le pene comminate, & altre ad arbitrio nostro, commandando, che le presenti sijno come sopra registrate appresso l'antecedenti Nostre ressolutioni già publicate in queste nostre Giurisditioni. In quorum fidem &c.

Dat. Œniponti die 27. Maii Anno 1645.

Noi Claudia &c.

Dominicus Gianettinus

(Locus magni Sigilli Archiducalis)

Ad Mandatum Serenissimæ Dominæ Archiducissæ proprium

Martinus Witingg Secretarius &c.

Noi la Prencipessa Claudia di Toscana per la Dio gratia Arciduchessa d'Austria, Duchessa di Borgogna, Landgravia, d'Alsatia, Contessa del Tirolo &c. Testamentaria Tutrice, e Governatrice degl' Arciduchi Pupilli Nostri Figlioli, de loro Stati, & Plenipotentiaria di Sua Cesarea Maestà &c.

Volendo Noi oviare in avvenire al grave dispendio, che sentiamo dalli Sudditi di queste nostre Signorie di Valsugana spesse volte incorrersi per via d'illeciti Contratti, per tanto con le Nostre presenti maturamente discusse risolutioni decretiamo, e respettivamente prohibiamo.

Primo, Che per l'avvenire, chi vorrà constituire passivè qualche affitto, quello doverà constituire sopra di Casa, Campo, overo altra cosa immobile, descritta con suoi Confini, vendendo il jus d'esigere simil affitto à chi sborsarà il Capitale, ò prezzo di detto affitto.

Secondo, Che tal Casa, Campo, overo altra cosa sia libera di chi venderà l'affitto.

Terzo, Che renda frutto de sua natura, e sia atta à rendere, e pagare l'affitto, che se gli constituirà sopra.

Quarto, Che vaglia niente di meno del capitale, che sarà sborsato.

Quinto, Che per assicurarsi di ciò sia Stimata dalli Stimadori della Terra, ò Villa, nella regola della quale si troverà essere posta la detta cosa immobile, overo da Arbitri eletti d'ambe le parti.

Sesto, Che la Stima sia presentata al tempo della celebratione dell'Instrumento, affine sia in quello inclusa.

Settimo, Che tal cosa immobile resti in specie obligata per il solo pagamento dell'affitto.

Ottavo, Ch'al tempo dell'Instrumento alla presenza del Notaro, e Testimoni sia sborsato, da chi comprerà l'affitto, il prezzo di quello in dinari contati, qual prezzo sia ricevuto dal Venditore veramente, e realmente senza fraude, ò simulatione alcuna.

Nono, Che se per la strettezza grandissima del danaro, ch'è in tutta la Valle, non si trovasse sempre l'occasione di fare affitto à dinari contati, mà si bene con Biade, Vino, overo con altra Mercantia, in simil caso, si possi ricever tal sorte di robba, e mediante la giurata confessione del Venditore (per escludere ogni fraude, e simulatione) d'haver ricevuto dal Compratore la somma de tanti Troni, ò Rainesi in tanta Biada, overo in altra Mercantia: Specificando la qualità, si possi per detta somma constituire l'affitto: Con questa conditione però, e non altrimente, ch'il prezzo delle Biade non eccedi la tassa, che sarà stata publicata in quella Giurisditione, alla quale sarà sottoposto il Compratore, e che quello del Vino, ò d'altra Mercantia, sia fatto da doi confidenti, e periti amici, e questo, acciò il povero Suddito, che si trova in necessità di far l'affitto, non senta anco il danno dell'eccessivo prezzo, oltre à quello, che col rivendere la robba havuta, sarà per sentire, nel perdere del prezzo, che gli sarà stata appreciata.

Decimo, Che annualmente à Santo Martino si paghi l'affitto, quale non possi eccedere li sette per cento, in riguardo al prezzo pagato, ò di contati, overo in tanta robba, come di sopra &c. E si paghi in dinari contati, s'il capitale sarà stato in contati; Mà essendo stato in tanta Mercantia, lo debba pagare in tanta Biada, ò Vino conforme alla tassa, *ut æqualitas inter contrahentes servetur*.

Undecimo, Ch'il Venditore dell'affitto non possa mai per alcun tempo esser astretto dal Compratore à redimersi, mà che per patto speciale, & espresso nell'Instrumento possa sempre in ogni tempo, & in perpetuo à suo beneplacito non ostante qualsivoglia prescrittione di tempo, si di raggion commune, come municipale, affrancarsi da simil affitto con pagare prima l'affitti incorsi, se ve ne saranno, e restituire il ricevuto capitale.

Duodecimo, Che la restitutione del detto Capitale, non ostante, ch'à quel tempo il danaro fosse alto, s'habbi però à fare giusto al valore, e corso, che valeva, e correva il danaro al tempo della constitutione dell'affitto.

Decimo terzo, Ch'oltre all'obligatione in specie della Casa, Campo, ò altra cosa immobile per la causa già detta, restino anche in genere obligati tutti gli altri Beni presenti, e futuri del Venditore, in caso, che la detta cosa obligata restasse evitta, e per sicurezza della medesima, cioè che sia del detto Venditore, fruttifera, & atta al pagamento dell'affitto: Con dichiaratione, che s'il Campo, Casa, ò altra cosa, sopra della quale sarà fondato l'affitto, in parte, overo in tutto perirà, s'intenda in detta parte, ò in tutto respettivamente andata à male à danno, e pericolo del Compratore. E se in parte, ò in tutto per qualche caso fortuito resterà di render frutto, in simil caso l'affitto doverà alla rata cessare al Compratore di quello. Mà se resterà provato, che si sia resa infruttuosa per dolo, ò colpa del Venditore, questo sia poi obligato restituire il prezzo, overo constituire l'affitto sopra altra cosa, con li medesimi requisiti, *ut supra*. E se il Patrone della cosa sottoposta all'affitto pensasse di voler quella vendere, s'habbi in simil caso da preferire il Patrone dell'affitto à qualsivoglia Compratore, & avisandolo del prezzo, e conditioni, con le quali, e per il quale intende di volerla vendere, habbia d'aspettare per giorni quindeci la resolutione, se la vuole comprare.

Decimo quarto, Acciò, non si habbino à fare affitti in altra forma, dichiariamo, che tutti l'affitti, che si faranno in avvenire in altro modo, forma, e con altri patti, siano tenuti per nulli, & invalidi, e quelli s'intendino per usurarij di modo, che restino sottoposti alle dovute pene: Cioè che li principali, ch'in altro modo, forma, e con altri patti constituiranno affitto, caschino per ciaschedun'affitto nella pena de dieci, vinticinque, cinquanta, e cento Rainesi, e più, e meno, conforme alla qualità de casi, e delle persone, d'esser applicata al Fisco: E li Notari, che si rogaranno di simili affitti, restino *ipso jure, & facto* privati dell'officio del Notariato, e possino esser castigati ad arbitrio ancora.

Finalmente commettiamo, che le sudette Nostre gratiose constitutioni siano anco registrate appresso l'altre Nostre antecedenti, & inviolabilmente da tutti osservate.

Ci riserviamo però di poter sempre aggiongere, e levare quanto conosceremo espediente. In fede &c.

Dat. Inspruch il primo Luglio l'Anno 1645.

Noi Claudia &c.

Dominicus Gianettinus

(Locus magni Sigilli Arciducalis)

Ad Mandatum Serenissimæ Dominæ Archiducissæ proprium

Martinus Witingg Secretarius &c.

Copia

Copia delle Tasse ultimamente fatte &c.

Nobile, Diletto, e Fedele &c.

PEr la notitia arrivataci, che le Tasse vecchie di coteste Giurisditioni eccedesseron i limiti della convenienza, ci è parso giusto il farle quì da nostri periti Ministri maturamente considerare, com'è seguito, e ridurre al segno, che dimostra l'allegato registro, e ch'inviamo à voi, acciò ne distribuite copia à tutti cotesti Fori, e Cancellarie, con ordine espresso, e publico, che vengano pontualmente osservate, come tale è la Nostra volontà indrizzata al benefficio universale de Sudditi, & all'equità; mentre senz'altro preghiamo Dio à prosperarvi.

Inspruch a' 22. Settembre 1646.

Noi Claudia &c.

ESsendo arrivato à notitia della SERENISSIMA CLAUDIA ARCIDUCHESSA D'AUSTRIA SIGNORA, SIGNORA, E PRENCIPESSA NOSTRA CLEMENTISSIMA, &c. Che le Tasse vecchie de Signori Giudici, Avvocati, Cancellieri, e Notari di queste Giurisditioni eccedono li limiti della convenienza, gl'hà parso giusto, e conveniente di ridurle al segno, che dimostra l'allegato Registro con ordine espresso, ch'inviolabilmente venghino da ogn'uno pontualmente osservate, & esequite sotto pena arbitraria della medema ALTEZZA SERENISSIMA &c.

Tassa per li Signori Giudici.

L'Honorario, ò siino sportule de Signori Vicarij, e Giudici ordinarij sono conforme al Statuto Cap. 128. in raggione di cinque per Cento, in maniera però, che non possino eccedere Ragnesi cinquanta, sia la summa di qualsivoglia quantità, anco maggiore.

Con dichiaratione, ch'havendo ricevuto le sportule per la sentenza, non possino haverle per l'esecutione, e così *pro una, & eadem causa* senon una volta sola: L'istesso s'intendi anco se bene la Sentenza contenesse più capi, in modo, che le sportule non possano eccedere Ragnesi cinquanta.

Rilasciando l'esecutioni, ancorche non havesseron fatto Sentenza, habbino la loro tenuta, e se nascesse processo, ò contraditione, e che dovesseron giudicare, non possino pretender altra tenuta.

Venendo dato Coadionto al Giudice ordinario, s'intendi à spese del dimandante, *ita* che non possi per quello esser minuito il Salario del Giudice ordinario. Il Coadionto possi conseguire le sportule in raggione del cinque per cento sino alla summa de Ragnesi vinticinque, e di più non possi pretender.

Che li Giudici Delegati, ò Arbitri, che giudicaranno cause de Sudditi di Thelvana, Jvano, e Castell'Alto, habbino, e conseguir possino le sportule in raggione di cinque per cento in modo però, che non eccedino vinticinque Ragnesi per ciascheduno, e se fosseron più di due Delegati, ò Arbitri, che frà tutti non possino conseguire più di cinquanta Ragnesi.

Per la depositione d'un Testimonio in Borgo carantani otto, nelle Ville troni uno, senza spese di viaggio, e cibarie.

Per

Per l'impositione di giudiciale decretto in qualunque causa, ò Contratto troni due, e carantani sei.

Per qualonque Sigillo carantani sei.

Per un Sequestro carantani sei.

Per la Legalità à qualonque Scrittura con appositione di Sigillo carantani nove.

Per una Tutella, ò cura troni due carantani sei, e se occorresseron più Tutelle, ò cure per ogn'una troni due carantani sei.

Per un'Inventario non eccedente la summa de Ragnesi trecento, mentre possi esser perfettionato in mez'un giorno troni quattro carantani sei.

Et in caso ricercasse tutt'il giorno troni sette carantani sei, senza però altra pretensione di spese cibarie nella Terra del Borgo, Strigno, e Telve respettivamente, mà alla Montagna, e Ville debba quelle havere oltre la tassa predetta.

E da Ragnesi trecento sopra debba havere troni sette, carantani sei.

Non potendo perfettionare detto Inventario in un giorno, sij duplicato detto honorario in raggione di giornata come sopra.

Per la Rendita de Conti da farsi da Curatori, ò Tutori à minori sino alla summa de Ragnesi trecento troni quattro, carantani sei.

E da Ragnesi trecento sopra fino à Ragnesi seicento troni sette, carantani sei.

E da Ragnesi seicento sopra per qualonque summa troni nove.

Con dichiaratione, che s'occorresse discussione di partite controversie nell'istesso atto di renditione, non possi il Giudice conseguire altro; Mà se doppo la rendita de Conti, con intervallo di tempo nascesse sopra qualche partita nova differenza, che ricercasse fatica, ò studio particolare, possi conseguire le sportule in raggione di cinque per cento, in modo, che però non possino eccedere Ragnesi cinque; e rilasciando l'esecutioni per l'istesso atto di rendita, non possi perciò pretender altro.

Per un Decretto, che facesse, di rinovatione d'un commandamento, Mandato, Pignora, Esecutione, e simili carantani sei.

Per la Sentenza di Priorità, ò Potiorità de pretendenti Creditori nell'escussione de Beni, habbino in raggione di cinque per cento, con questo però, che per qualsivoglia summa non possino ecceder Ragnesi vinti, intendendosi però di tutti li capi, e pretensioni unite, che non possino però esser separate, come s'hà specificato di sopra circa le sportule delle Sentenze, cioè troni nonanta.

Nelle cause della Communità non possino conseguire più della metà, cioè due, e mezo per cento, ne possino ecceder Ragnesi vinti per qualsivoglia summa, e ciò s'intendi tanto se le Communità sono Attrici, quanto, se sono convenute.

Nelle Cause, dove si tratta d'Honorario, e Mercedi de Dottori, Avvocati, Notari, e Procuratori, com'anco di Steure, ò Colte, non possino conseguire sportule.

L'istesso s'intendi nelle cause de poveri in estrema povertà constituiti, con dichiaratione però, ch'ottenendo la causa, e venendoli adjudicate le spese, siano obligati pagarle, acciò, con aliena *jactura*, non se le imborsassero.

Per l'impositione di perpetuo silentio, s'importerà la summa de Ragnesi cento, conseguiranno troni cinque.

E se la summa sarà inferiore, habbino di detti troni cinque la sua rata.

E da Ragnesi cento sopra per ogni centenaro de Ragnesi troni due, carantani sei *ita* che non possino ecceder la summa de troni trenta.

Per la licenza di passaggio alle seconde Nozze, trattandosi di mediocrità de Beni, troni due, carantani sei.

E de ricchezza troni quattro, carantani sei, caricando in ciò, à discernere, la conscienza de Giudici.

Per

Per la limitatione de Beni de Pupilli, ò Minori, mediante la deputatione de Periti, & approbatione con giudiciale Decreto sino à Ragnesi cinquecento, troni due, carantani sei, & indi sopra per qualsivoglia summa troni cinque.

Per qualsivoglia accesso di differenza nella Terra del Borgo, Strigno, e Telve, l'anno ch' haverà la Giurisditione, Regole, ò Distretto di quelle troni cinque.

Nelle Ville, e loro Campagne troni sette, carantani sei: L'istesso s'intendi andando sopra qualche Montagna, non eccedendo di distanza miglia tre, mà eccedendo, troni nove, carantani quattro.

Et occorrendo consumare tutt' il giorno, habbino anco le spese cibarie.

Per l'immissione di Possesso nella Terra del Borgo, Strigno, e Telve, e Campagne loro, conferendosi li Signori Giudici stessi, habbino troni cinque, e nelle Ville, loro Distretti, e Montagne, habbino l'istesso salario, come s'hà detto di sopra nell'accessi de Luoghi di differenza.

Aggiongendo però, che s'occorrerà far accesso à più d'un luogo di differenza, e così ancò all'immissione; Mentre sijno distanti di qualche consideratione, habbino la metà di più di quello, è stato detto di sopra; e questo oltre l'honorario della definitiva loro sentenza.

Quando fosse fatto qualche interlocutoria, e che da quella per via d'appellatione, ò altro, gli sia levata la causa, conseguirà la quarta parte dell'honorario; Mà se la lite fosse contestata, conseguirà la metà dell'honorario; Mà se la causa non andasse più avanti, ò le parti si concordasseron, ò in altra maniera desistesseron, mentre non fosse diffetto del Giudice, sij osservato il Statuto Cap. 129.

Per il Decreto, che facesse il Giudice di creare Maggiore un Minore; con giuramento alle Liti, e Cause conforme il Statuto Cap. 14. habbi troni due, carantani sei.

Occorrendo far qualche dichiaratione in materia del Statuto de Compromessi Cap. 7. e 8. cioè se la causa deve esser compromessa, ò nò, conseguirà per l'honorario troni sette, carantani sei.

Per ogni rendita de Conti, che sarà fatta dalli Sindici delle Communità della loro administratione con interpositione di Giudicial Decreto in Borgo, compreso il metter della Colta, senza poter pretender spese cibarie, havuta consideratione, che tutti li due Sindici rendono li conti in una sol volta all'anno, troni sette, carantani sei.

E nelle Ville, e Montagna per ogni volta, essendoche viene fatta più d'una rendita, le spese Cibarie, e troni tre.

Per un Revello di Pignora carantani sei.

Per la condanna de Mandato penale de Ragnesi vinticinque in giù troni uno, & indi sopra troni due.

Nelle Cause della Seconda Instanza.

IL Signor Capitanio, al quale in virtù del Statuto sotto la Rubrica dell' Appellationi Cap. 58. e 59. s' aspettano dette Cause, dovendo secondo l' antica consuetudine, stile, & osservanza giudicar Gratis, non se li fà altra tassa.

L' istesso doverà osservare nelle Cause de Beni di Chiesa, e Livelli de Castelli, la cognitione de quali per il Statuto al Cap. Primo in Civil: se gli aspetta in prima instanza, senza però alcuna Mercede.

Andando sopra alcun Loco di differenza, come fatica estraordinaria, nella Terra del Borgo, Strigno, e Telve respettivamente, quando la Giurisditione sarà sotto Castell' Alto, e Regola, ò Distretto di quelle, troni sette, e carantani sei.

Nelle Ville, e loro Campagne troni nove carantani quattro. L' istesso s' intendi, andando sopra qualche Montagna, non eccedendo miglia tre di distanza, & eccedendo, troni quindeci.

Tassa delli Signori Avvocati, e Procuratori.

PEr ogni termine, che dalli Signori Dottori sarà fatto avanti qualonque Giudice nella Terra del Borgo, Strigno, e Telve, intendendo però di quelli, che habitano nelli luoghi predetti respettivamente, troni due.

E se bene occorresseron repliche, quali si siano, in detto termine, ò termini, non possino pretender altro.

Le Scritture, che faranno, siano tassate dalli Signori Giudici secondo la qualità della causa, e loro continenza, non dovendo haver riguardo alla longhezza, mà si bene alla sostanza, e ponto di quelle, conforme parerà alla conscienza del Signor Giudice della causa, e l' istesso s' intendi anco nelle Suppliche, Allegationi, e Consulti.

Per la collatione d' un Processo de carte cento troni tre, e così per ogni cento.

Per la visione, & accesso d' un loco di differenza, portandosi fuori del luogo, ove habitano, potendo ritornar à Casa avanti mezo giorno, habbino troni quattro, carantani sei.

Et occorrendo consumar tutt' il giorno habbino, oltre le spese Cibarie troni sette, carantani sei, con dichiaratione, che se bene occoresse veder più luoghi, e far accessi, non possino conseguir di più.

Per un termine, ch' andasse fuori delli giorni dell' audienza ordinaria à posta in Castello di Thelvana, Jvano, e Castell' Alto respettivamente di quelli Signori Dottori, che stanno al Borgo, Strigno, e Telve, troni quattro.

E nelli giorni dell' audienza ordinaria habbino per ogni termine come sopra troni due.

E l' istesso sij osservato andando à Telve, ò Roncegno.

Dichiarando, ch' occorrendo far più termini per altre persone, per la quale è stato condotto à posta, habbi troni due.

In Thesino, e Grigno, à quelli Signori Dottori però, che habitano in Strigno andando à posta troni sette, carantani sei.

Con dichiaratione, che facendo termini per altre persone, per le quali non sono stati condotti à posta, non possino conseguire più per termine, che troni due.

E se dat' il caso, che più d' uno lo ricercasse di transferirsi à posta, non possino conseguir di più per il viaggio, oltre li termini come sopra troni sette, carantani sei.

Per un viaggio dal Borgo à Strigno, e da Strigno al Borgo à posta per il termine troni sette, carantani sei.

Et occorrendo più termini, sia osservata la dichiaratione predetta.

E se li Procuratori saranno Notari, ò Jurisperiti, conseguiranno la metà di quanto s'hà detto di sopra, tanto nelli termini, quanto nelli viaggi.

E se non fosseron ne Notari, ne Jurisperiti, habbino la quarta parte di quanto è stato tassato à Signori Dottori.

Tassa delli Cancellieri.

PEr un' Instanza carantani due.

Per una Risposta carantani due.

Per una Replica carantani uno.

E se l' Instanza, Risposte, ò Repliche saranno lunghe, che capischino una facciata di foglio carantani trè.

Per ogni Decreto di contestatione di Lite, publicatione di Processo, pronontia di Competentia, pronontia di Positioni per confesse, conclusione in Causa carantani sei.

E l'altri Decreti carantani trè.

Per una Relatione carantani due.

E s'in una Relatione saranno più citati, se gli aggionge oltre il primo, per ogn' uno carantani uno.

Per un Decreto contumaciale, che venghi publicato carantani sei.

Per una Prodotta di Scrittura carantani due.

Per la Presentatione d' un Processo carantani trè.

Per una Sentenza summaria senza formatione di Processo troni uno carantani due.

Per una Sentenza con formatione di Processo da Ragnesi vinticinque in giù troni uno, carantani due, & indi sopra troni due.

Per una Sentenza di Successione, di Priorità, ò Potiorità in concorso de pretendenti, sij osservato come sopra.

E se saranno più Capi, ò Pretendenti, per ogni Capo se gl' aggionge carantani trè.

Per l' Esame d' un Testimonio nelli Castelli, e Ville delle Giurisditioni, carantani dieci.

Per l'esame d'un testimonio in Borgo Strigno, e Telve, car. otto.

Per le Copie delle Scritture, e Termini, mentre ogni facciata di foglio contenghi Linee 26. con Lettere 32. per Linea per ogni Facciata carantani trè.

Per ogni Tutella, ò Cura troni due, carantani sei.

Per la Rinovatione, ò Confirmatione di Tutella, ò Cura troni due, carantani sei.

Per il Giuramento, che sarà prestato nelli Atti per ogni persona carantani quattro.

Per l' Indutione di Testimonio per ogn' uno carantani uno.

Per le Stime conseguiranno conforme al Statuto un quatrino per lira, non potendo ecceder un Scudo.

Con

Con Dichiaratione, che se saranno stimati più Stabili, oltre il primo, se gli aggionge la metà di più per ogni Stabile.

Per l'Andata sopra un Locho di differenza nella Terra del Borgo, Strigno, e Telve l'Anno, ch'haverà la Giurisditione, e sua Campagna troni trè, carantani sei.

E nelle Ville, e loro Campagne troni cinque.

Montagna di Roncegno, e Ronchi, non eccedendo miglia trè di distanza, s'osservi l'istesso, & eccedendo, troni sette, carantani sei.

Con Dichiaratione, ch' occorrendo visitar più Lochi, mentre non sijno distanti di consideratione l'uno dall' altro, oltre li Atti, che scriveranno, non possino conseguire di più della sudetta Tassa.

Per un Possesso de Beni Stabili troni trè, e se saranno più corpi, oltre il primo, la metà di più per ogni corpo.

Per l'Appellatione, che sarà interposta da qualonque Dichiaratione, e Sentenza in Borgo, Strigno, e Telve respettivamente troni uno.

E nelli Castelli andando à posta troni due.

Et aggravando novamente à *rejectione appellationis*, inherendo all' appellatione, carantani sei.

Per ogni Proclama de danni de Campagna con più capi troni due.

Per l'Atto d'un Deposito fino à troni cento, troni uno, e da cento sopra, per ogni centenaro carantani sei. Non potendo ecceder troni sette, carantani sei.

Per l'Estratto della Colta della Communità del Borgo troni cinque.

Per ogni Conto, che da Sindici de Communi sarà reso in Borgo, Strigno, e Telve l'Anno, ch'haverà la Giurisditione, senza le spese Cibarie, e per metter il Bestiame alla Colta, troni due.

E nelle Ville, e Montagna, le Cibarie, e troni due.

Per l'Estratto del Bestiame troni due.

Per l'Atto in scritto con licenza di passar alle seconde nozze troni due.

Per la Limitatione de Beni de Minori con Giudiciale Decretto troni due, carantani sei.

Per la Rendita de Conti de Beni de Minori da farsi da Curatori, fino à Ragnesi trecento troni trè.

E da Ragnesi trecento sopra fino à Ragnesi seicento troni cinque.

E da Ragnesi seicento sopra troni sette.

Per un Revello carantani sei.

Per l'Atto di creare un Minor Maggiore con giuramento, e Decretto Giudiciale, troni due, carantani sei.

Per una Risposta ad una Modula di Positioni carantani quattro.

Per un'Inventario, non eccedendo la summa de Ragnesi cinquanta in Borgo, Strigno, e Telve respettivamente, troni trè.

E da Ragnesi cinquanta fino à cento troni sei.

E nelle Ville, oltre detti troni trè, e sei respettivamente, anco le spese Cibarie &c.

Con aggionta, ch' occorrendo spender più d'un giorno in detto Inventario, sij di qualonque summa, debba conseguire in raggione di giornata troni sette, e carantani sei.

Tassa delli Notari.

PEr le Mercedi d'un' Instromento di Compreda di cosa semplice, di Venditione, Cessione, Datione in pagamento, di Dote, di Pace, e Fine, di Donatione, di Società, di Compromesso, di Transatione, d'Emancipatione, di Deposito, sino à Ragnesi trenta, troni trè.

E da Ragnesi trenta sino à Ragnesi cento, troni cinque.

E da Ragnesi cento sopra, per ogni centenaro, troni due, carantani sei, non potendo eccedere le Mercedi troni quaranta.

Per la Narrativa, troni uno.

Per il Consenso de Parenti, troni uno.

Per il Giuramento, troni uno.
Per il patto di recupera troni uno.
Per ogn'altro Patto, troni uno.

Per un Scritto di Credito conseguiranno la metà della sudetta Tassa.

Per una Locatione temporale de re semplice troni due.

Per Instrumento di Locatione perpetua, troni quattro, carantani sei.

E se saranno più Beni, oltre trè, per ogn'uno s'aggionge carantani quattro.

Per Instrumento di Società per qualonque summa, con qualonque Clausule, troni due, carantani sei.

Per una Procura semplice troni uno, carantani sei.

Per una Procura Generale *ad causas*, troni due, carantani sei.

Per una Procura Generale con auttorità di poter transiger, vender, e riscuotere, troni trè, carantani sei.

Delli Testamenti sij osservata la tassa dell'Instrumenti di Compreda.

Per li Legati *ad pias causas* la metà.

Per un Legato proveniente da Dote, al quale il Lega è tenuto, conseguiranno la metà della sudetta Tassa.

Per la Sustitutione universale sino à Ragnesi cento troni due carantani sei.

E da Ragnesi cento sopra, per ogni centenaro troni uno, carantani sei.

E dell'altri Legati sij osservata la Tassa delli primi Instrumenti, con dichiaratione, che le Mercedi non possino ecceder troni quaranta.

Salvi li patti, & altro separatamente specificato, come di sopra.

Per una Sentenza arbitrale sino à Ragnesi cento, troni cinque, e da Ragnesi cento sopra per ogni centenaro troni due, carantani sei. Non potendo ecceder Talleri due.

Per l'abbreviatura d'Instrumenti non estratti, il Notaro doverà havere la metà delle dette Mercedi.

E se l'Instrumento sarà continuato, e non estratto, habbi il Notaro, delle trè parti, due.

Et intervenendovi nell'Instrumento semplice sigurtà senza rinontia carantani otto, e con rinontia, carantani dodeci.

Per una Copia auttentica d'un'Instrumento nel proprio Protocollo registratta conseguirà il Notaro la metà di quello, importa l'originale, dovendola dare in forma probante.

Tassa delli Stimadori.

LI Stimadori conseguiranno per loro Mercedi delle Stime, che faranno, quatrini due per lira, non potendo ecceder' un Scudo d' Argento per ciascheduno, conforme al Statuto Cap. 134.

Con Dichiaratione, che seguendo la Stima di più Stabili, oltre il primo se gli aggionge la metà di più per ogni Stabile.

Tassa delli Signori Vicarij, e Cancellieri nelle Cause Criminali.

PEr ogni Constituto, che sarà riceputo in alcuno delli Castelli di Telvana, Jvano, e Castell' Alto *de plano* troni trè, carantani sei.

Per qualonque Constituto *in tormentis*, tanto il Signor Vicario, quanto il Cancelliere troni cinque.

Per la Ratificatione di Constituto *extra tormenta*, troni due, carantani sei.

Per l' Inquisitione per ogn' uno troni cinque.

Per il Viso, e Reperto in Borgo, Strigno, e Telve respettivamente, troni cinque, d' esser pagati dal Delinquente.

E nelle Ville delle Giurisditioni troni sette, carantani sei.

Nelle Montagne, e Lochi lontani, Tesino, e Grigno, troni nove, carantani quattro.

Per il Constituto, che sarà riceputo in Casa del Ferito, in Borgo, Strigno, e Telve, quando la Giurisditione sarà sotto Castell' Alto, troni due, carantani sei.

E nelle Ville troni quattro, carantani sei.

In Tesino, & alle Teze troni nove.

Per l' Esame d' un Testimonio, che sarà riceputo in Borgo, Strigno, e Telve respettivamente, carantani otto.

Nelle Ville troni uno.

Nelli Castelli troni uno.

Per una Sentenza Capitale al Signor Vicario troni sessanta, & al Cancelliere, troni quindeci.

Per una Sentenza Bannitoria, Frusta, Berlina, & altre del corpo afflitive il Signor Vicario Troni trenta. Al Cancelliere Troni dieci.

Per qualonque Proclama, troni uno.

E se sarà più d' una volta publicato, oltre la prima publicatione, conseguirà il Cancelliere per ogni volta carantani sei.

Per le Sentenze, nelle quali s' impone pena pecuniaria, conseguirà il Signor Vicario in raggione de quatrini trè per lira, ò sij cinque per cento, non potendo ecceder troni cinquanta.

Et il Cancelliere haverà, fino à troni cento, troni uno, carantani sei.

E da troni cento sopra troni uno per cento, non potendo ecceder taleri due.

Per la Querella, ò Denontia d' un solo haverà il Cancelliere carantani sei.

E se più Denontiati, troni uno.

Per una Pronontia, che farà il Signor Vicario, di Querella, ò Denontia, *pro confessa* in Castello, andando à posta troni due carantani sei.

Al Cancelliere, troni uno, carantani sei.

Ancorche fosseron più Denontiati in una Querella, e si facesseron più pronontie, oltre la prima, la metà per cadauno.

Per un Mandato in scritto al Cancelliere, carantani otto.

Tassa

Tassa per l' Officiali.

PEr qualonque citatione in Borgo, Strigno, e Telve, Commandamento, e Pignora, pur che sij levata, e consignata in mano di chi commanderà il Giudice, carantani due.

Venendo fuori delle sudette trè principali Terre mandato à posta, per le Montagne, & altre Ville, habbino per miglio carantani trè.

Con Dichiaratione, che facendo più Citationi, Intimationi, Commandamenti, ò Pignore, possino conseguire li trè carantani per miglio solamente dal primo, dal quale sono stati mandati, e dalli altri non più in tutto, che carantani due per ciascheduno, senz' altra Mercede del Viaggio.

Delle Stime conseguiranno conforme al Statuto un quatrino per lira, non potendo ecceder un Scudo d' Argento, ne potendo pretender altro per l' intimatione della Stima.

E se saranno Stimati più Stabili, oltre il primo, se gli aggionge la metà di più per ogni Stabile.

Per il Revello in Borgo, Strigno, e Castell' Alto, quando hà la Giurisditione, andando con la famiglia per forza, per ciascheduno troni uno, carantani sei.

E nelle Ville di Roncegno, Telve, e Castelnovo troni due.

Montagna di Roncegno da mezo in giù troni due carantani trè, e da mezo in sù troni due, carantani sei.

Torceno, e Carzano troni due, carantani trè.

Olle, e Savaro troni uno, carantani nove.

Masi di Nivoledo troni due, carantani sei.

Thesino, e Grigno troni due, carantani sei.

Per gridar li Pegni all' Incanto troni uno.

Per indurre al Possesso d' un Stabile nella Campagna del Borgo, Strigno, e Telve respettivamente, troni uno.

E se saranno più Stabili per ogn'uno, oltre il primo, carantani sei.

E nelle Ville la metà di più.

In Thesino, e Grigno il doppio, stante la lontananza.

Per un Sequestro fatto in Borgo, Strigno, e Telve respettivamente carantani trè.

Nelle Ville carantani sei.

Alla Montagna da mezo in giù carantani sei, e da mezo in sù carantani nove.

Per qualonque Publicatione di Proclama in Borgo, Strigno, e Telve respettivamente carantani quattro.

Nelle Ville carantani nove.

Per la Captura in Borgo, Strigno, e Telve respettivamente per ogn' uno troni quattro.

Nelle altre Ville, e Montagne, oltre il viaggio in raggione de carantani trè per miglio, habbino troni quattro carantani sei.

Per l'assistenza, ch' assisteranno ad un constituto d' un reo in uno delli Castelli *de plano* troni uno.

Et in *tormentis* troni due, carantani sei.

Se saranno più capturati, conseguiranno per ogn' uno come sopra.

Per

Per qualonque Denontia, conseguiranno la quinta parte della condanna di quelle Denontie, che daranno.

Per la custodia delli Retenti in uno delli Castelli per ogni giorno, purche ci vada due volte al giorno, se sarà un solo retento, habbi carantani otto, se due carantani dodeci, e se più, per ciascheduno carantani quattro.

E se una volta sola, conseguirà la metà, e non andando à posta per detto effetto, non habbi cos' alcuna &c.

Locus magni Sigilli
Arciducalis

Antescriptas Arciducalium Constitutionum, & ordinationum copias, partim ex originalibus, partim ex copia consimili fideliter desumpsit, & exemplavit Idem Simon Prosper Zaneti Notarius, qui supra &c. ac cum iisdem concordare attestatur, & in fidem, se authenticè subscripsit, &c.

Ad Laudem Dei &c.

Con-

Conſtitutione circa il Retratto de Beni Eccleſiaſtici.

Noi Leopoldo, per la Gratia di Dio, eletto Imperatore de Romani ſempre Auguſto, Rè di Germania, Hungaria, Bohemia, Dalmatia, Croatia, e Schiavonia &c. Arciduca d'Auſtria, Duca di Borgogna, Stiria, Carintia, Carniola, e Vvirtembergha &c. Conte del Tirolo, e Goritia &c.

A' Tutti li noſtri Sudditi &c. Sindici, Conſiglieri, e tutti gl'altri Officianti, ch'in qualſivoglia Luogho ſono Domiciliati, overo habitano nella Noſtra Contea del Tirolo, e ſpecialmente a quelli, che poſſedono Fondi, e Beni, Caſe, Maſi, Vignali, & Horti, Prati, Campi, Malghe, Boſchi, Decime, Livelli, Peſchiere, raggioni di Caccia, e Peſcha, e di Paſcoli, e Boſchi, e ſimil ſorte de Beni immobili, annonciamo la Noſtra Gratia, & ogni bene. Et appreſſo li facciamo ſapere, qualmente havendoſi li Deputati delli Quartieri, e delle Città, e Giuriſditioni più volte doluto, & in forma di gravame rappreſentato non ſolamente in quaſi tutte le publiche Diete Provinciali, mà anco in altri Congreſſi, & anche doppo con ſingolare premura, che già da molti anni in quà, e ſempre più paſſano dalli Secolari alli Eccleſiaſtici in varij modi, e maniere ogni qualità de Beni immobili, Fondi, e Raggioni come ſopra, & alli Secolari, à cagione delli mezi ſoprabbondanti, che hanno l'Eccleſiaſtici, e che perciò ſtrapagano tali Beni, viene in tal forma intieramente levata la raggione, e modo di ricuperare, e ritirare per ſe tali Beni, come per altro concedono li Statuti del Paeſe: Il che perciò ridonda in rovina del publico Stato, e ne ſegue, che l'Eccleſiaſtici procurando di caricare l'aggravij, & incombenze publiche ſopra li Secolari, queſti all'incontro vengono con ciò talmente debilitati, che finalmente non ſi può dalli medeſimi eſigere qualche contributione, anche nella neceſſaria diffeſa della Patria, e perciò li Stati Provinciali Secolari con urgentiſſimi motivi hanno humiliſſimamente ſupplicato, che ſiccome tali dannoſe alienationi ſono ſtate clementiſſimamente inhibite più volte con Mandato Generale nelli noſtri due Arciducati dell'Auſtria ſopra, e ſotto il Fiume Enz, & anch'in altri Paeſi hereditarij, così Noi voleſſimo clementiſſimamente conſolare anco la ſopradetta Provincia del Tirolo con una conſimile Pragmatica Generale, e Statuto, ò almeno concedere, che quando l'Eccleſiaſtici acquiſtaſſeron tali Stabili, *quocunque titulo*, *ſive oneroſo*, *ſive lucrativo inter vivos*, *vel mortis cauſa*, li Secolari poſſano, & habbino la raggione di ricuperare per ſe tali Beni in qualonque tempo col pagamento di quel prezzo, ch'il Stabile valerà intrinſecamente al tempo di tal Retratto, mediante una Stima legitima, e non parziale. Habbiamo dunque dalli noſtri Tribunali, e Conſiglieri fatto riflettere, e diffuſamente conſultare tal ſupplica, e doppo havuto il conſiglio, e parere de medeſimi, habbiamo clementiſſimamente conoſciuto, che primieramente non ſolo non v'è alcun dubbio, mà anzi è totalmente conveniente, e giuſto il fare una tal Conſtitutione, la quale riguarda l'utile delli Sudditi, e la ſicurezza del Paeſe, eſſendo anche incombenza d'ogni Prencipe, e Regnante d'haver à cuore il bene de ſuoi Sudditi tanto, quanto il proprio, e non baſta, che le coſe publiche ſiano aſſicurate con l'armi, mà ſi deve anco provedere alla loro ſicurezza con Leggi utili, e buone; Similmente

per secondo non è dà dubitarsi, che ciò ricerchi, e permetta anco la convenienza, & equità, mentre, siccome le Chiese stesse hanno stimato buono, e raggionevole di provedere, ch' alcuno delli Beni Ecclesiastici non possa passare alli Secolari senza consenso del Papa, così, e molto più, si può provedere, che specialmente li Beni Stabili non vengano transferiti all' Ecclesiastici, mentre li Secolari per il mantenimento, & educatione delli Figlioli, e difesa della Patria hanno molto maggiori aggravij, e perciò tengono assai maggior bisogno delli Beni Temporali, che l' Ecclesiastici: E per terzo simile Pragmatica è stata fatta, & ordinata non solamente dalli Nostri Antecessori di gloriosissima memoria, mà anco da altri Rè, e Prencipi per il bene publico, e viene sin' hora fermamente, & inviolabilmente osservata.

In conformità dunque delle cose sudette Statuimo, & ordiniamo clementissimamente, e vogliamo seriosamente, ch' in avvenire niun Stabile, ò Beni immobili di qualonque sorte, e nome, ancorche fosseron Case, Masi, Horti, e Vignali, Prati, Campi, Malghe, Boschi, Livelli, Decime, Raggioni di Pesche, e Caccie, di Boscheggiare, e Pascolare, & in summa tutto ciò, che s'intende sotto nome di Beni Stabili, niuno eccettuato, possa essere transferito, venduto, impegnato, cesso, donato, legato, lasciato per fondatione, ne con esecutioni giudiciali, ò in qualsivoglia altro immaginabile modo, e maniera, sotto qualsisia pretesto, agl' Ecclesiastici, e principalmente alli Esteri, di qualonque stato, dignità, ò ordine, che siano, ò comunque si chiamino, sotto pena della nullità, & insusistenza di tali Vendite, Legati, Donationi, Cessioni, Esecutioni, e d' ogn' altra tale alienatione, eccettuando però il Clero secolare, al quale li secolari possono succedere *ex Testamento, vel ab intestato*, mà nel resto s'intende compreso ogni stato Ecclesiastico, e simili Communità come sopra. E dandosi il caso, che simili Stabili, e Beni immobili, Livelli, Decime, ò altre Raggioni come sopra, passasseron, ò venisseron transferiti à Conventi, Chiese, e Communità Ecclesiastiche per Heredità, Legati, Impegni, Esecutioni, ò in qualsivoglia altro modo, s'intendi con questa tacita conditione, come Noi così vogliamo, che alli Secolari di qualonque alta, ò bassa conditione indifferentemente, subito, overo doppo il Retratto, che altresì potesse competere trà un' anno alli Parenti, ò Confinanti, in qualsivoglia tempo senza limitatione di termine, ò alcuna prescrittione, competisca auttorità, e raggione di ricuperare, e ritrahere tali Beni, non già per quel prezzo, e pagamento, per il quale sono pervenuti alli Conventi, Chiese, e Communità, ne meno con pagare li meglioramenti, e fabriche senza necessità fatte, mà bensì (il che si deve intendere anco di quelli, alli quali altrimente competisce il *Jus retractus intra annum*) con l' esborso di quel prezzo, che venirà stimato giusto, e raggionevole di tali Beni per Stima da farsi da Periti Stimadori Secolari, e che per tale sarà riconosciuta dal Magistrato, e Superiorità del Luogho.

Mà acciò non sia preclusa, ò impedita la strada à quelli, che forse per salute delle loro Anime havesseron intentione di lasciare qualche Legato, Fondatione, ò altre simili Pie alienationi, sarà in libertà de medesimi, & in tali casi se gl' intendi concesso di ordinare ciò in danari, ò altri mobili, e se in mancanza di quelli volesse, ò dovesse lasciar in Testamento un Stabile, questo non possa così subito pervenire alli Conventi, Communità, e Chiese, mà debba esser offerto alli Secolari per un prezzo raggionevole, quali habbino l' auttorità di pigliarlo, e non gli possa esser pregiudicata la predetta Raggione della ricuperatione, ò Ritratto.

Vogliamo anche, ordiniamo, e reputiamo, che la sopradetta Ordinatione, e Mandato habbia forza di Constitutione perpetua solamente da quì avanti, e che in ogni Luogho del Tirolo habbia talmente il suo effetto, che contro di quella niun' altra Constitutione, Raggione, usanza, ò altra consuetudine di qualonque sorte (poiche Noi adesso per allhora, *& è contra ex plenitudine potestatis*, in tal caso effetti-

fettivamente, e scientemente li deroghiamo) possa valere, ò impedirla.

Commandiamo perciò sotto pena della nostra disgratia, che questa nostra Ordinatione, Constitutione, e Commando, come stà quì sopra, sia da ogn' uno fermamente osservata, & adempita, e niuno ardisca contravenirvi, ò contrafarvi, ne permettere, ò dare impulso ad altri di ciò fare in qualsisia modo, e maniera, al qual' effetto, e per maggior sicurezza di ciò, & à fine, à tutti sia nota, vogliamo, ch'in ogni Luogho della nostra Provincia del Tirolo sia publicamente letta, publicata, & affissa nelli Luoghi soliti, e ben custodita per la sua pontuale osservanza appresso li Magistrati, e Superiorità, e particolarmente dove è solito Stipularsi tali Contratti, acciò anche ad ogn' uno possa darsene notitia. È questa è la nostra seriosa volontà.

Data nella Nostra Real Città Ressidentiale di Pragha li 27. Novembre dell' Anno 1679. Del Nostro Imperio Romano il Vigesimo Secondo, Del Regno d' Hungaria il Vigesimo Quinto, e di quello di Bohemia il Vigesimo Quarto.

Leopoldo &c.

Gio: Paolo Hocher &c.

(Locus Sigilli Magni.)

Ad Mandatum S. Cæs. Majestatis proprium &c.

Massimiliano Ernesto Nob. da Coredo &c.

Con-

Conſtitutione di ſcacciar li Banditi.

Noi Leopoldo per la Gratia di Dio eletto Imperatore de Romani ſempre Auguſto, Rè di Germania, Hungaria, Bohemia &c. Arciduca d'Auſtria, Duca di Borgogna &c. Conte del Tirolo &c.

A *Tutti*, e Cadauno, Conti, Baroni, Cavaglieri, Fanti, Capitanij, Signori Pignoratitij, Feudatarij, e Compratori di Signorie, Tenenti, Vicarij Minerali, e Territoriali, Borgomaſtri, Giudici, Conſiglieri, Proveditori, Regolani, & ad ogn' altro Noſtro Officiante, Servitori, Sudditi, e Fedeli di qualſivoglia Dignità, Stato, e Conditione, quali, ò per raggion del loro Officio, e Superiorità hanno qualche commando nelli Confini Italiani del Tirolo, ò che habitano in quelle Parti, la noſtra Gratia, & ogni bene: Et appreſſo vi facciamo con le *preſenti gratioſamente* ſapere, qualmente con non picciolo diſpiacere habbiamo inteſo, che non oſtanti li Serioſiſſimi Ordini, e Mandati emanati dalli Anteceſſori Principi Tiroleſi più, e più volte, anche ſotto pena corporale, e pecuniaria, & anco di confiſcatione di tutti li Beni, nondimeno nelli Confini Italiani ſi ritrovano, e radunano in notabile quantità ogni ſorte di Vagabondi, Foreſtieri, Bravi, Banditi, e ſimil ſorte di gente dannoſa, quali in più forme aggravano, & anguſtiano li noſtri fedeli, & obedienti Sudditi, Viandanti, Trafficanti, e Mercanti, rendono mal ſicure le Strade, e commettono, e poſſono commettere molti eccelli d' Aſſaſſinamenti, Furti, Incendij, & altre attioni, e delitti ſommamente punibili; il che in cont' alcuno non vogliamo diſſimulare, ne tolerare; mà anzi ci reputiamo obligati d' uſare in ciò ogni neceſſaria precautione, invigilanza, e diligenza per la deſiſtenza, e divertimento d'una tal coſa, il che anche ricerca la preciſa, & ineſcuſabile neceſſità, acciò non ſolamente li Sudditi di queſto Paeſe, mà anche ogn' un' altro, che prattica in quelle Parti ſia aſſicurato, protetto, e difeſo dalli Banditi, & altri ſimili Malfattori, e gente dannoſa, e ſia ogn'uno preſervato da ulteriori diſgratie, pregiudicij, e danni.

Perciò Noi come Moderno Prencipe Regnante nelle Provincie Auſtriache Superiori, & Anteriori, non ſolamente rinoviamo, e replichiamo con le preſenti, li Ordini, e Mandati ſudetti emanati dall' Anteceſſori Prencipi Tiroleſi in tal materia, mà d'avantaggio revochiamo, caſſiamo, & annulliamo intieramente tutti l'Indulti, e Licenze conceſſe di portar Armi prohibite, & in conſequenza vogliamo, che tutti li Banditi tanto Paeſani, quanto Eſteri, ſotto pena della vita ſiano ſcacciati da tutta la Provincia, e Territorio Tiroleſe, ingiongendo con ogni ſerietà alli medeſimi in virtù delle preſenti, che cadauno di loro nel termine de giorni otto doppo la publicatione di queſto noſtro Mandato debba totalmente partirſi, e sfrattare, paſſato il qual termine, e ritrovandoſi, ò introducendoſi alcun Bandito, ò alcuna delle perſone ſopranominate, s' intendi caduto nella pena ſudetta della vita ſenz' altra gratia, e ſia proceduto *de facto* contro il medeſimo, e da ogn' uno poſſa eſſere impunemente offeſo, & ammazzato.

Commandiamo appreſſo ſeriamente à tutti Voi Feudatarij, Pignoratitij, Superiorità, Magiſtrati, e loro Suſtituti, e generalmente à tutti gl' altri noſtri Fedeli Sudditi di qualonque Stato, e conditione ſiano, che ſotto pena della confiſcatione di tutti li voſtri Feudi Auſtriaci, e di tutti li voſtri Beni Allodiali, e Patrimoniali non dobbiate, ne potiate dare, ò preſtare alcun aggiuto, favore, aſſiſtenza,

ſtenza, ò apertura à Banditi, e ſimili Perſone facinoroſe, e loro adherenti (poſtpoſto ogni riguardo di Parentella, ò Amicitia in qualonque grado) mà benſi ogn'uno di Voi debba con ogni diligenza invigilare, e ritrovando alcun contrafaciente, lo faccia ſubito arreſtare, e caſtigare con la pena ſudetta.

E Voi Sudditi, ſe alloggiaſſeron appreſſo di voi tali Banditi, e perſone facinoroſe, ò veniſte in cognitione delle medeſime, dobbiate ſenza dimora aviſarne la Superiorità, e preſtare alla medeſima, ſenz' alcuna ſcuſa, ò reſiſtenza, ogni ubidienza per l'effettiva eſecutione di queſto noſtro Mandato.

Ingiongendo con tutta ſerietà, & obligando in oltre cadaun Magiſtrato, e Superiorità, Sudditi, & ogn' altra perſona, ſpecialmente in riguardo del loro giuramento, e ſotto pena della privatione delli loro Officij, e Servitij, e reſpettivamente della Vita, e delli Beni, che ritrovando, ò ſcoprendo, & oſſervando appreſſo alcuno, ſia chi ſi vuole, nelle coſe ſudette alcuna traſcuraggine, negligenza, ò diffetto, debbano ſubito darne compita notitia all' Eccelſo Regimento dell' Auſtria Superiore, acciò ſia proveduto colla neceſſaria invigilanza, e convenienti pene: Et acciò per l'avvenire non potiate ſcuſarvi, e per maggior, e più chiara notitia, & aviſo di Ciaſchuno, vi facciamo eſpreſſamente, e publicamente ſapere, che ritrovandoſi da quì avanti con legitime prove, che per conivenza, e traſcuraggine d' alcun Giuriſdicente, e Magiſtrato in qualſivoglia forma nella Giurisditione, ò Diſtretto loro ſucceda, ò venga inferito alcun danno, pregiudicio, inſulto, latrocinio, ò ſimili inconvenienti, overo ch'alcuno di loro, ò delli Sudditi diano ricetto, ò aggiuto ſcientemente alli Banditi, ò altre ſimili perſone facinoroſe, e che la Superiorità, e Magiſtrati non ſiano ſubito aviſati del loro arrivo, ò alloggio, in tal caſo quello, ò quelli, che ſaranno incolpati come quì ſopra, non ſiano più tenuti, e reputati per Convicini, e Membri del Paeſe, & appreſſo, oltre la ſudetta irremmiſſibile pena, e caſtigo, ſiano tenuti, & obligati di reſarcire, e bonificare, & indemnizare ogni danno, perdita, e pregiudicio, ch' alcuno haveſſe patito da ſimili Banditi, e perſone facinoroſe, & inferendoſi da queſti alcun danno, quello, ch' in ciò li haveſſe preſtato aggiuto, & aſſiſtenza, ò li daſſe ricetto, ſia caſtigato con l'iſteſſa pena come li Delinquenti ſenza poter allegare, ne fondarſi in alcuna ſcuſa, ò eccetione, mà bensì ad ogni richiamo, e querella delli Dannificati, & anche altrimente, ſia proceduto contro le Perſone ſudette, e loro Beni con ogni rigore, ſenza riguardo d'alcuno, ſia chi ſi voglia. In conformità di che ogn'uno ſaprà regolarſi, e guardarſi d'ulteriori danni, e pregiudicij, eſſendo queſta la Noſtra Seria, e Clementiſſima volontà.

Dato nella noſtra Città di Vienna li 22. del Meſe di Marzo 1698. nell' Anno Quaranteſimo del Noſtro Imperio, nel Quaranteſimoterzo del Regno d' Hungheria, e nel Quaranteſimoſecondo del Regno di Bohemia.

Leopoldo &c.

Giulio Friderico Conte Buccelleni &c.

(Locus Sigilli Magni)

Ad Mandatum Sac. Cæſ. Majeſtatis proprium

Adamo Remich.

Interpretatione, e Dechiaratione di Sua Maestà Cesarea, e Regia Catholica, sopra la Pragmatica dell'Anno 1679. Circa li Beni Stabili Ecclesiastici.

ESsendo insorto dubbio, e controversia, cosa debba esercitarsi in punto del Retratto nelle alienationi de Beni Stabili Secolari, sopra li quali le Chiese, Conventi, Monasterij, & altre Persone, è Corpi Ecclesiastici hanno il Dominio diretto, e come in tali casi debba in avvenire intendersi, ò interpretarsi la Pragmatica santione emanata l'Anno 1679.

Perciò Sua Sacra Cesarea, e Real Cattolica Maestà &c. &c. Hà ordinato clementissimamente, che nascendo il caso d'alienatione di qualche Stabile, sopra il quale nel modo sopradetto le Chiese, Monasterij, & altre Persone, e corpi Ecclesiastici, habbino il Dominio diretto, a questi competisca bensì il Retratto, e Prelatione, e che con ciò il Dominio utile si consolidi col diretto.

Mà che ciò non ostante à Laici sia libero, e riservato non solamente trà un' Anno, mà in ogni tempo di rihaverli, e le Persone Ecclesiastiche sijno obligate di rilasciarli à detti Laici, per quel prezzo, che à quel tempo sarà corrente, e stimato da Stimatori non partiali. Quale Suprema Dichiaratione d'osservarsi in tutti li casi in avvenire resta con le presenti notificata, & intimata.

Dat. dalli Eccelsi Reggimenti, e Camera dell' Austria Superiore li 30. Genaro 1715. & emanato circolarmente per tutta la Provincia.

Costitutione circa le revisioni delle Cause.

Noi Claudia per l'Iddio Gratia udeva Arciduchessa d' Austria, Duchessa di Borgogna, Contessa del Tirolo, e del Paese d'Austria, Nata Principessa di Toscana, Administratrice Plenipotentiaria di Sua Maestà Cesarea, e Curatrice Testamentaria, e Reggente delli Heredi lasciati dal già Nostro Signor Consorte Leopoldo Arciducha d' Austria &c. Di lodevolissima Memoria.

A Tutti, e Cadauni, Prelati, Conti &c. Giurisdicenti, Feudatarij &c. Giudici, Magistrati d'ogni sorte &c. Et altri Nostri Fedeli Sudditi di qualonque Stato, Dignità, e Conditione, che avanti gli Nostri Giudici havuto qualche attione, ò altra cosa da promovere la nostra Gratia, & ogni bene, & appresso vi facciamo sapere, che habbiamo bensì acconsentito alle Revisioni immediatamente ricercateci sopra Sentenze seguite secondo il stato, e conditione delle cose, ma venendoci con ingratissimo nostro dispiacere rappresentato, & osservando noi Stessa, & esperimentando in fatti frequentemente, che molte parti procurano tali revisioni solamente, per prolongare i già terminati, e composti Processi, e per inihibire, e trattenere l'esecutioni, che per altro con celerità si doverrebbero adempire delle Sentenze già publicate, il che pensiamo di non voler più tolerare, nè permettere, mà bensì acciò ogn' uno con administratione della dovuta Giustitia, possa conseguire ciò che di raggione se gli deve, e non venga in ciò ingiustamente, ò inordinatamente impedito, stimiamo, e commandiamo gratiosissimamente, che in avvenire nelle revisioni, che verranno ricercate sia osservato il seguente ordine.

Primieramente Ordiniamo, e Statuimo, che in avvenire sia conceduta la revisione solamente delle Sentenze, che saranno prononciate dalli Nostri Reggimenti dell' Austria Superiore, e Conseglio Aulico di Bolgiano, mà non già da altre Sentenze, ò Decreti, e ne meno dalli Decreti Communi, & Ordinarij del Reggimento, ò Conseglio Aulico, Prononcie in Possessorio summario, pura immissione, & admissione di un herede interlocutorie, che non portano seco da uno irreparabile con la deffinitiva tassatione, e liquidatione Giuditiale di danni, esecutioni, e pignorationi, mentre però non vi sia querella d'eccesso, ò inordinato procedere, ò altre simili giudicature, dalle quali, se venissero prononciate da Giudici inferiori, e subordinati, non si potrebbe appellare; più se alcuno con accettare, & approvare il Giudicio prononciato havesse già renonciata, & abbandonata la revisione, non gli sia concessa. Similmente non doverà darsi revisione quando la causa trattandosi di persone bene Stanti, e di conditione sorpassi Fiorini duecento, e molto meno doverà concedersi per la seconda volta.

In oltre chi vorrà valersi della revisione doverà farlo dentro il termine di mezzi due doppò la publicatione, ò pronontia della Sentenza diffinitiva, & in tal tempo produrre le raggioni, e mottivi, per li quali si stima aggravato con la sottoscrittione di un Giurato, Avocato Regiminale, e senza mischiarvi alcuna cosa di nuouo in *facto*, altrimente non sarà più ascoltato; Successivamente doverà la presentata Scrittura gravatoria con li documenti appresso quella prodotti, essere collationata mediante il Nostro Reggimento dell' Austria Superiore in presenza delle parti, ò delli Avvocati, e poi darsene copia alla parte contraria, ad' effetto di dire le sue eccettioni, ò oppositioni

ni con il termine anche à questa di Mesi due *sub pœna præclusi*, e poscia nel termine d'un Mese si doveranno assumere gl'Atti, e Scritture *cum justificatione formalium*, e dal mentovato Nostro Reggimento, darsi l'informatione, e parere della summa da dimandarsi per il Deposito, quale almeno doverà esser la Decima parte, e salva la nostra gratiosissima moderatione, mà in tanto non doverà fermarsi l'esecutione, salvo se da noi non venisse fatta speciale inhibitione.

Sopra queste cose dunque deliberaremo intorno la revisione, e comandaremo gratiosissimamente, che in termine di due Mesi senza attendere alcuna nuova prodotta in *facto* sia fatta la Sentenza revisionale; Dovendo però, doppò che la revisione sarà stata concessa, il Supplicante, ò Impetrante istesso, ò un'Avvocato giurato, quale habbia letti tutti gl'Atti, in presenza della parte contraria, ò Suo Procuratore, giurare effettivamente de *calumnia*, si come subito, & unitamente far il Deposito, che gli sarà intimato (salvo se la parte per povertà non potesse ciò adempire con Danaro, ò Cautione, il che doverà confermare con Giuramento) è tale Deposito se l'Impetrante, che l'hà fatto, soccombesse nella causa, s'intendi decaduto al Fisco, e contro li Poveri sia proceduto con gastigo.

Et vogliamo, che questa nostra Ordinatione (quale ci risserviamo di amminuire, accrescere, mutare, ò del tutto levare) sia intimata alla Superiorità, e Magistrati per essere publicata alli Sudditi per loro instruttione, e governo, & acciò noi con innopportune suppliche non siamo molestata. Questo è il Nostro gratiosissimo sentimento, e volere.

Dat. Inspruch li 10. Giugno 1641.

Noi Claudia &c.

Guglielmo Bieuner.

Ad Mandatum Serenissimæ Dominæ Arciduchissæ proprium

Giovanni Theodorico Marel.

Noi Ferdinando per Iddio Gratia Rè de' Romani, d'ogni tempo Augmentatore dell' Imperio, Rè in Germania, in Hongaria, & Croatia, Infante di Spagna, Arciduca d'Austria, Duca di Borgogna, Conte del Tirolo, &c. &c.

COnfessiamo che vertendo lite, e controversia trà gli nostri fedeli N. N. Huomini delle Communità di Tesino, Pieve, Castello, e Cinte da una, e trà l'honorato, dotto nostro caro fedele Dottor Basilio Brachen nostro Consigliere, e Procurator Camerale, della nostra Austria Superiore respondente, dall' altra parte, sopra le infrascritte cose, e da quelle derivanti.

Quindi è che gli antedetti Tesini hanno provocato in lite l'antelato nostro Procuratore Camerale avanti gli nostri Vice Governatori di Città, Regenti, e Consiglieri, della nominata nostra Austria Superiore, & in virtù dell'emanata citatione, sono comparsi, Domenico Tamburlo come Sindico della Villa di Castello, Francesco Granello come Sindico di Pieve, e Bortolamio Mezanotte Sindico della Villa di Cinte avanti gli medesimi nostri Vice Governatori delle Città, Regenti, e Consiglieri; e doppo la presentata copia dell' emanata citatione, e portate le loro Procure gli fù permesso deddurre in giudicio le loro parti, qualmente gli medesimi sono d'opinione di fare la dedutione non per modo d'elegante dimanda, mà tal qual semplice espositione, e ulteriormente espongono, che se bene habbino acquistato, e riddotto à se con giusto, e buon titolo avanti molti Anni, alcuni Boschi, cioè Sternocena, Calmandro, e Valregana: Item Valciggie, & uno nominato Copolà, e che confina al Fiume Vanoi, & un Bosco detto Coldosè, che giace sopra l'antedetto Rivo, colle aspettanze, e coherenze quelli anco per cento, e più Anni posseduti, & à piacimento tagliato legnami, goduti, e beneficiatosi anco nell'altre loro occorrenze, venduto anco il legname, & ulteriormente lasciati in essere; nientedimeno Gabriel Moth nostro Vicario Minerale di Primiero de comando delli nostri Consiglieri Camerali s'hà fatto lecito di turbargli in detti Boschi, & affaticatosi anco con gran *Jus*, e raggione che niuna da essi fù ammessa, e con tanta maniera, & operatione, che gli prenominati nostri Governatori di Città, Regenti, e Consiglieri hanno ordinato la sospensione, & indutia nelli Boschi à loro aspettanti, e benche novamente habbino supplicato di levare li comandi, e lasciargli nelle loro antiche raggioni, ch'hanno negli predetti Boschi, e conservargli nelle medesime; nulladimeno non hanno potuto ottenere la cassatione degli Mandati, à causa, che gli nostri Consiglieri Camerali habbino esposto, che gli medesimi tenghino 'l Comodo, & essercitio di tali Boschi. E perche gli stessi Consiglieri Camerali, e gli stessi Tesini, e l'una, e l'altra parte si vantava d'esser in possesso di detti Boschi, così gli nostri Vice Governatori delle Città, Regenti, e Consiglieri (affine gli medemi possino impartire ad'entrambi le parti 'l frutto della raggione, e Giustitia) hanno spedito 'l comando agli Honorati, dotto, e nostri fedeli diletti Dottor Wolfango Paumgortner, & Gioan de Wogen di ricevere *hinc inde* le depositioni de' Testimonj, & ordinato di sospendere la raggione dell'uno, e dell'altro. Questi sopra l'ordine ricevuto hanno essaminato gli medemi sopra gli articoli à loro maniera, e modo fatti, e quelli sigillati trasmessi al nostro Regimento, e vertendo hora la controversia di questa facenda solo in ciò, chi al presente habbia provato meglio 'l suo possesso, sopra quale giuridicamente deue essere sententiato; supplicano humilmente li Tesini, già ch'à loro dire hanno comprovato sufficientemente la sua intentione di dechiarare, e con raggione decidere, che li trasmessi Mandati meritamente, venghino levati, cassati, & annullati, e che essi giustamente venghino conservati, difesi, e mantenuti nelle loro usanze, e raggioni sopra detti Boschi, e ciò humilmente richiedono, con ogni miglior modo, che giuridicamente si può fa-

re, e dimandare, e che gli sia impartito in tutte le sue raggioni 'l giuridico Officio, e Giustitia: e che come è di dovere sia fatta la dechiaratione, risservandosi ulteriormente gli danni, & altro *de Jure venientium* contro chiunque, che gli perturbassero nella loro giusta richiesta, e dimanda, com' apertamente protestorono, e che questa loro giusta dimanda è stata dedotta solamente per ottenere per Giustitia, la loro antica raggione, e non com' Attori, e così addossargli l' obligo, & incarico dell' Attore, e per dimostrare tutto quello c'hanno esposto nella loro presente dimanda si rimettono agli Essami de' Testimonj, & Instrumenti vecchj, e novi prodotti degli suoi acquisti, e concessioni antiche feudali de' Boschi, quali saranno considerati, e revisti, assieme coll' Essame de' Testimonj, quì trasmessi.

All' incontro comparve in risposta l'antescritto nostro Procurator Camerale, dicendo, che non milita à favor degli Attori l'attione concernente la diffesa delli Boschi controversi, dice anco, che non fù provato cos' alcuna, e però meritamente deve esser' assolto dalla dimanda, e molestia colli danni com' hà richiesto, & espone d' avantaggio esser cosa vera, & irrefuttabile nel Contado del Tirolo noto à chiunque, che tutti li Boschi alti, e neri come gli acquistati Boschi sono un'inseparabile pertinenza delle Minere, e come Signori, e Patroni Territoriali se gli aspettino, e ciò è una massima, e cosa incontrastabile, hora essendo le Minere come lo dimostra la Legge *de Regalibus*, e gli Sudditi incapaci di questa superiorità, e così con questo solo fondamento viene primieramente dimostrato, che la dimanda delli controversi Boschi non può haver alcuna proprietà, raggione, e fondamento, mà à Noi overo à quelli, che da Noi l' hanno con giusto modo havuti, s' aspettino, e così gli osta non solo questo giuridico, e palese fondamento; mà anco l' irilevante sussistenza la dimostra all' occhio, mentre essi Tesini habitano in una profonda Valle, e chiedono in questa lite non solo gli Boschi, che riguardano loro (come corre l' acqua, e la Squadra del Globo) mà anco li Boschi, che riguardano à dietro sopra un lontano, e alto Monte verso Canale, situati in una Valle quasi necessarj alle Minere, e colatura delle medesime, così che per natura per la distanza delli luoghi sarebbe mirabile, che tali distanti Boschi, e tali effigui poveri Contadini, com' essi medesimi si decantano, & enunciano, debbano aspettarsi, si formano loro medemi una tal' opinione, perche sono habitanti in Tesino, che tutti gli Boschi nella Giurisdittione d'Jvano situati di quà, e di là s'aspettino agli medesimi, mà non considerano pure, ch' essi con Poderi, e Terra s' aspettino al Signor d' Jvano, e tutto quello, che possedono nella Giurisdittione d' Jvano solo l'hanno per gratia, con alcun fondamento ponno insistere come Sudditi à questo rilevante capo nella Giurisdittione, cioè delli controversi Boschi, ch' aderisce alli Regali, alle Minere, chè sono di valuta di molti miliara di Fiorini; mentre dicono, che sono poveri Huomini, e pugnano per una cosa, che nè per natura, nè per raggione gli s'aspetta; E bench' essi loro Tesini per ottenere 'l suo supposto possesso delli Boschi controversi: habbino preso per le mani due Strade, cioè con l' introduttione d' alcuni Testimonj, e presentata d' alcuni vecchj oscuri Instrumenti privi di credenza, ad' ogni modo le persone de' Testimonj particolarmente quelli, che dimorano in Canale della Giurisdittione di Primiero si contradicono, e sono poveri, e non molto dicono, s' all' incontro si vederanno li Testimonj del Procurator Camerale, ch' al presente potranno effettuare, e però intende, e vuole esso Procuratore Camerale, che le sue prove de' Testimonj venghino referte quì, e prodotte per escludere gli Testimonj di Tesino, e Canalesi, in quanto che li medesimi deponessero contro di Noi, e se venissero perletti li Testimonj Italiani si ritroverà, che sono Italiani sotto il Territorio Veneto di poche sostanze congionti con li pretendenti Tesini in affinità, e congiontione di sangue, com' essi istessi lo confessano, & anco per altre cause, atteso 'l loro stato, e conditione, in modo che non si deve fondamentarsi sopra le loro Depositioni, anzi tutto 'l loro deposto colima solo alla scienza incerta, & aliena, e *de auditu*, e dato anco, che la Testimonianza (senza pregiudicio della verità) fosse tutta vera ad' ogni modo depongono quasi tutti solo di quindeci sino li venti, e ven-

venticinque anni, che detti di Cinte si sono intrusi nelli Boschi controversi, e però con questi testificanti Italiani non è giustificato l'allegato possesso di cento, e più Anni, & in conseguenza non è provata la vera, e fondamentale prescrittione.

Secondo pensano gli Attori di coagiovarsi molto con alcuni vecchj Instrumenti, e novamente rinovati, e colorare il loro dedotto, e provato possesso, e particolarmente hanno presentato una compra dell' Anno 1427. in cui vi è compreso come li quondam loro antenati havessero comprato da uno da Feltre nominato Gorza le Montagne Calmandro, e Sternozzena per Ducati cinquecento, e venticinque in Oro, e cinquanta Pecore da tosare, e benche detti Attori si credono in ciò molto fondamentati, ad' ogni modo tal' Instromento non gli è di fondamento per le cause seguenti, mentre in detto Instrumento non si ritrova, che l' Auttore, ò sia quello, che se ne rogò sia un Nodaro, ò pure persona degna di fede, che principalmente si richiede, attesoche l' Instromento è un capo giuridico, e principale, e se bene fosse anco stato Nodaro (che non s' admette) nientedimeno non hà posto 'l suo segno del Notariato, come lo stile, e la raggione lo comporta: à questo s' aggionge, e vien pur' in quest' Instrumento narrato come quello in presenza del Mastro Vettore Zirono, e quondam Gio: de Vendrimelis, quondam Spettabile Ubaldo forse habitanti à Feltre chiamati per Testimonj da ciò apertamente vien compreso, che tal' Instrumento, e stato corrobborato con Testimonj defonti, e così senza sussistenza, e di niun valore, quando la parola *quondam*, *idest* che fù secondo 'l commune intelletto denota 'l tempo passato, ò che una volta fù, e non sij più in essere. Item se gli Testimonj sono stati Nobili in ordine al titolo datogli, così haverebbono havuto senza dubbio habitatione nobile, il Nodaro haverebbe ciò nominato in specie come il consueto, il che novamente porta seco una sospettione.

Item se si consideraranno il gran utile, e commodo delli due Boschi venduti, havuto rispetto al tenue prezzo di compra, cioè per cinquecento, e venticinque Ducati, e cinquanta Pecore per aggionta, & havendo gli Attori già poco fa fatto una poca vendita nel Bosco Calmandro per quattrocento, e cinquanta Ducati, da ciò, e da altre cause questo Instromento si rende molto sospetto, simulato, e non potrà haver in Legge alcuna sussistenza; Dato senza pregiudicio della verità, che tal' Instromento sia libero d' ogni Eccettione dedotta, & altre da dedursi, ad' ogni modo non viene dimostrato col medesimo, che Calmandro debba aspettarsi agli Attori Tesini, mentre col puro titolo non si trasferisce, nè provata alcuna proprietà, quando 'l Venditore della cosa venduta non fosse stato 'l vero Patrone, hora sarà noto, & irrefutabile, che gli Baroni d' Jvano hanno posseduto dall' hora in quà continuatamente per Anni ottanta circa la Giurisdittione d' Jvano, con tutte le sue adherenze, & aspettanze, com' al presente hà gli suoi circuiti, ed' indi pervenuta alli Troppi, e da questi alli Baroni di Wolchenstein, e tutt' hora è, chi dunque vorrebbe, e doverebbe credere, che un Nobile di Feltre di poca portata fosse stato un vero, e real Padrone di Selve, e Legnami situati in questa nostra Contea del Tirolo, e da questo, si dà una circonstanza alla verità, che questo venditore Veneto non s' habbi obligato nel spesse volte nominato Instromento ad' alcun' Evittione nel modo che dispone la Legge. Non si trova ne tampoco in quest' Instromento, che sia seguita una vera, e real tradditione, da cui non è transfuso, nè mutato 'l vero Dominio, da quali cose tutte finalmente segue, che tal' Instromento non può operare nè provare contro la nostra aperta raggione. Parimente si potrebbe rispondere agli altri Instromenti delle quattro Locationi, e specialmente, che la prima Locatione non hà havuto 'l suo effetto, come l' istessa parte hà dovuto confessarlo, e si potrebbe evidentemente dimostrarlo, mentre se s' havesse tagliato quel Bosco in quel tempo, per natura da quel tempo in quà in Anni ventiquattro non poteva crescere un così maturo Bosco; e parimente le altre Locationi non sono venute all' effetto, mentre dalle medesime non si comprende, che gli Locatori, ò siano Venditori habbiano ricevuto dalli Conduttori, ò siano Compratori l' affitto, e prezzo, e però 'l puro titolo non prova, ne tampoco vien provata alcuna proprietà,

tà, e perche gli *Attori* poco, ò nulla sono fondati, così non hà ulteriormente bisogno il Procurator Camerale di descrivere, e comprovare le nostre raggioni; Se poi sarà dagli Testimonj concordi, ridotti dal nostro Procurator Camerale testificato le indisputabili raggioni sopra le nostre Selve che saranno indisputabili, e d'ogni Eccettioni maggiori; mentre gli Attori cercano solo la raggione de Boschi, e Pascoli col tagliare, ò sia zimpegare, e con tirar de' schiopi: E noi come Prencipe Territoriale daremo in luce, c'habbiamo adoperato li Boschi, e d'avantaggio esso Procuratore Camerale anco per altre hora sentite cause, e specialmente, che li Tesini non hanno comprovato, nè la proprietà, nè il pacifico possesso, nè tampoco alcuna legitima prescrittione, nè con scrittura, nè con persone, & all'incontro esso in nostra vece hà comprovato abbondantemente 'l nostro *Jus*, e raggione con Testimonj, col longo continuato uso, con molte concessioni, con pene inflitte, con ordinate pruove, & essentioni, e così giuridicamente dimandato, e richiesto come sopra, e che agli *Attori sia imposto 'l perpetuo silentio*; e che finalmente recedino assolutamente dalle controverse Selve, e lasciare Noi in pacifico possesso, con la risserva di dedurre ulteriormente 'l bisogno, e delle spese, e danni in ordine al consueto, e le Leggi.

D'avantaggio è comparso anco il Curatore del Nobile nostro Fedele caro Christoforo de Wolchenstein, & hà insinuato, ch' havendo inteso come gli Sudditi della Giurisdittione d' Jvano delle trè Communità Pieve, Castello, e Cinte habbino giudicialmente mosso una supposta, & inaudita lite contro 'l nostro Procurator Camerale in ponto di certi Boschi situati nella sudetta Giurisdittione d' Jvano, e perche tutti li Boschi, e Legname nella Giurisdittione d' Jvano in virtù del titolo dell' acquisto aspettano agli suoi Minori, e non ad' alcun' altro, e non sono stati citati à questa lite, e controversia, e così li medesimi in virtù del Statuto Tirolese, e delle Leggi, benche non chiamati non si devono lasciarli inauditi per il loro interesse, e raggioni aperte, che tengono, ad' ogni modo apertamente dicono, e vogliono haver in valida forma giuridica protestato se verrà fatto, operato, e dechiarato qualche cosa nociva, ò dannevole à detti Minori, che ciò non sij di pregiudicio alle loro supposte raggioni verso Noi, e nostra Camera Tirolese, e siano essenti d'ogni danno con richieder, che questa sua fatta giuridica necessaria protesta venghi registrata agli Atti. Contro li predetti nostro Procurator Camerale, e Curator hanno li Tesini ulteriormente detto, e replicato, che la sua mente, intentione, e volontà non è stata n' è d' entrare colla lite presente nel merito della proprietà di detti Boschi, e la citatione, & invito non è emanato sopra ciò, mà solo in possessorio, e chi sia in possesso di quelli Boschi, e sopra questo si deve haver agitato per hora, e vogliono solo haver instituito Processo summario, e però non era necessario, ch' il nostro Procurator Camerale havesse contestato formalmente la lite, à questo pure 'l nostro Procurator Camerale hà fatto essaminare molti Testimonj, che concludentemente non testificano per causa, che li medesimi sono quasi tutti giurati Canòpi, & assistenti alle Minere, e n'hanno anco in questo interesse, guadagno, e danno, che poi 'l nostro Procurator Camerale habbia dedotto, che nella nostra Contea del Tirolo sia notorio, che tutti li Boschi alti, e neri com' adherente pertinenza alle Minere à Noi come Prencipe Territoriale s'aspettino, e questo dicono, che se bene è vero, che le Minere siano *de Regalibus* de' Prencipi, non segue però da questo, che perciò tutti li Boschi s' aspettino à Noi come Prencipe Territoriale, mentre nelli Boschi de' privati, come sono li controversi, questo non hà luogo à questo è anco cosa chiara, e palese ad' ogn' uno, ch' habitano non già nel Tirolo, mà fuori del medesimo, e solamente sono adherenti, e Confinanti al nostro Contado del Tirolo, e però 'l Statuto Tirolese non liga, nè obliga gli medesimi come lo dimostra chiaramente esso Statuto nel Capitolo vigesimo nono, e del Libro nono, mà hanno gli loro ordinati proprj Statuti, e secondo quelli viene ordinato, e dechiarato; d'avantaggio hanno particolari Privilegi, & è una gran disparità trà 'l Tirolo, e li medesimi, come quelli, che giacciono alli Confini d'Italia. E benche essi per elidere la scrittura eccettionale del nostro

ſtro Procurator Camerale, & all' incontro anco 'l noſtro Procurator Camerale per elidere li fondamenti loro, e d'una parte, e l'altra ſia ſeguita ulterior deduttione, per fondamento dell' intentione dell' uno, e l'altro, atteſo che ſono ſtati ſentiti in tutto 'l biſogno, non è neceſſario d'inſerire quì 'l tutto in longo, & eſſendo ſopra la dimanda, riſpoſta, replica, e triplica, Teſtimonj indotti, prodotti Inſtromenti, e proteſte, & uſata diligenza per la compoſitione, che non hà havuto luogo ſopra l'Inſtanze fatte.

Sentenza Regia.

E Stato con raggione conoſciuto, che li Teſini delli trè Communi Pieve, Caſtello, e Cinte habbino ottenuto, e guadagnato la dimanda contro 'l noſtro Procurator Camerale Dottor Baſilio Brecten; e devono eſſer laſciati, e mantenuti pacificamente, non oſtante li Mandati, & Ordini emanati in Poſſeſſo, Uſo, e Godimento delli Boſchi Sternocena, Calmandro, Valregana, Valciggie, Copolà, Coldosè, Corbelle, Vallonga, ò longa Valle, reſſervato al noſtro Procurator Camerale 'l merito, ch' è il petitorio concernente le ſudette Selve contro li Teſini come la raggione lo comporta, e così anco le ſpeſe giudiciali, e danni incorſe ad' ambe le parti in queſta cauſa, per cauſe moventi ſono ſoſpeſe, e compenſate. Queſta Sentenza à giuſta richieſta del Procuratore delli Teſini giuſtamente conceſſa.

In fede di queſto. Dato in Inſprugg li 5. del Meſe d'Aprile 1546. delli noſtri Imperj del Romano nel Decimo Seſto, e degli altri nel Vigeſimo Anno.

Willhelmo Barone di Wolchenſtein.

Commiſſio D. Regis in Conſilio
Bratus Widman
D. Ra. Tiroli.

Translato del Consulto Mayr à favore della Communità di Tesino in vigore de loro Privileggi, ed antichissime consuetudini &c.

AVanti di venire alli meriti della Lite aggitata nel Cesareo Datio di Primiero dalla parte Colò contro la Communità di Cinte Tesino, habbiamo stimato bene premettere alcune cose, dalle quali si può venire poi più facilmente alla decisione della causa, ed accioche si vedano in chiaro le millantationi della parte Colò, colle quali procura far vedere una cosa per un'altra, il chiaro per oscuro, e'l nero per bianco.

Mettiamo dunque à principio in consideratione, come le Università di Pieve, Castello, e Cinte di Tesino della Giurisdittione d'Jvano, anco avanti si soggettassero all' AUGUSTISSIMA CASA d'AUSTRIA, possedevano le Selve, Boschi, e Monti contenuti dentro delli confini d'esse Communità acquistati anzi con titolo oneroso, come ne parla chiaramente 'l Menochio nel suo celebre Conseglio à favor d'esse Università contro 'l Giurisdicente d'Jvano, il quale si ritrova registrato nel Volume 5. Cons. 437. dove appare, esser stato così giudicato in contradittorio giuditio à favore d'esse Communità.

Nel qual' immemorabile possesso avvalorato anco con titolo particolare hanno sempre continuato, e continuano fin' al giorno d'oggidì in maniera, che si ritrovano anco in un possesso immemorabile di regolare le medemi Selve, e Boschi, e circa quelli publicar Bandi, castigar li dannificanti, e far altre cose aspettanti alla raggione, e facoltà di regolar le Selve, come tutto ciò si rende notorio dalli innumerabili, e continuati atti possessorj.

E ciò hanno sempre pratticato le prefatte Università in vigore dell'antica loro consuetudine, e delle Carti de Regole, le quali vengono confirmate dall'istesso Statuto di Valsugana al Cap. 1. nel civile, dove si fà espressa, e specifica mentione, e confermatione, ed ivi parimenti si contesta, esser state introdotte d'antica consuetudine le Carti de Regole: anzi d'avantaggio le medeme Communità di Tesino sono fortificate da speciali Privileggj, che confermano le antiche loro consuetudini, e raggioni, come appare dalle copie autentiche negl'atti prodotte.

Ne sarà fuori di proposito 'l dire, come già nell'Anno 1537. tanto li Officianti delle Miniere di Primiero, quanto l'istesso Procurator Camerale habbino procurato di distruggere 'l predetto possesso d'esse Communità, mà in vano, perche doppo un lungo, e voluminoso Processo, finalmente sono restati soccombenti, essendo stato per sentenza confirmato alle Communità il suo possesso, come lo fà vedere la Sentenza negl'atti prodotta, nella quale trà le altre cose si lege anco, che ne meno 'l Statuto Provinciale Tirolese habbi luogo con li Tesini come Sudditi sorvenuti: e così per consequenza non gli saranno di nocumento li Ordini de Boschi fondati sopra il detto Statuto Tirolese, ed è già cosa certa, e notoria, che con li Confinanti coll'Italia si debbano osservare li loro particolari Statuti, ed ordinationi, come dall'istessa dispositione Provinciale Tirolese nel lib. 9. Tit. 29.

Così similmente 'l Sign. Gabriel Stainer Dazziaro di Grigno nell'Anno 1657. in vano procurò di molestare li detti Tesini nel loro possesso, perche la proibitione da esso ottenuta contro de Tesini fù poi dalla Commissione con Sentenza in contraditorio giuditio revocata, ed annullata.

Anco 'l Signor Nocher avanti pochi anni facendo à nome del Fisco tentò l'istesso, mà dagl' Eccelsi Regimento, e Camera, doppo una lunga lite, furono confirmati li Tesini nel loro possesso, come si può vedere dalla Sentenza negl' atti registrata.

Dalle

Dalle quali cose apparendo indubitatamente del possesso immemorabile delli Tesini fondato col titolo, confirmato dalli Statuti, avvalorato con sentenze, non è più da dubitarsi, che possano essere mai più molestati da alcuno li detti Tesini nel loro immemorabile possesso; stante che niuno deve essere privato del comodo del suo possesso. *Arg. Text in*

§. commodum Instit. de Interdictis, &
L. moveor 4. Cod. si servus exportandus veniat.

E perciò li allegati Ordini de Boschi, e Proclami non puono portare alcun pregiuditio alli Tesinesi, tanto perche anco i Rescritti de Prencipi hanno annessa la Clausula ---- salve le raggioni del terzo ---- alle quali raggioni la giusta mente del Prencipe mai intende pregiudicare. *Text. in*

L nec Avus 4. Cod. de emancipat.
L. ex facto ff de vulg. & pupil. substit.
Meuius decis. 26. num. 2. parte 1.

Perche ne meno 'l Rescritto del Supremo Prencipe vale contro la cosa legitimamente già giudicata. *Text. in*

L. 1. & L. fin. Cod. sentent. rescind. non possunt.

Merceche la cosa giudicata si considera per verità, e la lite hà in essa 'l suo fine, di maniera che non può esser più riassonta, e colla sola eccettione della cosa già giudicata, e passata in giudicato esclude l' Attore dal giuditio, stante che in tutte le controversie un sol fine del giuditio basti. *Text. in*

L. singulis 6. ff de except. rei judicat.

E li Rescritti etiandio de sommi Prencipi contrarj alle cose giudicate s'hanno sempre come ottenuti sopra false, e segrete rappresentationi, e però non devono esser osservati.

Tot. tit. Cod. si contra Jus vel utilitatem publicam.
Meuius parte 2. decis. 95. per tot.

E perciò stante che anco doppo esser stati costituiti li Ordini de Boschi dagl' Augustissimi Prencipi Territoriali sia stata confermata à Tesini la raggione di regolar i Boschi mediante 'l Statuto al Cap. 9. nel civile, e con altri Privileggj già prodotti clementissimamente concessi alle dette Communità, trà li quali si può vedere anco 'l Privileggio confirmatorio di tutte le raggioni, ed antiche consuetudini di Tesino talmente clausulato, che è equivalente ad una individua specificatione delle raggioni, ed auttorità di regolar i Boschi, come chiaro apparerà à chi vorrà vedere, e leggere detti Privileggj. Le quali cose perciò ben considerate nel medesimo instante caderà distrutto 'l fondamento, al quale s'appoggia la parte contraria per l' osservanza de Proclami, ed Ordini del Cesareo Offitio di Primiero.

Li Tesini non hanno però mai posto in dubbio l' auttorità degl' Augustissimi Prencipi Regnanti, ne meno pretendono fare ciò presentemente; mà solamente dicono, ed hanno detto, non essere mai stata la volontà loro di pregiudicare alle raggioni d' esse Communità nel ponto di puoter regolar li Boschi, tanto più perche è cosa notoria, e giuridica, che il Legislatore non intende mai con una legge generale pregiudicare, ò levare la raggione, ò Statuto particolare. *Arg. Text. in*

Cap. 1. extrà de constit. in 6.
L. 2. § meritò & § si quid à Principe ff ne quid in loco publ.
L. rescripta 7. Cod. de Pracib. Imperat. offerend.

Pur che à quella espressamente non derroghi, perche in tal caso la legge posteriore toglie, ed annulla la precedente. E così essendo stato fatto 'l Statuto dagl' Augustissimi Arciduchi doppo le asserte Constitutioni generali, col quale viene espressamente risservato à Tesini 'l loro Dirito, e che si debba continuare in ordine alla loro antica consuetudine, appare perciò maggiormente della volontà de Serenissimi Prencipi confirmativa delli loro Privileggj, e Consuetudini, tanto più perche vengono confirmati con particolari Privileggj. *Text. in*

L. sed & posterioribus ff de legibus
L. cùm in plures §. Locator Horrei ff locati, &
L. 1. in fine ff de stipulat. servorum.

E per-

E perciò viene portato fuori di proposito, che 'l Prencipe possa levare à Sudditi i Privileggj concessigli; perche le Communità non hanno mai detto, che 'l Prencipe possa, ò non possa levargli queste loro raggioni; Mà dicono, non doversi presumere, che 'l Prencipe habbi voluto pregiudicare alla raggione del terzo: tanto più perche appare della volontà sua espressamente confirmatoria della detta di già acquistata raggione.

In oltre molto volentieri si tralascia, come 'l Privileggio concesso anco à Sudditi, ò sotto titolo oneroso, ò per benemeriti, overo sia ottenuto da Sudditi avanti la volontaria soggettione, e non acquistato per raggione di Guerra (imperoche allora non può esser levato se non per causa di publica necessità) sia translatitio, e però è cosa certa, che un tal Privileggio da un' immemorabile possesso ci dà 'l titolo.

Altograd. cons. 3. num. 4. & seq. & Cons. 4. num. 176. lib. 2.

Mà à che occorre fermarsi sù questo più in lungo, essendo cosa connaturale alla clemenza Austriaca di accrescere, e non già di levare, i Privileggj de Sudditi? Onde essendo le cose così, come s' hà detto, ne deriva una verità più chiara della luce, che le Costitutioni, e Proclami del Cesareo Offitio di Primiero non puono haver luogo in pregiuditio de Tesini.

Ora proseguendo alli meriti della causa, dal Libello sive pretensione della parte Attrice Colò resulta, haver essa parte Colò preteso dalla Communità di Cinte Tesino 'l danno causato per la controventione al contratto, coll' haver tagliati arbori nel Bosco da tagliare venduto dalla medesima Communità ad essa parte Colò. Allegando d'avantaggio, che la medema Communità sia tenuta alli danni anco in vigor delle Costitutioni, e Proclami del Cesareo Offitio di Primiero, come la più vicina al luogo, e Bosco contentioso. E finalmente essendo la causa di già avanzata verso la fine, nel ponto di concluder in causa, addimandò la medema parte Colò, che la detta Communità fosse condannata nella pena prescritta dalle dette Costitutioni, e Proclami.

Queste, ed altre simili cose stoltamente parlò la parte Colò, mà non provò la sua intentione, come si può chiaramente vedere dagl' atti, dove in niun luogo consta, che la detta Communità habbi contrafatto al contratto, e molto meno ch' habbi cagionato alcun danno: e però è proverbio, e sentenza legale, che non provando la parte attrice la sua intentione, si debba assolver la parte convenuta ancorche non havesse questa fatte le sue parti.

L. qui accusare 4. Cod. de edendo
L. extat 25. Cod. de probationibus
Cap. cum Ecclesia ext. de causis possess. & propriet.

Pretende bensì mà indebitamente la parte Colò, d' haver provato 'l danno dato mediante la inspettione del luogo fatta à sua instanza dal Signor Attuario non essendo stata citata ne amonita la parte conventa: e così riesce vana, ed insussistente detta inspettione, stante che per validità di qualunque atto giuditiale si ricerca necessariamente, che sia citata overo amonita la parte collitigante, altrimenti quell' atto è nullo. *Text. in*

L. de unoquoq; ff de Juditiis
Maranta in specul. aur. par. 6. vers. quintus modus &c.
Vantius de nullitatibus ex defect. cit. num. 1. & seq.
Altimar. de nullitat. rubr. 12. quæst. 1. numer. 17.

Mà dato anco per modo di fintione, già mai però concesso, che fosse anco stata citata, overo amonita la parte conventa al detto atto, ne men questo sarebbe dannoso alla detta Communità, perche in tal caso sarebbe provato 'l danno, mà non già 'l dannificante, imperoche altro è provar il danno, altro 'l dannificante, come da per se stesso la cosa è chiara, perche da cose diverse, e separate non si deduce buona consequenza. *Text. in*

L. Papinianus ff de Minoribus
L. fin. Cod. de calumniator. &
L. inter stipulante §. sacram ff de verbor. obligat.
Gratian. in decis. Marchiæ decis. 32. numer. 8.

Im-

Imperoche quello, che fà contro 'l dannificante, deve con prove chiare, certe, e necessariamente concludenti provare ottener l'effetto di quella attione, ò sia accusa, non essendo bastante una prova dubiosa, e non concludente, per farlo condannare. *Text. in*

L. sciant cuncti fin. Cod. de probation.
Gail. lib. 2. pract. observat. observ. 13. n. 5.
Conciol allegat. forens. 93. num. 12. & seq.
Altograd. Cons. 92. num. 49. & seq. lib. 2.

E perciò la parte attrice, vedendo mancargli le legitime prove si rivolse à cercar' altro scampo, allegando, che la Communità conventa sia tenuta à ressarcir' il supposto danno in vigore de i Proclami, ed ordinationi de Boschi del Cesareo offitio di Primiero, nelli quali viene disposto, che la Communità più vicina al luogo danneggiato sia tenuta resarcire quel danno, quando non si possa sapere il dannificante; Mà questo scampo non è d'alcun momento, imperoche le dette Communità (come habbiamo già dimostrato) non sono soggette, ò sottoposte alle dette Costitutioni, e Proclami. E dato anco, mà non concesso, che anco li Tesini fossero soggetti alle dette Ordinationi, e Proclami, non per questo gli sarebbero d'alcun nocumento, imperoche è cosa già notoria, e certa, che 'l Statuto, ò Proclama, che dispone, e richiede qualche qualità, se questa non vi concorre, allora 'l Statuto, ò Proclama non può haver luogo: imperoche chi vuole valersi del beneffitio del Statuto, ò Proclama, e se pretende in di lui vigore ottenere la causa, deve provare concludentemente tutte le qualità richieste, ed espresse nel detto Statuto, ò Proclama, altrimenti resterà soccombente.

Grass. de exceptionibus except. 2. nume. 3. & seq.
Cyriac. controv. 216. num. 17. & controv. 313. num. 4.
Andreol. controv. 193. num. 2.
Conciol. allegat. forens. allegatione 37. nu. 39. allegat. 70. num. 33.
Farinac. lib. 1. Cons. 81. num. 6.
Andlern. in Jurisprud. qua publ. qua priv. lib. 2. tit. 6. num. 10.

Tutto dunque 'l nocivo consiste in questo (se pur la parte Colò l'havesse provato) che la Communità di Cinte sia la più vicina; mà dalle depositioni de testimonj esaminati ad instanza della medema parte Colò appare tutto 'l contrario; imperoche dalla depositione di Bortolamio Fontana chiaramente consta, che la Communità di Canale sia la più vicina di tutte le altre al luogo contentioso. Così parimenti dalla depositione di Gasparo Fontana resulta lo stesso, e similmente hà deposto anco Domenico Zonta sopra 'l quarto interrogatorio del Capitolo primo. E finalmente lo stesso conferma Mattio Roncagna altro testimonio indotto dalla parte Colò.

Che poi li Testimonj faccino piena prova contro la medema parte, dalla quale sono stati indotti, non vi è alcun dubbio, e lo dicono

Gratian. discept. forens. cap. 552. num. 9. & cap. 567. num. 15. & seq. & cap. 559. num. 27. cum cap. 625. num. 6.
Altograd. Cons. 74. num. 14. lib. 2.
Rota Rom. par. 6. recent. decis. 87. nu. 9. & par. 10. decis. 350. num. 5. & 6.

Mà à che occorre fermarsi molto sù questo ponto? se anco dall' istessa Scrittura del contratto seguito frà la parte Colò, e la Communità di Cinte, e dalli Confini assegnati resulta lo stesso? ne meno è d'alcun momento la oppositione della parte Colò, che li particolari di detta Villa di Cinte habbino pascolato nel detto Monte contentioso con li loro Animali, perche 'l pascolo fù espressamente in quella Scrittura rissservato, e così niuno può dolersi, che l'altro se ne vaglia delle proprie raggioni, perche chi se ne val delle proprie raggioni non fà ingiuria ad alcuno. *Text. in*

L. injuriarum §. 1. ff de injuriis.
L. Fluminum §. ult. ff de damno infecto.
L. 3. §. is tamen ff de liber. homin. exhib.
L. si donatum §. indebitum 3. Cod. de condict. ob caus. & cap. cum Ecclesia 21. extot de Electión.
Menoch. de præsumpt. lib. 6. præsumpt. 29.
Farin. in prax. crim. quæst. 105. nu. 130.

Ed ogn' uno non può imporre conditione alla cosa propria, e quell' aggravio, che vuole, e con quell' aggravio, e conditione darla ad altri, atteso che ogn' uno del suo è moderatore ad Arbitro, e nel tras-

ferire il suo ad altri vi può imponere quella legge, che più gli piace. *Text. in*
L. in traditionibus ff de pactis
L. in re mandata Cod. mandati
L. 1. § conveniat ff depositi
L. si quid possessorem §. sic autem
L. sed et si lege § consuluit ff de petit. hæred.
L. legem ff de pactis, &
L. legem Cod. de donation.
Gratian. disceptat. forens. cap. 175. nu. 5.

Ne si può dedurre una giuridica presontione contro d'essa Communità di detto danno; imperoche dato anco, e non concesso, che resultasse, esser stato dato quel danno dalli detti Particolari nel Bosco contentioso, non per questo sarebbe obligata la Communità à ressarcire quel danno, perche devono esser puniti li colpevoli, ne si può condannar uno per un'altro, perche la propria colpa, e delitto deve nuocere al solo colpevole, e non ad altri. *Text. in*
L. infans 12. ad legem Corn. de Sicariis.
L. si pœna 20. &
L. crimen ff de pœnis &
L. sancimus 22. Cod. eodem tit.

Altrimenti ancora è già cosa notoria in legge, non puotersi castigare una Università per i delitti de particolari, imperoche acciò si possa castigare una Communità per un delitto, ò sia controventione, si ricerca necessariamente, e deve provarsi, che sia stata prima congregata la Regola, overo il Conseglio, che ivi ne sia stato parlato, e sia stato ivi concluso, ed accordato di commetter quel delitto, e che sussequentemente sia anco stato commesso, altrimenti non può esser castigata l'Università, ma solamente quelle persone, che l'hanno commesso.
Mascard. de probat. concl. 1421. numer. 1. vol. 3.
Gloss. in L. aliud §. refertur ff de regulis Juris
Et in L. sicut §. 1. ff quod cuicunq. Univers. no.
Cart. in L. aut facta 5. ff de pœnis
Pauli de Castro Consil. 104. lib. 2.

Dove dice, che non basta l'haver provato, che gl'Uomini d'una Villa, overo d'una Terra, habbino abbrusciato un certo Fienno, per far che la pretesa possa esser admessa contro l'Università, perche non fù provato haver essi ciò fatto d'ordine del Conseglio, ò della Regola.

E però non basta, che una moltitudine di gente anco con Bandiera spiegata commettesse qualche delitto, quando non sia preceduta nel modo, e forma solita la radunanza della Regola, ed ivi sia stato concluso di commetter quel fatto, col consenso universale in forma &c. altrimenti non può esser castigata la Communità ma li soli delinquenti, come ne successe 'l caso nella Città di Bologna, la quale sappiamo esser stata per le medeme raggioni difesa dall'incolpatogli delitto di rebellione &
Aretin. cons. 164.
e la medema opinione hà seguito.
Bald. cons. 283. num. 1.
Ancheran. cons. 158. num. 11.
Marsil. in pract. crim. §. constante nu. 47.

E fà al nostro proposito quello, che pratticò fare Angelo, cioè di reggetare 'l Capitolo, e la dimanda d'un'Attore, il quale nel Libello fece un Capitolo, col quale diceva, che li Conduttori havevano prohibito l'adoperare, e valersi della cosa condotta, perche non provò, che la prohibitione sia stata capitolata.
Angelus cons. 243.
Felin. in Cap. omnes numer. 24. extra de constitution.
Jason. cons. 139. vol. 2.
Cravett. cons. 21. num. 8.
Oldrad. cons. 66.
Boer. in tract. de sediciosis quæst. 7. nu. 6.
Gomez. variar. ressolut. tom. 3. cap. 1. n. 52.
Chacheran. decis. 183.
Notta. cons. 83. numer. 9.
Losæus de Jur. Universitat. parte 4. nu. 14. & seq.

Ne meno bastarebbe 'l consenso del Sindico, e Rappresentanti della Communità, perche deve necessariamente esser provato, che sia seguita la deliberatione nel Conseglio.
Cyn. in L. jubemus Cod. de sacros. Eccles.
Bart. in L. aut facta §. fin. ff. de pœnis
Oldrad. cons. 66.
Dove che per il delitto de Rappresentanti non sia tenuta l'Università lo prova chiaro 'l
Burgens. observat. militar. centur. 4. observ. 89 sub n. 2. vers prædicta conclusio.

Ne

Ne può imputarsi alcuna cosa alla Communità di Cinte per il danno dato dalli Particolari, caso che ciò venisse provato, perche viene legitimamente scusata non solamente per la distanza del luogo, ma anco perche simili danni succedono in occulto, e con secretezza, si come anco per causa, che 'l detto delitto non hà causa successiva, nelli quali casi è cosa chiara, e notoria, che la Communità non può ne meno ratificare tal delitto.

Mascard. de probat. concl. 1421. *num.* 21.
Burgens. observ. militar. cont. 4. *observ.* 89. *numer.* 4.

Dove anco dice, che non si deve presumer la scienza, patienza, e tolleranza della Communità, mà deve esser provata.

Quin. cons. 12. *num.* 8. *lib.* 5.
Decis. cons. 477. *num.* 3.

E quando il danno datto non ridonda in utile della Communità, mà delli Particolari, allora non si dice averlo ratificato la Communità, mà sono tenuti li Particolari.

Burgers. loco citato, &
Roland. à Valle cons. 66. *vol.* 2.

E tutto ciò sia detto soprabbondantemente, poiche in niun luogo negl'atti consta del Danneggiatore, e meno del danno contro la convenzione. E quand' anco constasse del danno, il che si pone per modo di fintione, non sarebbe ne meno da considerarsi, perche non constarebbe del tempo di tal supposto danno, e quel che più importa è, che 'l detto danno sarebbe accaduto per colpa, e negligenza della parte Colò, per non haver invigilato alle raggioni, ed interessi suoi, perche se havesse invigilato, come doveva, alle raggioni, ed interessi suoi, senza dubio non sarebbe successo alcun danno, e caso fosse anco accaduto, haverebbe havuto 'l rimedio in pronto di far castigare immediatamente li Danneggiatori. Per lo che con tutta raggione hà luogo in tal caso la Regola, che quel danno, che si cagiona da se stesso, non si rissenta come danno. *Text. in*

L. quod quis 201. *ff de Regulis Juris.*

Ne vale [illegible], e niente à fatto 'l fondamento delle lettere del Clarissimo Signor Ropele, stante che non è stata fatta la recognitione colle dovute solennità, perche non è concessa al Signor Attuario una tal auttorità senza la presenza delle parti, imperoche se la copia d'un' Instromento publico fatta senza la presenza, e non citata la parte, non vale.

Bald. cons. 395. *in fin. lib.* 4.
Mœnoch. lib. 8. *cons.* 732. *num.* 4. *& hoc referens*
Gratian. discept. forens. cap. 577. *sub num.* 26. *& cap.* 582. *num.* 15. *cum capit.* 736. *numer.* 28.

Quanto minor prova farà una scrittura privata reconosciuta dal solo Nodaro senza esser stata citata la parte? imperoche la scrittura privata, accioche possi far prova, deve esser reconosciuta presente, ò almeno citata la parte, come lo dice doppo altri da se citati.

Andreol. controvers. 78.

Tanto perche le dette lettere non contengono alcuna cosa contro la Communità, quanto perche solamente esortano, quanto perche contengono 'l solo trattato, quanto perche dalle medeme non consta dell'auttorità datale dalla Communità legitimamente congregata, e finalmente perche se fosse anco seguita qualche conclusione, la quale però non è veramente seguita, niente di meno la Communità non restarebbe obligata, imperoche per fare che la Communità sia obligata, deve esser nella forma solita, ed ordinaria congregata, e così radunata promettere, ò far la procura, ne in altra forma resta obligata la Communità, come suppone

Losæus de Jure Universitatis parte 3. *in princ. cap.* 4.
Conciol. ad Statut.
Eugub. lib. 1. *rubr.* 2. *num.* 3. *& per tot.*

E tanto maggiormente, perche per far una transattione si ricerca la procura speciale, e non è bastante la generale, nella quale non sia espressa tal facoltà. *Text. in*

L. Mandato generali 60. *ff de Procurator.*
Rolland. à Valle cons. 26. *num.* 11. *lib.* 2.
Christi. decis. Belgic. 177. *num.* 7. *vol.* 3.
Faber in suo Cod. lib. 2. *tit.* 4. *de Transact. deffinit.* 7.

E perciò

E perciò se anco li Sindici delle Communità senza special auttorità prendessero ad imprestito del danaro, non sarebbero obligate le Communità alla restitutione, quando non si provasse, che 'l detto danaro fosse stato impiegato à favore, ed utilità delle medeme Communità, altrimenti quelli Sindici sarebbero obligati alla restitutione. Il citato

Losæus de Jure Universit. parte 3. cap. 4. numer. 120.

Com'anco perche alla Università competisce la raggione de Minori, e così gli competisce la restitutione in tutto intieramente. *Text. in*

L. nihil ff ad municipal.
L. Respublica Cod. ex quibus causis major
Bart. in L. nulli 4. ff quod cujusq; Univers. no.
Losæus citat. tract. part. 3. cap. 10. nu. 5.

Finalmente concediamo anco spontaneamente, che da qualsivoglia delitto nasce l'attione civile, e criminale. La prima per fare che il delinquente paghi li danni, e la seconda per farlo condannare publicamente. *Text. in*

L. 23. §. si dolo 9. ff ad leg. Aquil.
L. 3. §. si quis dolo ff de tabul. exibend.
Carpzou. in prax. crimin. parte 1. quæst. 39. num. 41.
Andlern. in Jurisprud. qua publ. qua priv. lib. 2. tit. 37. de fracta pace, & cui publica num. 20.

Mà neghiamo puotersi applicare al nostro caso, non havendo la Communità commesso alcun delitto, anzi non apparendo ne del delitto ne del Delinquente, come dalli Atti &c. e perciò senza alcun dubio, ò esitatione deve la mentovata Communità di Cinte esser assolta, e liberata dalla ingiusta pretensione della parte Colò, e questa, cioè la parte Colò esser condannata in tutte le spese, danni &c. e così crede di raggione, e di giustitia &c.

Salvo &c.

Gio: Ernesto Mayr
Jurisconsulto &c.

Antonio Bertagnoni Cancellier
Criminale d'Jvano &c.

Fece 'l presente translato.

Detrat-

Detrattione di Capitale di Livello nella Giurisdittione d'Jvano.

PEr un Staro di Formento. Troni	90 :
Mezo Staro. Tr.	45 :
Una quarta. Tr.	22 :10

Segala, e Fava.

Un Staro.	Tr. 72 :
Mezo Staro.	Tr. 36 :
Una Minella.	Tr. 1 :10

Miglio, e Sorgo.

Un Staro.	Tr. 63 :
Mezo Staro.	Tr. 31 :10
Una Minella.	Tr. 1 : 6

Sorgo Rosso.

Un Staro.	Tr. 36 :
Mezo Staro.	Tr. 18 :
Una Minella.	Tr. :15

Vino Netto.

Un Mastello.	Tr. 112 :10
Mezo Mastello.	Tr. 56 : 5
Una Secchia.	Tr. 18 :14
Una Mossa.	Tr. 1 : 6

Graspato.

Un Mastello.	Tr. 75 :
Mezo Mastello.	Tr. 37 :10
Una Sechia.	Tr. 12 :10
Una Mossa.	Tr. : 17 q.2
Un Capone.	Tr. 36 :
Un Polastro.	Tr. 18 :
Un' Ovo.	Tr. 1 :10
Una Fugazza.	Tr. 9 :
Una Spalla Porcina di Lire 4.	Tr. 54 :
Una Gallina.	Tr. 27 :
Lire una Carne Porcina.	Tr. 13 :10
Mezerghelt, ò sia soldi per Cortelli.	Tr. 6 :15

Contanti.

Per ogni Soldo.	Tr. 1 :10

Oglio.

Un Quartarolo.	Tr. 22 :10

TAssa in Commissione ad un Cavagliere, ò Consigliere dell' Eccelso Regimento si tassano per una giornata Fiorini 6

Essendo in loco senza Cibarie, ma *extra locum* si tassano l' istesso non con l' aggionta delle Cibarie, e nollo de Cavalli anco per li Servitori, si può però abbassare in qualche parte detta Tassa, trattandosi di causa di poca summa, e fatica massime con persone povere.

Ad un legista Commissario si tassano Fiorini 3

Per una intiera giornata, & *extra locum* anco le Cibarie, e nollo del Cavallo.

Quando poi entra Sessione, che si dovesse formare la Sentenza, si tassa d' avantaggio il tempo compreso in formar quella.

Per la sottoscrittione del Mandato si tassano Car. 12

All' Assessore, ò Assessori legisti si tassano pure Fiorini 3

Per giornata con le Cibarie, e nollo de Cavalli *extra locum* come sopra.

All' Attuario si tassano per giornata comprendendovi ogni impiego di quel giorno Fiorini 2

Per l' imprestanze de Processi una discrettione.

Per copie ben però compito il foglio di linee Car. 8

Per un Mandato Carantani 12 Per la copia Car. 6

Si deve obligare l' Assessore à trasmetter con la Cittatione la copia della Commissione, con l' originale, che si porta poi questo indietro col libello, e fondamento possibile, che altrimenti quella Commissione, che vien' osservata, deve esser pagata dall' Attore.

Al Nuntio de Nobili, si devono per ogni intimatione con relassatione di copie Car. 18

Per il viaggio per ogni lega, compreso l' andare, e ritornare Car. 15

Index contentorum in Volumine Statutorum Thelvanæ, Jvani, & Castri Alti, in quo littera l. significat librum, littera p. paginam indicat, n. numerum, & cap. sive c. capitulum.

A

paris

Ap-

sit

D

Donatio

E

F

Quem

G

H

Jus

N

d Falsi-

O

P

Nota-

S

Soror

T

Con-

V

Finis Indicis.

Virgini Puerperæ
Dei
Matri, Filiæ, ac Sponsæ,
Dominæ liberalissimæ
hos tenues labores
dicat
humillimum Mancipium

Joseph Antonius Victorellus
Notarius Strigni, & Cancellarius Civilis
Jurisdictionis Jvani.

Indice, sive Repertorio in ordine Alfabetico di tutte le cose contenute nel primo Libro del Statuto delle Giurisdittioni d'Jvano, Telvana, e Castell'Alto.

A

C

Quando,

G

H

I

L

M

N

Officiali,

O

P

R

S

T

V

Vicario

Fine del Repertorio Italiano del primo Libro.

Indice delli Capitoli del Libro Primo del Statuto delle Giurisdittioni d'Jvano, Telvana, e Castell' Alto.

Quella

Avertendo, che le sudette Tasse Statutarie sono state riformate, come si vede dalle Constitutioni Claudiane in fine del Statuto.

Indice, e Repertorio in ordine Alfabetico di tutte le cose contenute nel Secondo Libro, cioè delle Materie Criminali.

Man-

Fine del Repertorio Italiano del Secondo Libro.

Indice delli Capitoli del Secondo Libro, cioè delle cose Criminali.

F I N E.

Illustrissimis, & Excellentissimi D. D. harum trium Jurisdictionum Dynastis rude hoc opusculum humillimè dicat, & dedicat

Humillimus, & addictissimus Servus, & respectivè Subditus
Antonius Bertagnonus Criminalis Cancellarius Jurisdictionis Jvani &c.

Errori scorsi nella Traduttione dal Scrittore, e nella Stampa.

LIBRO PRIMO.

Errori				Correttioni
addicto	pag. 3.	lin. 7.	cap. 2.	addito
casu	pag. 6.	lin. 41.	cap. 7.	casu possit
parti non	pag. 7.	lin. 7.	cap. 8.	parti se non
giorni differenti	pag. 7.	lin. 5.	cap. 9.	giorni due differenti
agentur	pag. 9.	lin. 6.	cap. 14.	aguntur
actorem	pag. 12.	In titulo	cap. 22.	actorum
incorra	pag. 13.	lin. 13.	cap. 22.	scorra
per	pag. 15.	lin. 10.	cap. 27.	post
juxta	pag. 17.	lin. 5.	cap. 30.	justa
præsisterit	pag. 17.	lin. 12.	cap. 31.	perstiterit
affictuale	pag. 20.	lin. 14.	cap. 39.	affictuali
quos	pag. 27.	lin. 9.	cap. 52.	quæ
compræhensus	pag. 27.	lin. 12.	cap. 52.	compræhensum
justus	pag. 33.	lin. 11.	cap. 61.	jussus
quam	pag. 37.	lin. 11.	cap. 67.	qua
decognito	pag. 38.	lin. 27.	cap. 68.	recogni to
castrensæ	pag. 42.	lin. 9.	cap. 75.	castrensi
spoliarum	pag. 49.	lin. 7.	cap. 91.	spo liari
dicto	pag. 49.	lin. 12.	cap. 91.	& dicto
arbitrio due	pag. 50.	lin. 13.	cap. 93.	arbitrio di due
Illustrissimo	pag. 52.	lin. 4.	cap. 95.	Immò
duobus diversis	pag. 57.	lin. 43.	cap. 105.	duobus diebus diversis
Parafrenali	pag. 65.	lin. 8.	cap. 113.	Parafernali
Domina, &	pag. 67.	lin. 4.	cap. 117.	Domina, Patrona, &
non fuerit	pag. 71.	lin. 6.	cap. 124.	non fecerit
fuerint	pag. 74.	lin. 3.	cap. 127.	fuerunt
Montaneo	pag. 76.	lin. 13.	cap. 128.	Montanea
Permittationum	pag. 81.	lin. 42.	cap. 133.	Permutationum
à tre	pag. 82.	lin. 9.	cap. 133.	à tre cose
ad tres	pag. 82.	lin. 10.	cap. 133.	ad tres res
Delinquentibus	pag. 85.	lin. 9.	cap. 135.	Delinquentis

LIBRO SECONDO.

Errori				Correttioni
judicatum	pag. 94.	lin. 22.	cap. 9.	indiciatum
confessus in	pag. 96.	lin. 2.	cap. 14.	confessus fuerit in
ingeneratur	pag. 96.	lin. 5.	cap. 15.	ingeratur
condemnationem	pag. 96.	lin. 13.	cap. 15.	condemnatione
cura	pag. 102.	lin. 1.	cap. 23.	jura
excovaverit	pag. 111.	lin. 2.	cap. 41.	excoriaverit
plantea	pag. 111.	lin. 7.	cap. 41.	planta
super, ubi	pag. 113.	lin. 5.	cap. 45.	super platea, ubi
si quo talis	pag. 114.	lin. 15.	cap. 45.	si quo tempore talis
maleficio,	pag. 116.	lin. 4.	cap. 48.	maleficio, &
precis	pag. 118.	lin. 11.	cap. 55.	prius
di rinovatione	pag. 128.	lin. 45.		di revocatione
carantani sei	pag. 128.	lin. 47.		carantani tre
Delle	pag. 135.	lin. 17.		Nelle
da uno	pag. 143.	lin. 43.		danno
mezzi	pag. 143.	lin. 60.		mesi

STATUTO
CON IL TESTO LATINO
DELLE TRE GIURISDITTIONI
DI
TELVANA, JUANO,
E
CASTELL' ALTO.

Ut libris
Jo: Ernesti Mayr J.V.D.

Ex dono Clar.mi Haeredis Britij Rosele
J. B. Gentilotti